

**5<sup>a</sup> Commissione permanente (Programmazione  
economica, bilancio)**

**BOZZE DI STAMPA**  
**16 novembre 2025**

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
————— **XIX LEGISLATURA** —————

**A.S. 1689**  
**DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2026**

**VOLUME IV**  
**ARTICOLI 58-66**

**BOZZA NON CORRETTA**  
**16 NOVEMBRE, ORE 00:30**

**EMENDAMENTI**

**Art. 58**

**58.1**

**MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Per il triennio 2025-2027, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementati di 70 milioni di euro per l'anno 2025, di 138 milioni di euro per l'anno 2026 e di 215,30 milioni di euro per l'anno 2027. Agli oneri di cui al periodo precedente, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2025, 138 milioni di

euro per l'anno 2026 e 215,30 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-*bis* della presente legge."

Conseguentemente:

1) sostituire il titolo dell'articolo con il seguente: «Incremento delle risorse destinate alla contrattazione collettiva e disposizioni in materia di armonizzazione del trattamento accessorio»;

2) all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa complessiva annua quantificata in 70 milioni di euro per l'anno 2025, in 138 milioni di euro per l'anno 2026 e in 215,30 milioni di euro per l'anno 2027.

## 58.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Al comma 1 sostituire le parole «800 euro» con le seguenti «5.000 euro».*

*Conseguentemente,*

dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

### **"Art. 15-*bis***

*(Introduzione del monopolio della cannabis)*

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

**TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS**

**Art. 63-*bis*. - (Oggetto del monopolio)**

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

**Art. 63-*ter*. - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).**

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-*quater*. - (Provvista personale).

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-*quinquies*. - (Licenza di coltivazione della cannabis).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-*sexies*. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-*septies*. - (Tutela del monopolio).

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-*octies*. - (Disciplina applicabile).

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati»."

---

### 58.3

CAMUSSO, MANCA, ZAMPA, ZAMBITO

*Al comma 1 sostituire le parole «800 euro» con «5.000 euro».*

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

---

#### 58.4

CAMUSSO, ZAMPA, MANCA, ZAMBITO

*Al comma 1, sostituire le parole "800 euro" con le seguenti: "5.000 euro".*

*Conseguentemente, all'articolo 132, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma 2-bis:*

*«2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 1.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.»*

---

#### 58.5

GASPARRI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole "entro il limite di 800 euro" con le seguenti:*

*"entro il limite di 1.500 euro" e le parole "15 per cento" con le seguenti "10 per cento"*

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, fondi da ripartire, programma 23.1, fondi da assegnare, apportare le seguenti modificazioni:

2026 cp -480 milioni;

cs -480 milioni;

2027 cp -480 milioni;

cs -480 milioni;

2028 cp -480 milioni;

cs -480 milioni

---

## **58.6**

FURLAN, PAITA

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «entro il limite di 800 euro» con le seguenti: «1.500 euro» e le parole: «15 per cento» con le seguenti: «10 per cento»*

*Conseguentemente, il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto 600 milioni di euro per l'anno 2026*

---

## **58.7**

PIRRO, DAMANTE

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "800 euro" con le seguenti: "1.500 euro".*

*Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2026, 58 milioni di euro per l'anno 2027 e 4,4 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."*

---

### 58.8

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole "entro il limite di 800 euro", inserire le seguenti "ad esclusione del personale scolastico e universitario,"*

*Conseguentemente*

All'art. 132, sopprimere il comma 2.

---

### 58.9

ALFIERI, GIORGIS, CAMUSSO, ZAMPA, MANCA, PARRINI, MELONI, VALENTE, ZAMBITO

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sopprimere il terzo periodo;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il beneficio di cui al presente comma è esteso anche al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di garantire parità di trattamento con il personale del Servizio sanitario nazionale e con le altre categorie di dipendenti pubblici destinatari di misure fiscali agevolative specifiche, nei limiti e alle condizioni previsti dal presente articolo.»

*Conseguentemente*, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "di 100 milioni di euro per l'anno 2026, di 30 milioni per l'anno 2027, di 90 milioni per l'anno 2028 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029."

---

### 58.10

GASPARRI

*Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.*

*Conseguentemente*, il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 25 milioni di euro per l'anno 2026 e di 5 milioni di euro per l'anno 2027.

---

## 58.11

OCCHIUTO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, dopo le parole: "all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2024, n. 207", inserire le seguenti: "come modificato dal comma 1-*bis*, lettera a), del presente articolo";

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 354, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, al primo periodo, dopo le parole: "del Servizio sanitario nazionale", sono inserite le seguenti: "e dalle strutture private accreditate con il servizio sanitario nazionale";

b) al comma 385 dopo la parola "anni 2025, 2026, 2027" sono inserite le parole "dalle aziende sanitarie e ospedaliere, dagli enti del servizio sanitario nazionale e dalle strutture private accreditate con il servizio sanitario nazionale"

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".*

---

## 58.12

PIRRO, DAMANTE

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "15 per cento" con le seguenti: "10 per cento".*

*Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2026, 25 milioni di euro per l'anno 2027 e 2,2 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".*

---

### **58.13**

AMBROGIO, GELMETTI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente: 1-bis. Al decreto legge 14 marzo 2025, n. 25 convertito, con modificazioni, in Legge 9 maggio 2025, n. 69, all'articolo 14, comma 1 bis, sostituire le parole "le province e i comuni," con le seguenti: "le province, i comuni e le Unioni Montane".*

---

### **58.14**

MANCINI, RUSSO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente: 1-bis. All'art. 14, comma 1 bis, del Decreto-Legge 14 marzo 2025 n. 25 convertito con modificazioni dalla L. 9 maggio 2025, n. 69, dopo le parole "al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni" sono inserite le seguenti parole: "e le Unioni di Comuni".*

---

### **58.15**

GASPARRI

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

*"1-bis. Al fine di potenziare l'assistenza territoriale, incrementare la capacità produttiva degli ambulatori territoriali e delle case della comunità e ridurre le liste d'attesa, è introdotta una indennità aggiuntiva per i medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, pari a 100 euro lordi l'ora per le prestazioni aggiuntive rese oltre l'orario ordinario. Al predetto compenso si applica l'imposta sostitutiva del 15 per cento di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 22.140.000 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»*

---

### 58.16

LORENZIN, ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, ZAMBITO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

**"1-bis.** Per il personale del comparto sanità con profilo professionale di infermiere e di ostetrica, limitatamente al periodo d'imposta 2026, le somme corrisposte a titolo di indennità per il servizio notturno e festivo sono assoggettate a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionale e comunale pari al 15 per cento.».

*Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "61.705.000 di euro a decorrere dall'anno 2026".*

---

### 58.17

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Per il personale del comparto sanità con profilo professionale di infermiere e di ostetrica, limitatamente al periodo d'imposta 2026, le somme corrisposte a titolo di indennità per il servizio notturno e festivo sono assoggettate a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionale e comunale pari al 15 per cento.».

*Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»*

---

### 58.18

MURELLI, DREOSTO, TESTOR

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

**"1-bis.** Per il personale del comparto sanità con profilo professionale di infermiere e di ostetrica, limitatamente al periodo d'imposta 2026, le somme corrisposte a titolo di indennità per il servizio notturno e festivo sono assoggettate a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionale e comunale pari al 15 per cento.".

Conseguentemente, alla Tabella A, voce *Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:

2026: - 38.295.000

2027: - 5.500.000

2028: - 400.000

---

### **58.19**

ZULLO, GELMETTI

*Dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-bis. Per il personale del comparto sanità con profilo professionale di infermiere e di ostetrica, limitatamente al periodo d'imposta 2026, le somme corrisposte a titolo di indennità per il servizio notturno e festivo sono assoggettate a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionale e comunale pari al 15 per cento.».

---

### **58.20**

PIROVANO

*Al comma 2, capoverso 1-ter, sostituire le parole: «allegato II alla presente legge» con le seguenti: «allegato I-bis al presente decreto» e dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«3. Nel decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, dopo l'allegato I è aggiunto l'allegato I-bis, di cui all'allegato II alla presente legge».

*Conseguentemente, all'allegato II, dopo le parole: «(articolo 58, comma 2)» inserire le seguenti: «"Allegato I-bis (articolo 14, comma 1-ter)» e dopo la tabella aggiungere i seguenti segni di interpunzione: «".».*

---

### **58.21**

GUIDOLIN, MAZZELLA, CASTELLONE, PIRRO, DAMANTE

*Aggiungere, in fine, il seguente comma: «2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2026 il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 75 è soppresso»*

Conseguentemente, all'articolo 132, sopprimere il comma 2.

---

## **58.22**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole "dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro" sono inserite le seguenti parole ", dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, dell'Agenzia italiana per la gioventù".

*2-ter.* Al medesimo fine di cui al comma 2, il fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2025 ed è ripartito in favore dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze per corrispondere, a titolo di arretrato per gli anni 2020, 2021 e 2022, il medesimo trattamento economico accessorio al personale loro dipendente.

*2-quater.* Agli oneri di cui al comma 3, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

---

## **58.23**

CAMUSSO, MANCA, ZAMPA, ZAMBITO

*All'articolo 58, dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«*2-bis.* All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole "dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro" sono inserite le seguenti parole ", dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, dell'Agenzia italiana per la gioventù".

*2-ter.* Al medesimo fine di cui al comma 2, il fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2026 ed è ripartito in favore dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze per corrispondere, a titolo di arretrato

per gli anni 2020, 2021 e 2022, il medesimo trattamento economico accessorio al personale loro dipendente.

*2-quater.* Agli oneri di cui al comma 3, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2 della presente legge.

## 58.24

MANCA, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, GIORGIS, VALENTE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

"*2-bis.* All'articolo 14, comma *1-bis*, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, come convertito dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75" sono aggiunte le seguenti: "nonché ai limiti di cui all'articolo 1, commi 557, 557 quater e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'art. 243-*bis*, comma 9, lett. a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

b) dopo le parole: "sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali.", è inserito il seguente periodo: "Analogia facoltà è riconosciuta alle unioni di comuni, nel rispetto delle medesime condizioni stabilite per gli altri enti territoriali dal presente comma, esclusivamente nei limiti della capacità assunzionale loro ceduta dai comuni associati a norma dell'art. 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni";

c) le parole "il fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio" sono sostituite dalle seguenti "le componenti stabile e variabile del fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio, nonché le risorse destinate al trattamento accessorio del personale destinatario di incarichi di elevata qualificazione"

*Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:* "*15-bis.* Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine,

entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

---

## **58.25**

DAMANTE, PIRRO

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

"2-bis. All'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, come convertito dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75" sono aggiunte le seguenti: "nonché ai limiti di cui all'articolo 1, commi 557, 557 quater e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'art. 243-bis, comma 9, lett. a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

b) dopo le parole: "sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali.", è inserito il seguente periodo: "Analoga facoltà è riconosciuta alle unioni di comuni, nel rispetto delle medesime condizioni stabilite per gli altri enti territoriali dal presente comma, esclusivamente nei limiti della capacità assunzionale loro ceduta dai comuni associati a norma dell'art. 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni";

c) le parole "il fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio" sono sostituite dalle seguenti "le componenti stabile e variabile del fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio, nonché le risorse destinate al trattamento accessorio del personale destinatario di incarichi di elevata qualificazione".".

---

**58.26**

FAROLFI, RUSSO

*Dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, dopo il comma 1-bis, inserire il seguente: "1-ter. L'incremento del Fondo risorse decentrate, calcolato ai sensi del comma 1-bis, può essere trasferito dal comune all'unione di comuni di cui fa parte, al fine di alimentare il Fondo risorse decentrate dell'unione."."*

---

**58.27**

LOTITO

*Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:*

*«2-bis. A decorrere dal 2026, la spesa per il salario accessorio dei segretari comunali e provinciali non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.»*

---

**58.28**

CATALDI, PIRRO, DAMANTE

*Dopo il comma 2 inserire il seguente: "2-bis. A decorrere dal 2026, la spesa per il salario accessorio dei segretari comunali e provinciali non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.".*

---

**58.29**

PIROVANO, DREOSTO, TESTOR

*Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:*

*"2-bis. A decorrere dal 2026, la spesa per il salario accessorio dei segretari comunali e provinciali non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75."*

---

**58.30**

MANCA, PARRINI, MISIANI, LORENZIN, NICITA

*Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:*

"2-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2026, la spesa per il salario accessorio dei segretari comunali e provinciali non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75."

---

**58.31**

ROMEO, TESTOR, DREOSTO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

"2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, primo periodo, non si applicano al personale degli uffici di diretta collaborazione degli organi di governo e dagli staff di supporto agli organi consiliari degli enti territoriali."

---

**58.32**

RUSSO, POGLIESE, SALLEMI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Si intendono riconducibili a specifiche disposizioni di legge i progetti derivanti anche dai decreti-legge 20 febbraio 2017, n. 14, 4 ottobre 2018, 113, e dall'art. n. 208 c. 5-bis del D.lgs. 30 aprile del 1992, n. 285. Le somme relative ai progetti derivanti da specifiche disposizioni di legge, sono destinate a incrementare il fondo risorse decentrate sia del comparto sia della dirigenza, senza includerle nelle limitazioni di spesa previste dall'art. n. 23, comma 2, del Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.»*

---

**58.33**

GELMETTI, AMBROGIO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2.bis. Al fine di perseguire l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dirigenziale dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni seque-*

strati e confiscati alla criminalità organizzata, in relazione agli anni dal 2020 al 2025, i Fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del predetto personale sono incrementati per complessivi 1.996.429 euro e a decorrere dal 2026 di 544.455 euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede, per gli anni dal 2020 al 2025, con risorse proprie di bilancio derivanti dall' avanzo di amministrazione consolidato e, a decorrere dall'anno 2026, con il fondo istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con legge 9 maggio 2025, n. 69."

---

### **58.0.1**

DE POLI

*Dopo l'articolo 58 inserire il seguente articolo*

*Art. 58bis) (Misure in tema di redditi)*

1. All'articolo 51, comma 2, lett. g) del Testo Unico delle Imposte sui redditi approvato con Decreto del Presidente Della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «alla generalità dei dipendenti» sono sostituite con le parole «alla generalità ovvero a categorie di dipendenti».

---

### **58.0.2**

GASPARRI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **"Art. 58-bis**

*(Adeguamento delle risorse per il beneficio fiscale del personale delle Forze di polizia e delle*

*Forze armate di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95)*

1. All'articolo 45, comma 2, quinto periodo, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e), le parole: "a decorrere dall'anno 2023." sono sostituite dalle seguenti "per gli anni 2023, 2024 e 2025;"

b) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: "e-bis) 31.400.000 euro a decorrere dall'anno 2026."

2. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al comma 1, lettera b), pari a 14.150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 884, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

---

### **58.0.3**

GASPARRI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 58-bis**

*(Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95)*

1. All'articolo 45 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

*4-ter - "A decorrere dall'anno 2022, la progressione economica prevista dal comma 4-bis si applica anche agli ufficiali del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri promossi al grado di tenente colonnello a decorrere dal 1° luglio 2019, che abbiano maturato un'anzianità di servizio superiore a tredici anni ma inferiore a diciotto anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale e che non ne abbiano già beneficiato nel precedente inquadramento retributivo."*

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in euro 992.660 per l'anno 2026, in euro 483.250 per l'anno 2027, in euro 317.361 per l'anno 2028, in euro 64.124 per l'anno 2029 e in euro 743 per l'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

#### **58.0.4**

GASPARRI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 58-bis.**

1. Alla legge 9 maggio 2025 n. 69 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5 comma 1 alle parole «200 unità» sostituire le seguenti «800 unità».

b) all'articolo 5 comma 2, terzo periodo le parole «di euro 3.995.247 per l'anno 2025 e», «di euro 202.899 per l'anno 2025 e» e «di euro 168.000 per l'anno 2025» sono soppresse.

c) all'articolo 5 comma 2, terzo periodo alle parole «euro 7.990.494» sostituire le seguenti «euro 31.961.976»; alle parole «euro 405.797» sostituire le seguenti euro 1.623.188»; alle parole «euro 168.000» sostituire le seguenti «euro 672.000».

d) all'articolo 5 comma 2, quarto periodo alle parole «euro 448.000 per l'anno 2025» sostituire le seguenti «euro 996.000 per l'anno 2026».

e) all'articolo 5 comma 4 primo periodo, alle parole «30 aprile 2025» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2025».

f) all'articolo 5 comma 5, primo periodo le parole «euro 4.814.146 per l'anno 2025 e» sono soppresse.

g) All'articolo 5 comma 5, primo periodo, le parole «euro 8.732.291 annui a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite le seguenti «euro 35.253.164 per l'anno 2026 e euro 34.257.164 annui a decorrere dall'anno 2027».

---

#### **58.0.5**

MANCA, PARRINI, GIORGIS, LORENZIN, MISIANI, NICITA, VALENTE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 58-bis**

*(Trattamento economico del personale nei periodi di fruizione delle ferie)*

1. Nel rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'espressione "ferie retribuite" di cui al comma 1 dell'articolo 10 del

decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, va intesa nel senso che durante i periodi di fruizione delle ferie al dipendente spetta la normale retribuzione, con esclusione dei compensi che richiedono lo svolgimento effettivo delle mansioni e di quelli che non siano erogati per dodici mensilità, fatto salvo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva".

---

#### **58.0.6**

PAITA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 58-bis**

*(Trattamento economico del personale nei periodi di fruizione delle ferie)*

1. Nel rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'espressione "ferie retribuite" di cui al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, va intesa nel senso che durante i periodi di fruizione delle ferie al dipendente spetta la normale retribuzione, con esclusione dei compensi che richiedono lo svolgimento effettivo delle mansioni e di quelli che non siano erogati per dodici mensilità, fatto salvo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva"»

---

#### **58.0.7**

PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 58-bis**

*(Trattamento economico del personale nei periodi di fruizione delle ferie)*

1. Nel rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'espressione "ferie retribuite" di cui al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, va intesa nel senso che durante i periodi di fruizione delle ferie al dipendente spetta la normale retribuzione, con esclusione dei compensi che richiedono lo svolgimento effettivo delle mansioni e

di quelli che non siano erogati per dodici mensilità, fatto salvo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva.".

### **58.0.8**

CAMUSSO, MANCA, ZAMPA, ZAMBITO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 58-bis.**

*(Disposizioni in materia di personale delle pubbliche amministrazioni)*

1. Per il triennio contrattuale 2025-2027, gli oneri di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono incrementati in modo da far fronte all'inflazione e determinati attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative per i rispettivi comparti di contrattazione collettiva nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2026.

2. Qualora i contratti collettivi nazionali, in applicazione delle procedure di cui dell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli accordi sindacali relativi ai procedimenti negoziali del personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, siano sottoscritti definitivamente prima della loro scadenza e si verifichi un significativo scostamento tra l'inflazione all'atto della stipula e l'inflazione alla scadenza come registrate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), il Presidente dell'ARAN d'intesa con il competente comitato di settore, che può dettare indirizzi aggiuntivi, o, rispettivamente, il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla riapertura delle trattative ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo ai sensi di quanto previsto dal medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 o dei rispettivi ordinamenti del personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. Nell'ambito del fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all'articolo 1, comma 612 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a

carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2026, le amministrazioni pubbliche, possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

5. All'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i commi 1 e 1-bis sono soppressi.

6. I maggiori oneri di cui al presente articolo sono quantificati in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

*Conseguentemente*, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026"

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: - 150.000.000;  
2027: - 150.000.000;  
2028: - 150.000.000;»

## **58.0.9**

CAMUSSO, ZAMPA, MANCA, ZAMBITO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **"Art. 58-bis.**

*(Disposizioni in materia di personale delle pubbliche amministrazioni)*

1. Per il triennio contrattuale 2025-2027, gli oneri di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono incrementati in modo da far fronte all'inflazione e determinati attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative per i rispettivi comparti di contrattazione collettiva nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2026.

2. Qualora i contratti collettivi nazionali, in applicazione delle procedure di cui dell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli accordi sindacali relativi ai procedimenti negoziali del personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, siano sottoscritti definitivamente prima della loro scadenza e si verifichi un significativo scostamento tra l'inflazione all'atto della stipula e l'inflazione alla scadenza come registrate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), il Presidente dell'ARAN d'intesa con il competente comitato di settore, che può dettare indirizzi aggiuntivi, o, rispettivamente, il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla riapertura delle trattative ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo ai sensi di quanto previsto dal medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 o dei rispettivi ordinamenti del personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. Nell'ambito del fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all'articolo 1, comma 612 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2026, le amministrazioni pubbliche, possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75."

*Conseguentemente,*

a) all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" *con le seguenti*: "20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026";

b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 50.000.000;

2027: - 50.000.000;

2028: - 50.000.000.

---

### **58.0.10**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 58-bis.**

*(Disposizioni in materia di personale delle pubbliche amministrazioni)*

1. Per il triennio contrattuale 2025-2027, gli oneri di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono incrementati in modo da far fronte all'inflazione e determinati attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative per i rispettivi comparti di contrattazione collettiva nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2026.

2. Qualora i contratti collettivi nazionali, in applicazione delle procedure di cui dell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli accordi sindacali relativi ai procedimenti negoziali del personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, siano sottoscritti definitivamente prima della loro scadenza e si verifichi un significativo scostamento tra l'inflazione all'atto della stipula e l'inflazione alla scadenza come registrate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), il Presidente dell'ARAN d'intesa con il competente comitato di settore, che può dettare indirizzi aggiuntivi, o, rispettivamente, il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla riapertura delle trattative ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo ai sensi di quanto previsto dal medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 o dei rispettivi ordinamenti del personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. Nell'ambito del fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all'articolo 1, comma 612 della legge 30 dicembre

2021, n. 234 e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2026, le amministrazioni pubbliche, possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. »

*Conseguentemente,*  
dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

**"Art. 15-bis**

*(Introduzione del monopolio della cannabis)*

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

**TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS**

**Art. 63-bis.** - (Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

**Art. 63-ter.** - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

**Art. 63-quater.** - (Provvista personale).

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

**Art. 63-quinquies.** - (Licenza di coltivazione della cannabis).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-*sexies*. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-*septies*. - (Tutela del monopolio).

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-*octies*. - (Disciplina applicabile).

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati»."

## **58.0.11**

CAMUSSO, MANCA, ZAMPA, ZAMBITO

*Dopo l'articolo 58 inserire il seguente:*

### **«Art. 58-bis.**

*(Disposizioni in materia di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni)*

1. Al fine di rafforzare strutturalmente le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

anche con la finalità di sostenere percorsi di stabilizzazione del personale già impiegato a tempo determinato presso le medesime amministrazioni, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 607 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026";

b) al comma 1, lettera c) le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026";

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2028".

3. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici approvate nel periodo 2022-2025 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2025 sono prorogate al 31 dicembre 2026.

4. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato.

5. I maggiori oneri di cui al comma 1 sono pari a 1.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-*bis*. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal

fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

## 58.0.12

CAMUSSO, ZAMPA, MANCA, ZAMBITO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **"Art. 58-bis.**

*(Disposizioni in materia di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni)*

Al fine di rafforzare strutturalmente le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con la finalità di sostenere percorsi di stabilizzazione del personale già impiegato a tempo determinato presso le medesime amministrazioni, **il Fondo di cui all'articolo 1, comma 607 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1.540 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.**

Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, alinea, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026";
- b) al comma 1, lettera c) le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026";
- c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2028".

3. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica

amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici approvate nel periodo 2020-2025 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2025 sono prorogate al 31 dicembre 2026.

4. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato.

**5. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 1.540 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede quanto a 240 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, quanto ai rimanenti 1.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."**

---

### 58.0.13

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 58-bis.**

*(Disposizioni in materia di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni)*

1. Al fine di rafforzare strutturalmente le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con la finalità di sostenere percorsi di stabilizzazione del personale già impiegato a tempo determinato presso le medesime amministrazioni, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 607 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1.540 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026";

b) al comma 1, lettera c) le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026";

c) al comma 2, ovunque ricorrono, le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2028".

3. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici approvate nel periodo 2020-2025 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2025 sono prorogate al 31 dicembre 2026.

4. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato.

5. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 1.540 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede quanto a 240 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, quanto ai rimanenti 1.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. »

*Conseguentemente,*  
dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

**"Art. 15-*bis***

*(Introduzione del monopolio della cannabis)*

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-*bis*. - (Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter. - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater. - (Provvista personale).

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies. - (Licenza di coltivazione della cannabis).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies. - (Tutela del monopolio).

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies. - (Disciplina applicabile).

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati»."

---

#### **58.0.14**

PAITA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 58-bis**

*(Deroghe vincoli per le assunzioni di assistenti sociali)*

1. Al fine di garantire personale adeguatamente formato e numericamente sufficiente per il potenziamento dei servizi di domiciliarità e di sostegno a favore delle persone non autosufficienti di cui all'articolo 1, comma 162 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, nonché per la costituzione e il rafforzamento di equipe integrate presso i punti unici di accesso di cui al comma 163 del medesimo articolo, i Comuni e le loro forme associative definite ai sensi dei capi 4 e 5 del Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 168 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, in rispetto del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui ai commi 2 e 9 del presente articolo, all'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58 , e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

#### **58.0.15**

MANCA, GIORGIS, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, VALENTE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 58-bis**

*(Deroghe vincoli per le assunzioni di assistenti sociali effettuate a valere sulle risorse del FNA -Fondo non autosufficienze -per il rafforzamento delle UVM -unità di valutazione- presso i PUA -punti unici di accesso)*

1. Al fine di garantire personale adeguatamente formato e numericamente sufficiente per il potenziamento dei servizi di domiciliarità e di so-

stegno a favore delle persone non autosufficienti di cui all'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, nonché per la costituzione e il rafforzamento di equipe integrate presso i punti unici di accesso di cui al comma 163 del medesimo articolo, i Comuni e le loro forme associative definite ai sensi dei capi 4 e 5 del Titolo II del D.lgs.18 agosto 2000 n.267 possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 168, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, in rispetto del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui ai commi 2 e 9 del presente articolo, all'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58 , e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020,n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.»

---

#### **58.0.16**

DAMANTE, PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 58-bis**

*(Deroghe vincoli per le assunzioni di assistenti sociali effettuate a valere sulle risorse del FNA -Fondo non autosufficienze -per il rafforzamento delle UVM -unità di valutazione- presso i PUA -punti unici di accesso)*

1. Al fine di garantire personale adeguatamente formato e numericamente sufficiente per il potenziamento dei servizi di domiciliarità e di sostegno a favore delle persone non autosufficienti di cui all'articolo 1, comma 162 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, nonché per la costituzione e il rafforzamento di equipe integrate presso i punti unici di accesso di cui al comma 163 del medesimo articolo, i Comuni e le loro forme associative definite ai sensi dei capi 4 e 5 del Titolo II del D.lgs.18 agosto 2000 n.267 possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 168 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, in rispetto del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui ai commi 2 e 9 del presente articolo, all'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58 , e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020,n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.".

---

**58.0.17**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**"Art. 58-bis**

*(Deroghe vincoli per le assunzioni di assistenti sociali effettuate a valere sulle risorse del FNA -Fondo non autosufficiente -per il rafforzamento delle UVM -unità di valutazione- presso i PUA -punti unici di accesso)*

1. Al fine di garantire personale adeguatamente formato e numericamente sufficiente per il potenziamento dei servizi di domiciliarità e di sostegno a favore delle persone non autosufficienti di cui all'articolo 1, comma 162 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, nonché per la costituzione e il rafforzamento di equipe integrate presso i punti unici di accesso di cui al comma 163 del medesimo articolo, i Comuni e le loro forme associative definite ai sensi dei capi 4 e 5 del Titolo II del D.lgs.18 agosto 2000 n.267 possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 168 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, in rispetto del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui ai commi 2 e 9 del presente articolo, all'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

---

**58.0.18**

TREVISI

*Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:*

**«Art. 58-bis**

*(Misure per il potenziamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca)*

1. A decorrere dall'anno 2026, al fine di perseguire l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori, al personale non dirigenziale dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (AN-VUR) è riconosciuta l'indennità di amministrazione nella misura spettante alle

Aree professionali corrispondenti del Ministero dell'università e della ricerca. I relativi oneri sono a carico del bilancio dell'Agenzia. A decorrere dallo stesso anno, per le medesime finalità e al fine di garantire una più efficiente ed efficace operatività dell'Agenzia, anche in considerazione dell'avvenuta iscrizione al registro internazionale EQAR, il fondo per il trattamento accessorio del personale non dirigenziale è incrementato di 350.000 euro a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 350.000 euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 884, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.»

---

### **58.0.19**

DAMANTE, PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 58-bis.**

*(Trattamento economico di missione del personale delle aree dirigenziali e professionali)*

1. Ai fini della corresponsione del trattamento economico spettante in occasione di trasferte, missioni o servizi fuori sede, le indennità e i rimborsi delle spese effettivamente sostenute dal personale della pubblica amministrazione appartenente alle aree dirigenziali e professionali, come individuate dal Contratto collettivo nazionale quadro del 28 ottobre 2025, sono equiparati a quelli previsti per il personale dirigente.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri attuativi, le modalità di armonizzazione e i limiti di applicazione del trattamento di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

---

## **58.0.20**

LOREFICE, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 58-bis**

*(Disposizioni in materia di lavoratori socialmente utili)*

1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dai soggetti a vario titolo utilizzati in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo agli enti di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché dai lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno trentasei mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.

2. Per la stabilizzazione di cui al comma 1, è autorizzata nei limiti di spesa di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"

---

## **Art. 59**

### **59.1**

PIROVANO

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Il trattenimento in servizio di cui al comma 5 cessa comunque al compimento del sessantaduesimo anno di età del personale trattenuto».

---

## 59.2

GELMETTI, AMBROGIO, NOCCO

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

"7-bis. All'art. 4 bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 8 agosto 2024, n. 112 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 le parole "a titolo gratuito" sono sostituite dalle seguenti "con oneri posti a carico dello stanziamento previsto dal Programma dettagliato degli interventi di edilizia penitenziaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2025 e comunque nel limite del massimo del due per cento di detto stanziamento";

b) al comma 6 le parole "31 dicembre 2026" sono sostituite con le parole "31 dicembre 2027";

c) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole "anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione" sono aggiunte le seguenti parole "o tra il personale distaccato"; al quarto periodo, la parola "cinque", è sostituita dalla seguente: "dieci" e sono aggiunti alla fine i seguenti periodi: "Al personale non dirigenziale della struttura di supporto in posizione di distacco è riconosciuta l'indennità di amministrazione del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri, con oneri a valere sulle risorse di cui al comma 10. Agli esperti non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Commissario straordinario può stipulare contratti ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

d) il comma 8 è sostituito con il seguente "8. Per gli interventi trasferiti nelle competenze del Commissario, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti potrà procedere al recesso di cui all'articolo 123 del Codice dei Contratti pubblici. In tali casi l'appaltatore ha diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti. Il Commissario procederà alla realizzazione degli interventi anche mediante nuove procedure di affidamento".

---

## 59.3

MINASI, TESTOR, DREOSTO

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-bis. Al fine di garantire il completamento degli interventi del Programma di edilizia penitenziaria di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 4

luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, ivi inclusi quelli previsti dal Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, i contratti di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, dei dirigenti generali preposti all'attuazione delle opere previste nel suddetto Programma, in scadenza entro il 31 dicembre 2026, possono essere prorogati, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, anche oltre i limiti di età previsti a legislazione vigente.».

---

### 59.0.1

LOPREIATO, BILOTTI, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 59-bis.**

*(Modifiche in materia di colloqui intimi con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona stabilmente convivente)*

1. All'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, i detenuti ed internati possono essere ammessi a svolgere i colloqui intimi con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con la quale stabilmente convive, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, né, riguardo all'imputato, ragioni giudiziarie. Rilevano, a tal fine, la pericolosità sociale del detenuto, l'irregolarità di condotta e i precedenti disciplinari.

3-ter. I colloqui intimi hanno una durata adeguata all'obiettivo di consentire al detenuto e al suo partner un'espressione piena dell'affettività e si svolgono presso unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti, organizzate per consentire la preparazione e la consumazione di pasti e riprodurre, per quanto possibile, un ambiente di tipo domestico.

3-quater. Il direttore dell'istituto verifica l'eventuale esistenza di divieti dell'autorità giudiziaria che impediscano i contatti del detenuto con la persona con la quale il colloquio stesso deve avvenire, ovvero la sussistenza del presupposto dello stabile legame affettivo, in particolare l'effettività della pregressa convivenza".

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 37, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "salvo quanto previsto dall'articolo 18, commi 3-*bis* 3 ter e 3-*quater*, della legge 26 luglio 1975 n. 354";

b) all'articolo 61, comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ad eccezione di quanto stabilito dai commi 3-*bis* 3 ter e 3-*quater* del medesimo articolo".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

---

## 59.0.2

CATALDI, BILOTTI, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 59-*bis*

*(Promozione dell'interazione uomo-animale ai fini rieducativi)*

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:

«Art. 27-*bis* (*Percorsi di interazione e cura tra persone detenute e cani ospitati nei rifugi*) 1. Al fine di valorizzare il tempo della pena attraverso attività socialmente utili e contribuire al benessere psico-fisico delle persone detenute e degli animali ospitati nei canili rifugio, all'interno degli istituti penitenziari sono promossi percorsi di interazione, cura e gestione dei cani provenienti dai rifugi pubblici o convenzionati.

2. Le attività di cui al comma 1 hanno l'obiettivo di:

a) offrire strumenti di crescita personale, riabilitazione e reinserimento sociale alle persone detenute, anche in un'ottica professionalizzante, accrescendo le loro competenze in materia di etologia, benessere e cura del cane;

b) promuovere l'adozione degli animali coinvolti, attraverso un miglioramento del loro stato comportamentale e della loro socializzazione.

3. Tali attività possono svolgersi sia all'interno degli istituti penitenziari, sia presso canili rifugio pubblici o convenzionati, attraverso percorsi autorizzati e vigilati, in coerenza con il principio di progressività del trattamento penitenziario.

4. I percorsi sono attivati previa convenzione tra la direzione dell'istituto penitenziario, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e gli enti gestori dei rifugi coinvolti, e si svolgono con il supporto di esperti come educatori cinofili, etologi e operatori esperti in programmi di recupero comportamentale.

5. Le modalità operative, i criteri di selezione dei partecipanti, le condizioni di sicurezza e igiene, nonché i requisiti delle strutture e dei professionisti coinvolti, sono definiti con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro della Salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

### **59.0.3**

LOPREIATO, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo inserire i seguenti:*

#### **"Art. 59-bis**

*(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di assegnazione dei detenuti alle case di comunità di reinserimento sociale)*

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 47-bis è inserito il seguente: «Art. 47-bis.1. (Assegnazione alle case di comunità di reinserimento sociale) 1. I condannati che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, se costituente parte residua di maggior pena, e i condannati ammessi al regime di semili-

bertà di cui all'articolo 50 sono ammessi a scontare la pena presso le case di comunità di reinserimento sociale.»;

b) all'articolo 48, secondo comma, le parole: «in appositi istituti o» sono sostituite dalle seguenti: «alle case di comunità di reinserimento sociale di cui all'articolo 47-bis.1, oppure, se queste ultime non sono istituite, ad».

**«Art. 59-ter**

*(Esecuzione della pena presso case di comunità di reinserimento sociale)*

1. I soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, se costituente parte residua di maggior pena e i condannati ammessi al regime di semilibertà, di cui all'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354 possono, su istanza del condannato ovvero per iniziativa della direzione dell'istituto penitenziario oppure del pubblico ministero, eseguire la pena presso case di comunità di reinserimento sociale, di dimensioni limitate, di capienza compresa tra cinque e quindici persone.

2. Le case di comunità di cui al comma 1 sono istituite con decreto del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i comuni interessati, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'intesa sancita nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, formulata sentiti i comuni interessati, determina le sedi presso cui sono istituite le case territoriali di reinserimento sociale, in numero tale da garantire una capienza minima complessiva non inferiore a quella necessaria ad accogliere i soggetti di cui al comma 1, nonché le modalità di realizzazione delle case e le risorse organizzative necessarie per la loro gestione.

4. Le spese occorrenti per l'istituzione e la gestione delle case territoriali sono a carico dello Stato.

5. Per l'individuazione delle case di comunità da destinare al reinserimento sociale, di cui al comma 1, il Ministero della Giustizia può avvalersi di strutture residenziali già esistenti, previo accreditamento presso il ministe-

ro della giustizia e verifica dei requisiti necessari per l'esecuzione della pena secondo le modalità disciplinate dal presente articolo, da individuare nel decreto ministeriale di cui al comma 2.

**«Art. 59-quater**  
*(Procedura)*

1. I condannati e gli internati sono assegnati alle case di comunità di reinserimento sociale su provvedimento adottato dal magistrato di sorveglianza, il quale dispone l'esecuzione della pena presso la casa di comunità, salvo che ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.

2. Salvo si tratti di condannati minorenni o di condannati la cui pena da eseguire non è superiore a sei mesi, è applicata la procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari.

3. La procedura di controllo, alla cui applicazione il condannato deve prestare il consenso, viene disattivata quando la pena residua da espiare scende sotto la soglia di sei mesi.

4. Con provvedimento del capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, d'intesa con il capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, adottato entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge è individuato il numero dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici da rendere disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, che possono essere utilizzati per l'esecuzione della pena con le modalità stabilite dal presente articolo.

5. L'esecuzione del provvedimento nei confronti dei condannati con pena residua da eseguire superiore ai sei mesi avviene progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore.

6. Ai fini dell'esecuzione della pena, la direzione è tenuta ad attestare che la pena da eseguire non sia superiore a dodici mesi, se costituente parte residua di maggior pena, che non sussistono le preclusioni di cui all'articolo

2-*quinqües* e che il condannato abbia fornito l'espreso consenso alla attivazione delle procedure di controllo.

**«Art. 59-*quinqües***  
(*Preclusioni*)

1. Sono esclusi dall'esecuzione della pena presso case di comunità di reinserimento sociale:

a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572, 609-*bis* e 612-*bis* del codice penale;

b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-*ter* della medesima legge;

d) detenuti che negli ultimi due anni siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

e) detenuti nei cui confronti sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in quanto coinvolti in disordini e sommosse;

**«Art. 59-*sexies***  
(*Personale addetto alle case di comunità e programma di reinserimento sociale*)

1. Presso le case territoriali di reinserimento sociale svolgono la propria attività educatori operanti presso gli istituti penitenziari ordinari, che curano, insieme al Consiglio di aiuto sociale di cui all'articolo 76 della legge 26 luglio 1975, n. 354, la predisposizione e la realizzazione dei programmi di reinserimento sociale.

2. I programmi di reinserimento sociale espressamente finalizzati alla ricollocazione sociale del reo, per i detenuti e gli internati che non siano già ammessi al regime di semilibertà, possono comprendere lavori di pubblica

utilità, progetti con la partecipazione di educatori, psicologi e assistenti sociali, nonché attività cogestite con enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

3. I programmi di reinserimento sociale di cui al comma precedente sono predisposti dalla direzione e dagli educatori della casa di comunità, unitamente al Consiglio di aiuto sociale, di cui al comma 1, che li trasmettono al magistrato di sorveglianza per l'approvazione, entro 15 giorni dalla trasmissione.

4. L'esecuzione dei programmi di reinserimento sociale è di competenza della direzione, la quale provvederà, a cadenza mensile, all'invio al magistrato di sorveglianza dei relativi verbali di attuazione del programma assegnato a ciascun detenuto.

5. Nel caso in cui la persona sottoposta all'esecuzione della pena presso le case di comunità evada o tenti di evadere, ovvero ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o a porre in pericolo l'altrui integrità fisica, il magistrato di sorveglianza dispone nei suoi confronti la revoca della misura e il proseguimento dell'esecuzione presso l'istituto penitenziario.»

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari ad euro 50 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.".

---

#### 59.0.4

MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 59-bis**

*(Modifiche alla legge del 1° Aprile 1981, n. 121 recante nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza)*

1. Alla legge 1° Aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) all'articolo 12 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «L'operatore di cui all'articolo 16 che contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 3 e 4, è punito con la multa da 500 a 3.000 euro, nonché si applica la sanzione disciplinare di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737.

Se il fatto di cui al comma precedente avviene per colpa, si applica la sanzione disciplinare di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737. In caso di reiterazione si applica la sanzione disciplinare di cui all'articolo 5 del medesimo decreto.

Le medesime sanzioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano al superiore gerarchico che consente i fatti di cui al presente articolo.»;

b) all'articolo 30, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Gli operatori di cui all'articolo 16 sono dotati di un codice alfanumerico personale da esporre in maniera tale che sia facilmente riconoscibile al fine di consentire l'identificazione degli operatori stessi.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono determinati i criteri generali volti a regolare le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma."».

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 100 mila euro annui a decorrere dall'anno 2028 cui si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per

interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

### **59.0.5**

LOPREIATO, BILOTTI, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 59-bis**

*(Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti)*

1. All'articolo 3, della legge 22 giugno 2000 n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «settecento euro» sono sostituite dalle seguenti: «ottocentocinquanta euro»;

b) al comma 2 le parole: «trecentocinquanta» sono sostituite dalle seguenti: «quattrocentocinquanta».

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

## 59.0.6

MINASI, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:*

### «Art. 59-bis

*(Potenziamento del personale del Corpo delle Capitanerie di Porto)*

1. Al fine di mantenere gli attuali standard operativi ed i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo delle Capitanerie di Porto, al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 585, comma 1, le lettere da "h-terdecies" a "h-vicies bis", sono sostituite dalle seguenti:

h-terdecies) per l'anno 2029: **119.004.891,67**

h-quaterdecies) per l'anno 2030: **120.074.508,40**

h-quinquiesdecies) per l'anno 2031: **121.507.178,53**

h-sexiesdecies) per l'anno 2032: **123.576.807,29**

h-septiesdecies) per l'anno 2033: **125.158.294,83**

h-duodevicies) per l'anno 2034: **126.986.446,75**

h-undevicies) per l'anno 2035: **128.718.597,89**

h-vicies) per l'anno 2036: **129.935.028,02**

h-vicies semel) per l'anno 2037: **130.996.290,56**

h-vicies bis) per l'anno 2038: **131.402.294,54**

b) all'articolo 812-bis, comma 1, alla lettera c) dopo il numero "65" aggiungere le parole: "*fino al 2028, 67 dal 2029*" e alla lettera d) dopo il numero "490" aggiungere le parole: "*, fino al 2028, 503 dal 2029*".

c) all'articolo 814:

1- al comma 1, dopo le parole "*1070 unità*" aggiungere le seguenti: "*fino al 2028, 1120 dal 2029*" e dopo le parole "*757 del ruolo normale*" aggiungere le parole: "*fino al 2028, 807 dal 2029*";

2- al comma 1 bis, la lettera b), dopo il numero "17" aggiungere le parole: "*fino al 2028, 19 dal 2029*" ed alla lettera c) dopo il numero "127" aggiungere le parole: "*fino al 2028, 140 fino al 2029*";

3- al comma 2, dopo le parole "*2000 unità*" aggiungere le parole: "*fino al 2028, 2020 dal 2029*" e dopo le parole "*600 primi marescialli*" aggiungere le parole: "*fino al 2028, 606 dal 2029*".

d) Dal 1° gennaio 2029, il Quadro V della Tabella 2, di cui all'articolo 1136-*bis*, è sostituito dall'allegata tabella, annessa alla presente legge.

e) All'articolo 815: la lettera b) è così sostituita: "b) 1800 per l'anno 2025; 1825 per l'anno 2026; 1850 per l'anno 2027, 1850 per l'anno 2028, 1870 per l'anno 2029, 1890 per l'anno 2030, 1910 per l'anno 2031, 1930 per l'anno 2032, 1950 per l'anno 2033, 1970 per l'anno 2034, 1990 per l'anno 2035, 2010 per l'anno 2036, 2030 per l'anno 2037 e 2050 per l'anno 2038 in ferma ovvero in rafferma".

2. Ai fini del comma 1 lett. a), b), c), ed e) è autorizzata la spesa di euro **5.776.889,82** per l'anno 2029, euro **6.634.436,41** per l'anno 2030, euro **7.491.983,01** per l'anno 2031, euro **9.015.580,62** per l'anno 2032, euro **9.995.262,71** per l'anno 2033, euro **10.974.944,79** per l'anno 2034, euro **11.797.811,34** per l'anno 2035, euro **12.463.862,36** per l'anno 2036, euro **13.129.913,39** per l'anno 2037, euro **13.252.048,88** a decorrere dall'anno 2038.

3. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al presente articolo, ivi comprese le spese di vettovagliamento, è autorizzata la spesa di euro **301.398,06** per l'anno 2029, euro **367.176,86** per l'anno 2030, euro **432.955,65** per l'anno 2031, euro **661.212,14** per l'anno 2032, euro **827.776,14** per l'anno 2033, euro **994.340,13** per l'anno 2034, euro **1.158.860,97** per l'anno 2035, euro **1.321.338,68** per l'anno 2036, euro **1.483.816,38** per l'anno 2037, euro **1.584.601,58** a partire dall'anno 2038.

4. Al fine di garantire l'efficace attuazione delle procedure di reclutamento e la tempestiva immissione in servizio del personale militare del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, è autorizzata, per l'anno 2028, la spesa di euro 300.000 destinata alla copertura degli oneri connessi alle attività propedeutiche al primo incorporamento del personale vincitore di concorso. Tali risorse sono finalizzate all'acquisizione di ausili, dotazioni e strumenti di supporto tecnico-logistico necessari allo svolgimento delle attività di selezione, formazione iniziale e assegnazione del personale alle sedi di servizio, nonché alle correlate attività amministrative e di coordinamento.

5. Agli oneri derivanti dalle spese indicate nel comma 1 lettera a) e commi 2 e 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

TABELLA 2: MARINA (art. 1136-*bis*, comma 1)

Quadro V: Ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di Porto

Grado	Organico	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti al grado superiore	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, servizio	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ammiraglio ispettore capo	-	-	-	-	-	-	-	-
ammiraglio ispettore	6	-	-	-	-	-	-	-
Contrammiraglio	19	scelta		-	-	-	-	1 o 2 a
capitano di vascello	134	scelta	5	-	1 anno come direttore marittimo o comandante di un compartimento marittimo o incarico equipollente.	-	-	2 o 3 b
capitano di fregata	255	scelta	8	-	1 anno come comandante di un compartimento marittimo o incarico equipollente.	-	-	15
capitano di corvetta	112	anzianità	-	5	-	-	-	-
tenente di vascello	178	scelta	6	-	1 anno come capo ufficio circondariale marittimo o incarico equipollente.	-	-	- c
sottotenente di vascello	103	anzianità	-	4	18 mesi di servizio presso una capitaneria di porto o	-	Aver conseguito la laurea Magistrale <sup>d</sup>	-

					ufficio circondariale marittimo o servizio equipollente.			
guardiamarina	-	anzianità	-	2 <sup>e</sup>	-	-	-	-
Volume organico complessivo	807							

<sup>a</sup> Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, secondo, quarto e quinto anno; 2 promozioni il terzo anno.

<sup>b</sup> Ciclo di 5 anni: 3 promozioni il primo, terzo e quinto anno; 2 promozioni il secondo e quarto anno.

<sup>c</sup> Il numero annuale delle promozioni al grado di capitano di corvetta è fissato in tante unità quanti sono i tenenti di vascello inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.

<sup>d</sup> Sono esclusi gli ufficiali arruolati a norma dell'art. 652, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010.

<sup>e</sup> 1 anno per gli ufficiali reclutati ai sensi dell'art. 652, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010.

## 59.0.7

DREOSTO, TESTOR

*Dopo l'articolo 59 è inserito il seguente:*

### **«Art. 59-bis**

*(Potenziamento del personale del Corpo delle Capitanerie di Porto)*

3. Al fine di mantenere gli attuali standard operativi ed i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo delle Capitanerie di Porto, al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:

k) All'articolo 585, comma 1, le lettere da "h-terdecies" a "h-vicies bis", sono sostituite dalle seguenti:

h-terdecies) per l'anno 2029: **119.004.891,67**

h-quaterdecies) per l'anno 2030: **120.074.508,40**

h-quinquiesdecies) per l'anno 2031: **121.507.178,53**

h-sexiesdecies) per l'anno 2032: **123.576.807,29**

h-septiesdecies) per l'anno 2033: **125.158.294,83**

h-duodevicies) per l'anno 2034: **126.986.446,75**

h-undevicies) per l'anno 2035: **128.718.597,89**

h-vicies) per l'anno 2036: **129.935.028,02**

h-vicies *semel*) per l'anno 2037: **130.996.290,56**

h-vicies *bis*) per l'anno 2038: **131.402.294,54**

l) all'articolo 812-*bis*, comma 1, alla lettera c) dopo il numero "65" aggiungere le parole: "*fino al 2028, 67 dal 2029*" e alla lettera d) dopo il numero "490" aggiungere le parole: "*, fino al 2028, 503 dal 2029*".

m) all'articolo 814:

7- al comma 1, dopo le parole "*1070 unità*" aggiungere le seguenti: "*fino al 2028, 1120 dal 2029*" e dopo le parole "*757 del ruolo normale*" aggiungere le parole: "*fino al 2028, 807 dal 2029*";

8- al comma 1 bis, la lettera b), dopo il numero "17" aggiungere le parole: "*fino al 2028, 19 dal 2029*" ed alla lettera c) dopo il numero "127" aggiungere le parole: "*fino al 2028, 140 fino al 2029*";

9- al comma 2, dopo le parole "*2000 unità*" aggiungere le parole: "*fino al 2028, 2020 dal 2029*" e dopo le parole "*600 primi marescialli*" aggiungere le parole: "*fino al 2028, 606 dal 2029*".

n) Dal 1° gennaio 2029, il Quadro V della Tabella 2, di cui all'articolo 1136-*bis*, è sostituito dall'allegata tabella, annessa alla presente legge.

o) All'articolo 815: la lettera b) è così sostituita: "b) 1800 per l'anno 2025; 1825 per l'anno 2026; 1850 per l'anno 2027, 1850 per l'anno 2028, 1870 per l'anno 2029, 1890 per l'anno 2030, 1910 per l'anno 2031, 1930 per l'anno 2032, 1950 per l'anno 2033, 1970 per l'anno 2034, 1990 per l'anno 2035, 2010 per l'anno 2036, 2030 per l'anno 2037 e 2050 per l'anno 2038 in ferma ovvero in rafferma".

10. Ai fini del comma 1 lett. a), b), c), ed e) è autorizzata la spesa di euro **5.776.889,82** per l'anno 2029, euro **6.634.436,41** per l'anno 2030, euro **7.491.983,01** per l'anno 2031, euro **9.015.580,62** per l'anno 2032, euro **9.995.262,71** per l'anno 2033, euro **10.974.944,79** per l'anno 2034, euro **11.797.811,34** per l'anno 2035, euro **12.463.862,36** per l'anno 2036, euro **13.129.913,39** per l'anno 2037, euro **13.252.048,88** a decorrere dall'anno 2038.

11. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al presente articolo, ivi comprese le spese di vettovagliamento, è autorizzata la spesa di euro **301.398,06** per l'anno 2029, euro **367.176,86** per l'anno 2030, euro **432.955,65** per l'anno 2031, euro **661.212,14** per l'anno 2032, euro **827.776,14** per l'anno 2033, euro **994.340,13** per l'an-

no 2034, euro **1.158.860,97** per l'anno 2035, euro **1.321.338,68** per l'anno 2036, euro **1.483.816,38** per l'anno 2037, euro **1.584.601,58** a partire dall'anno 2038.

12. Al fine di garantire l'efficace attuazione delle procedure di reclutamento e la tempestiva immissione in servizio del personale militare del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, è autorizzata, per l'anno 2028, la spesa di euro 300.000 destinata alla copertura degli oneri connessi alle attività propedeutiche al primo incorporamento del personale vincitore di concorso. Tali risorse sono finalizzate all'acquisizione di ausili, dotazioni e strumenti di supporto tecnico-logistico necessari allo svolgimento delle attività di selezione, formazione iniziale e assegnazione del personale alle sedi di servizio, nonché alle correlate attività amministrative e di coordinamento.

13. Agli oneri derivanti dalle spese indicate nel comma 1 lettera a) e commi 2 e 3 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2, nell'ambito delle iniziative destinate al potenziamento delle finalità istituzionali delle amministrazioni dello Stato.

TABELLA 2: MARINA (art. 1136-bis, comma 1)

Quadro V: Ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di Porto

Grado	Organica	Forma di avanzamento al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti per		Periodi minimi richiesti per la valutazione		Titoli, esami, corsi richiesti	Promozioni a scelta al grado superiore
			Valutazione a scelta	Promozione ad anzianità	Comando o attribuzioni, servizio	Imbarco		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ammiraglio ispettore capo	-	-	-	-	-	-	-	-
ammiraglio ispettore	6	-	-	-	-	-	-	-
Contrammiraglio	9	scelta		-	-	-	-	1 o 2 <sup>a</sup>
capitano di vascello	134	scelta	5	-	1 anno come direttore marittimo o comandante di un compartimento marittimo o incarico equipollente.	-	-	2 o 3 <sup>b</sup>
capitano di fregata	255	scelta	8	-	1 anno come comandante di un compartimento	-	-	15

					marittimo o incarico equipollente.			
capitano di corvetta	112	anzianità	-	5	-	-	-	-
tenente di vascello	178	scelta	6	-	1 anno come capo ufficio circondariale marittimo o incarico equipollente.	-	-	- <sup>c</sup>
sottotenente di vascello	103	anzianità	-	4	18 mesi di servizio presso una capitaneria di porto o ufficio circondariale marittimo o servizio equipollente.	-	Aver conseguito la laurea Magistrale <sup>d</sup>	-
guardiamarina	-	anzianità	-	2 <sup>e</sup>	-	-	-	-
Volume organico complessivo	807							

### 59.0.8

GASPARRI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 59-bis**

*(Area negoziale del personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate)*

1. All'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, apportare le seguenti modifiche:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Per gli anni dal 2018 al 2024, all'attuazione del comma 3 si provvede a valere sulle risorse stanziare dall'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 20, comma

1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dall'articolo 1, comma 619, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e dall'articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2023, n. 213";

b) al comma 6:

1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per gli anni dal 2018 al 2024, all'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse stanziare dall'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dall'articolo 1, comma 619, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e dall'articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2023, n. 213";

2) il terzo periodo è soppresso;

c) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: "6-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, all'attuazione dei commi 3, 3-bis, 3-ter e 6, per i trattamenti accessori e per la disciplina degli istituti normativi, è autorizzata la spesa di 18 milioni di euro annui, per il finanziamento dei provvedimenti previsti dall'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, a decorrere dal 2026. Le predette risorse sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 18 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

## 59.0.9

LISEI, GELMETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente :*

" Articolo 59-bis

*(Area negoziale del personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate)*

1. All'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Per gli anni dal 2018 al 2024, all'attuazione del comma 3 si provvede a valere sulle risorse stanziare dall'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dall'articolo 1,

comma 619, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e dall'articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2023, n. 213";

b) al comma 6:

1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per gli anni dal 2018 al 2024, all'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse stanziare dall'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dall'articolo 1, comma 619, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e dall'articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2023, n. 213";

2) il terzo periodo è soppresso;

c) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: "6-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, all'attuazione dei commi 3, 3-bis, 3-ter e 6, per i trattamenti accessori e per la disciplina degli istituti normativi, è autorizzata la spesa di 18 milioni di euro annui, per il finanziamento dei provvedimenti previsti dall'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, a decorrere dal 2026. Le predette risorse sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri."

#### **59.0.10**

GASPARRI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 59-bis**

*(Interventi per il potenziamento della sicurezza urbana)*

1. All'articolo 1, comma 676, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 le parole "e 2025" sono sostituite dalle seguenti: ", 2025, 2026, 2027 e 2028".

2. All'articolo 1, comma 920, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022." sono sostituite dalle seguenti: ", di 25 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2025 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026."

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 69 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e a 50 milioni di euro a decorrere dal 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del

decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

### **59.0.11**

LISEI, GELMETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente :*

**" Articolo 59-bis**

*(Interventi per il potenziamento della sicurezza urbana)*

1. All'articolo 1, comma 676, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 le parole "e 2025" sono sostituite dalle seguenti: ", 2025, 2026, 2027 e 2028".

2. All'articolo 1, comma 920, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022." sono sostituite dalle seguenti: ", di 25 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2025 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.".

---

### **59.0.12**

PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Art. 59-bis.**

*(Disposizioni in materia di personale del Ministero dell'Interno)*

1. All'articolo 5 della legge 9 maggio 2025 n. 69 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «200 unità» sono sostituite dalle seguenti «800 unità»;

b) al comma 4, le parole: "30 aprile 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 28 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

---

### 59.0.13

GASPARRI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 59-bis**

*(Norme di perequazione previdenziale per il personale del Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 96, lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e in relazione alla specificità di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che cessa dal servizio dal 1° gennaio 2022:

- a) per il raggiungimento del limite di età previsto dall'ordinamento;
- b) per anzianità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165;
- c) per decesso o per infermità, derivante o meno da causa di servizio, l'importo della pensione annua è determinato, per la quota calcolata secondo il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione indicato nella tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come periodicamente rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della medesima legge, previsto per l'età anagrafica all'atto del pensionamento, aumentato nel limite di 1 anno per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, 2 anni per gli anni 2026, 2027 e 2028, 3 anni per gli anni 2029, 2030 e 2031, 4 anni dall'anno 2032.

2. Per il personale di cui al comma 1, che viene a trovarsi in una delle condizioni di cui all'articolo 995 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, l'importo della pensione annua è determinato, per la quota calcolata secondo il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi maturati per il coefficiente di trasformazione indicato nella tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come periodicamente rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della medesima legge, previsto per l'età anagrafica all'atto di cessazione dall'ausiliaria aumentato nel limite di 1 anno per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, 2 anni dall'anno 2026.

3. Per il personale di cui al comma 1, che cessa dal servizio per decesso o infermità ad una età inferiore ai 57 anni, si considera il coefficiente di trasformazione previsto per i 57 anni, così come individuato dall'articolo 1, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335, aumentato nel limite di 1 anno per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, 2 anni per gli anni 2026, 2027 e 2028, 3 anni per gli 2029, 2030 e 2031, 4 anni dall'anno 2032.

4. Le misure di cui ai commi 1 e 2 sono sostitutive delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fermo restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 21 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

5. Per l'attuazione dei commi da 1 a 4, il fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per le finalità di cui all'articolo 1 comma 96, lettera a), della medesima legge, è incrementato di euro 34.480.615 per l'anno 2026, di euro 65.450.978 per l'anno 2027, di euro 95.037.939 per l'anno 2028, di euro 136.768.217 per l'anno 2029, di euro 181.084.997 per l'anno 2030, di euro 232.433.038 per l'anno 2031, di euro 295.237.116 per l'anno 2032, di euro 355.884.891 per l'anno 2033, di euro 415.357.677 per l'anno 2034, di euro 466.329.423 dal 2035.

6. Alla copertura degli oneri di cui al comma 5, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7. Le risorse di cui al comma 5 non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.»

---

## **59.0.14**

LISEI, GELMETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente :*

### **«Art. 59-bis**

*(Norme di perequazione previdenziale per il personale del Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 96, lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e in relazione alla specificità di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che cessa dal servizio dal 1° gennaio 2022:

a) per il raggiungimento del limite di età previsto dall'ordinamento;

b) per anzianità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165;

c) per decesso o per infermità, derivante o meno da causa di servizio,

l'importo della pensione annua è determinato, per la quota calcolata secondo il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione indicato nella tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come periodicamente rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della medesima legge, previsto per l'età anagrafica all'atto del pensionamento, aumentato nel limite di 1 anno per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, 2 anni per gli anni 2026, 2027 e 2028, 3 anni per gli anni 2029, 2030 e 2031, 4 anni dall'anno 2032.

2. Per il personale di cui al comma 1, che viene a trovarsi in una delle condizioni di cui all'articolo 995 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, l'importo della pensione annua è determinato, per la quota calcolata secondo il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi maturati per il coefficiente di trasformazione indicato nella tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come periodicamente rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della medesima legge, previsto per l'età anagrafica all'atto di cessazione dall'ausiliaria aumentato nel limite di 1 anno per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, 2 anni dall'anno 2026.

3. Per il personale di cui al comma 1, che cessa dal servizio per decesso o infermità ad una età inferiore ai 57 anni, si considera il coefficiente di trasformazione previsto per i 57 anni, così come individuato dall'articolo 1, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335, aumentato nel limite di 1 anno per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, 2 anni per gli anni 2026, 2027 e 2028, 3 anni per gli 2029, 2030 e 2031, 4 anni dall'anno 2032.

4. Le misure di cui ai commi 1 e 2 sono sostitutive delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fermo restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 21 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

5. Per l'attuazione dei commi da 1 a 4, il fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per le finalità di cui all'articolo 1 comma 96, lettera a), della medesima legge, è incrementato di euro 34.480.615 per l'anno 2026, di euro 65.450.978 per l'anno 2027, di euro 95.037.939 per l'anno 2028, di euro 136.768.217 per l'anno 2029, di euro 181.084.997 per l'anno 2030, di euro 232.433.038 per l'anno 2031, di euro 295.237.116 per l'anno 2032, di euro 355.884.891 per l'anno 2033, di euro 415.357.677 per l'anno 2034, di euro 466.329.423 dal 2035. Alla copertura degli oneri di cui al comma 5, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6. Le risorse di cui al comma 5 non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. ».

---

### **59.0.15**

ALFIERI, GIORGIS, MANCA, MELONI, PARRINI, VALENTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 59-bis**

*(Incremento del Fondo di perequazione previdenziale per il personale delle Forze di Polizia, delle Forze Armate e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)*

1. Al fine di garantire la progressiva perequazione del regime previdenziale del personale delle Forze di Polizia, delle Forze Armate e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in relazione ai settori con uscite anticipate, il Fondo per la perequazione previdenziale previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 96 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'incremento è destinato all'adozione di misure finalizzate a mitigare gli effetti negativi derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici del suddetto personale, tenuto conto della specificità e dei gravosi compiti svolti e a garantire un'equa transizione verso il nuovo sistema previdenziale."

*Conseguentemente*, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029."

---

### **59.0.16**

LISEI, GELMETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente :*

" Articolo 59-bis.

*(Misure relative al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia)*

1. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, a decorrere dall'anno 2026, le risorse destinate alla remunera-

zione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono incrementate, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di 60 milioni di euro, come di seguito specificato:

- a) Polizia di Stato 22, 8 milioni di euro;
- b) Arma dei Carabinieri 22, 8 milioni di euro;
- c) Corpo della Guardia di Finanza 11,4 milioni di euro;
- d) Corpo di Polizia penitenziaria 3 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

## 59.0.17

GASPARRI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### «Art. 59-bis

*(Autorizzazione alla spesa da destinare alla stipula della polizza assicurativa sanitaria a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. In relazione alla specificità prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, ad integrazione delle risorse già previste dall'articolo 1, commi 348 e 349 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è autorizzata la spesa di 12.801.725 euro per l'anno 2026 e di 51.206.900 annui a decorrere dal 2027, da destinare alla stipula di apposite polizze assicurative per la tutela sanitaria a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo la ripartizione di cui alle seguenti tabelle:

Anno 2026:	(Importi in euro)
Polizia di Stato	2.454.800
Polizia penitenziaria	945.450
Arma dei carabinieri	2.698.300
Guardia di Finanza	1.487.450
Esercito italiano	2.345.450
Marina militare	734.725
Aeronautica militare	981.650
Capitanerie di Porto	259.150
Corpo Nazionale Vigili del Fuoco	894.750
A decorrere dall'anno 2027:	(Importi in euro)
Polizia di Stato	9.819.200

Polizia penitenziaria	3.781.800
Arma dei carabinieri	10.793.200
Guardia di Finanza	5.949.800
Esercito italiano	9.381.800
Marina militare	2.938.900
Aeronautica militare	3.926.600
Capitanerie di Porto	1.036.600
Corpo Nazionale Vigili del Fuoco	3.579.000

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 12.801.725 per l'anno 2026 e a euro 51.206.900 annui a decorrere dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

## 59.0.18

GASPARRI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### «Art. 59-bis

*(Autorizzazione alla spesa da destinare alla stipula di apposite polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio)*

1. In relazione alla specificità prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è autorizzata la spesa di 17.922.415 euro a decorrere dall'anno 2026 da destinare alla stipula di apposite polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio, secondo la ripartizione di cui alla seguente tabella:

	(Importi in euro)
Polizia di Stato	3.436.720
Polizia penitenziaria	1.323.630
Arma dei carabinieri	3.777.620
Guardia di Finanza	2.082.430
Esercito italiano	3.283.630
Marina militare	1.028.615
Aeronautica militare	1.374.310
Capitanerie di Porto	362.810

2. Le risorse di cui al comma precedente possono essere impiegate, per le medesime finalità, secondo le modalità di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro di 17.922.415 euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

### **59.0.19**

GIORGIS, ALFIERI, MELONI, PARRINI, VALENTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 59-bis**

*(Ulteriori risorse per il rinnovo dei contratti delle Forze di Polizia, delle Forze Armate e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)*

1. Al fine di garantire l'adeguata valorizzazione della specificità dei compiti e delle responsabilità del personale delle Forze di Polizia, delle Forze Armate e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, per il triennio contrattuale 2025-2027 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, da destinarsi esclusivamente all'incremento delle risorse previste per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro del suddetto personale. Tali risorse aggiuntive sono finalizzate a produrre un effettivo aumento del trattamento economico complessivo, ad esclusione del mero adeguamento all'inflazione."

*Conseguentemente*, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029."

**59.0.20**

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Art. 59-bis**

*(Assunzione a tempo indeterminato di unità di personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza)*

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in particolare nelle aree del territorio nazionale con alti indici di criminalità, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria, a decorrere dal 1° marzo 2026, di un contingente di 1300 unità delle forze di polizia in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, così suddivise: 600 unità nella Polizia di Stato, 400 unità nell'Arma dei Carabinieri e 300 unità nel Corpo della Guardia di Finanza. Alle assunzioni di cui al presente comma si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati nel limite di 376 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

---

## 59.0.21

GASPARRI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### **«Art. 59-bis**

*(Assunzioni straordinarie di personale delle Forze di polizia)*

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, di contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche, nonché di aumentare i servizi di controllo delle frontiere e dei flussi migratori, fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente di complessive 3.125 unità delle Forze di polizia, negli anni dal 2026 al 2028, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, entro il limite di spesa di cui al comma 7 e per un numero massimo di:

- a) 500 unità nella Polizia di Stato, non prima del 1° luglio 2026;
- b) 500 unità nell'Arma dei carabinieri, non prima del 1° luglio 2026;
- c) 250 unità nel Corpo della guardia di finanza, non prima del 1° luglio 2026.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 29.384.350 per l'anno 2026, euro 58.768.699 per l'anno 2027, euro 60.606.310 per l'anno 2028, euro 60.671.387 per l'anno 2029, euro 62.278.535 per l'anno 2030, euro 63.506.470 per l'anno 2031, euro 63.871.739 per l'anno 2032, euro 64.246.739 per l'anno 2033, euro 64.610.245 per l'anno 2034, euro 65.330.970 per l'anno 2035, euro 66.091.562 per l'anno 2036, euro 66.802.287 per l'anno 2037 ed euro 67.572.879 a decorrere dall'anno 2038.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

## 59.0.22

GASPARRI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 59-bis**

*(Assunzioni straordinarie di personale delle Forze di polizia)*

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, di contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche, nonché di aumentare i servizi di controllo delle frontiere e dei flussi migratori, fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente di complessive 1.250 unità delle Forze di polizia, negli anni dal 2026 al 2028 in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, entro il limite di spesa di cui al comma 7 e per un numero massimo di:

- a) 500 unità nella Polizia di Stato non prima del 1° giugno 2026;
- b) 500 unità nell'Arma dei carabinieri non prima del 1° dicembre 2026;
- c) 250 unità nel Corpo della guardia di finanza non prima del 1° giugno 2026.

2. Al fine di accrescere l'efficienza del Servizio di soccorso alpino e della componente specialistica Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.) del Corpo della guardia di finanza nello svolgimento dei servizi di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 11, lettera b), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il limite massimo annuale di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, è incrementato di 25 unità per l'anno 2026.

3. Per le esigenze di potenziamento degli organici della Polizia di Stato, la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

4. Secondo le modifiche della dotazione organica di cui al comma 3, è conseguentemente rielaborato, entro il 2026, il piano programmatico pluriennale adottato ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

5. Per le esigenze di potenziamento degli organici dell'Arma dei carabinieri, al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al comma 4 dell'articolo 800, le parole: «60.959 unità» sono sostituite dalle seguenti: «61.459 unità ».

6. Per le esigenze di potenziamento degli organici del Corpo della guardia di finanza, all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente: «1-*quinquies*. A decorrere dal 1° gennaio 2026, la consistenza organica di cui al comma 1 è fissata in 24.144 unità.».

7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 14.410.562,15 per l'anno 2026, euro 55.648.820,82 per l'anno 2027, euro 60.251.089,82 per l'anno 2028, euro 61.001.089,82 per l'anno 2029, euro 60.251.089,82 per l'anno 2030, euro 61.575.937,32 per l'anno 2031, euro 64.642.099,82 per l'anno 2032, euro 63.892.099,82 per l'anno 2033, euro 63.892.099,82 per l'anno 2034, euro 64.642.099,82 per l'anno 2035, euro 65.018.804,32 per l'anno 2036 ed euro 66.868.586,82 a decorrere dall'anno 2037.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

## **59.0.23**

LISEI, GELMETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente :*

" Articolo 59-*bis*.

*(Assunzioni straordinarie di personale delle Forze di polizia)*

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, di contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche, nonché di aumentare i servizi di controllo delle frontiere e dei flussi migratori, fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente di complessive 3.125 unità delle Forze di polizia, negli anni dal 2026 al 2028, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, entro il limite di spesa di cui al comma 7 e per un numero massimo di:

- a) 500 unità nella Polizia di Stato, non prima del 1° luglio 2026;
- b) 500 unità nell'Arma dei carabinieri, non prima del 1° luglio 2026;
- c) 250 unità nel Corpo della guardia di finanza, non prima del 1° luglio 2026.

2. Al fine di accrescere l'efficienza del Servizio di soccorso alpino e della componente specialistica Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.) del Corpo della guardia di finanza nello svolgimento del decreto-legge 22 aprile 2023, n.44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n.74 il limite massimo annuale di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.199, è incrementato di 25 unità per l'anno 2026.

3. Per le esigenze di potenziamento degli organici della Polizia di stato, la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.335, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

4. Secondo le modifiche della dotazione organica di cui al comma 3, è conseguentemente rielaborato, entro il 2026, il piano programmatico pluriennale adottato ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2023, n.44, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n.74

5. Per le esigenze di potenziamento degli organici dell'Arma dei carabinieri, al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, al comma 4 dell'articolo 800, le parole : " 60.959 unità" sono sostituite dalle seguenti : " 61.459".

6. Per le esigenze di potenziamento degli organici del Corpo della guardia di finanza, all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.199, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente: " 1-*quinqies*. A decorrere dal 1 gennaio 2026, la consistenza organica di cui al comma 1 è fissata in 24.144 unità."

6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 14.410.562,15 per l'anno 2026, euro 55.648.820,22 per l'anno 2027, euro 60.251.089 per l'anno 2028, euro 61.001.089,82 per l'anno 2029, euro 60.251.089,82 per l'anno 2030, euro 61.575.937,32 per l'anno 2031, euro 64.642.099,82 per l'anno 2032, euro 63.892.099,82 per l'anno 2033, euro 63.892.099,82 per l'anno 2034, euro 64.642.099,82 per l'anno 2035, euro 65.018.804,32 per l'anno 2036, euro 66.868.586,82 per l'anno 2037. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**59.0.24**

GUIDOLIN, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 59-bis.**

*(Fondo per un piano straordinario di assunzioni di personale della Polizia di Stato dedicato al rafforzamento della sicurezza delle strutture sanitarie)*

1. Allo scopo di garantire la salute pubblica, la sicurezza e l'incolumità del personale esercente la professione sanitaria e socio-sanitaria, sono assicurati presidi della Polizia di Stato nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie residenziali, semiresidenziali, pubbliche e private.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo denominato "Fondo per un piano straordinario di assunzioni di personale della Polizia di Stato dedicato al rafforzamento della sicurezza delle strutture sanitarie" con una dotazione finanziaria pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 da destinare all'assunzione di personale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

3. Con decreto del Ministero dell'intero, di concerto con il Ministero della salute e con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono individuate le modalità di utilizzo del Fondo nonché i criteri di riparto delle risorse assegnate, con particolare riferimento al numero di soggetti annui da assumere e alla qualifica professionale nonché alla media di accessi annui alle strutture sanitarie, alla carenza del personale e al rapporto dell'indice di criminalità dei territori.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

**59.0.25**

GIORGIS, ALFIERI, MANCA, MELONI, PARRINI, VALENTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Art. 59-bis**

*(Incremento delle facoltà assunzionali per  
le Forze di polizia e per le Forze Armate)*

1. Al fine di fronteggiare il previsto esodo pensionistico e garantire adeguati *standard* di sicurezza, incrementando l'efficacia delle funzioni di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di difesa nazionale, in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni, per le Forze di Polizia di cui alla legge 1 aprile 1981, n. 121 e per le Forze Armate di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzato, per gli anni 2026, 2027 e 2028, un incremento delle facoltà assunzionali fino al 120 per cento del *turnover* del personale cessato dal servizio nell'anno precedente. Tale incremento è destinato prioritariamente a sanare le carenze strutturali di organico nelle aree operative e a garantire la sostituzione del personale specializzato.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028."

*Conseguentemente*, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029."

---

**59.0.26**

LISEI, GELMETTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 59-bis**

*(Disposizioni in materia di assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato)*

1. Al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività di pubblica sicurezza in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026 e dell'America's Cup 2027 nella città di Napoli, è autorizzata, fatte salve le riserve di posti a favore dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate di cui all'articolo 703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, l'assunzione di unità di allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria degli idonei alla prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore

generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017.

2. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle assunzioni di cui al comma 1 tra i soggetti che abbiano conseguito un punteggio pari o inferiore a 8,125 e comunque non inferiore a 7,500 e che risultino idonei agli accertamenti dell'efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla normativa vigente.

3. Gli interessati a partecipare alla procedura assunzionale, a pena di esclusione di diritto, devono formulare istanza con modalità telematiche tramite apposito portale attivato dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, secondo le modalità ed entro il termine perentorio da indicare in un apposito avviso da pubblicare nel sito internet istituzionale della Polizia di Stato, avente valore di notifica a tutti gli effetti.

4. Gli interessati sono avviati a uno o più corsi di formazione di cui all'articolo 6-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

5. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente articolo.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per l'anno 2026, in relazione alle cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre 2025 e nei limiti del relativo risparmio di spesa, determinato ai sensi dell'articolo 66, commi 9-*bis* e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

7. La validità della graduatoria di cui al comma 1 è prorogata fino al 31 dicembre 2026.».

---

## **59.0.27**

LISEI, GELMETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### *" Articolo 59-bis*

1. Al fine di ridurre le carenze organiche del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, ferma restando l'applicazione di cui alla lettera *c-quinquies*) dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.95, i posti disponibili per i candidati idonei nell'ambito dei concorsi indetti ai sensi del comma 1 lettera *c-ter*), possono essere ampliati di un numero di candidati pari e non inferiore al venti per cento degli idonei in graduatoria, nei limiti delle complessive risorse disponibili alla data del 31 dicembre 2024, con collocazione degli interessati nell'ambito di

tale ruolo, con decorrenza giuridica ed economica non antecedente a tale data, salvo rinuncia entro i trenta giorni successivi.

2. La validità della graduatoria formata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *c-ter*), con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera *c-bis*) n.2), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.95, concorso interno indetto con decreto datato 4 aprile 2024, per titoli ed esami, per la copertura di n.411 vice ispettori del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato è prorogata al 31 dicembre 2026.

---

### **59.0.28**

BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **"Art. 59-bis**

*(Misure per il rinnovo contrattuale del triennio  
2025-2027 del Personale delle Forze di Polizia)*

1. A integrazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle Finanze il "Fondo Aggiuntivo per il rinnovo contrattuale delle Forze di polizia", di seguito denominato Fondo, destinato nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2025 -2027 all'incremento delle risorse per il finanziamento dei trattamenti economici stipendiali fissi del personale non dirigenziale delle Forze di Polizia.

2. La dotazione iniziale del Fondo è pari per l'anno 2026 a 60 milioni di euro, da ripartirsi con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Difesa e il Ministro dell'Interno.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

---

**59.0.29**

GASPARRI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 59-bis**

*(Misure relative al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di*

*polizia)*

1. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, a decorrere dall'anno 2026, le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono incrementate, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di 60 milioni di euro, come di seguito specificato:

- a) Polizia di Stato 22, 8 milioni di euro;
- b) Arma dei Carabinieri 22, 8 milioni di euro;
- c) Corpo della Guardia di Finanza 11,4 milioni di euro;
- d) Corpo di Polizia penitenziaria 3 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

**59.0.30**

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Art. 59-bis**

*(Misure connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato)*

1. Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, attraverso l'ammmodernamento dei relativi mezzi, attrezzature e strutture, a favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e di 50 milioni di euro per l'anno 2027.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026 e a 50 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

### **59.0.31**

GIORGIS, ALFIERI, MANCA, MELONI, PARRINI, VALENTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 59-bis**

*(Istituzione del "Fondo Mutua Sicurezza" per l'assistenza sanitaria integrativa del personale delle Forze di Polizia e del comparto Sicurezza)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno è istituito il Fondo di assistenza sanitaria integrativa nazionale per il personale delle Forze di Polizia e del comparto Sicurezza, denominato "Fondo Mutua Sicurezza".

2. Il Fondo ha lo scopo di:

- a) garantire prestazioni sanitarie integrative rispetto al Servizio Sanitario Nazionale;
- b) assicurare rimborsi per visite specialistiche, esami diagnostici, riabilitazione, cure termali e odontoiatria;
- c) prevedere misure di sostegno economico in caso di infortunio o malattia dipendenti da causa di servizio;
- d) promuovere programmi di prevenzione sanitaria e tutela psicofisica del personale.

3. Con decorrenza dalla data di cui al comma 1, non si procede al rinnovo delle vigenti polizze sanitarie assicurative private sottoscritte dai Ministeri competenti o dalle amministrazioni del comparto Sicurezza.

4. Il Fondo ha una dotazione iniziale di 12 milioni di euro ed è successivamente integrato mediante eventuali contributi facoltativi del personale, determinati con decreto interministeriale dei Ministri dell'interno, della difesa e dell'economia, in misura comunque non superiori a ? 46,75 mensili, nonché mediante contributi derivanti da convenzioni o accordi con fondi mutualistici, enti bilaterali e soggetti assicurativi integrativi.

5. Il Comitato di gestione del Fondo Mutua Sicurezza è composto da un rappresentante del Ministero dell'Interno, con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero della Difesa, da un rappresentante del Ministero

dell'Economia e delle Finanze e da due rappresentanti per ogni sigla sindacale maggiormente rappresentativa del Comparto Sicurezza, individuate ai sensi della normativa vigente sulla rappresentatività.

6. Entro tre mesi dalla sua costituzione, il Comitato di gestione, dalla sua costituzione adotta il regolamento operativo del Fondo, definisce le tipologie e i livelli delle prestazioni sanitarie integrative e stipula convenzioni quadro con strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, finalizzate a garantire tempi certi e tariffe agevolate.

7. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2.".

---

### **59.0.32**

VERINI, MIRABELLI, RANDO, VALENTE

*Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:*

#### **«Art. 59-bis**

*(Risorse in favore del personale della Polizia di Stato)*

1.A decorrere dall'anno 2026 è autorizzata l'ulteriore spesa di 5 milioni di euro annui per gli oneri relativi al funzionamento degli istituti di istruzione e per la formazione professionale del personale della polizia di stato, per la formazione e la specializzazione del personale in servizio presso il dipartimento della Polizia di Stato e di quello di altre amministrazioni che svolgono attività di polizia e per lo svolgimento dei relativi corsi, nonché per gli oneri relativi alla spesa per arredi ed allestimenti speciali, per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie, per corsi di formazione e di aggiornamento del personale assegnato alla direzione investigativa antimafia, per esercitazioni ed addestramenti collettivi e per la cooperazione europea e internazionale nella formazione del personale di polizia.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.»

---

**59.0.33**

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Art. 59-bis**

*(Fondo per le strutture alloggiative del personale della Polizia di Stato)*

1. Al fine di far fronte alla carenza di alloggi di servizio da destinare al personale della Polizia di Stato, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo per la costruzione ovvero per la ristrutturazione funzionale, strutturale, energetica e igienico-sanitaria di immobili demaniali assegnati o da assegnare ad uso governativo al Dipartimento della Polizia di Stato per le esigenze del medesimo Dipartimento, con una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1, in favore degli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'interno si provvede con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. Nelle more degli interventi di cui al comma 1, al fine di far fronte alla carenza di alloggi di servizio da destinare al personale della Polizia di Stato, il medesimo personale può partecipare alla concessione di alloggi di servizio appartenenti alle forze armate, ove disponibili e ferme restando le esigenze istituzionali. Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Difesa, sono individuati i criteri e le modalità di applicazione della disposizione di cui al precedente periodo."

---

## 59.0.34

GASPARRI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### **«Art. 59-bis**

*(Potenziamento dell'organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di un contingente massimo di 3.887 unità, come di seguito indicato:

a) non prima del 1° luglio 2026: 1.000 unità di vigili del fuoco, 50 unità di vicedirettori logistico gestionali, 20 unità di vicedirettori informatici, 5 unità di vicedirettori tecnico scientifici, 50 ispettori informatici, 15 unità di ispettori sanitari, 7 unità di Primo Dirigente che espleta funzioni operative, con contestuale riduzione di un corrispondente numero di unità del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative;

b) non prima del 1° gennaio 2027: 1.500 unità di vigili del fuoco, 450 unità di capi squadra, 30 unità di vicedirettori logistico gestionali, 10 unità di vicedirettori informatici, 5 unità di vicedirettori tecnico scientifici, 30 ispettori informatici, 15 unità di ispettori sanitari;

c) non prima del 1° gennaio 2028, 700 unità di capi squadra.

2. In conseguenza delle assunzioni di cui al comma 1, la dotazione organica dei rispettivi ruoli di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di un numero corrispondente di unità.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 27.410.099 per l'anno 2026, di euro 106.264.804 per l'anno 2027, di euro 161.600.132 per l'anno 2028, di euro 162.475.096 per il 2029, di euro 163.267.980 per l'anno 2030, di euro 165.237.263 per l'anno 2031, di euro 166.842.811 per l'anno 2032, di euro 167.452.670 per l'anno 2033, di euro 168.193.822 per l'anno 2034, di euro 170.034.618 per l'anno 2035 e di euro 171.128.219 a decorrere dall'anno 2036, di cui euro 20.695.085 per l'anno 2026, di euro 93.142.284 per l'anno 2027, di euro 155.683.132 per l'anno 2028, di euro 158.693.096 per l'anno 2029, di euro 159.485.980 per l'anno 2030, di euro 161.455.263 per l'anno 2031, di euro 163.060.811 per l'anno 2032, di euro 163.670.670 per l'anno 2033, di euro 164.411.822 per l'anno 2034, di euro 166.252.618 per l'anno 2035 e di euro 167.346.219 a decorrere dall'anno 2036 per gli oneri connessi al trattamento economico fisso e accessorio. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo

10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni di cui al comma 1, comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa complessiva di euro 6.715.013,70 per l'anno 2026, di euro 13.122.521 per l'anno 2027, di euro 5.917.000 per l'anno 2028 e di euro 3.782.000 a decorrere dall'anno 2029. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

### **59.0.35**

LISEI, GELMETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

" Articolo 59-bis

*(Potenziamento dell'organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di un contingente massimo di 3.887 unità, come di seguito indicato:

a) non prima del 1° luglio 2026: 1.000 unità di vigili del fuoco, 50 unità di vicedirettori logistico gestionali, 20 unità di vicedirettori informatici, 5 unità di vicedirettori tecnico scientifici, 50 ispettori informatici, 15 unità di ispettori sanitari, 7 unità di Primo Dirigente che espleta funzioni operative, con contestuale riduzione di un corrispondente numero di unità del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative;

b) non prima del 1° gennaio 2027: 1.500 unità di vigili del fuoco, 450 unità di capi squadra, 30 unità di vicedirettori logistico gestionali, 10 unità di vicedirettori informatici, 5 unità di vicedirettori tecnico scientifici, 30 ispettori informatici, 15 unità di ispettori sanitari;

c) non prima del 1° gennaio 2028, 700 unità di capi squadra.

2. In conseguenza delle assunzioni di cui al comma 1, la dotazione organica dei rispettivi ruoli di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di un numero corrispondente di unità.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 27.410.099 per l'anno 2026, di euro 106.264.804 per l'anno 2027, di euro 161.600.132 per l'anno 2028, di euro 162.475.096 per

il 2029, di euro 163.267.980 per l'anno 2030, di euro 165.237.263 per l'anno 2031, di euro 166.842.811 per l'anno 2032, di euro 167.452.670 per l'anno 2033, di euro 168.193.822 per l'anno 2034, di euro 170.034.618 per l'anno 2035 e di euro 171.128.219 a decorrere dall'anno 2036, di cui euro 20.695.085 per l'anno 2026, di euro 93.142.284 per l'anno 2027, di euro 155.683.132 per l'anno 2028, di euro 158.693.096 per l'anno 2029, di euro 159.485.980 per l'anno 2030, di euro 161.455.263 per l'anno 2031, di euro 163.060.811 per l'anno 2032, di euro 163.670.670 per l'anno 2033, di euro 164.411.822 per l'anno 2034, di euro 166.252.618 per l'anno 2035 e di euro 167.346.219 a decorrere dall'anno 2036 per gli oneri connessi al trattamento economico fisso e accessorio. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni di cui al comma 1, comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa complessiva di euro 6.715.013,70 per l'anno 2026, di euro 13.122.521 per l'anno 2027, di euro 5.917.000 per l'anno 2028 e di euro 3.782.000 a decorrere dall'anno 2029.

---

### **59.0.36**

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 59-bis**

*(Misure per l'incremento della dotazione di mezzi del Corpo dei Vigili del Fuoco)*

1. Al fine di garantire la massima efficienza negli interventi di soccorso pubblico di propria competenza è autorizzato un contributo a favore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta elicotteristica, parco veicoli e degli strumenti utilizzati nelle operazioni di soccorso.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

---

**59.0.37**

GASPARRI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 59-bis**

*(Incremento dello stanziamento per l'attuazione della delega per il riordino del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 4 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, le parole "a euro 28.000.000 per il 2026 e a euro 34.000.000 annui a decorrere dal 2027" sono sostituite dalle seguenti "a euro 51.160.000 per il 2026, a euro 53.300.000 per il 2027 e a euro 57.205.000 annui a decorrere dal 2028".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 23.160.000 per il 2026, euro 19.300.000 per il 2027 e a euro 23.205.000 a decorrere dal 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

**59.0.38**

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Art. 59-bis**

*(Misure per il rinnovo e l'ammodernamento della dotazione di mezzi della Polizia di Stato e del Corpo dei Vigili del Fuoco)*

1. Al fine di consentire interventi del Ministero dell'interno per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, per il rinnovo e l'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è rifinanziato di 30 milioni di euro per l'anno 2026 e di 100 milioni di euro per l'anno 2027.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del

decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

---

**59.0.39**

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Art. 59-bis**

*(Fondo per la dematerializzazione degli archivi del Dipartimento del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Al fine di potenziare le infrastrutture ICT per la digitalizzazione dei sistemi di gestione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la dematerializzazione degli archivi delle sedi centrali e territoriali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione "Soccorso Civile", è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2026, di 40 milioni per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 e di 17 milioni di euro per l'anno 2030."

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 e 17 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

---

**59.0.40**

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Art. 59-bis**

*(Fondo per le strutture alloggiative del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)*

1. Al fine di far fronte alla carenza di alloggi di servizio da destinare al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per la ristrutturazione funzionale, strutturale, energetica e igienico-sanitaria di immobili demaniali assegnati o da assegnare ad uso governativo al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per le esigenze del medesimo Corpo, il fondo di cui all'articolo 1 comma 675 della Legge 29 dicembre 2022, n.197 è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al presente comma si provvede con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

---

**59.0.41**

GASPARRI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 59-bis**

*(Compenso per lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Al fine di potenziare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con particolare riguardo all'apertura di nuovi distaccamenti, nonché alla lotta attiva agli incendi di bosco e di vegetazione, mediante l'attivazione di appositi presidi rurali, è autorizzata la spesa di 6.036.853 di euro a decorrere dall'anno 2026 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del

personale dei vigili del fuoco, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 6.036.853 di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

#### **59.0.42**

LISEI, GELMETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

" Articolo 59-bis

*(Compenso per lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Al fine di potenziare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con particolare riguardo all'apertura di nuovi distaccamenti, nonché alla lotta attiva agli incendi di bosco e di vegetazione, mediante l'attivazione di appositi presidi rurali, è autorizzata la spesa di 6.036.853 di euro a decorrere dall'anno 2026 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei vigili del fuoco, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

---

#### **59.0.43**

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

"Art. 59-bis

*(Misure connesse all'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)*

1. Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, a favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa complessiva di 5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 10 milioni di euro per l'anno 2027, da

destinarsi all'acquisto di automezzi e di equipaggiamenti, anche speciali, per il soccorso urgente.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 10 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

---

#### **59.0.44**

LISEI, GELMETTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 59-bis**

*(Rinnovo dei dispositivi di protezione individuale e delle uniformi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. È istituito uno stanziamento complessivo di cinquantacinque milioni di euro per gli anni 2026, 2027 e 2028, finalizzato alla fornitura di nuovi dispositivi di protezione individuale (DPI) e uniformi al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
  2. La ripartizione delle risorse prevede:
    - a) per l'anno 2026 uno stanziamento di 10 milioni di euro, destinati alle attività preliminari di acquisizione sotto soglia e preparazione delle forniture;
    - b) per gli anni 2027 e 2028 uno stanziamento di 22,5 milioni di euro per ciascun anno, destinati alla fornitura e distribuzione delle nuove uniformi e DPI, con l'obiettivo di consentire la sostituzione entro la fine del 2028.
  3. Il Ministero dell'Interno è individuato come responsabile attuatore dell'intervento, con il compito di monitorare l'effettiva implementazione del rinnovo delle dotazioni e la corretta esecuzione del programma.
-

**59.0.45**

BEVILACQUA, MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Art. 59-bis**

*(Assunzione di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i presidi anti-incendio delle Isole Minori)*

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, quota parte dell'incremento della dotazione organica di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, è assegnata alle isole minori della Sicilia, laddove ancora non siano stati istituiti presidi fissi e distaccamenti idonei a garantire il servizio antincendio e di soccorso tecnico. Al fine di provvedere alle spese relative agli alloggi e agli spostamenti di continuità territoriale delle unità di personale assegnate alle isole minori di cui al comma 346-bis è autorizzata la spesa nel limite massimo di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

**59.0.46**

GASPARRI

*Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:*

**«Art. 59-bis.**

*(Assunzioni straordinarie di personale dell'Arma dei carabinieri)*

1. Al fine di sostenere l'accresciuto contributo richiesto all'Arma dei carabinieri per il concorso alla difesa integrata del territorio nazionale, per la partecipazione alle operazioni militari all'estero, nonché per l'esercizio delle funzioni di polizia militare e di assistenza ai comandi e alle unità militari,

fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente di complessive 1.000 unità, nel ruolo iniziale, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, entro i limiti di spesa di cui al comma 3, di cui 335 da esercitarsi non prima del 1° dicembre 2026, 335 non prima del 1° dicembre 2027 e 330 non prima del 1° dicembre 2028.

2. Per il potenziamento delle dotazioni organiche dell'Arma dei carabinieri, necessario al raggiungimento degli obiettivi capacitivi di cui al precedente comma, all'articolo 800, comma 4, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «60.959 unità» sono sostituite dalle seguenti: «61.959 unità».

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 1.109.497 per l'anno 2026, euro 13.514.391 per l'anno 2027, euro 28.986.244 per l'anno 2028, euro 43.196.573 per l'anno 2029, euro 46.234.070 per l'anno 2030, euro 46.323.300 per l'anno 2031, euro 47.394.061 per l'anno 2032, euro 48.463.489 per l'anno 2033, euro 49.430.370 per gli anni 2034 e 2035, euro 49.498.440 per l'anno 2036, euro 50.315.277 per l'anno 2037 ed euro 51.131.098 a decorrere dall'anno 2038.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 884, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.»

---

## **59.0.47**

GASPARRI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 59-bis**

*(Assunzioni straordinarie di personale dell'Arma dei carabinieri)*

1. Al fine di sostenere l'accresciuto contributo richiesto all'Arma dei carabinieri per il concorso alla difesa integrata del territorio nazionale, per la partecipazione alle operazioni militari all'estero, nonché per l'esercizio delle funzioni di polizia militare e di assistenza ai comandi e alle unità militari, fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente di complessive 1.000 unità, nel ruolo iniziale, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, entro i limiti di spesa di cui al comma 3, di cui 335 da esercitarsi non

prima del 1° dicembre 2026, 335 non prima del 1° dicembre 2027 e 330 non prima del 1° dicembre 2028.

2. Per il potenziamento delle dotazioni organiche dell'Arma dei carabinieri, necessario al raggiungimento degli obiettivi capacitivi di cui al precedente comma, all'articolo 800, comma 4, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «60.959 unità» sono sostituite dalle seguenti: «61.959 unità».

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 1.109.497 per l'anno 2026, euro 13.514.391 per l'anno 2027, euro 28.986.244 per l'anno 2028, euro 43.196.573 per l'anno 2029, euro 46.234.070 per l'anno 2030, euro 46.323.300 per l'anno 2031, euro 47.394.061 per l'anno 2032, euro 48.463.489 per l'anno 2033, euro 49.430.370 per gli anni 2034 e 2035, euro 49.498.440 per l'anno 2036, euro 50.315.277 per l'anno 2037 ed euro 51.131.098 a decorrere dall'anno 2038.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.109.497 per l'anno 2026, euro 13.514.391 per l'anno 2027, euro 28.986.244 per l'anno 2028, euro 43.196.573 per l'anno 2029, euro 46.234.070 per l'anno 2030, euro 46.323.300 per l'anno 2031, euro 47.394.061 per l'anno 2032, euro 48.463.489 per l'anno 2033, euro 49.430.370 per gli anni 2034 e 2035, euro 49.498.440 per l'anno 2036, euro 50.315.277 per l'anno 2037 ed euro 51.131.098 a decorrere dall'anno 2038, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

## **59.0.48**

CATALDI, MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### **"Art. 59-bis**

*(Estensione operazione Strade sicure alle stazioni ferroviarie e metropolitane)*

1. Al fine di far fronte alle specifiche esigenze di controllo e di prevenzione della criminalità nelle città dotate di servizio ferroviario con linee metropolitane, è autorizzato, nel limite di spesa di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, un piano di impiego di un contingente di 5000 unità di personale militare appartenente alle Forze armate con compiti di controllo e di prevenzione della criminalità da svolgere nelle stazioni ferroviarie, a sup-

porto delle operazioni di polizia ferroviaria, e nelle stazioni delle linee metropolitane in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7-*bis*, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, nel limite di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

---

#### **59.0.49**

GASPARRI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 59-*bis***

*(Disposizioni per il potenziamento delle misure di sicurezza connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali "Milano - Cortina 2026")*

1. Per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano - Cortina 2026", anche al fine di incrementare i servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di prevenzione del terrorismo, nonché del soccorso pubblico, in favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa di euro 114.244.251 per l'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 114.244.251 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

### **59.0.50**

GASPARRI

*Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:*

#### **«Art. 59-bis**

*(Fondo per la revisione dello strumento militare)*

1. Al fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli di operatività e soddisfare gli obiettivi capacitivi dettati dal mutato scenario internazionale, nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo per finanziare i provvedimenti relativi alla revisione dello strumento militare, volti a rafforzare le dotazioni delle componenti operative e ad alta specializzazione di tutte le categorie del personale delle Forze armate.

2. La dotazione del fondo di cui al primo comma è pari a euro 105.695.866 per l'anno 2027, a euro 211.391.733 per l'anno 2028, a euro 308.910.408 per l'anno 2029, a euro 406.429.083 per l'anno 2030 e ad euro 502.925.609 annui a decorrere dall'anno 2031.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 105.695.866 per l'anno 2027, a euro 211.391.733 per l'anno 2028, a euro 308.910.408 per l'anno 2029, a euro 406.429.083 per l'anno 2030 e ad euro 502.925.609 annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 884, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.»

---

### **59.0.51**

DAMANTE, LOPREIATO, BILOTTI, PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 59-bis**

*(Proroga dei contratti agli addetti all'UPP e al personale di supporto alle linee progettuali del PNRR)*

1. Al fine di garantire la continuità ed il completamento degli obiettivi di smaltimento dell'arretrato e la riduzione della durata dei procedimenti civili e penali, in coerenza con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), i contratti di lavoro a tempo determinato non rinnovabile del personale in servizio presso l'Ufficio per il Processo e del personale di supporto, di cui agli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che non rientrano nelle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 16-*bis* del medesimo decreto-legge, sono ulteriormente prorogati fino al 30 giugno 2027, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 120.071.098 per l'anno 2026 e 120.071.098 per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

### **59.0.52**

DAMANTE, LOPREIATO, BILOTTI, PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 59-bis**

*(Proroga dei contratti agli addetti all'UPP e al personale di supporto alle linee progettuali del PNRR)*

1. Al fine di garantire la continuità ed il completamento degli obiettivi di smaltimento dell'arretrato e la riduzione della durata dei procedimenti civili e penali, in coerenza con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), i contratti di lavoro a tempo determinato non rinnovabile del personale in servizio presso l'Ufficio per il Processo e del personale di supporto, di cui agli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che non rientrano nelle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 16-*bis* del medesimo decreto-legge, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2026, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a euro 120.071.098 per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione

del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

### **59.0.53**

TERNULLO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 59-bis**

*(Disposizioni in materia di Personale del Ministero di Giustizia)*

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2-ter del decreto legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, a decorrere dal 1° gennaio 2026 al personale del Comparto Funzioni Centrali appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di comunità del Ministero della Giustizia, in servizio presso le Comunità Penali Ministeriali per Minorenni, al fine di riconoscere la specificità ed assoluta peculiarità dell'attività svolta nell'ambito penitenziario e al fine di compensare i carichi e la responsabilità organizzative gestionali, è corrisposta un'indennità annua lorda aggiuntiva rispetto agli attuali istituti retributivi, determinata nelle seguenti misure, da corrispondere per tredici mensilità:

a) area dei funzionari: 200 euro mensili;

b) area degli assistenti: 150 euro mensili;

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito un fondo, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, con una dotazione di euro 56.550,00 a decorrere dall'anno 2026.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo 56.550,00 a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

**59.0.54**

ZEDDA, GELMETTI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**"Art. 59-bis**

*(Disposizioni in materia di Personale del Ministero di Giustizia)*

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2-ter del Decreto Legge del 4 luglio 2024, n.92 convertito in Legge 8 agosto 2024, n. 112, a decorrere dal 1° gennaio 2026 al personale del Comparto Funzioni Centrali appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di comunità del Ministero della Giustizia, in servizio presso le Comunità Penali Ministeriali per Minorenni, al fine di riconoscere la specificità ed assoluta peculiarità dell'attività svolta nell'ambito penitenziario e al fine di compensare i carichi e la responsabilità organizzative gestionali, è corrisposta un'indennità annua lorda aggiuntiva rispetto agli attuali istituti retributivi, determinata nelle seguenti misure, da corrispondere per tredici mensilità:

a) area dei funzionari: 200 euro mensili;

b) area degli assistenti: 150 euro mensili;

2. Per le spese di cui al comma 1, valutate in euro 56.550,00 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia."

**59.0.55**

PIRRO, Sabrina LICHERI, MAZZELLA, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 59-bis**

*(Adeguamento tariffe CTU)*

1. Al fine di adeguare al costo della vita la misura degli onorari spettanti a periti e consulenti tecnici che ricoprono il ruolo di ausiliari dell'autorità giudiziaria, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319 e dagli articoli da 49 a 57 del testo unico delle disposizioni legislati-

ve e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, l'apposito capitolo, sul quale gravano le spese per il pagamento delle prestazioni professionali di cui alle predette disposizioni del Testo Unico delle norme legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, iscritto nel programma 1.4 "Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria" della missione 1 "Giustizia" dello stato di previsione del Ministero della giustizia, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno finanziario 2026.

2. Fino alla adozione del decreto di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli importi aggiornati con il decreto del Ministro della giustizia 30 maggio 2002 sono adeguati secondo i criteri dell'articolo 54 del predetto testo unico, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze».

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

#### **59.0.56**

CATALDI, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 59-bis**

*(Incremento delle risorse per l'edilizia penitenziaria)*

1. Al fine di garantire la sicurezza, il miglioramento della vivibilità, l'adeguamento funzionale all'interno degli istituti penitenziari di adulti e minori, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per la ristrutturazione e il miglioramento di padiglioni e spazi interni ed esterni delle strutture penitenziarie.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto

legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

**59.0.57**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 59-bis**

*(Misure in materia di miglioramento della qualità della vita detentiva negli istituti penitenziari per adulti e per minori)*

1. Al fine di promuovere il miglioramento della qualità della vita detentiva attraverso l'adeguamento strutturale e funzionale degli istituti penitenziari rivolti ad adulti e a minori, è autorizzata, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, la spesa di 300 milioni di euro da destinare ad interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e riqualificazione degli edifici e delle aree pertinenziali interne ed esterne.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro per gli anni degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla soppressione dell'articolo 1, commi 652 e 676 della legge 27 dicembre 2019 n. 160.

Conseguentemente, sopprimere i commi 652 e 676 dell'articolo 1, legge 27 dicembre 2019 n. 160.

---

**59.0.58**

FAZZONE, LOTITO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**"Art. 59-bis**

1. Al fine di garantire il completamento degli interventi del Programma di edilizia penitenziaria ai sensi dell'art.4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, ivi inclusi quelli previsti dal PNC, i contratti di cui all'art. 19, comma 4, del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, dei dirigenti generali preposti all'attuazione delle opere previste nel suddetto Programma, in scadenza entro il

31 dicembre 2026, possono essere prorogati, per un periodo non superiore a 24 mesi, anche oltre i limiti di età ordinamentali."

---

### **59.0.59**

LOPREIATO, BILOTTI, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 59-bis.**

*(Finanziamento degli ICATT e delle Se.A.T.T.)*

1. Al fine di dare compiuta attuazione a quanto disposto dall'articolo 96, commi 3 e 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, e di implementare le reti di presidi sanitari interni agli istituti penitenziari ed esterni adeguati ai bisogni di salute dei detenuti, per rendere concreta e puntuale la capacità complessiva del sistema istituzionale di presa in carico della persona detenuta, soprattutto quando affetta da stati patologici, è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 volta alla creazione di "I.C.A.T.T." - Istituti a Custodia Attenuata per il Trattamento dei Tossicodipendenti - e di "Se.A.T.T." - Sezioni Attenuate per il Trattamento dei Tossicodipendenti -.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari ad euro 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

### **59.0.60**

LOPREIATO, BILOTTI, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 59-bis.**

*(Incremento risorse per gli uffici e le strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova)*

1. Al fine di garantire la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche

al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

### **59.0.61**

LOPREIATO, BILOTTI, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 59-bis.**

*(Indennità per il personale addetto agli Uffici di esecuzione penale esterna)*

1. Al personale del comparto Funzioni Centrali operanti nel DAP e nel DGMC impiegato presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, tenuto conto dell'alto livello di professionalità e delle complessità operative delle attività svolte, strettamente legate al recupero delle persone condannate, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione, pari a euro 200, a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.

2. Il Ministero della giustizia, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge definisce le modalità di attuazione di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 300 mila euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**59.0.62**

CATALDI, BILOTTI, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 59-bis**

*(Rifinanziamento Fondo di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197 destinato alla cura e assistenza sanitaria dei condannati)*

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 856, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato di euro 50 milioni per gli anni 2026, 2027 e 2028 destinando specificatamente tali risorse alla cura e all'assistenza sanitaria e psichiatrica, in collaborazione con le regioni al fine di ridurre il tasso di recidiva attraverso percorsi di rieducazione e reinserimento sociale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**59.0.63**

LOPREIATO, BILOTTI, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 59-bis.**

*(Implementazione degli istituti di custodia attenuata per detenute madri)*

1. Al fine di realizzare in modo capillare sull'intero territorio nazionale ulteriori istituti a custodia attenuata per detenute madri e dare completa attuazione alle disposizioni di cui alla legge 21 aprile 2011, n. 62, recante: «Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori», è autorizzato uno stanziamento di 58,5 milioni di euro per l'anno 2026 al fine di realizzare ulteriori istituti di custodia attenuata per detenute madri. Ai relativi

oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

#### **59.0.64**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 59-bis**

*(Norme per rafforzare la capacità organizzativa e funzionale degli uffici per l'esecuzione penale esterna e per la messa alla prova).*

1. Al fine di rafforzare la capacità organizzativa e funzionale degli uffici e delle strutture operanti nell'ambito dell'esecuzione penale esterna e della messa alla prova, e di contribuire al progressivo alleggerimento della popolazione carceraria, con effetti positivi sulla sicurezza pubblica complessiva connessi alla diminuzione dei casi di recidiva è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per gli anni degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

---

#### **59.0.65**

BILOTTI, PIRRO, GUIDOLIN, Sabrina LICHERI, MAZZELLA, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 59-bis**

*(Implementazione della presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte per la prevenzione dei fenomeni suicidari)*

1. Al fine di garantire e implementare la presenza, negli istituti penitenziari, di professionalità psicologiche esperte per la prevenzione dei fenomeni suicidari, nonché per la sicurezza all'interno delle carceri, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante cor-

rispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

### **59.0.66**

LOPREIATO, BILOTTI, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 59-bis**

*(Assunzione di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, destinate ai ruoli di funzionario della professionalità pedagogica e di funzionario della professionalità di servizio sociale)*

1. Al fine di potenziare gli organici dei servizi minorili della giustizia e di rafforzare l'offerta trattamentale legata alla esecuzione penale esterna ed alle misure e sanzioni di comunità, anche in relazione alle necessità venutesi a creare in ragione delle disposizioni previste dal decreto legge 15 settembre 2023, n.123, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2026, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 500 unità di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, destinate ai ruoli di funzionario della professionalità pedagogica e di funzionario della professionalità di servizio sociale, da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali.

2. Alle assunzioni di cui al comma 1 si provvede anche mediante scorrimento delle graduatorie.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

4. Per l'espletamento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 500.000 euro per l'anno 2026.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 50.500.000 per l'anno 2026 e 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, si provvede

mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

---

### **59.0.67**

LOPREIATO, BILOTTI, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 59-bis**

*(Disposizioni per il personale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)*

1. Al fine di garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, in ragione dell'aumento della popolazione carceraria dovuto alle disposizioni previste dal decreto legge 15 settembre 2023, n.123, la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 300 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 250 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 50 unità dell'Area II, posizione economica F2. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2026, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto- legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: «triennio 2017-2019» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2026-2028» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «850 unità».

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente

riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

---

**59.0.68**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 59-bis**

*(Assunzione di funzionari della professionalità giuridico-pedagogici, mediatori culturali, funzionari di servizio sociale, psicologi)*

1. Al fine di supportare interventi educativi, programmi di inserimento lavorativo, misure di sostegno all'attività trattamentale e al fine di consentire il pieno espletamento delle nuove funzioni e compiti assegnati al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in materia di esecuzione penale esterna e di messa alla prova, il Ministero della giustizia, è autorizzato ad avviare nel biennio 2026-2028 le procedure concorsuali, previo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'assunzione di un numero massimo di 1000 unità di personale da inquadrare nella Area III dei profili di funzionario della professionalità giuridico pedagogico, di funzionario della professionalità di servizio sociale nonché di mediatore culturale e di psicologo.

2. Le procedure di cui al comma 1, sono disposte in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 30 milioni di euro a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sopprimere le parole da ", destinato al potenziamento", fino alla fine del comma."

---

**59.0.69**

LOPREIATO, BILOTTI, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 59-bis.**

*(Procedure concorsuali per funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale)*

1. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2026, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 100 unità di personale da destinare al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, da inquadrare nell'area dei funzionari, posizione di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria.

2. Per far fronte agli oneri assunzionali di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.193.981 per l'anno 2026 e di euro 4.387.962 annui a decorrere dall'anno 2027. Per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2026.

3. Agli oneri di cui al comma 2, pari a euro 2.293.981 per l'anno 2026 e di euro 4.387.962 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

**59.0.70**

LOPREIATO, BILOTTI, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 59-bis**

*(Manutenzione strutture per minorenni)*

1. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità al fine di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 25 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile. Agli oneri del presente comma si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

---

**59.0.71**

MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 59-bis.**

*(Rifinanziamento del Fondo relativo all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette)*

1. Al fine di contribuire all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, e in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 322,

della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2026.»

*Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «95 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»*

---

### **59.0.72**

LOPREIATO, BILOTTI, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 59-bis**

*(Miglioramento funzionamento REMS)*

1. Allo scopo di migliorare il funzionamento delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) di Calvi Risorta (CE), Mondragone (CE), San Nicola Baronìa (AV) e Vairano Patenora (CE), è autorizzata la spesa di 3,6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. A tal fine è vincolato, in favore della Regione Campania, il corrispondente importo a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. A decorrere dall'anno 2026, il limite di spesa corrente di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e all'articolo 23-quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, può essere incrementato in relazione agli eventuali maggiori fabbisogni emergenti, come individuati annualmente in sede di riparto del finanziamento sanitario corrente standard e in coerenza con la dinamica del medesimo finanziamento.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 3,6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante cor-

rispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

---

**59.0.73**

BILOTTI, Sabrina LICHERI, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 59-bis**

*(Fondo per la realizzazione e la manutenzione di impianti sportivi presso gli istituti penitenziari)*

1. Allo scopo di promuovere la salute e il benessere psico-fisico, garantire una maggiore sicurezza all'interno degli istituti, facilitando il recupero dei detenuti e minori e giovani adulti sottoposti a provvedimenti penali in area penale esterna, attraverso lo sport quale strumento educativo e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico, di sviluppo e di inclusione sociale, di recupero e di socializzazione, di integrazione dei gruppi a rischio di emarginazione e delle minoranze, presso il Ministro per lo Sport e i Giovani, è istituito un fondo per la realizzazione e la manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, di impianti sportivi presso gli istituti penitenziari per adulti, gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Per la progettazione e la costruzione dei relativi impianti è competente il Dipartimento per lo Sport, realizzato da Sport e Salute in collaborazione con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e il Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2004, n. 190.».

---

**59.0.74**

LOPREIATO, BILOTTI, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 59-bis.**

*(Promozione dell'attività fisica e sportiva negli istituti penitenziari minorili)*

1. Al fine di promuovere l'attività fisica e sportiva negli istituti penitenziari minorili, migliorare le condizioni di salute dei reclusi, prevenire l'insorgenza di patologie legate alla sedentarietà, nonché garantire una maggiore sicurezza degli istituti, facilitando il recupero sociale degli stessi attraverso la partecipazione diretta ad attività ad alto contenuto formativo dal punto di vista sociale, è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. I relativi contributi sono erogati nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) gli istituti penitenziari minorili garantiscono il rispetto delle disposizioni enunciate dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dall'articolo 59 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, nonché dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121;

b) gli istituti penitenziari minorili possono prevedere e favorire la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni, pubbliche o private che, avendo concreto interesse nell'opera di risocializzazione dei detenuti, dimostrino di poter utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera;

c) è fatto obbligo di ottenere una preventiva valutazione dell'idoneità fisica del detenuto alla pratica sportiva, agonistica o amatoriale, da parte del responsabile del servizio sanitario dell'istituto penitenziario o di un medico specialista in medicina dello sport allo scopo autorizzato, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente per il rilascio del certificato d'idoneità alla pratica sportiva agonistica o amatoriale;

d) è stipulata una apposita polizza assicurativa contro gli infortuni per i detenuti ritenuti idonei allo svolgimento delle attività sportive.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, stabilisce le modalità di riparto delle risorse tra gli istituti penitenziari nonché le modalità operative di cui al comma 2.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

---

### **59.0.75**

LOPREIATO, BILOTTI, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 59-bis**

*(Ampliamento strutture da utilizzare come case-famiglia protette)*

1. Il Ministro della giustizia, sentita la Conferenza Unificata, può stipulare con gli enti locali e con gli enti del terzo settore di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, ulteriori convenzioni volte ad individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia protette e di istituti di custodia attenuata di cui all'articolo 285-*bis* del codice di procedura penale, di cui dall'articolo 1, comma 3, della legge 21 aprile 2011, n. 62. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

---

**59.0.76**

MAIORINO, BILOTTI, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 59-bis**

*(Fondo per il reinserimento socio-lavorativo dei detenuti)*

1. Al fine di concorrere all'attuazione del principio costituzionalmente garantito della funzione rieducativa della pena, ai sensi dell'articolo 27 della Costituzione, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale» con dotazione di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Il Fondo è destinato al finanziamento di programmi e interventi specifici volti al reinserimento sociale e lavorativo dei soggetti beneficiari, consistenti nell'attivazione di percorsi di inclusione lavorativa, di istruzione e di formazione professionale.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione, ripartizione e monitoraggio delle risorse.

4. All'onere derivante dal presente articolo pari a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

**59.0.77**

BILOTTI, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 59-bis**

*(Disposizioni in materia di video-colloqui)*

1. Al fine di garantire la prosecuzione dei rapporti personali e familiari dei detenuti, nonché la sicurezza delle strutture attraverso il contenimento del rischio di introduzione dall'esterno di strumenti pericolosi o altri oggetti non ammessi, negli istituti penitenziari che, a seguito dei lavori infrastrutturali promossi dalla Direzione generale dei Sistemi Informativi Automatizzati, sono stati raggiunti dalla fibra ottica e che hanno effettuato gli interventi di implementazione della LAN, deve essere favorita, a cura delle Direzioni, la realizzazione di apposite salette che, attraverso la installazione di apparecchiature dedicate, possano consentire la realizzazione di una pluralità di video-colloqui, con il controllo visivo del Personale addetto alla vigilanza, il quale, da appositi schermi, potrà effettuare, contestualmente, le necessarie verifiche circa la correttezza della modalità di svolgimento degli stessi. Negli altri istituti penitenziari in attesa del completamento dei programmati interventi infrastrutturali di cui al periodo precedente, i video-colloqui potranno continuare a essere effettuati con le modalità già sperimentate, utilizzando gli apparecchi telefonici all'uopo messi a disposizione dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354. Tali forme di comunicazione possono essere autorizzate oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, nel limite di euro 800.000 euro per l'anno 2026 e 1 milione di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

---

**59.0.78**

BILOTTI, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 59-bis**

*(Installazione di telefoni nelle camere di pernottamento)*

1. Al fine di dare compiuta attuazione all'articolo 39, comma 1, del Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure private e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, mediante l'istallazione di un telefono presso ogni camera detentiva affinché i detenuti possano coltivare i contatti umani verso utenze preventivamente verificate ed autorizzate, è autorizzata una spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

---

**59.0.79**

GASPARRI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 59-bis**

*(Finanziamento dei servizi concernenti gli strumenti di sorveglianza elettronici di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale)*

1. Per il finanziamento dei servizi concernenti i mezzi elettronici e gli altri strumenti tecnici di cui all'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale, necessari ai fini dell'attuazione dei provvedimenti dell'Autorità giudiziaria che ne prescrivono l'utilizzo, è autorizzata, in favore del Ministero dell'interno, la spesa di euro 50.000 per il 2026 e di euro 55.285.657 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 50.000 per il 2026 e a euro 55.285.657 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si prov-

vede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

## **59.0.80**

GELMETTI, AMBROGIO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### **"Art. 59-bis**

*(Disposizioni in tema di lavoro pubblico e privato in favore delle vittime del dovere - collocamento mirato)*

1. Alle Vittime del Dovere, di cui alla legge 23 dicembre 2005 n. 266, alle Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004 n. 206, ai soggetti di cui all'articolo 16 bis della legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 con invalidità pari o superiore all'80% nonché ai familiari superstiti, che godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e preferenza a parità di titoli, ai sensi della Legge 23 novembre 1998 n. 407, deve essere garantito un programma di assunzione presso le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle relative facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, con rispetto della qualifica e delle funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute. Le modalità di attuazione sono stabilite da apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il coniuge e i figli dell'invalido riconosciuto Vittima del Dovere, ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modifiche e integrazioni, possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, secondo le modalità previste per i soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998 n. 407.

3. L'articolo 1, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica del 10 ottobre 2000, n. 333 si interpreta nel senso che i familiari dell'invalido riconosciuto Vittima del Dovere possono iscriversi negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, purché il dante causa non risulti contestualmente iscritto.

4. I soggetti tenuti all'adempimento dell'obbligo di assunzione devono indicare con cadenza annuale, secondo i parametri di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali e attraverso una comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la dotazione organica

distinta per aree o categorie, il numero dei soggetti da assumere in base alle previsioni dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il numero dei soggetti già reclutati a copertura della quota obbligatoria, le procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con indicazione del tipo di avviamento al lavoro.

5. Nei concorsi pubblici dovranno essere indicate espressamente le quote di riserva di cui all'articolo 18 legge 12 marzo 1999 n.68, siano esse preesistenti ovvero sopravvenute a seguito delle nuove assunzioni programmate dal bando concorsuale. Non è ammesso il rinvio generico a successive e non specificate modalità di rispetto dell'obbligo di legge. Qualora la quota di riserva di cui al periodo precedente non venga coperta da soggetti idonei, sarà possibile procedere con altre modalità di selezione, in conformità alla vigente normativa.

6. Al fine di garantire l'effettività del diritto al collocamento delle vittime del dovere, di cui alla legge 23 dicembre 2005 n 266, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004 n. 206, in caso di inadempimento delle disposizioni del presente articolo e di quelle di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, un numero di assunzioni corrispondente a quelle che non sono state realizzate sono rese indisponibili nell'ambito delle facoltà assunzionali dell'amministrazione interessata. Restano ferme le sanzioni penali, amministrative e disciplinari secondo la normativa vigente."

---

## **59.0.81**

GASPARRI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### **«Art. 59-bis**

*(Autorizzazione alla Commissione nazionale per il diritto di asilo all'impiego di prestatori di lavoro con contratto a termine per le esigenze del nuovo Patto europeo sulla migrazione e l'asilo)*

1. Al fine di consentire l'efficace attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, adottato dall'Unione europea in data 14 maggio 2024, la Commissione nazionale per il diritto di asilo e le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 sono autorizzate ad utilizzare prestatori di lavoro con contratto a tempo determinato in possesso di adeguata professionalità, nel limite massimo di spesa di euro 14.618.420 per l'anno 2026 e di euro 19.491.220 per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 14.618.420 per l'anno 2026 e a euro 19.491.220 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

## **59.0.82**

MAZZELLA, NATURALE, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 59-bis**

*(Disposizioni per il contrasto del caporalato in agricoltura)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per l'anno 2026, per l'assunzione a tempo determinato di unità di personale dell'area tecnica nell'ambito degli interventi previsti dalla Missione 5, Inclusione e coesione, C2, Investimento 2.2. Piani urbani integrati-superamento degli insediamenti illegali per contrastare lo sfruttamento del lavoro in agricoltura, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

## **Art. 60**

### **60.1**

RUSSO, POGLIESE, SALLEMI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 44 del 2023, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per le stesse amministrazioni che registrano una percentuale di rapporto spesa del personale/entrate correnti inferiori al venti per cento i trentasei mesi di servizio sono ridotti a diciotto mesi

e le relative stabilizzazioni sono in deroga a quanto disposto dall'articolo 9, comma 1-*quinquies* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160".

---

## **60.2**

BERGESIO, TESTOR, DREOSTO

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2.bis: All'art. 14, comma 6, del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74, è espunto il secondo alinea: "In ogni caso, la durata degli incarichi di cui al primo periodo non può superare il 31 dicembre 2026.»

---

## **60.3**

TESTOR, DREOSTO

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

"3-bis. 3-bis. All'articolo 29-bis, dopo il comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 è inserito in seguente: 2-bis. All'articolo 29-bis, dopo il comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 è inserito in seguente: 2-bis. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti al presente articolo individuano per i componenti degli organi di vertice e i dirigenti della Banca d'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e della Commissione nazionale per le società e la borsa anche i casi in cui, ai fini della determinazione del periodo di cui al comma 1, si debba tener conto, in coerenza con il Codice di condotta per le alte cariche della Banca Centrale Europea (2022/C 478/03), delle circostanze che escludono ovvero limitano il rischio di conflitti di interesse derivanti dall'attività lavorativa successiva rispetto all'incarico svolto.

3-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, della Commissione nazionale per le società e la borsa, dell'Autorità di regolazione dei trasporti, dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Autorità nazionale anticorruzione, della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, iscritti presso la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 ago-

sto 1995, n. 335 non si applica il massimale annuo della base contributiva e pensionabile stabilito dal comma 18 del medesimo articolo.

*3-quater.* Le misure relative ai benefici di natura assistenziale e sociale in materia di welfare integrativo stabilite, esclusivamente per il personale dipendente, nell'ambito della contrattazione integrativa o di analoghi accordi, possono applicarsi anche al Presidente e ai membri delle Autorità indipendenti di cui al comma *3-ter* sulla base di specifica delibera adottata a tal fine dai singoli Collegi o organi di vertice comunque denominati. Ai relativi oneri le Autorità di cui al primo periodo provvedono attraverso corrispondenti risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, senza incrementare, in ogni caso, l'ammontare delle contribuzioni dovute annualmente dai soggetti sottoposti alla vigilanza delle medesime, ove previsti.

*3-quinquies.* I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati dalle Autorità indipendenti di cui al comma *3-ter* ai sensi della vigente disciplina di riferimento, per l'assunzione di personale di livello dirigenziale ed inquadrato con la qualifica almeno di direttore o equivalenti sulla base dei singoli ordinamenti di riferimento sono risolti di diritto nel caso di processi di riorganizzazione della struttura organizzativa ovvero di singoli Servizi, Uffici o Divisioni, che determinano l'impossibilità sopravvenuta dipendente dall'insussistenza delle ragioni costitutive del relativo rapporto di lavoro. La risoluzione, formalizzata con la delibera sulla riorganizzazione di cui al primo periodo, si verifica anche per le assunzioni di personale, con qualunque qualifica, con contratto di lavoro a tempo determinato effettuate in ragione delle specifiche caratteristiche dallo stesso possedute, non rinvenibili tra il personale di ruolo, per l'espletamento delle funzioni da conferire. Resta ferma la possibilità per le singole Autorità indipendenti, formalizzata con la delibera sulla riorganizzazione di cui al primo periodo, di mantenere in essere uno o più contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al primo e secondo periodo in relazione al permanere delle esigenze che hanno dato luogo alla costituzione del relativo rapporto di lavoro. Resta fermo che l'attuazione del presente comma non determina responsabilità amministrativo - contabile.

*3-sexies.* Il comma 3, dell'art. 40, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 è modificato come segue:

3. Entro il limite del fabbisogno finanziario di cui al comma 1, la CONSOB determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza. Nella determinazione delle predette contribuzioni, aventi natura tributaria, la CONSOB adotta criteri di parametrizzazione che tengano conto dei costi complessivi derivanti dalle attività di vigilanza svolte nei confronti dei soggetti vigilati e da quelle poste in essere ai fini della tutela del risparmio e dell'integrità dei mercati, della capacità contributiva dei soggetti vigilati nonché della complessità delle operazioni poste in essere dai medesimi soggetti.

*3-septies.* Al fine di assicurare l'efficace esercizio delle competenze in materia di tutela del consumatore nonché in materia di concorrenza, la pianta organica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato è aumentata in misura di sedici unità di ruolo della carriera direttiva, con corrispondente soppressione dei contingenti di dieci e sei unità di personale di cui la medesima Autorità può avvalersi in posizione di comando, rispettivamente previsti dall'articolo 8, comma 16, del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 e dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127.

*3-octies.* Le assunzioni delle sedici unità di cui al comma *3-septies* possono essere effettuate, tramite concorso pubblico, previo accertamento della sussistenza delle occorrenti risorse ai sensi dell'articolo 10, commi *7-ter* e *7-quater* della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

*3-nonies.* Al fine di equiparare il trattamento spettante a figure dirigenziali avente il medesimo profilo professionale a decorrere dal 1° gennaio 2026, all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, il comma 5 è sostituito dal seguente: Ai dirigenti di seconda fascia, assegnati agli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze, ferma la corresponsione di una retribuzione di posizione di misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di seconda fascia delle strutture Dipartimentali del Ministero, è riconosciuta un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al settanta per cento della retribuzione di posizione e, comunque, non superiore al valore massimo della retribuzione di risultato riconosciuta ai dirigenti di seconda fascia delle strutture Dipartimentali del Ministero.

*3-decies.* Per il potenziamento e lo sviluppo dei compiti della Scuola nazionale dell'amministrazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, con le modalità e i termini delle procedure di cui all'articolo *35-bis*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le unità di personale reclutate ai sensi dell'articolo 13, commi *2-ter* e *2-quater*, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, in possesso dei necessari requisiti, a valere sulle facoltà assunzionali di cui all'articolo 13, comma *2-bis*, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178 destinate alle assunzioni di personale di categoria B, posizione economica F3."

*Conseguentemente,*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente modificazione:*

2026: - 490.280

2027: - 490.280

2028: - 490.280

---

#### **60.4**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Sostituire il comma 4, con il seguente:*

"4. In deroga all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e comunque nei limiti stabiliti dall'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, a decorrere dall'anno 2026 l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) può incrementare, a valere sul proprio bilancio, le risorse per la corresponsione dell'indennità per oneri specifici dei profili di ricercatore e tecnologo di cui all'articolo 8 del CCNL 5 marzo 1998, nella misura che stabilita in sede di contrattazione collettiva integrativa."

---

#### **60.5**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire le parole «a valere sul proprio bilancio» con le seguenti «tramite risparmi ottenuti dal Fondo relativo all'attuazione dei programmi di investimento pluriennale per le esigenze di difesa nazionale (capitolo 7140)».

b) Sostituire le parole "in misura non superiore a 347.197 euro considerati gli oneri riflessi a carico dell'amministrazione« con le seguenti »fino al livello medio di detta indennità nelle amministrazioni definite dal DI 218 del 25/11/2016.

---

#### **60.6**

MARTI, TESTOR, DREOSTO

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

6.bis: Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, assicurando le esigenze di funzionamento e garantendo i servizi ai cittadini, i contratti di lavoro a tempo determinato del personale impiegato presso il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione e del merito, di cui all'articolo 50-ter, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, possono essere rinnovati per un periodo non superiore

a dodici mesi oltre il termine previsto, nei limiti finanziari di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per l'anno 2025.

---

## **60.7**

GELMETTI, AMBROGIO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire il comma 7 con il seguente:

"7. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 66 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Dal 1° gennaio 2026 la contribuzione a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni è fissata nella misura dell'1 per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Per gli anni successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione, possono essere adottate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 65 e previa consultazione delle organizzazioni comparativamente più rappresentative degli operatori coinvolti;

b) sopprimere i commi 66-*bis* e 66-*ter*."

b) sopprimere i commi 8 e 9.

---

## **60.8**

TURCO, PIRRO, DAMANTE

*Sostituire i commi 7, 8 e 9 con il seguente:*

«7. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 66 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Dall'1° gennaio 2026 la contribuzione a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni è fissata nella misura dell'1 per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Per gli anni successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione, possono essere adottate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 65 e previa consultazione delle organizzazioni comparativamente più rappresentative degli operatori coinvolti";

b) i commi 66-*bis* e 66-*ter* sono soppressi.»

---

## 60.9

LOMBARDO

*Al comma 7, lettera b), apportare le seguenti modifiche:*

- a) al capoverso "comma 66", sopprimere la lettera b);*
- b) al capoverso "comma 66", lettera a), sopprimere le parole "e infrastrutture digitali";*
- c) al capoverso "comma 66", dopo la lettera e), inserire il seguente periodo: "Ai fini della determinazione della base imponibile, ciascuna voce di ricavo dovrà comunque essere considerata una sola volta, evitando fenomeni di doppia imposizione tra le diverse categorie di attività. L'Autorità, previamente alla determinazione annuale del contributo, convoca un tavolo di confronto con le principali associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati, al fine di acquisire osservazioni e proposte sulla definizione dei criteri di calcolo e di riparto dei contributi.";*
- d) al capoverso "comma 66-bis", ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: ", anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero,";*
- e) al capoverso comma "66-ter", sopprimere il seguente periodo ", per i soggetti operanti negli ambiti di attività di cui alle lettere a) e b),";*
- f) al capoverso comma "66-ter", sostituire le parole "è incrementata dello 0,1 per mille per anno, a partire dall'anno 2026, sino al raggiungimento del limite di cui al comma 66" con le seguenti: "con provvedimento motivato, dovrà essere determinata in maniera tale da garantire parità di gettito rispetto all'anno precedente.";*
- g) al capoverso "66-quater", sostituire le parole "1° gennaio 2029" con le seguenti: "1° gennaio 2026";*
- h) al capoverso "66-quater", primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "previo confronto con il tavolo di cui al comma 66,";*
- i) al capoverso "66-quater", ovunque ricorrano, sostituire le parole "2,5 per mille" con le seguenti: "1,5 per mille";*
- l) al capoverso "66-quater", ultimo periodo, sostituire le parole "0,1 per mille annui" con le seguenti: "0,05 per mille annuo".*

## 60.10

GELMETTI, AMBROGIO

*Al comma 7, alla lettera b) apportare le seguenti modificazioni:*

- a) al capoverso 66, sostituire le parole: "si provvede mediante" con le seguenti: "provvedono le aziende stabilite in Italia mediante";*

b) al capoverso 66-bis, terzo periodo, sopprimere le parole: ", anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero,"

---

## **60.11**

LOTITO

*All'articolo 60, comma 7, alla lettera b):*

a) al capoverso "66", sostituire le parole "si provvede mediante" con le seguenti: "provvedono le aziende stabilite in Italia mediante";

b) al capoverso "66-bis, sopprimere le seguenti parole "anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero"

---

## **60.12**

LOMBARDO

*Al comma 7, lettera b), apportare le seguenti modifiche:*

a) al capoverso "comma 66", sostituire le parole: "si provvede" con le seguenti: "provvedono le aziende stabilite in Italia";

b) al capoverso "comma 66-bis", sopprimere le seguenti parole: ", anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero,"

---

## **60.13**

PAROLI

*Al comma 7, lettera b) apportare le seguenti modificazioni:*

a) all'alea, sostituire dal termine "nella" al termine "attività" con il seguente periodo "in misura proporzionale ai ricavi derivanti dalle seguenti attività";

b) dopo il capoverso lett. e) aggiungere il seguente periodo: "Ai fini della determinazione della base imponibile, ciascuna voce di ricavo dovrà comunque essere considerata una sola volta, evitando fenomeni di doppia imposizione tra le diverse categorie di attività.";

c) al capoverso "comma 66-bis" dopo il termine "misura" inserire il termine "massima";

d) al capoverso "comma 66-ter" eliminare il seguente periodo ", per i soggetti operanti negli ambiti di attività di cui alle lettere a) e b),". Dopo il termine "2025" sostituire il periodo "è incrementata

dello 0,1 per mille per anno, a partire dall'anno 2026, sino al raggiungimento del limite di cui al comma 66" *con il seguente* "con provvedimento motivato, dovrà essere determinata in maniera tale da garantire parità di gettito rispetto all'anno precedente.";

*e) al capoverso "comma 66-quater" sostituire ovunque ricorra il termine "2,5" con "1,5". E le parole "0,1 per mille annui" con le seguenti "0,05 per mille annuo".*

---

## **60.14**

DURNWALDER, PATTON

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. All'articolo 20 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, come convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, la parola: "autotrasporto" è sostituita dalle seguenti: "autotrasporto, logistica, servizi di spedizione, servizi ancillari al trasporto e attività accessorie e connesse";

b) al comma 1, le parole: "del settore dell'autotrasporto merci", sono sostituite dalle seguenti: "delle attività di autotrasporto, logistica, servizi di spedizione, servizi ancillari al trasporto e delle attività accessorie e connesse";

c) al comma 2, le parole: "operanti nel settore dell'autotrasporto merci", sono sostituite dalle seguenti: "che svolgono attività di trasporto, logistica, servizi di spedizione, servizi ancillari al trasporto nonché attività accessorie e connesse".».

---

## **60.15**

PIRRO, DAMANTE

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. All'articolo 20 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica, la parola "autotrasporto" è sostituita dalle seguenti: "autotrasporto, logistica, servizi di spedizione, servizi ancillari al trasporto e attività accessorie e connesse";

b) al comma 1, le parole "del settore dell'autotrasporto merci" sono sostituite dalle seguenti: "delle attività di autotrasporto, logistica, servizi di spedizione, servizi ancillari al trasporto e delle attività accessorie e connesse";

c) al comma 2, le parole "operanti nel settore dell'autotrasporto merci" sono sostituite dalle seguenti: "che svolgono attività di trasporto, logistica, servizi di spedizione, servizi ancillari al trasporto nonché attività accessorie e connesse".»

---

## **60.16**

PAROLI

*Dopo il comma 9 inserire il seguente:*

"9-bis. Al fine di tutelare gli interessi essenziali della sicurezza dello Stato e di rafforzare le capacità industriali della difesa riferite alla produzione e al commercio di armi, di materiale bellico e sistemi d'arma, con uno o più decreti del Ministro della difesa di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate, anche con funzioni ricognitive e senza oneri a carico della finanza pubblica, le attività, le aree e le relative opere, nonché i progetti infrastrutturali, finalizzati alla realizzazione, ampliamento, conversione, gestione e sviluppo delle capacità industriali della difesa, qualificati come di interesse strategico per la difesa nazionale."

---

## **60.17**

GELMETTI, AMBROGIO

*Dopo il comma 9 è inserito il seguente:*

«9-bis. Al fine di tutelare gli interessi essenziali della sicurezza dello Stato e di rafforzare le capacità industriali della difesa riferite alla produzione e al commercio di armi, di materiale bellico e sistemi d'arma, con uno o più decreti del Ministro della difesa di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate, anche con funzioni ricognitive e senza oneri a carico della finanza pubblica, le attività, le aree e le relative opere, nonché i progetti infrastrutturali, finalizzati alla realizzazione, ampliamento, conversione, gestione e sviluppo delle capacità industriali della difesa, qualificati come di interesse strategico per la difesa nazionale.»

---

## 60.18

DREOSTO, TESTOR

*Dopo il comma 9 è inserito il seguente:*

"9-bis. Al fine di tutelare gli interessi essenziali della sicurezza dello Stato e di rafforzare le capacità industriali della difesa riferite alla produzione e al commercio di armi, di materiale bellico e sistemi d'arma, con uno o più decreti del Ministro della difesa di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate, anche con funzioni ricognitive e senza oneri a carico della finanza pubblica, le attività, le aree e le relative opere, nonché i progetti infrastrutturali, finalizzati alla realizzazione, ampliamento, conversione, gestione e sviluppo delle capacità industriali della difesa, qualificati come di interesse strategico per la difesa nazionale."

---

## 60.19

GELMETTI, AMBROGIO

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:* «9-bis. Al fine di garantire la funzionalità del Ministero dell'economia e delle finanze e assicurare l'attuazione delle previsioni della Raccomandazione del Consiglio UE del 27 novembre 2023, per i profili di studio, ricerca, coordinamento, monitoraggio e valutazione, in particolare delle politiche tributarie e fiscali in materia di finanza degli enti dell'economia sociale, promuovendo lo sviluppo della finanza ed economia sociale, e rafforzando la dimensione inclusiva, sostenibile e sociale della politica tributaria e fiscale nazionale, al Ministero dell'economia e delle finanze sono attribuite le funzioni di analisi, proposta, monitoraggio e coordinamento in materia di finanza degli enti dell'economia sociale, anche con riguardo alla valutazione degli effetti economici e redistributivi delle politiche in materia di finanza ed economia sociale, nonché all'analisi economica e statistica delle proposte di politica tributaria delle misure di sostegno agli enti dell'economia sociale e al raccordo con i programmi e le iniziative nazionali e internazionali, nel rispetto delle relative competenze. Nelle more del perfezionamento dei provvedimenti di riorganizzazione, lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma è attribuito al Dipartimento delle finanze, mediante un contingente di una unità di personale dirigenziale di livello non generale e di cinque unità di personale non dirigenziale. Al conferimento dell'incarico dirigenziale di cui al secondo periodo non si applicano i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Le unità di personale di livello non dirigenziale sono individuate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze tra i dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero delle agenzie fiscali e del Corpo della guardia di finanza

e collocate fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 186.000, a decorrere dall'anno 2026.

*9-ter.* Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma *9-bis*, è altresì assegnato un contingente di esperti o consulenti nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con un compenso nel limite di spesa complessivo di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2026. Ai fini della stipula di convenzioni con università, enti e istituti di ricerca e di accordi di collaborazione di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è autorizzata la spesa di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2026, finalizzati allo studio e all'implementazione di ricerche e programmi coerenti con le finalità di cui al comma *9-bis*. Allo scopo di supportare l'attività dell'ufficio di cui al comma *9-bis*, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito uno specifico Consiglio, con funzioni consultive, anche al fine di contribuire alla definizione di buone pratiche e alla promozione di programmi formativi per gli operatori del settore. I membri del predetto Consiglio sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche tra i rappresentanti degli enti di rappresentanza dei diversi soggetti operanti nell'ambito dell'economia sociale, comparativamente più rappresentativi, nonché da esperti riconosciuti della materia a livello nazionale. Ai fini della partecipazione al Consiglio, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali indica i propri membri, in misura non superiore a tre. Ai membri del Consiglio non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Le funzioni di segreteria sono svolte dall'ufficio di cui al comma *9-bis*. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 200.000, a decorrere dall'anno 2026.

*9-quater.* Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi *9-bis* e *9-ter*, pari a 400.000 euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2 della presente legge.

---

## 60.20

GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO, RUSSO

*Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:*

"10-bis. Alla legge 12 giugno 1990, n.146 e successive modificazioni, all'articolo 12, dopo il comma 6-bis inserire i seguenti: "6-ter. Con proprio regolamento, la Commissione definisce il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, secondo i criteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481. A decorrere dal 1° gennaio 2026, al personale della Commissione è attribuito il trattamento economico del personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. In sede di prima applicazione, e comunque non oltre il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento che disciplina l'ordinamento giuridico ed economico del personale, il trattamento economico del personale con la qualifica di funzionario è individuato nei limiti dell'80% di quello previsto per il livello della corrispondente carriera o fascia retributiva del personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

6-quater. Per l'attuazione della disposizione di cui all'art. 6-ter, ad integrazione delle somme stanziare sul capitolo n. 5025 (PG2) dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n.323, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, è autorizzata la spesa di euro 556.961,63 per l'anno 2025, euro 1.002.145,48 per l'anno 2026, euro 1.031.207,70 per l'anno 2027, euro 1.061.112,72 per l'anno 2028, euro 1.091.884,99 per l'anno 2029, euro 1.123.549,66 per l'anno 2030, euro 1.156.132,60 per l'anno 2031, euro 1.189.660,44 per l'anno 2032, euro 1.224.160,59 per l'anno 2033 ed euro 1.259.661,25 a decorrere dall'anno 2034, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."».

---

## 60.21

LOTITO, PAROLI

*Dopo il comma 10, inserire il seguente comma:*

«10-bis) Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 28, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente comma:

1-quater. Fatte salve le previsioni del comma 1-ter, al fine di valorizzare le professionalità già selezionate mediante procedure selettive pubbliche, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano attivato propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e ne abbiano selezionato i componenti attraverso procedure di selezione pubblica, riservano il venti per cento delle posizioni dirigenziali di seconda fascia ai componenti delle rispettive strutture di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che abbiano prestato servizio per almeno 12 mesi nel quinquennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente, a valere sui relativi capitoli di competenza. A tal fine, i bandi, che possono essere adottati anche dalle singole amministrazioni, definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono prove orali di esclusivo carattere esperienziale, finalizzate alla valutazione comparativa e definite secondo metodologie e standard riconosciuti»

---

## 60.22

SIGISMONDI, MENNUNI

*Dopo il comma 10, inserire il seguente: «10-bis. All'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al secondo periodo, la parola "inferiori" è sostituita dalle parole "nel limite massimo complessivo di tre anni".»*

---

## 60.23

DE POLI

*All'articolo 60, dopo il comma 10 inserire il seguente:*

«11. All'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 16-ter è inserito il seguente:

"16-*quater*. Previo parere favorevole del ministero di appartenenza, il divieto di cui al precedente comma non si applica nei casi in cui l'attività del dipendente è diretta a supportare aziende a partecipazione pubblica di interesse strategico nazionale, nel perseguimento di obiettivi industriali e di sicurezza economica internazionale."»

## 60.24

FAZZONE

*Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti commi:*

"10-*bis*. Al fine di assicurare il rafforzamento della Commissione di vigilanza sui fondi pensione - COVIP, all'articolo 18 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, quarto periodo, le parole "fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: ", a far data dal 1° gennaio 2026, previste per i membri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni";

b) al comma 4, quarto periodo, dopo le parole "la qualifica di direttore generale" sono aggiunte le seguenti: "e di segretario generale";

c) al comma 4, sesto periodo, le parole "è definito, nei limiti dell'ottanta per cento del trattamento economico complessivo previsto per il livello massimo della corrispondente carriera o fascia retributiva per il personale dell'" sono sostituite dalle seguenti: ", a far data dal 1° gennaio 2026, è definito in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore presso l'";

d) al comma 4, sesto periodo, dopo le parole "Autorità per le garanzie nelle comunicazioni." sono aggiunte le seguenti: "L'assunzione del personale avviene per pubblici concorsi, per titoli ed esami, con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza nei settori di attività istituzionali della Commissione. I concorsi sono indetti dalla stessa Commissione e si svolgono secondo i bandi appositamente emanati. La Commissione, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, può assumere direttamen-

te dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, nei limiti del venti per cento dei posti previsti dalla pianta organica. La Commissione può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi e da remunerare secondo le tariffe professionali;

e) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma: "4-bis. *Entro il 31 marzo 2026, sono adottati nuovi regolamenti, ai sensi del comma 4, al fine di adeguare l'assetto organizzativo della COVIP, con la definizione, tra l'altro, di ruoli e funzioni del direttore generale e del segretario generale. La modifica, a opera della nuova regolamentazione, dei rispettivi ruoli e funzioni, può determinare la cessazione dei preesistenti incarichi e il conferimento di nuovi, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*"

10-ter. All'articolo 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole "0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati" sono sostituite dalle seguenti: "0,2 per mille del totale delle risorse destinate alle prestazioni a fine anno".

10-quater. All'articolo 19-quater, commi 1 e 2, lett. a), b) e c) del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 le parole "a euro 25.000" sono sostituite dalle seguenti: "a euro 500.000".

10-quinquies. All'articolo 19-quater, comma 2, lett. d) del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 le parole "a euro 15.500" sono sostituite dalle seguenti: "a euro 500.000".

10-sexies. Dopo l'articolo 19-quinquies del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 è inserito il seguente articolo: "*19-sexies (Risoluzione stragiudiziale delle controversie) 1. I soggetti nei cui confronti la COVIP esercita la propria attività di vigilanza ai sensi del presente decreto legislativo, nonché gli enti previdenziali di cui ai Decreti legislativi n. 509 del 30 giugno 1994 e n. 103 del 10 febbraio 1996 aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con iscritti, pensionati e beneficiari. In caso di mancata adesione, ai soggetti e agli enti di cui al primo periodo si applica la sanzione di cui all'articolo 19-quater, comma 2, lett. b). Le sanzioni previste dal presente comma sono applicate ai soggetti e agli enti di cui al primo periodo secondo il procedimento disciplinato dall'articolo 19-quinquies. 2. La COVIP determina, con proprio regolamento, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui alla parte V, titolo II-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie, nonché i criteri di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità e indipendenza dello stesso. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l'economicità e l'effettività della tutela. Il Regolamento di cui al presente comma definisce anche gli importi posti a carico dei ricorrenti alle procedure medesime. Le*

*procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l'economicità e l'effettività della tutela. 3. Per le controversie disciplinate dal regolamento di cui al comma 2, il ricorso al sistema di risoluzione delle controversie di cui al comma 1 è alternativo all'esperimento della procedura prevista dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e non pregiudica il ricorso ad ogni altro strumento di tutela previsto dall'ordinamento."*

---

## **60.25**

LOTITO

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. All'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente:

"Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale".

---

## **60.26**

MANCINI, ZULLO, LEONARDI, RUSSO

*Dopo il comma 10, è inserito il seguente:*

"10-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Il trattamento economico del direttore è determinato in un importo annuo lordo onnicomprensivo pari al massimo previsto dall'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Se appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il direttore dell'ISIN è collocato in posizione di fuori ruolo, aspettativa o analoga posizione per l'intera durata dell'incarico, anche in deroga all'ordinamento di appartenenza, mantenendo, ove più favorevole, il trattamento economico complessivo in godimento. Resta salva l'applicazione dell'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il trattamento economico dei componenti della Consulta è determinato in un importo onnicomprensivo annuo lordo pari a euro 25.000 per il componente che svolge funzioni di coordinatore e a euro 20.000 per ciascuno degli altri componenti. Al Collegio dei

revisori spetta un compenso onnicomprensivo annuo lordo pari a euro 10.000 per il presidente e a euro 7.500 per ciascuno dei componenti. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dei commi 15 e 17 del presente articolo.";

b) al comma 8, primo periodo le parole: "nel limite massimo di 60 unità e di provata competenza giuridico-amministrativa, nel limite massimo di 30 unità, di cui almeno 5 con qualifica dirigenziale non generale", sono sostituite dalle seguenti: "nel limite massimo di 80 unità e di provata competenza giuridico-amministrativa, nel limite massimo di 41 unità, di cui 1 con qualifica dirigenziale generale e 5 con qualifica dirigenziale non generale" e sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: "Il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente dell'Autorità è stabilito con proprio regolamento e si adegua ai criteri fissati nel contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative. Agli incarichi di segretario generale, di capo di gabinetto, di consigliere giuridico e di responsabile del settore giuridico, comunque denominato, attribuiti dal Direttore dell'ISIN, si applicano anche le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303."

Conseguentemente al comma 15, le parole: "un gettito annuo, pari a 3,81 milioni di euro, mediante versamento al bilancio dell'ISIN, entro il 31 gennaio di ciascun anno, di una corrispondente quota degli introiti della componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, definito ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83.", sono sostituite dalle seguenti: "un gettito annuo, pari a 20 milioni di euro, a valere sulla autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, mediante versamento al bilancio dell'ISIN entro il 31 gennaio di ciascun anno.";

c) al comma 17, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Gli importi, i termini e le modalità di versamento dei diritti sono fissati con determinazioni del direttore dell'ISIN, previo parere della Consulta.";

d) al comma 19 inserire, in fine, il seguente periodo: "L'ISIN si avvale, altresì, previa intese con il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di personale dei reparti specializzati dell'Arma, che agisce con i poteri di indagine e accertamento ad esso attribuiti dalla legge.".

---

**60.27**

POTENTI, TESTOR, DREOSTO

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, il comma 7 è sostituito dal seguente: "Il trattamento economico del Direttore è determinato in un importo annuo lordo onnicomprensivo pari al massimo previsto dall'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Se appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il direttore dell'ISIN è collocato in posizione di fuori ruolo, aspettativa o analoga posizione per l'intera durata dell'incarico, anche in deroga all'ordinamento di appartenenza, mantenendo, ove più favorevole, il trattamento economico complessivo in godimento. Resta salva l'applicazione dell'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il trattamento economico dei componenti della Consulta è determinato in un importo onnicomprensivo annuo lordo pari a euro 25.000 per il componente che svolge funzioni di coordinatore e a euro 20.000 per ciascuno degli altri componenti. Al Collegio dei revisori spetta un compenso onnicomprensivo annuo lordo pari a euro 10.000 per il presidente e a euro 7.500 per ciascuno dei componenti. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti con le risorse disponibili ai sensi dei commi 15 e 17 del presente articolo."»

**60.28**

FREGOLENT, PAITA

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:* «10-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, il comma 7 è sostituito dal seguente: "Il trattamento economico del direttore è determinato in un importo annuo lordo onnicomprensivo pari al massimo previsto dall'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Se appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il direttore dell'ISIN è collocato in posizione di fuori ruolo, aspettativa o analoga posizione per l'intera durata dell'incarico, anche in deroga all'ordinamento di appartenenza, mantenendo, ove più favorevole, il trattamento economico complessivo in godimento. Resta salva l'applicazione dell'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il trattamento economico dei componenti della Consulta è determinato in un importo

onnicomprensivo annuo lordo pari a euro 25.000 per il componente che svolge funzioni di coordinatore e a euro 20.000 per ciascuno degli altri componenti. Al Collegio dei revisori spetta un compenso onnicomprensivo annuo lordo pari a euro 10.000 per il presidente e a euro 7.500 per ciascuno dei componenti. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti con le risorse disponibili ai sensi dei commi 15 e 17 del presente articolo.»;

---

## **60.29**

FAZZONE

*Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:*

"10-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, il comma 7 è sostituito dal seguente: "Il trattamento economico del direttore è determinato in un importo annuo lordo onnicomprensivo pari al massimo previsto dall'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Se appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il direttore dell'ISIN è collocato in posizione di fuori ruolo, aspettativa o analoga posizione per l'intera durata dell'incarico, anche in deroga all'ordinamento di appartenenza, mantenendo, ove più favorevole, il trattamento economico complessivo in godimento. Resta salva l'applicazione dell'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il trattamento economico dei componenti della Consulta è determinato in un importo onnicomprensivo annuo lordo pari a euro 25.000 per il componente che svolge funzioni di coordinatore e a euro 20.000 per ciascuno degli altri componenti. Al Collegio dei revisori spetta un compenso onnicomprensivo annuo lordo pari a euro 10.000 per il presidente e a euro 7.500 per ciascuno dei componenti. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti con le risorse disponibili ai sensi dei commi 15 e 17 del presente articolo.";

---

## **60.30**

POTENTI, TESTOR, DREOSTO

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. All'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, le parole: "di provata competenza tecnica nelle specifiche aree di pertinenza dell'Ispektorato, nel limite massimo di 60 unità e di provata compe-

tenza giuridico-amministrativa, nel limite massimo di 30 unità, di cui almeno 5 con qualifica dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", sono sostituite dalle seguenti: *"di provata competenza tecnica nelle specifiche aree di pertinenza dell'Ispettorato, nel limite massimo di 80 unità e di provata competenza giuridico-amministrativa, nel limite massimo di 41 unità, di cui 1 con qualifica dirigenziale generale e 5 con qualifica dirigenziale non generale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"* e le parole: *"Al personale di ruolo si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per gli enti del comparto dell'istruzione e della ricerca, di cui all'articolo 5 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 13 luglio 2016"*, sono sostituite dalle seguenti: *"Il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente dell'Autorità è stabilito con proprio regolamento e si adegua ai criteri fissati nel contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative."*

*Conseguentemente*, al comma 15 dell'articolo, le parole: *"un gettito annuo, pari a 3,81 milioni di euro, mediante versamento al bilancio dell'ISIN, entro il 31 gennaio di ciascun anno, di una corrispondente quota degli introiti della componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, definito ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83."*, sono sostituite dalle seguenti: *"un gettito annuo, pari a 20 milioni di euro, a valere sulla autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, mediante versamento al bilancio dell'ISIN entro il 31 gennaio di ciascun anno."*».

## **60.31**

FREGOLENT, PAITA

*Dopo il comma 10, è aggiunto il seguente: «10-bis. All'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, le parole: "di provata competenza tecnica nelle specifiche aree di pertinenza dell'Ispettorato, nel limite massimo di 60 unità e di provata competenza giuridico-amministrativa, nel limite massimo di 30 unità, di cui almeno 5 con qualifica dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", sono sostituite dalle parole: "di provata competenza tecnica nelle specifiche aree di pertinenza dell'Ispettorato, nel limite massimo di 80 unità e di provata competenza giuridico-amministrativa, nel limite massimo di 41 unità, di cui 1 con qualifica dirigenziale generale e 5 con qualifica dirigenziale non generale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"* e le parole: *"Al personale di ruolo si applica il trattamento giuridico ed economico previ-*

sto per gli enti del comparto dell'istruzione e della ricerca, di cui all'articolo 5 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 13 luglio 2016", sono sostituite dalle parole: "Il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente dell'Autorità è stabilito con proprio regolamento e si adegua ai criteri fissati nel contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative.". Conseguentemente, al comma 15 dell'articolo, le parole: "un gettito annuo, pari a 3,81 milioni di euro, mediante versamento al bilancio dell'ISIN, entro il 31 gennaio di ciascun anno, di una corrispondente quota degli introiti della componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, definito ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83.", sono sostituite dalle parole: "un gettito annuo, pari a 20 milioni di euro, a valere sulla autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, mediante versamento al bilancio dell'ISIN entro il 31 gennaio di ciascun anno.»;

## **60.32**

FAZZONE

*Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:*

"10-bis. All'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, le parole: "di provata competenza tecnica nelle specifiche aree di pertinenza dell'Ispettorato, nel limite massimo di 60 unità e di provata competenza giuridico-amministrativa, nel limite massimo di 30 unità, di cui almeno 5 con qualifica dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", sono sostituite dalle parole: "di provata competenza tecnica nelle specifiche aree di pertinenza dell'Ispettorato, nel limite massimo di 80 unità e di provata competenza giuridico-amministrativa, nel limite massimo di 41 unità, di cui 1 con qualifica dirigenziale generale e 5 con qualifica dirigenziale non generale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e le parole: "Al personale di ruolo si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per gli enti del comparto dell'istruzione e della ricerca, di cui all'articolo 5 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 13 luglio 2016", sono sostituite dalle parole: "Il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente dell'Autorità è stabilito con proprio regolamento e si adegua ai criteri fissati nel contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative.". Conseguentemente, al comma 15 dell'articolo, le parole: "un gettito annuo, pari a 3,81 milioni di euro, mediante versamento al bilancio dell'ISIN, entro il 31 gennaio di ciascun anno, di una corrispondente quota degli introiti della componente tariffaria A2 sul prezzo

dell'energia elettrica, definito ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83.", sono sostituite dalle parole: "un gettito annuo, pari a 20 milioni di euro, a valere sulla autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, mediante versamento al bilancio dell'ISIN entro il 31 gennaio di ciascun anno.";

---

### **60.33**

FAZZONE

*Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:*

"10-bis. All'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, le parole: "nel limite massimo di 30 unità, di cui almeno 5 con qualifica dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", sono sostituite dalle parole: "nel limite massimo di 31 unità, di cui 1 con qualifica dirigenziale generale e 5 con qualifica dirigenziale non generale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165". Conseguentemente, al comma 15 dell'articolo, le parole: "un gettito annuo, pari a 3,81 milioni di euro, mediante versamento al bilancio dell'ISIN, entro il 31 gennaio di ciascun anno, di una corrispondente quota degli introiti della componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, definito ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83.", sono sostituite dalle parole: "un gettito annuo, pari a 4,1 milioni di euro, a valere sulla autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, mediante versamento al bilancio dell'ISIN entro il 31 gennaio di ciascun anno.".

---

### **60.34**

FREGOLENT, PAITA

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

"10-bis. All'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, le parole: "nel limite massimo di 30 unità, di cui almeno 5 con qualifica dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", sono sostituite dalle parole: "nel limite mas-

simo di 31 unità, di cui 1 con qualifica dirigenziale generale e 5 con qualifica dirigenziale non generale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165". Conseguentemente, al comma 15 dell'articolo, le parole: "un gettito annuo, pari a 3,81 milioni di euro, mediante versamento al bilancio dell'ISIN, entro il 31 gennaio di ciascun anno, di una corrispondente quota degli introiti della componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, definito ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83.", sono sostituite dalle parole: "un gettito annuo, pari a 4,1 milioni di euro, a valere sulla autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, mediante versamento al bilancio dell'ISIN entro il 31 gennaio di ciascun anno."

---

### **60.35**

FAZZONE

*Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:*

"10-bis. All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Gli importi, i termini e le modalità di versamento dei diritti sono fissati con determinazioni del direttore dell'ISIN, previo parere della Consulta."

---

### **60.36**

POTENTI, TESTOR, DREOSTO

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Gli importi, i termini e le modalità di versamento dei diritti sono fissati con determinazioni del direttore dell'ISIN, previo parere della Consulta.»

---

**60.37**

FREGOLENT, PAITA

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

"10-bis. All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Gli importi, i termini e le modalità di versamento dei diritti sono fissati con determinazioni del direttore dell'ISIN, previo parere della Consulta.".

---

**60.38**

DE PRIAMO, MENNUNI

*Dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:* " 10-bis. All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Gli importi, i termini e le modalità di versamento dei diritti sono fissati con determinazioni del direttore dell'ISIN, previo parere della Consulta.".

---

**60.39**

RUSSO, POGLIESE, SALLEMI

*Dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:*

«10-bis. Al comma 11, dell'articolo 13-bis, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) premettere i seguenti periodi: «Per il funzionamento della Commissione è autorizzata la spesa di euro 3.400.000 per l'anno 2026, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 3.400.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Al fine di garantirne il funzionamento, anche con riferimento alla digitalizzazione dei servizi, dei processi e delle relative funzioni, la Commissione può avvalersi del supporto tecnico di SOGEI - Società generale di informatica S.p.A., me-

dianche la stipula di apposite convenzioni, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;

b) le parole «dall'anno 2026», sono sostituite dalle seguenti «dall'anno 2027».

---

#### **60.40**

MATERA, RUSSO

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:* «All'articolo 3, comma 5, del Decreto-Legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 le parole "fino al 31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti "fino al 31 dicembre 2027".

---

#### **60.41**

GELMETTI, AMBROGIO

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. All'articolo 20 del decreto legge 10 agosto 2023 n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole "del settore dell'autotrasporto merci" con le seguenti "delle attività di trasporto, logistica, servizi di spedizione, servizi ancillari al trasporto e delle attività accessorie e connesse";

b) al comma 2, sostituire le parole "operanti nel settore dell'autotrasporto merci" con le seguenti: "che svolgono attività di trasporto, logistica, servizi di spedizione, servizi ancillari al trasporto nonché attività accessorie e connesse";

c) alla rubrica dell'articolo sostituire la parola "autotrasporto" con le seguenti: "trasporto, logistica, servizi di spedizione, servizi ancillari al trasporto e attività accessorie e connesse".»

---

## 60.42

IRTO, MANCA, BASSO, FINA

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. All'articolo 20 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, la parola: "autotrasporto", è sostituita dalle seguenti: "autotrasporto, logistica, servizi di spedizione, servizi ancillari al trasporto e attività accessorie e connesse";

b) al comma 1, le parole: "del settore dell'autotrasporto merci", sono sostituite dalle seguenti: "delle attività di autotrasporto, logistica, servizi di spedizione, servizi ancillari al trasporto e delle attività accessorie e connesse";

c) al comma 2, le parole: "operanti nel settore dell'autotrasporto merci", sono sostituite dalle seguenti: "che svolgono attività di trasporto, logistica, servizi di spedizione, servizi ancillari al trasporto nonché attività accessorie e connesse"».

---

## 60.43

TERNULLO

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

"10-bis. All'articolo 20 del decreto-legge n. 104/2023 convertito dalla legge n. 136/2023 sono apportate le seguenti modifiche:

a) in epigrafe, il termine "autotrasporto" è sostituito da "trasporto, logistica, servizi di spedizione, servizi ancillari al trasporto e attività accessorie e connesse";

b) al comma 1, la frase "del settore dell'autotrasporto merci" è sostituita da "delle attività di trasporto, logistica, servizi di spedizione, servizi ancillari al trasporto e delle attività accessorie e connesse";

c) al comma 2, la frase "operanti nel settore dell'autotrasporto merci" è sostituita da "che svolgono attività di trasporto, logistica, servizi di spedizione, servizi ancillari al trasporto nonché attività accessorie e connesse".

---

#### **60.44**

BASSO, MANCA

*Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, il seguente:*

"10-bis. All'articolo 20 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, come convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica, la parola "autotrasporto" è sostituita dalle seguenti: "autotrasporto, logistica, servizi di spedizione, servizi ancillari al trasporto e attività accessorie e connesse";

b) al comma 1, le parole "del settore dell'autotrasporto merci" sono sostituite dalle seguenti: "delle attività di autotrasporto, logistica, servizi di spedizione, servizi ancillari al trasporto e delle attività accessorie e connesse";

c) al comma 2, le parole "operanti nel settore dell'autotrasporto merci" sono sostituite dalle seguenti: "che svolgono attività di trasporto, logistica, servizi di spedizione, servizi ancillari al trasporto nonché attività accessorie e connesse".

---

#### **60.45**

GELMETTI, MENNUNI, AMBROGIO, NOCCO, RUSSO

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:* "10 bis. All'articolo 1, comma 150 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «A valere sulle risorse di cui al presente comma, una somma non eccedente l'importo di 1.500.000 euro per l'anno 2025 e di 3.000.000 euro per ciascun anno dal 2026 è destinata al finanziamento di misure di welfare aziendale in favore dei dipendenti dell'Istituto».

---

#### **60.46**

AMBROGIO, NOCCO, MENNUNI, GELMETTI, RUSSO

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:* "10 bis 1. All'articolo 1, comma 150 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è aggiunto in fine il seguente periodo:

«Una quota pari al 50 per cento delle somme determinate ai sensi del primo periodo del presente comma può essere destinata, anche in deroga

all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, all'incremento del Fondo risorse decentrate del personale in servizio inquadrato nelle aree del sistema di classificazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto Funzioni Centrali e del personale dell'area medica dell'INPS, ai fini del finanziamento delle posizioni organizzative e degli istituti contrattuali di valorizzazione economica della performance individuale.».

---

**60.47**

SIGISMONDI, MENNUNI

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:* «10-bis. All'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, sostituire le parole "31 dicembre 2025" con le seguenti: "31 dicembre 2026".».

---

**60.48**

MENNUNI, NOCCO, AMBROGIO, RUSSO, GELMETTI

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. In deroga al termine di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, l'Agenzia delle entrate è autorizzata ad utilizzare, entro il 31 dicembre 2028, le risorse finanziarie necessarie per l'assunzione di n. 32 dirigenti attraverso il corso-concorso specifico, indetto dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione, per il reclutamento di dirigenti di seconda fascia con professionalità tecnica in materia fiscale, tributaria e catastale da assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze e alle agenzie fiscali, da avviare ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.».

---

**60.49**

GASPARRI

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

"10-bis. Per rafforzare l'attività assistenziale nei riguardi del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, dirigenziale e non, è autorizzata la spesa annua di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 destinata al finanziamento della assistenza sanitaria integrativa, anche ai fini di una spe-

cifica valorizzazione delle funzioni svolte dal predetto personale. I criteri e le modalità di riparto delle risorse ai fini dell'accesso a tale forma di tutela supplementare per le diverse componenti del personale di cui al primo periodo sono definiti, per ogni singola area negoziale di riferimento, in sede di contrattazione collettiva integrativa a livello nazionale. Per le finalità di cui al citato riparto, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza triennale, si provvede alla ricognizione del numero di personale destinatarie del servizio."

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 3.000.000;

2027: - 3.000.000;

2028: - 3.000.000.

---

## **60.50**

GASPARRI

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

"10-bis. Ai fini di rafforzare le attività prevenzione amministrativa antimafia e di tutela della legalità esercitate dal Ministero dell'interno, a livello centrale e periferico, con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni di infiltrazione e condizionamento della criminalità organizzata negli appalti pubblici e nelle concessioni, presso il Ministero dell'interno, nell'ambito del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, è istituita la Direzione centrale per la tutela della legalità, alla quale è preposto un prefetto. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di euro 294.038 annui a decorrere dall'anno 2026 ai fini dell'incremento della dotazione organica del Ministero dell'interno di un posto di prefetto. Fermo quanto previsto dal precedente periodo, all'istituzione della predetta Direzione Centrale si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente."

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 294.038

2027: - 294.038

2028: - 294.038

---

## 60.51

LOTITO, PAROLI

*Dopo il comma 10 aggiungere il seguente comma:*

«11. Al fine di mantenere e consolidare la capacità operativa dell'ISPRA nell'esercizio dei compiti istituzionali a supporto tecnico-scientifico del MASE, ministero vigilante, delle PPAA e dell'Autorità Giudiziaria per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di tutela dell'ambiente tramite attività di monitoraggio, di reporting, di valutazione, di controllo, di ispezione e di gestione dell'informazione ambientale è riconosciuto un contributo di 18 milioni di euro a partire dall'anno 2026. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

---

## 60.52

NOCCO, GELMETTI

*Dopo il comma 10, inserire i seguenti:*

«10-bis. Al fine di assicurare al personale dirigenziale e non dirigenziale di ruolo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA il trattamento economico accessorio in godimento, considerato il numero delle unità di personale dirigenziale e non dirigenziale trasferite dall'incorporata SIN s.p.a. che progressivamente cesseranno dal servizio a qualunque titolo, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2026, destinati all'incremento dei fondi per il trattamento economico accessorio del personale dell'Agenzia.

10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.».

---

**60.53**

MATERA, GELMETTI

*Dopo il comma 10, inserire il seguente: «10-bis. Le regioni, le province, i comuni, le unioni di comuni, le città metropolitane e le altre pubbliche Amministrazione di cui al comma 2 dell' art. 1 del Decreto-legislativo 30 marzo 2001, n. 165, qualora abbiano programmato assunzioni per profili professionali analoghi a quelli del personale assunto a tempo determinato per le esigenze del PNRR, fino al 31 dicembre 2027 devono procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, alla stabilizzazione, nella qualifica ricoperta o analoga, del personale non dirigenziale che abbia prestato servizio presso la stessa amministrazione e che sia stato assunto a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.».*

---

**60.54**

CANTALAMESSA, GERMANÀ, TESTOR, DREOSTO

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

"10-bis. Nell'ambito della dotazione organica dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) sono istituite sei posizioni di uffici di livello dirigenziale generale con pari riduzione di posizioni dirigenziali di seconda fascia. All'attuazione della disposizione di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse del bilancio dell'Ente medesimo disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

---

**60.55**

NOCCO, GELMETTI

*Dopo il comma 10, inserire i seguenti:*

«10-bis. Gli articoli 20 e 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, si interpretano nel senso che le discipline ivi previste non trovano applicazione in relazione all'Ente nazionale Risi, quale ente pubblico economico.

10-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 10-bis, complessivamente pari a 45.000 euro a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.».

---

### **60.0.1**

CAMUSSO, MANCA, FRANCESCHELLI, ZAMPA, ZAMBITO

*Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:*

#### **«Art. 60-bis.**

*(Disposizioni in materia di copertura assicurativa per il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, 'articolo 1, punto 22), le parole: "eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali".

2. All'articolo 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 sono inserite, in fine, le seguenti parole "con esclusione degli operatori del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco".»

---

## **60.0.2**

GASPARRI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### **«Art. 60-bis.**

1. All'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Al fine di garantire la piena autonomia e l'indipendenza di giudizio e di valutazione dell'Autorità nell'esercizio del complesso delle sue competenze istituzionali, sono sempre sottratte all'accesso, anche in deroga all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, le note, le proposte e ogni altra elaborazione degli Uffici con funzione di studio o di preparazione del contenuto di atti."».

---

## **60.0.3**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 60-bis**

*(Disposizioni in materia di personale della giustizia)*

1. Al comma 1-bis dell'articolo 52 del decreto legislativo 165 del 2001, sono aggiunte, in fine, i seguenti periodi. «Il personale del Ministero della giustizia, attualmente inquadrato con la qualifica di Direttore, fascia economica di primo inquadramento F3 confluisce nella quarta area delle elevate professionalità, istituita dal CCNL Funzioni Centrali 2019/2021 entrato in vigore il 9 maggio 2022, in deroga alla tabella di corrispondenza allegata al suddetto contratto (Tabella 2 di trasposizione automatica). L'indennità di qualificazione del personale sopra indicato è determinata nei nuovi valori di area a cura della contrattazione integrativa ai sensi degli articoli 16, 45 e 52 del CCNL 2019/2021 Comparto Funzioni Centrali».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2026: -5.000.000;  
2027: -5.000.000;  
2028: -5.000.000.

#### **60.0.4**

PARRINI, NICITA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 60-bis**

*(Rafforzamento del quorum per le nomine in Autorità indipendenti)*

1. Al comma 1 dell'articolo 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole "con voto limitato" sono sostituite dalle seguenti: "con maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti"

2. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, il periodo "Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono due commissari ciascuno, i quali vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Ciascun senatore e ciascun deputato esprime il voto indicando un nominativo per il consiglio" è sostituito dal seguente: "Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono, con maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti, due commissari ciascuno, i quali vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica".

---

#### **60.0.5**

SCARPINATO, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 60-bis**

*(Disposizioni volte ad attenuare i rischi di accesso informatico abusivo)*

1. All'articolo 13 della legge 3 agosto 2007, n. 124, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Al fine di garantire adeguata tutela e protezione dai rischi di accesso abusivo ai dati contenuti in sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni, delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico e dei soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilità, da parte degli operatori tecnici aventi funzioni di amministratori di sistema, di rete o di archivio di dati e di soggetti incaricati

del trattamento dei dati in esse contenuti, è richiesto l'utilizzo di specifici sistemi di autenticazione informatica, consistenti nell'uso combinato di almeno due differenti tecnologie di autenticazione, una delle quali sia basata sull'elaborazione di caratteristiche biometriche.

1-*ter*. In deroga alle disposizioni di cui al comma precedente, limitatamente ai casi di interventi indifferibili relativi a malfunzionamenti, guasti, installazione di *hardware* e *software*, aggiornamento e riconfigurazione dei sistemi, che determinino la necessità di accesso ai sistemi informatici di cui al medesimo comma 1-*bis*, l'accesso alle banche di dati pubbliche da parte dei soggetti ivi indicati è consentito anche senza l'utilizzo di due differenti tecnologie di autenticazione o di una tecnologia di autenticazione biometrica, per le operazioni che richiedono la presenza fisica dell'addetto che procede all'intervento in prossimità del sistema di elaborazione.

1-*quater*. Fatti salvi gli obblighi in materia di credenziali di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, gli accessi di cui al comma 1-*ter* sono annotati in un apposito registro unitamente alle motivazioni che li hanno determinati e alla descrizione sintetica delle operazioni svolte, anche mediante l'utilizzo di apparecchiature elettroniche. Il registro degli accessi di cui al primo periodo è detenuto dal soggetto o dall'ente titolare della banca di dati, che lo aggiorna periodicamente, lo custodisce presso le sedi di elaborazione e lo mette a disposizione delle autorità, su richiesta, nel caso di ispezioni o controlli, unitamente all'elenco nominativo dei soggetti abilitati all'accesso ai sistemi di elaborazione titolari delle funzioni di cui al comma 1-*bis*."

2. Al fine di garantire la corretta attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

### 60.0.6

GASPARRI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 60-bis**

*(Modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90)*

1. Al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 363, comma 1, le parole "indicati nell'allegato A di cui all'articolo 383" sono sostituite dalle seguenti "individuati con determinazione del Comandante Generale";
- b) l'articolo 383 è abrogato.»

### 60.0.7

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 60-bis.**

*(Superamento del precariato nelle Pubbliche Amministrazioni)*

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
- b) al comma 1, lettera c) le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»
- c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

2. Al fine di rafforzare strutturalmente le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con la finalità di sostenere percorsi di stabilizzazione del personale già impiegato a tempo determinato presso le medesime amministrazioni, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

3. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici approvate nel periodo 2020-2025 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2025 sono prorogate al 31 dicembre 2027.

4. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,7 miliardi a decorrere dall'anno 2026, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate rivenienti per gli anni 2026, 2027 e 2028 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD), di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

---

## **60.0.8**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 60-bis**

*(Proroga del termine per la stabilizzazione del personale precario e istituzione del Fondo per la stabilizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni)*

1. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2024», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

2. Al fine di favorire la progressiva riduzione del precariato e sostenere le procedure di stabilizzazione del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per la stabilizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

3. Le risorse del Fondo sono destinate al cofinanziamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato del personale precario da parte delle amministrazioni statali, regionali e locali, nel rispetto dei vincoli di spesa e delle facoltà assunzionali vigenti.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di riparto del Fondo, le modalità di erogazione delle risorse e le priorità di destinazione a favore delle amministrazioni che abbiano già avviato o programmato procedure di stabilizzazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - Missione "Fondi di riserva e speciali", Programma "Fondi di riserva e speciali", utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

---

## **60.0.9**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 60-bis**

*(Proroga del termine per la stabilizzazione del personale a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni)*

All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2024» ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»

---

## 60.0.10

SALVITTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 60-bis

1. All'art. 60 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 5, inserire i seguenti:

*«5-bis.* In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 229, per fronteggiare gli aumenti dei prezzi relativi ai contratti di servizi e forniture dovuti ai noti eventi pandemici e bellici, verificatisi tra il febbraio del 2020 e il febbraio del 2022, agli appalti aggiudicati in base a gare con termine finale di presentazione delle offerte entro l'anno 2022, le disposizioni di cui all'art.60, comma 1, si applicano, nella misura integrale della variazione dei costi di cui si commi 5 ter e 5 quater, anche ai detti contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del codice che, in conformità al bando, alla lettera d'invito e ai documenti ad essi allegati, non contemplano una clausola di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ovvero contemplino una clausola revisionale la cui applicazione sia insufficiente a ricondurre le prestazioni corrispettive ad equità.

*5-ter.* Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 5 bis, si considerano le variazioni dei prezzi al consumo per le quali gli indici per forniture e servizi di cui al comma 3, lettera b), e all'allegato II.2-bis, abbiano subito un incremento in misura pari o superiore al 10% rispetto alla precedente rilevazione ISTAT. In mancanza di indici specifici, il raffronto avviene rispetto all'indice generico dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI).

*5-quater.* Negli appalti ad alta intensità di manodopera, ai fini dell'applicazione del comma 5 bis, si considerano gli incrementi del costo del lavoro in misura pari o superiore al 10% rispetto al costo orario preso a riferimento ai fini del calcolo degli oneri della manodopera indicati nel bando, o specificati in offerta. A tal fine, si fa riferimento ai costi orari stabiliti dalle tabelle allegate ai decreti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale pubblicate annualmente per ciascun settore merceologico. In mancanza, il raffronto avviene tra i minimi retributivi stabiliti dal CCNL di categoria vigente al momento della gara e quelli in essere al momento della istanza di revisione.

*5-quinquies.* Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, si applica il comma 5 del presente articolo.».

---

### **60.0.11**

BERGESIO, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente*

"Art. 60-bis. 1. All'articolo 20 del decreto-legge n. 104/2023 convertito dalla legge n. 136/2023 sono

apportate le seguenti modifiche:

1) in epigrafe, il termine "autotrasporto" è sostituito da "trasporto, logistica, servizi di spedizione, servizi ancillari al trasporto e attività accessorie e connesse";

2) al comma 1, la frase "del settore dell'autotrasporto merci" è sostituita da "delle attività di trasporto, logistica, servizi di spedizione, servizi ancillari al trasporto e delle attività accessorie e connesse";

3) al comma 2, la frase "operanti nel settore dell'autotrasporto merci" è sostituita da "che svolgono attività di trasporto, logistica, servizi di spedizione, servizi ancillari al trasporto nonché attività accessorie e connesse"

---

### **60.0.12**

RUSSO, POGLIESE, SALLEMI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

" Articolo 60-bis.

1. Al decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n.69 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5 comma 1 alle parole «200 unità» sostituire le seguenti «800 unità».

b) all'articolo 5 comma 2, terzo periodo le parole «di euro 3.995.247 per l'anno 2025 e», «di euro 202.899 per l'anno 2025 e» e «di euro 168.000 per l'anno 2025» sono soppresse.

c) all'articolo 5 comma 2, terzo periodo alle parole «euro 7.990.494» sostituire le seguenti «euro 31.961.976»; alle parole «euro 405.797» sostituire le seguenti euro 1.623.188»; alle parole «euro 168.000» sostituire le seguenti «euro 672.000».

d) all'articolo 5 comma 2, quarto periodo alle parole «euro 448.000 per l'anno 2025» sostituire le seguenti «euro 996.000 per l'anno 2026».

e) all'articolo 5 comma 4 primo periodo, alle parole «30 aprile 2025» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2025».

f) all'articolo 5 comma 5, primo periodo le parole «euro 4.814.146 per l'anno 2025 e» sono soppresse.

g) All'articolo 5 comma 5, primo periodo, le parole «euro 8.732.291 annui a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite le seguenti «euro 35.253.164 per l'anno 2026 e euro 34.257.164 annui a decorrere dall'anno 2027»

---

### **60.0.13**

#### **LOTITO**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 60-bis**

*(Formazione continua Dirigenti Pubbliche Amministrazioni)*

1. Per il rafforzamento della formazione continua, in favore dei Dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano conseguito almeno un titolo di Laurea o di Laurea Magistrale di cui al D.M. 270/2004 o di Diploma accademico di I o II Ciclo presso le Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica o un titolo, equivalente a tutti quelli suddetti, degli ordinamenti didattici previgenti, ed un secondo titolo delle tipologie sopra specificate, con effetto a decorrere dall'Anno Accademico 2026/2027, le Università e le Istituzioni AFAM prevedono l'esonero totale dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari, senza limitazioni relative al reddito o all'ISEE, all'acquisizione dei CFU o dei CFA ed a qualsiasi altro requisito o condizione, ai fini dell'iscrizione ad ogni anno di un ulteriore corso di Laurea o di Laurea magistrale o di Diploma accademico di I e II Ciclo.

2. Con effetto a decorrere dall'Anno Accademico 2026/2027, il beneficio di cui al comma 1 dovrà essere previsto dalle Università e dalle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica per tutti i corsi di Laurea, di Laurea magistrale e di Diploma accademico di I e II Ciclo dei relativi Ordinamenti didattici ed Offerte formative.»

---

## **60.0.14**

NICITA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«-Art. 60-bis

1. Le amministrazioni centrali titolari delle misure PNRR e i soggetti attuatori dei relativi interventi espletano gli adempimenti di rispettiva competenza, riguardanti la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione e i controlli, continuandosi ad avvalere delle funzionalità del sistema informativo ReGis, anche oltre la data del 31 dicembre 2026, fino al completamento degli obblighi previsti dal PNRR per ciascuna misura e intervento. Per gli anni successivi al 2026 e fino al completamento degli obblighi di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché le altre specifiche disposizioni normative di semplificazione e di accelerazione vigenti per gli interventi del PNRR. Per le attività di cui al comma 1, le Amministrazioni centrali titolari di misure PNRR continuano ad avvalersi delle strutture individuate ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, a cui potranno essere assegnate anche le attività previste nell'ambito dei fondi europei a gestione indiretta.

2. Le Amministrazioni di cui al comma 3 possono avvalersi di esperti di comprovata qualificazione professionale, nelle materie oggetto degli interventi per un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico entro il limite di spesa complessivo di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma, a partire dall'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a ciascuna Amministrazione».

---

**60.0.15**

LOTITO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 60-bis**

*(Rafforzamento della capacità amministrativa del Dipartimento della funzione pubblica)*

1. Al fine di garantire la programmazione e il coordinamento delle attività di rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, anche in termini di performance amministrativa, garantendo il consolidamento a lungo termine dei traguardi raggiunti con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell'ambito della sua autonomia, alla riorganizzazione del Dipartimento della funzione pubblica prevedendo l'istituzione di un ulteriore posto di funzione dirigenziale di livello generale, da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di organizzazione di cui al primo periodo, la posizione dirigenziale di livello generale, per lo svolgimento di compiti di consulenza, studio e ricerca è assegnata a supporto del Capo del Dipartimento della funzione pubblica. La relativa posizione dirigenziale di livello generale può essere coperta anche in deroga ai limiti percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di cui al presente comma, pari a euro 313.171,00 a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 613 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

---

**60.0.16**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo 60 è inserito il seguente*

**«Art. 60-bis.**

*(Disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione civile dell'interno)*

1. Per far fronte alle indifferibili esigenze di servizio, in relazione agli impegni connessi allo stabile incremento del numero delle richieste di protezione internazionale e al fine di garantire la continuità e l'efficienza dell'attività degli uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e delle relative Sezioni, il Ministero dell'interno è autorizzato, per il biennio 2026-2027, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere un contingente di personale a tempo indeterminato, altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente all'Area dei funzionari del vigente contratto collettivo nazionale - comparto delle Funzioni centrali, nel limite complessivo di 150 unità, anche in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, è autorizzata la spesa di 7.181.612 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Il personale assunto tramite le procedure concorsuali di cui al comma 1 sarà adeguatamente formato a cura dell'Amministrazione civile dell'Interno, con la collaborazione degli organismi internazionali ed europei coinvolti nella procedura di protezione internazionale.

3. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo, valutati in 350.000 euro per l'anno 2026 per la gestione delle predette procedure concorsuali e 6.831.612 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

---

**60.0.17**

CAMUSSO, MANCA, ZAMPA, ZAMBITO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione civile dell'interno)*

1. Per far fronte alle indifferibili esigenze di servizio, in relazione agli impegni connessi allo stabile incremento del numero delle richieste di protezione internazionale e al fine di garantire la continuità e l'efficienza dell'attività degli uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e delle relative Sezioni, il Ministero dell'interno è autorizzato, per il biennio 2026-2027, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere un contingente di personale a tempo indeterminato, altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente all'Area dei funzionari del vigente contratto collettivo nazionale - comparto delle Funzioni centrali, nel limite complessivo di 150 unità, anche in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, è autorizzata la spesa di 7.181.612 euro annui per l'anno 2026 e di 6.831.612 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Il personale assunto tramite le procedure concorsuali di cui al comma 1 sarà adeguatamente formato a cura dell'Amministrazione civile dell'Interno, con la collaborazione degli organismi internazionali ed europei coinvolti nella procedura di protezione internazionale.

3. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo, valutati in 350.000 euro per l'anno 2026 per la gestione delle predette procedure concorsuali e 6.831.612 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.»

---

**60.0.18**

BILOTTI, Sabrina LICHERI, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 60-bis**

*(Fondo per la stabilizzazione del personale interinale di Questure, Prefetture e Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale)*

1. Al fine di assicurare la continuità amministrativa e l'efficienza dei servizi essenziali connessi alla gestione dei flussi migratori e al rilascio dei titoli di soggiorno, è istituito presso il Ministero dell'interno un Fondo per la stabilizzazione del personale interinale impiegato presso le Questure, le Prefetture e le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Le risorse del Fondo sono destinate a finanziare: a) percorsi di stabilizzazione del personale interinale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, mediante procedure concorsuali riservate o semplificate; b) la copertura finanziaria degli oneri connessi alla trasformazione dei contratti di somministrazione in contratti a tempo determinato o indeterminato presso l'amministrazione di riferimento; c) iniziative di formazione e riqualificazione professionale del personale interessato.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e dei principi di trasparenza e meritocrazia.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della Legge 23 dicembre 2004, n. 190.».

---

**60.0.19**

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Art. 60-bis**

*(Misure per il sostegno al lavoro delle prefetture e questure in tema di immigrazione)*

1. Al fine di far fronte ai carichi di lavoro degli Sportelli Unici per l'immigrazione delle Prefetture e gli Uffici immigrazione delle Questure per la gestione delle pratiche relative al rilascio dei nulla osta al lavoro e alle pratiche di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno, il Ministero dell'interno è autorizzato ad utilizzare per un periodo non superiore a diciotto mesi, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2026 e di 20 milioni di euro per l'anno 2027, da ripartire tra le sedi di servizio con il maggiore carico di lavoro e pratiche non ancora evase, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A tal fine il Ministero dell'interno può utilizzare procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 76, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e successive modificazioni.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2026 e di 20 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

**60.0.20**

LISEI, GELMETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente :*

" Articolo 60-bis.

(Disposizioni per il potenziamento delle misure di sicurezza connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali "Milano - Cortina 2026")

1. Per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano - Cortina 2026",

anche al fine di incrementare i servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di prevenzione del terrorismo, nonché del soccorso pubblico, in favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa di euro 114.244.251 per l'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 114.244.251 per l'anno 2026, Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

---

### **60.0.21**

DE CRISTOFARO, BOCCIA, PATUANELLI, PAITA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 60-bis**

*(Disposizioni in materia di personale della giustizia)*

1. Per le maggiori esigenze connesse all'amministrazione della giustizia, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi è autorizzato, per gli anni 2026 e 2027, nel limite di spesa di cui al successivo comma 2, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della dotazione organica, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, a valorizzare e stabilizzare mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche estese alle unità già titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato o mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici il personale addetto all'ufficio del processo, cancellieri esperti e assistenti giudiziari.

2. Al fine di sostenere i maggiori oneri di funzionamento derivanti dalla stabilizzazione e dalla valorizzazione del contingente di personale di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2026 per lo svolgimento delle procedure concorsuali, nonché di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

Conseguentemente:

1) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2026: - 500.000; 2027: -; 2028: -;

2) all'articolo 132, comma 2, le parole:"100 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti:"60 milioni di euro"

---

#### **60.0.22**

CAMUSSO, MANCA, ZAMPA, ZAMBITO

*Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:*

#### **«Art. 60-bis**

*(Disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa)*

1. In relazione alle finalità di cui all'articolo 614, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della produttività del personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del Ministero della difesa.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 132, comma 2.

---

#### **60.0.23**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo 60 è inserito il seguente:*

#### **«Art. 60-bis**

*(Misure concernenti il personale civile operante nei reparti del Genio campale dell'Aeronautica militare)*

1. Il Ministero della difesa è autorizzato, per l'anno 2026, e nel limite massimo di 200 unità, ad avviare procedure straordinarie di stabilizzazione del personale di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, di esperienza lavorativa presso i reparti del Genio campale dell'Aeronautica militare.

2. Il personale di cui al comma 1 è inquadrato nei profili professionali dell'Amministrazione della difesa, nell'Area Assistenti di cui al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Funzioni centrali, anche

in deroga al titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno nella medesima Area di inquadramento professionale, con decorrenza dal 1° giugno 2026, con conseguente ampliamento delle dotazioni organiche di 200 unità nell'Area Assistenti previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Funzioni centrali.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo nel limite massimo di euro 4.812.043 euro per l'anno 2026 e 9.624.085 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

---

#### **60.0.24**

LOTITO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **"Art. 60-bis**

1. Al fine di incrementare e potenziare le funzioni in ambito territoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con conseguente acquisizione di personale dirigenziale da destinarsi alle sedi territoriali, all'articolo 23-*quinquies* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al comma 1-*quater*, le parole: «di 3 unità» sono sostituite dalle seguenti: «di quattro unità». Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari ad euro 263.420 a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

---

#### **60.0.25**

SIRONI, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 60-bis.**

*(Potenziamento del Nucleo end of waste (NEW))*

«1. Al fine di garantire il supporto tecnico necessario ad accelerare l'adozione dei decreti ministeriali in materia di cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è autorizzato per l'anno 2026, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in incremento rispetto alla vigente dotazione organica, 10 unità di personale tecnico altamente qualificato, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti in chimica, ingegneria ambientale, diritto ambientale ed economia circolare da destinare al potenziamento del Nucleo end of waste (NEW) di cui al decreto legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, mediante l'espletamento di una procedura concorsuale pubblica da svolgersi secondo le modalità previste dall'articolo 35-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo denominato "Fondo per l'accelerazione dei decreti end of waste", con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026 e 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 1. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di utilizzo delle risorse, incluse quelle destinate al potenziamento delle strutture tecniche e al sostegno delle attività istruttorie necessarie per l'adozione dei decreti di cui al presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026 e 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

## **60.0.26**

FURLAN, PAITA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 60-bis**

*(Incremento trattamento accessorio del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro)*

1. Al fine di assicurare un incremento del trattamento accessorio del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, a decorrere dall'anno 2026, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è

istituito un apposito fondo con una dotazione finanziaria pari a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

---

**60.0.27**

FURLAN, PAITA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis**

*(Assunzioni di personale nel ruolo di ispettore nazionale del lavoro)*

1. Al fine di aumentare la sicurezza nei luoghi di lavoro tramite un controllo ramificato e costante su tutto il territorio nazionale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato nel biennio 2026-27 ad assumere n. 1000 ispettori nazionali del lavoro. Per la finalità di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di assunzione tramite bando pubblico del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

---

**60.0.28**

Aurora FLORIDIA, UNTERBERGER, PATTON, SPAGNOLLI

*Dopo l'art. 60, è inserito il seguente articolo:*

**«Art. 60-bis**

*(Potenziamento del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari)*

1. La dotazione finanziaria di spesa corrente per il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, per l'assunzione di nuovo personale specializzato e per l'ammodernamento dei mezzi, è incrementata di 15.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Una quota non inferiore a 2.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2026 è destinata prioritariamente al rafforzamento dell'organico e dei mezzi operativi specificamente assegnati ai presidi territoriali operanti nell'area del Lago di Garda (Provincia di Verona), al fine di potenziare le attività di vigilanza, prevenzione e repressione dei reati ambientali e agroalimentari.»

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri derivanti dal comma 1, valutati in 5.000.000 di euro per l'anno 2026, 5.000.000 di euro per l'anno 2027 e 5.000.000 di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

## **60.0.29**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

Art. 60-bis (Disposizioni in materia di Enti Parco di cui alla legge quadro 6 dicembre 1991 n. 394 e successive modificazioni)

1. Al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse a loro attribuite, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, agli Enti Parco di cui alla legge quadro 6 dicembre 1991 n. 394 e successive modificazioni, non si applicano il secondo periodo del comma 590, nonché i commi da 591 a 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Gli Enti Parco sono autorizzati ad utilizzare le risorse finanziarie rese disponibili in modo conforme agli atti di programmazione, anche al fine di intervenire sulla strutturale carenza di personale degli enti, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le dotazioni organiche dei predetti Enti Parco sono aumentate entro il limite del personale assunto a tempo indeterminato in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica per precedenti espresse previsioni di legge.

3. Per i predetti Enti Parco, il limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 di cui all'articolo 1, comma 612 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 si intende riferito anche al personale assunto a tempo indeterminato in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica precedentemente determinata.

4. Agli oneri derivanti dai precedenti commi, nel limite massimo di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere fino al

fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-*bis* della presente legge.

Conseguentemente,

all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2026, una minore spesa complessiva annua quantificata in 400 milioni di euro."

---

### 60.0.30

NAVE, LOREFICE, SIRONI, DI GIROLAMO, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 60-*bis*

*(Disposizioni in materia di Enti Parco di cui alla legge quadro 6 dicembre 1991 n. 394 e successive modificazioni)*

1. Al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse a loro attribuite, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, agli Enti Parco di cui alla legge quadro 6 dicembre 1991 n. 394 e successive modificazioni, non si applicano il secondo periodo del comma 590, nonché i commi da 591 a 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Gli Enti Parco sono autorizzati ad utilizzare le risorse finanziarie rese disponibili in modo conforme agli atti di programmazione, anche al fine di intervenire sulla strutturale carenza di personale degli enti, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le dotazioni organiche dei predetti Enti Parco sono aumentate entro il limite del personale assunto a tempo indeterminato in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica per precedenti espresse previsioni di legge.

3. Per i predetti Enti Parco, il limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 di cui all'articolo 1, comma 612 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 si intende riferito anche al personale assunto a tempo indeterminato in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica precedentemente determinata.»

---

### **60.0.31**

CAMUSSO, MANCA, ZAMPA, ZAMBITO

*Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:*

#### **«Art. 60-bis.**

*(Disposizioni in materia di Enti Parco di cui alla legge quadro 6 dicembre 1991 n. 394 e successive modificazioni)*

1. Al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse a loro attribuite, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, agli Enti Parco di cui alla legge quadro 6 dicembre 1991 n. 394 e successive modificazioni, non si applicano il secondo periodo del comma 590, nonché i commi da 591 a 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Gli Enti Parco sono autorizzati ad utilizzare le risorse finanziarie rese disponibili in modo conforme agli atti di programmazione, anche al fine di intervenire sulla strutturale carenza di personale degli enti, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le dotazioni organiche dei predetti Enti Parco sono aumentate entro il limite del personale assunto a tempo indeterminato in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica per precedenti espresse previsioni di legge.

3. Per i predetti Enti Parco, il limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 di cui all'articolo 1, comma 612 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 si intende riferito anche al personale assunto a tempo indeterminato in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica precedentemente determinata.»

---

**60.0.32**

CAMUSSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Art. 60-bis.**

*(Disposizioni in materia di Enti Parco di cui alla legge quadro 6 dicembre 1991, n. 392 e successive modificazioni)*

1. Al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse a loro attribuite, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, agli Enti Parco di cui alla legge quadro 6 dicembre 1991 n. 394 e successive modificazioni, non si applicano il secondo periodo del comma 590, nonché i commi da 591 a 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Gli Enti Parco sono autorizzati ad utilizzare le risorse finanziarie rese disponibili in modo conforme agli atti di programmazione, anche al fine di intervenire sulla strutturale carenza di personale degli enti, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le dotazioni organiche dei predetti Enti Parco sono aumentate entro il limite del personale assunto a tempo indeterminato in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica per precedenti espresse previsioni di legge.

3. Per i predetti Enti Parco, il limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 di cui all'articolo 1, comma 612 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 si intende riferito anche al personale assunto a tempo indeterminato in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica precedentemente determinata.»"

---

**60.0.33**

GELMINI, VERSACE

*Dopo l'articolo 60, inserire il seguente articolo:*

**"Art. 60-bis**

*(Incremento del contributo ordinario all'Istituto Nazionale di Statistica)*

1. Al fine di garantire la continuità e il potenziamento delle attività statistiche ufficiali, nonché di rafforzare la capacità operativa, umana, tecnologica e di ricerca dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), il contributo

ordinario di cui alla missione 32 "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche", programma 1 "Indirizzo politico", azione "Contributo ordinario all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per le spese di funzionamento" (capitolo 2810), iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2026 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, n. 328.

---

### **60.0.34**

FURLAN, PAITA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 60-bis**

*(Misure di sostegno per i riders)*

1. È istituito, in via sperimentale per il triennio 2026-2028, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), il Fondo di sostegno per i lavoratori autonomi e parasubordinati che svolgono attività di consegna di beni per conto terzi in ambito urbano di cui all'articolo 47-*bis* del decreto legislativo 15 giugno n. 81 del 2015, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. L'indennità giornaliera è erogata, a valere sul Fondo di cui al comma 1, in caso di condizioni meteorologiche avverse che impediscano lo svolgimento dell'attività lavorativa, in favore dei lavoratori autonomi e parasubordinati che:

*a)* abbiano conseguito, nell'anno precedente, un reddito derivante dall'attività di consegna con piattaforme digitali pari ad almeno il 50 per cento del reddito da lavoro complessivo;

*b)* siano iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

*c)* non siano titolari di trattamenti pensionistici diretti.

3. L'indennità di cui al comma 1 è pari al 50 per cento della media giornaliera dei compensi percepiti nei tre mesi precedenti l'evento meteorologico avverso, nel limite massimo di 50 euro giornalieri. L'indennità è riconosciuta per un massimo di 20 giornate per anno solare.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni datoriali e i sindacati comparativamente più rappresentativi a livello nazionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di riconoscimento dell'indennità, le procedure di accesso al Fondo, nonché i criteri che individuano le condizioni meteorologiche avverse che determinano il divieto di effettuare consegne e che danno diritto all'indennità, da individuare in base all'allerta meteo-idro diramata dal Servizio nazionale di protezione civile in caso di precipitazioni concentrate e rischio idrogeologico e all'indice di calore adottato dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per lo *stress* termico e il rischio da calore, ed eventuali altre condizioni estreme che renderebbero insalubre o pericolosa l'attività di consegna.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

---

### **60.0.35**

FURLAN, PAITA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 60-bis**

*(Rifinanziamento del Fondo per le vittime dell'amianto e del Fondo per l'implementazione del Piano oncologico nazionale per la sezione dei tumori professionali)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, il Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è incrementato di 10 milioni di euro. Al fine di sostenere la ricerca scientifica e clinica per la cura e prevenzione dei tumori professionali, il Ministero della salute è autorizzata alla spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 destinata al Fondo per l'implementazione del Piano oncologico na-

zionale 2023-2027, per la sezione tumori professionali. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

---

### **60.0.36**

MARCHESCHI, RUSSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 60-bis.**

*(Misure urgenti per la stabilizzazione  
del personale precario di INAF e INGV)*

1. Al fine di consentire la stabilizzazione del personale precario e valorizzare le professionalità acquisite presso gli enti, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca. Le predette risorse sono ripartite come segue: a) 6.500.000 euro annui in favore dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF); b) 1.500.000 euro annui in favore dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

2. Le procedure di stabilizzazione di cui al comma 1 si applicano al personale che ha maturato i requisiti previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, alla data del 31 dicembre 2024.

3. Le assunzioni di cui al comma 2 sono effettuate in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, ai limiti di spesa per il personale e ai vincoli in materia di dotazione organica previsti dalla legislazione vigente.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

**60.0.37**

GELMINI, VERSACE

*Dopo l'articolo 60, inserire il seguente articolo:*

**"Art. 60-bis**

*(Incremento delle somme da assegnare per la valorizzazione dell'Istituto italiano di tecnologia di Genova)*

1. Al fine di promuovere lo sviluppo tecnologico del Paese e l'alta formazione tecnologica, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come rideterminata dall'articolo 1, comma 578, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, n. 328.

---

**60.0.38**

PETRUCCI, GELMETTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«60-bis**

*(Assunzione di personale a supporto del Parco nazionale tecnologico e archeologico delle Colline Metallifere)*

1. Al fine di rendere efficiente la gestione del Parco nazionale tecnologico e archeologico delle Colline Metallifere e per sovvenire alla carenza strutturale e diuturna di personale, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge vigente e in particolare del comma 830 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, l'ente di gestione è autorizzato ad assumere a tempo pieno e indeterminato, nell'anno 2026, due unità di personale nell'area degli istruttori del comparto delle Funzioni locali. Il profilo è stabilito dall'ente di gestione all'interno del piano integrato delle assunzioni e dell'organizzazione. Una delle due unità può essere assunta anche mediante gli istituti di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comando, distacco. La dotazione organica dell'ente di gestione è rideterminata in misura corrispondente.

2. Al fine di adeguare il regime istituzionale degli organi del parco di cui al comma precedente, al presidente dell'ente di gestione è riconosciuta un'indennità di funzione, stabilita con le modalità di cui al comma 12-*bis* dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. L'indennità è stabilita nella misura pari a quella prevista nella tabella C per gli enti di classe 1, nell'importo massimo, al netto degli oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi e IRAP, per legge a carico dell'Ente, indicata nel Decreto del presidente del consiglio dei ministri 23 agosto 2022, n. 143.

Conseguentemente

alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2026: -40.000;

2027: -40.000;

2028 : -40.000.

---

### **60.0.39**

CASTELLI, GELMETTI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 60-bis**

*(Disposizioni in materia di personale necessario per la gestione dei servizi pubblici locali negli enti di governo dell'ambito)*

1. Per lo svolgimento delle funzioni loro attribuite, gli enti di governo dell'ambito di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, si avvalgono del personale assegnato dagli enti costituenti o di personale proprio assunto a tempo indeterminato o determinato. Le spese di personale e le facoltà assunzionali sono assicurate, considerate in maniera cumulata e garantendo forme di compensazione, dagli enti costituenti fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa complessivamente considerata."»

---

**60.0.40**

NICITA

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente articolo:*

**«Art. 60-bis.**

*(Disposizioni in materia di camere di commercio)*

1. Al fine di assicurare la costante funzionalità ed efficienza delle strutture territoriali, possono essere istituite nuove camere di commercio in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

2. Con decreto del Ministro dell'impresa e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti i presidenti delle giunte regionali interessati, sono istituite le nuove camere di commercio di cui al comma 1.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

---

**60.0.41**

CAMUSSO, MANCA, ZAMPA, ZAMBITO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Disposizioni per la stabilizzazione del personale reclutato a tempo determinato per promuovere la rinascita occupazionale delle regioni comprese nell'obiettivo europeo "Convergenza")*

1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, ai sensi dell'articolo 50-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dal 1° marzo 2026, con corrispondente aumento dei posti disponibili della vigente dotazione organica e incremento dell'orario di servizio del medesimo personale a trentasei ore settimanali, alla stabilizzazione del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno diciotto mesi.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 68 milioni di euro per l'anno 2026 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2.

---

#### **60.0.42**

SALVITTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 60-bis**

1. Con riferimento ai contratti di servizi e forniture in corso alla data del 1° luglio 2023, l'art. 106, comma 1, lett. c), n. 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si interpreta nel senso secondo cui le modifiche del contratto in corso d'esecuzione possono riguardare anche la clausola relativa al corrispettivo, nel caso in cui, a causa della mancata previsione di una clausola di revisione dei prezzi ai sensi della precedente lettera a), o causa del ridotto impatto della clausola eventualmente introdotta ai fini della riconduzione a equità, occorra procedere al riequilibrio del sinallagma contrattuale alterato a causa di circostanze sopravvenute, imprevedute e imprevedibili, tra le quali rientra l'aumento del costo del lavoro.

2. L'amministrazione è sempre tenuta a procedere ai sensi del comma 1, quando sussistano i presupposti per la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2, si provvede mediante utilizzo del ribasso d'asta, delle somme stanziare dalla stazione appaltante per l'affidamento di servizi o forniture complementari o per la ripetizione di servizi e forniture analoghe. Il riequilibrio è comunque accordato nei limiti delle risorse disponibili nel quadro economico dell'appalto.

---

**60.0.43**

SCARPINATO, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Disposizioni in materia di sicurezza informatica e cibernetica)*

1. In considerazione dell'accresciuta esigenza di contrastare l'acuirsi dei rischi inerenti alle minacce informatiche e cibernetiche, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 227, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa e destinato al potenziamento degli interventi e delle dotazioni strumentali in materia di difesa cibernetica nonché al rafforzamento delle capacità di resilienza energetica nazionale, è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

**60.0.44**

GELMETTI, AMBROGIO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis**

*(Disposizioni di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico)*

«1. Allo scopo di favorire il miglioramento della qualità dei dati relativi al censimento di cui all'articolo 2, comma 222 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 anche con l'obiettivo di supportare il programma di cui all'articolo 28-*quinquies*, comma 2, lettera a) del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, nonché di perseguire il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 12-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono stanziati risorse pari a 3,720 milioni per

l'anno 2026, 4 milioni per l'anno 2027, 3,735 milioni per l'anno 2028, 1,4 milioni per l'anno 2029, che costituisce limite di spesa, prioritariamente destinate alle seguenti finalità:

a) sviluppare, nell'ambito della banca dati realizzata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 222 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, strumenti informatici idonei al raggiungimento delle finalità di cui al presente comma, anche mediante l'apporto di strumenti di intelligenza artificiale e l'ottimizzazione del patrimonio informativo già disponibile;

b) sviluppare, anche in favore degli enti territoriali, metodologie e strumenti in grado di favorire il processo valutativo attinente agli scenari di utilizzo, valorizzazione e dismissione dei beni del patrimonio immobiliare pubblico e all'impatto economico e sociale degli scenari ipotizzati;

c) rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni anche mediante specifiche attività di formazione e supporto.

2. Allo scopo di assicurare la manutenzione e il funzionamento degli strumenti informatici di cui al comma 1, è autorizzata la spesa nel limite di 1,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2026.

3. A decorrere dall'anno 2026 ed entro il 31 dicembre di ciascun anno, sulla base dei dati contenuti nella banca dati di cui al comma 1, è elaborata dai competenti uffici del Ministero dell'Economia e delle Finanze una relazione che confluisce nel programma di cui all'articolo 28-*quinquies*, comma 2, lettera a) del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1,2 del presente articolo, si provvede:

a) quanto 3,720 milioni per l'anno 2026, 4 milioni per l'anno 2027, 3,735 milioni per l'anno 2028, 1,4 milioni per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282;

b) quanto a 1,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.»

---

## **Art. 61**

### **61.0.1**

ZANETTIN

*Dopo l'articolo 61 inserire il seguente:*

#### **«Art. 61-bis**

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "2. Il magistrato, anche fuori dall'esercizio delle proprie funzioni, non deve tenere comportamenti, ancorché legittimi, che compromettano la credibilità personale, il prestigio e il decoro del magistrato o il prestigio dell'istituzione giudiziaria."

*Conseguentemente*, all'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, al comma 1, dopo la lettera *i-ter*, aggiungere la seguente: "1) ogni altro comportamento tale da compromettere l'indipendenza, la terzietà e l'imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell'apparenza".

---

### **61.0.2**

SCARPINATO, BILOTTI, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 61-bis.**

*(Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria)*

1. Al fine di garantire una ragionevole durata dei procedimenti nonché una definizione dell'arretrato in linea con i parametri imposti dal PNRR, a decorrere dal 1° novembre 2026 il ruolo organico della magistratura ordinaria è aumentato di cinquecento unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado. Conseguentemente la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, è sostituita dalla tabella B di cui all'allegato 1 alla presente legge.

2. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2026, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2027, delle unità

di personale di magistratura di cui al comma 1. Per la gestione delle predette procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 2.582.000 per l'anno 2026.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 19.963.706 per l'anno 2026, euro 40.598.316 per l'anno 2027, euro 49.787.156 per l'anno 2028, euro 49.787.156 per l'anno 2029, euro 58.140.356 per l'anno 2030, euro 64.655.102 per l'anno 2031, euro 64.709.128 per l'anno 2032, euro 67.028.976 per l'anno 2033, euro 67.222.298 per l'anno 2034 e a euro 69.542.148 annui a decorrere dall'anno 2035. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Allegato 1  
(articolo 67-bis, comma 1)

«Tabella B  
(prevista dall'articolo 1 comma 2)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA	
A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: primo presidente della Corte di cassazione	1
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:	
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di Cassazione	1
Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche	1
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	65
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione	442

F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo	1
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti	52
H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti	53
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	314
L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, nonché magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati	10.221
M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie	200
N. Magistrati ordinari in tirocinio	(numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)
TOTALE	11.353

### 61.0.3

ROSSOMANDO, BAZOLI, MIRABELLI, VERINI, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO, GIORGIS

*Dopo l'articolo 61 inserire il seguente:*

**«Art. 61-bis.**

*(Disposizioni in materia di personale del Ministero della giustizia)*

1. Al fine di incrementare la capacità amministrativa del Ministero della giustizia, nonché riconoscere l'adeguata valorizzazione del personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del Ministero della giustizia, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, alla realizzazione delle progressioni verticali in deroga di cui all'articolo 18 del Contratto collettivo nazionale Comparto funzioni centrali per il triennio

2019-2021 per il personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del Ministero della giustizia.

2. Al medesimo fine di cui al comma 1, il Ministero della giustizia è autorizzato, per gli anni 2026, 2027 e 2028, ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale di 650 unità da inquadrare nell'area funzionali del vigente Contratto collettivo nazionale Comparto funzioni centrali, di cui 200 unità di personale con profilo di funzionario contabile, 200 unità di personale con profilo di funzionario amministrativo o funzionario dell'organizzazione e delle relazioni, 100 unità di personale con profilo di funzionario giuridico-pedagogico e 150 unità di personale con profilo di funzionario della professionalità di servizio sociale, e di 500 unità da inquadrare nell'area assistenti del vigente Contratto collettivo nazionale Comparto funzioni centrali, di cui 250 unità di personale con profilo di assistente contabile e 250 unità di personale con profilo di assistente amministrativo, da destinare principalmente a coprire le carenze di organico del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, del Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità e dell'Ufficio Centrale per gli Archivi Notarili.

3. Alle assunzioni di cui al comma 2 si provvede prioritariamente riservando una quota pari al cinquanta per cento delle medesime assunzioni al personale di ruolo dipendente dell'amministrazione, mediante procedura di progressione verticale ordinaria di cui all'articolo 17 del Contratto collettivo nazionale Comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 e, successivamente, mediante scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle stesse aree di inquadramento per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. Per i contingenti di personale che residuano al seguito delle procedure di cui al primo periodo, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, su base regionale, anche svolte mediante l'uso di tecnologie digitali, con facoltà di avvalersi della Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ogni candidato può presentare domanda per un solo ambito regionale e per una sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria regionale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso, l'amministrazione può coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti regionali, previo interpello e assenso degli interessati.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di 27.285.976 euro per l'anno 2026 e di 54.571.952 euro annui a decorrere dall'anno 2027 per gli oneri di personale, di 500.000 euro per l'anno 2026 per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

5. Al fine di riconoscere la specificità ed assoluta peculiarità dell'attività svolta nell'ambito penitenziario, del trattamento e del reinserimento so-

ciale del detenuto e nell'esecuzione penale esterna e al fine di compensare i carichi e le responsabilità organizzative gestionali gravanti sul personale del Comparto funzioni centrali appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, è istituita una specifica indennità di natura accessoria, graduata sulla base dell'effettiva presenza in servizio e delle specifiche responsabilità esercitate, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, da riconoscere al personale del Comparto funzioni centrali appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, i cui importi e criteri per il riconoscimento sono definiti dalla contrattazione collettiva nazionale integrativa. Nelle more della definizione dell'indennità di cui al primo periodo, l'indennità di specificità organizzativa penitenziaria di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112 è riconosciuta a tutto il personale del Comparto funzioni centrali appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia. All'atto della definizione dell'indennità a cura della contrattazione collettiva nazionale integrativa di cui al primo periodo, le disposizioni di cui all'articolo 2-ter del medesimo decreto-legge n. 92 del 2024 sono soppresse.

6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 è autorizzata la spesa di 21.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

7. Al fine di dare avvio al procedimento negoziale per la definizione degli aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego del personale della carriera dirigenziale penitenziaria di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, è autorizzata la spesa di 25.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare al fondo oggetto di negoziazione mediante le procedure di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 63 del 2006.

8. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 163.286.155 euro per l'anno 2026 e di 190.072.131 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

#### **61.0.4**

DAMANTE, LOPREIATO, BILOTTI, PIRRO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 61-bis**

*(Disposizioni in materia di personale del Ministero della giustizia)*

1. Al fine di incrementare la capacità amministrativa del Ministero della giustizia, nonché riconoscere l'adeguata valorizzazione del personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del Ministero della giustizia, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, alla realizzazione delle progressioni verticali in deroga di cui all'articolo 18 del Contratto collettivo nazionale Comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 per il personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del Ministero della giustizia.

2. Al medesimo fine di cui al comma 1, il Ministero della giustizia è autorizzato, per gli anni 2026, 2027 e 2028, ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale di 650 unità da inquadrare nell'area funzionali del vigente Contratto collettivo nazionale Comparto funzioni centrali, di cui 200 unità di personale con profilo di funzionario contabile, 200 unità di personale con profilo di funzionario amministrativo o funzionario dell'organizzazione e delle relazioni, 100 unità di personale con profilo di funzionario giuridico-pedagogico e 150 unità di personale con profilo di funzionario della professionalità di servizio sociale, e di 500 unità da inquadrare nell'area assistenti del vigente Contratto collettivo nazionale Comparto funzioni centrali, di cui 250 unità di personale con profilo di assistente contabile e 250 unità di personale con profilo di assistente amministrativo, da destinare principalmente a coprire le carenze di organico del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, del Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità e dell'Ufficio Centrale per gli Archivi Notarili.

3. Alle assunzioni di cui al comma 2 si provvede prioritariamente riservando una quota pari al cinquanta per cento delle medesime assunzioni al personale di ruolo dipendente dell'amministrazione, mediante procedura di progressione verticale ordinaria di cui all'articolo 17 del Contratto collettivo

nazionale Comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 e, successivamente, mediante scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle stesse aree di inquadramento per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. Per i contingenti di personale che residuano al seguito delle procedure di cui al primo periodo, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, su base regionale, anche svolte mediante l'uso di tecnologie digitali, con facoltà di avvalersi della Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ogni candidato può presentare domanda per un solo ambito regionale e per una sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria regionale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso, l'amministrazione può coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti regionali, previo interpello e assenso degli interessati.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di euro 27.285.976 per l'anno 2026 e di euro 54.571.952 annui a decorrere dall'anno 2027 per gli oneri di personale, di euro 500.000 per l'anno 2026 per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

5. Al fine di riconoscere la specificità ed assoluta peculiarità dell'attività svolta nell'ambito penitenziario, del trattamento e del reinserimento sociale del detenuto e nell'esecuzione penale esterna e al fine di compensare i carichi e le responsabilità organizzative gestionali gravanti sul personale del Comparto funzioni centrali appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, è istituita una specifica indennità di natura accessoria, graduata sulla base dell'effettiva presenza in servizio e delle specifiche responsabilità esercitate, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, da riconoscere al personale del Comparto funzioni centrali appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, i cui importi e criteri per il riconoscimento sono definiti dalla contrattazione collettiva nazionale integrativa. Nelle more della definizione dell'indennità di cui al primo periodo, l'indennità di specificità organizzativa penitenziaria di cui all'artico-

lo 2-ter del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112 è riconosciuta a tutto il personale del Comparto funzioni centrali appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia. All'atto della definizione dell'indennità a cura della contrattazione collettiva nazionale integrativa di cui al primo periodo, le disposizioni di cui all'articolo 2-ter del medesimo decreto-legge n. 92 del 2024 sono soppresse.

6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 è autorizzata la spesa di euro 21.000.000 annui a decorrere dall'anno 2026.

7. Al fine di dare avvio al procedimento negoziale per la definizione degli aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego del personale della carriera dirigenziale penitenziaria di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, è autorizzata la spesa di euro 25.000.000 annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare al fondo oggetto di negoziazione mediante le procedure di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 63 del 2006.

8. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, quantificati in euro 163.286.155 per l'anno 2026 e di euro 190.072.131 a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232. »

---

### **61.0.5**

DAMANTE, LOPREIATO, BILOTTI, PIRRO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 61-bis**

*(Disposizioni in materia di stabilizzazioni dei precari PNRR della Giustizia ordinaria e amministrativa)*

1. All'articolo 1, comma 135 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ovunque ricorrono, le parole «2.600 unità nell'area dei funzionari e di 400 unità nell'area degli assistenti» sono sostituite con le parole «10.350 unità nell'area dei funzionari e di 2.645 unità nell'area degli assistenti». Per le finalità

di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 272.707.276 euro annui per l'anno 2026 e di 545.414.552 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1 pari a 204.530.457 euro per l'anno 2026 e 409.060.914 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede, quanto a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, quanto a 4.530.457 euro per l'anno 2026 e 209.060.914 euro annui a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. Per le stesse finalità di cui al comma 1, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che hanno lavorato per almeno dodici mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento tra i distretti, nei limiti di un contingente massimo di 250 unità nell'area dei funzionari e di 76 unità nell'area degli assistenti del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Segretariato generale della Giustizia amministrativa.

4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 4.229.348 euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

5. Ai maggiori oneri di cui al comma 4, pari a 4.229.348 euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»

---

### **61.0.6**

ROSSOMANDO, BAZOLI, MIRABELLI, VERINI, CAMUSSO, ZAMPA, ZAMBITO,  
GIORGIS

*Dopo l'articolo 61 inserire il seguente:*

#### **«Art. 61-bis.**

*(Stabilizzazione dei precari del PNRR della Giustizia ordinaria e amministrativa)*

1. All'articolo 1, comma 135 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole «2.600 unità nell'area dei funzionari e di 400 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 68.176.819 euro per l'anno 2026 e di 136.353.638 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.» sono sostituite con le parole «10.350 unità nell'area dei funzionari e di 2.645 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Ministero.»

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 135 è inserito il seguente comma 135-bis: «135-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 135, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che hanno lavorato per almeno dodici mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento tra i distretti, nei limiti di un contingente massimo di 250 unità nell'area dei funzionari e di 76 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Segretariato generale della Giustizia amministrativa. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 4.229.348 euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 euro annui a decorrere dall'anno 2027.»

*Conseguentemente:*

*all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "95.770.652 milioni di euro per l'anno 2026, 91.541.304 milioni di euro per l'anno 2027 e 100 milioni annui a decorrere dall'anno 2028"*

*Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2026:

CP: -200.000.000;

CS: -200.000.000.

2027:

CP: - 200.000.000;

CS: - 200.000.000.

2028:

CP: - 200.000.000;

CS: - 200.000.000.

*Conseguentemente:*

la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2026 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

## **61.0.7**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 61-bis. (Disposizioni in materia di stabilizzazioni dei precari PNRR della Giustizia ordinaria e amministrativa)

1. All'articolo 1, comma 135 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ovunque ricorrano, le parole « 2.600 unità nell'area dei funzionari e di 400 unità nell'area degli assistenti » sono sostituite con le parole « 10.350 unità nell'area dei funzionari e di 2.645 unità nell'area degli assistenti ». Per le fi-

nalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 272.707.276 euro annui per l'anno 2026 e di 545.414.552 euro annui a decorrere dall'anno 2027. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 204.530.457 euro per l'anno 2026 e 409.060.914 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, quanto a 4.530.457 euro per l'anno 2026 e 209.060.914 euro annui a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2. Per le stesse finalità di cui al comma 1, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che hanno lavorato per almeno dodici mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento tra i distretti, nei limiti di un contingente massimo di 250 unità nell'area dei funzionari e di 76 unità nell'area degli assistenti del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Segretariato generale della Giustizia amministrativa. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 4.229.348 euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 euro annui a decorrere dall'anno 2027. Ai maggiori oneri di cui al comma 2, pari a 4.229.348 euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»

3. Agli ulteriori oneri derivanti dai precedenti commi, nel limite massimo di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-*bis* della presente legge.

Conseguentemente,

all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da

garantire, a decorrere dall'anno 2026, una minore spesa complessiva annua quantificata in 400 milioni di euro."

---

### **61.0.8**

LOPREIATO, BILOTTI, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 61-bis.**

*(Stabilizzazione dei precari del PNRR della Giustizia ordinaria e amministrativa)*

1. All'articolo 1, comma 135 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole «2.600 unità nell'area dei funzionari e di 400 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 68.176.819 euro per l'anno 2026 e di 136.353.638 euro annui a decorrere dall'anno 2027.» sono sostituite con le seguenti «10.350 unità nell'area dei funzionari e di 2.645 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Ministero.

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 135 è inserito il seguente: «135-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 135, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento tra i distretti, nei limiti di un contingente massimo di 250 unità nell'area dei funzionari e di 76 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Segretariato generale della Giustizia amministrativa.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

### **61.0.9**

ROSSOMANDO, BAZOLI, MIRABELLI, VERINI, GIORGIS

*Dopo l'articolo 61 inserire il seguente:*

#### **«Art. 61-bis.**

1. Anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR assicurando la piena operatività delle strutture organizzative denominate »Ufficio per il processo«, costituite ai sensi dell'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il personale reclutato con il profilo di addetto all'Ufficio per il Processo - da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico- presso i Tribunali di sorveglianza al termine del contratto di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, può accedere ad un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 20, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

**61.0.10**

LOPREIATO, BILOTTI, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 61-bis.**

*(Fondo per la ridefinizione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari)*

1. Al fine di supportare ulteriormente l'implementazione degli standard organizzativi, quantitativi e qualitativi ulteriori rispetto a quelli previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per il potenziamento del sistema giudiziario, nonché dei livelli di efficienza del medesimo sistema per l'attuazione del PNRR, e garantire altresì il diritto di accesso allo stesso, anche con riferimento agli interventi di revisione nonché di riorganizzazione degli uffici di tribunale, delle relative procure della Repubblica e degli uffici del giudice di pace, di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 156, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un fondo con dotazione annua di 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, per la riapertura di uffici giudiziari e delle sezioni distaccate di tribunali in territori con grave carenza infrastrutturale o ad elevato tasso di criminalità organizzata.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le modalità di attuazione, nonché i criteri e le priorità per l'assegnazione delle risorse previste dal fondo di cui al comma 1, in relazione alle esigenze richieste per il potenziamento dell'organico giudiziario. Il Ministro della giustizia, allo scopo, provvede con decreto ministeriale, alla definizione riorganizzativa della pianta organica.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

### **61.0.11**

FINA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 61-bis**

1. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole "*a decorrere dal 1° gennaio 2024*" sono sostituite dalle seguenti: "*a decorrere dal 1° gennaio 2028*".

2. All'articolo 1, comma 11-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole "*delle circoscrizioni dell'Aquila e di Chieti possono essere integrate*" sono sostituite dalle seguenti "*delle circoscrizioni dell'Aquila e di Chieti devono essere integrate*".»

---

### **61.0.12**

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Dopo l'articolo 61 inserire il seguente:*

#### **«Art. 61-bis.**

*(Disposizioni per l'incremento delle risorse da destinare ai Programmi Giustizia Civile, Giustizia Penale e Transizione digitale)*

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi relativi allo smaltimento dei procedimenti civili e penali pendenti al 31 dicembre 2022, e l'impegno di riduzione del *disposition time* sia nel settore civile sia nel settore penale, per i Programmi Giustizia Civile, Giustizia Penale e Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132.»

---

**61.0.13**

CATALDI, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 61-bis**

*(Modifiche al decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179)*

1. All'articolo 16-*quinquies* del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «di euro 3.600.000 a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2026 anche al fine di garantire la semplificazione digitale del processo civile telematico e l'accessibilità a tutti gli utenti preposti mediante la previsione dell'inserimento dei soli dati necessari delle parti che, una volta inseriti, verranno memorizzati senza più richiederne ulteriore registrazione, nonché consentire l'utilizzo di strumenti digitali ovvero soluzioni tecnologiche avanzate basate sull'intelligenza artificiale.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

**61.0.14**

GELMETTI, MENNUNI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 61-bis**

*(Incompatibilità di sede per i magistrati ordinari che esercitano funzioni direttive giudicanti e requirenti)*

1. I magistrati ordinari che esercitano funzioni direttive giudicanti e requirenti non possono svolgere funzioni direttive o semidirettive nelle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado ubicate nel distretto giu-

diziario di Corte d'Appello nel quale ricade l'ufficio giudiziario ordinario di appartenenza.

2. I magistrati ordinari che alla data di entrata in vigore della presente disposizione si trovano nella situazione di incompatibilità di cui al comma precedente cessano immediatamente dall'incarico e sono assegnati, a domanda, con analogo incarico, dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, ad altra Corte di Giustizia Tributaria di pari grado ubicata fuori dal distretto giudiziario di Corte d'Appello nel quale il magistrato esercita le funzioni requirenti.

3. In caso di mancanza di posti direttivi o semidirettivi disponibili o in assenza di domanda di nuova assegnazione, provvede d'ufficio il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, che può attribuire al magistrato ordinario trasferito un incarico semidirettivo anche in soprannumero.

---

## **61.0.15**

GELMETTI, MENNUNI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### **«Art. 61-bis**

*(Riapertura dei termini per il transito nella magistratura tributaria di magistrati provenienti dalle altre magistrature)*

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari, non collocati in quiescenza, presenti alla data di entrata in vigore della presente legge nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-*bis*, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e collocati nello stesso ruolo da almeno cinque anni precedenti tale data, possono optare per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. Il transito nella giurisdizione tributaria è consentito ad un massimo di 78 magistrati, individuati all'esito di un'apposita procedura di interpello. In relazione ai transiti di cui al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio al fine di garantire la corretta allocazione delle risorse nell'ambito dei pertinenti capitoli stipendiali degli stati di previsione della spesa interessati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro 60 giorni dalla data del 30 giugno 2026, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, previa individuazione e pubblicazione dell'elenco delle sedi giudiziarie con posti vacanti, bandisce l'interpello per la copertura degli stessi. A tal fine, dovranno inderogabilmente essere individuati e pubblicati nell'ordine: a) i

posti direttivi nelle corti di giustizia tributaria di II grado; b) i posti direttivi nelle corti di giustizia tributaria di I grado; c) i posti semidirettivi nelle corti di giustizia tributaria di II grado; d) i posti semidirettivi nelle corti di giustizia tributaria di I grado; e) solo nel caso di mancanza dei posti di cui alle lettere a), b), c) e d) i posti di giudice prioritariamente nelle corti di giustizia tributaria di II grado.

3. Alla procedura di interpello possono partecipare esclusivamente i magistrati di cui al comma 1, in possesso dei seguenti requisiti:

a) non aver compiuto sessanta anni alla data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione;

b) non aver ricevuto nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione dell'interpello il giudizio di demerito di cui all'articolo 11, comma 5, lettera a) del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.

4. Entro il 30 novembre 2026, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria pubblica la graduatoria finale della procedura di interpello, redatta sulla base dell'anzianità maturata alla data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione nella magistratura di provenienza, alla quale è sommata l'anzianità eventualmente maturata a tale data anche in altra magistratura compresa tra quelle ordinaria, amministrativa, contabile e militare. A tale punteggio complessivo è ulteriormente aggiunta l'anzianità maturata, alla stessa data di cui al primo periodo, nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-*bis*, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per il periodo eccedente i cinque anni indicati al comma 1, considerando ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi del collocamento in tale ruolo unico come diciotto mesi di anzianità. I vincitori sono trasferiti nella giurisdizione tributaria e contestualmente assegnati alle sedi scelte sulla base della loro posizione in graduatoria. Ove il trasferimento nella giurisdizione tributaria a seguito dell'opzione non comporti contestuale promozione, l'optante ha precedenza, in ogni caso, sui posti che si renderanno disponibili nell'ufficio di appartenenza o in qualsiasi altro ufficio di primo o secondo grado e, comunque, ha diritto a mantenere il posto già ricoperto di giudice tributario nell'ufficio di appartenenza e la relativa funzione; la presente disposizione si applica anche ai magistrati transitati in base all'art.1 commi 4 e seguenti, della legge 31 agosto 2022, n.130. Ai magistrati transitati non si applica l'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come modificato dall'art.1 comma 1, lett.n) della legge 31 agosto 2022, n.130.

5. I magistrati transitati nella giurisdizione tributaria di cui all'articolo 1-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, compresi quelli già transitati in base all'art.1 commi 4 e seguenti, della legge 31 agosto 2022, n.130, conservano a tutti i fini giuridici ed economici l'anzianità complessivamente maturata secondo quanto previsto dal comma 4 e sono inquadrati nella qualifica di cui alla tabella F-*bis* allegata al me-

desimo decreto legislativo n. 545 del 1992 sulla base di tale anzianità, comprensiva di quella economica già maturata nella magistratura di provenienza, alla quale va aggiunta, ad ogni effetto giuridico ed economico, l'anzianità di servizio maturata nella magistratura di provenienza fino alla data di emanazione del decreto di trasferimento nella giurisdizione tributaria; ai magistrati tributari transitati, compresi quelli transitati in base all'art.1 commi 4 e seguenti, della legge 31 agosto 2022, n.130, si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni in materia di trattamento economico previste per i magistrati ordinari, ivi comprese quelle di cui agli artt. 3, 4 e 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425, nonché quelle di cui al combinato disposto degli articoli 50, comma 4 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e 5 della legge 5 agosto 1998, n. 303, anche nell'ipotesi in cui la relativa anzianità sia stata conseguita, pur in misura parziale, per effetto dell'anzianità aggiuntiva maturata nel ruolo unico, come determinata ai sensi del precedente comma 4. In caso di transito con trattamento fisso e continuativo superiore a quello spettante nella giurisdizione tributaria per la qualifica di inquadramento, è attribuito ai magistrati un assegno personale pensionabile, riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra i predetti trattamenti. I magistrati così transitati continuano a percepire, a titolo di indennità, per ventiquattro mesi successivi alla data di immissione nelle funzioni di magistrato tributario, il compenso fisso mensile di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, nella misura più elevata tra quello attribuito per la funzione già svolta in qualità di giudice tributario e quello corrispondente alla nuova funzione attribuita al momento del transito nella giurisdizione tributaria o nel biennio successivo allo stesso.

6. Ai magistrati ordinari che abbiano optato per il transito nella giurisdizione tributaria ai sensi del comma 1 si applica l'articolo 211 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Le stesse disposizioni si applicano anche ai magistrati amministrativi, contabili o militari che abbiano optato per il transito nella giurisdizione tributaria ai sensi del comma 1. La riammissione nel ruolo di provenienza avviene nella medesima posizione occupata al momento del transito.

7. All'art.1, comma 10 bis della legge 31 agosto 2022 n.130 le parole "aumentate delle unità non assunte ai sensi del comma 10, primo periodo" sono soppresse.

---

**61.0.16**

GELMETTI, MENNUNI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 61-bis**

*(Composizione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria)*

1. All'art.17 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n.545 il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il consiglio di presidenza è composto da undici componenti, di cui 8 magistrati tributari e 3 giudici tributari del ruolo unico di cui all'art. 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, eletti dai magistrati tributari e dai giudici tributari, nonché da quattro componenti eletti dal Parlamento, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori di università in materie giuridiche o i soggetti abilitati alla difesa dinanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado che risultino iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno dodici anni."

---

**61.0.17**

GELMETTI, MENNUNI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 61-bis**

*(Norma di interpretazione autentica dell'art.9 comma 33 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)*

1. L'articolo 9, comma 33, primo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 deve interpretarsi nel senso che tra gli altri dipendenti civili dell'Amministrazione economico-finanziaria sono ricompresi anche i magistrati tributari.

---

**61.0.18**

RANDO, VERINI, MIRABELLI, VALENTE

*Dopo l'articolo 61 inserire il seguente:*

**«Art. 61-bis.**

*(Benefici vittime del dovere e della criminalità organizzata)*

1. I benefici in favore di cittadini vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466 e successive modificazioni, si applicano con riferimento agli eventi verificatisi a decorrere dal 2 giugno 1946.»

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 30.000.000;

2027: - 30.000.000;

2028: - 30.000.000;

---

**61.0.19**

RANDO, VERINI, MIRABELLI, VALENTE

*Dopo l'articolo 61 inserire il seguente:*

**«Art. 61-bis.**

*(Incremento risorse Fondo valorizzazione beni confiscati alle mafie)*

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), è incrementata di ulteriori 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.»

---

**61.0.20**

RANDO, VERINI, MIRABELLI, VALENTE

*Dopo l'articolo 61 inserire il seguente:*

**«Art. 61-bis.**

*(Incremento risorse Fondo in favore dei Comuni sciolti per mafia)*

1. Al fine di consentire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento ai sensi dell'articolo 143, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il fondo di cui all'articolo 1, comma 277, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di ulteriori 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.»

---

**61.0.21**

VERINI, MIRABELLI, RANDO, VALENTE

*Dopo l'articolo 61 inserire il seguente:*

**«Art. 61-bis**

*(Rifinanziamento del Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori)*

1. Al fine di consentire agli enti locali di incrementare l'adozione di iniziative per la promozione della legalità nei loro territori, nonché di rinforzare le misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, il Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori, di cui all'articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.»

---

#### **61.0.22**

RANDO, VERINI, MIRABELLI, VALENTE

*Dopo l'articolo 61 inserire il seguente:*

#### **«Art. 61-bis.**

*(Rifinanziamento Fondo beni confiscati alla mafia)*

1. All'articolo 22, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole "dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028".

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 5.000.000;

2027: - 5.000.000;

2028: - 5.000.000.

---

#### **61.0.23**

VERINI, MIRABELLI, RANDO, VALENTE

*Dopo l'articolo 61 inserire il seguente:*

#### **«Art. 61-bis**

*(Incremento risorse dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)*

1. A decorrere dall'anno 2026 è autorizzata l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri relativi al funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.»

---

#### **61.0.24**

MIRABELLI, BAZOLI, VERINI, ROSSOMANDO, GIORGIS

*Dopo l'articolo 61 inserire il seguente:*

##### **«Art. 61-bis.**

*(Fondo vittime di tortura)*

1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero della giustizia un Fondo, con una dotazione annua pari a 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per il finanziamento di attività riabilitative e di sostegno delle vittime di tortura, inclusa l'assistenza linguistica, legale, medica, sociale e, finanziaria, se la persona è privata della sua libertà o se la persona si trova in una situazione particolarmente vulnerabile quale è quella dei richiedenti asilo, dei minori non accompagnati, di coloro che hanno subito violenza o delle persone con disabilità.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132.»

---

#### **61.0.25**

PARRINI, MANCA, GIORGIS, MELONI, VALENTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **"Art. 61-bis**

*(Riapertura dei termini per l'esercizio delle azioni risarcitorie ai fini dell'accesso al Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra compiuti dalle forze del Terzo Reich)*

1. All'articolo 8, comma 11-ter, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle parole: «31 marzo 2026».".

---

**61.0.26**

VERINI, MIRABELLI, RANDO, VALENTE

*Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:*

**«Art. 61-bis**

*(Finanziamento programmi di protezione, lotta alla criminalità organizzata e traffico illecito di stupefacenti)*

1. A decorrere dall'anno 2026 è autorizzata l'ulteriore spesa di 20 milioni di euro annui per l'attuazione dei programmi di protezione, lotta alla criminalità organizzata e traffico illecito di stupefacenti.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.»

**61.0.27**

CAMUSSO, ZAMPA, MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA, ZAMBITO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Art. 61-bis.**

*(Incremento della dotazione organica del Ministero dell'interno)*

1. Al decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, le parole: "200 unità" sono sostituite dalle seguenti: "800 unità";

b) all'articolo 5, il comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Ai fini dell'autorizzazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 31.961.976 annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri assunzionali, di euro 1.623.188 annui a decorrere dall'anno 2026 per il compenso del lavoro straordinario, nonché di euro 672.000 annui a decorrere dall'anno 2026 per i buoni pasto. Per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di euro 996.000 per l'anno 2026".

c) all'articolo 5, comma 4, primo periodo, le parole: "30 aprile 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";

d) all'articolo 5, comma 5, primo periodo, le parole: "euro 4.814.146 per l'anno 2025 e" sono soppresse;

e) all'articolo 5, comma 5, primo periodo, le parole "euro 8.732.291 annui a decorrere dall'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "euro 35.253.164 per l'anno 2026 e di euro 34.257.164 annui a decorrere dal 2027".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 33.585.836 a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132."

---

### **61.0.28**

BAZOLI, ROSSOMANDO, MIRABELLI, VERINI, GIORGIS

*Dopo l'articolo 61 inserire il seguente:*

**«Art. 61-bis.**

*(Compenso per lavoro straordinario del personale della polizia penitenziaria)*

1. È autorizzata la spesa di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per l'incremento delle risorse destinate al compenso per lavoro straordinario del personale della polizia penitenziaria.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132.»

---

### **61.0.29**

BAZOLI, ROSSOMANDO, MIRABELLI, VERINI, GIORGIS

*Dopo l'articolo 61 inserire il seguente:*

**«Art. 61-bis.**

*(Misure in materia di strutture di esecuzione penale esterna)*

1. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidi-

va, e per garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 1000 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 600 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 80 unità dell'Area II, posizione economica F2. In attuazione di quanto disposto al comma 1, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132.»

---

### **61.0.30**

VERINI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO

*Dopo l'articolo 61 inserire il seguente:*

#### **«Art. 61-bis.**

*(Fondo per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale)*

1. Al fine di concorrere all'attuazione del principio di rieducazione del condannato sancito dall'articolo 27 della Costituzione, è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il «Fondo per il reinserimento socio-lavorativo e l'inclusione economica delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale» con una dotazione di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Il Fondo è destinato esclusivamente al sostegno di:

a) programmi di reinserimento consistenti nell'attivazione di percorsi di inclusione lavorativa, di istruzione e di formazione-lavoro, anche prevedendo indennità a favore dei soggetti che li intraprendono; b) programmi di assistenza alle persone sottoposte a provvedimenti limitativi o privativi della

libertà personale emanati dall'Autorità Giudiziaria, e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali, ricreative e sportive;

c) programmi di reinserimento sociale dei soggetti tossicodipendenti, assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche, e dei soggetti con disagio psichico, seguiti dai servizi socio-sanitari pubblici e privati accreditati;

d) percorsi sanitari territoriali correlati ai programmi di inclusione attiva, di cui ai punti a), b) e c).

3. Con protocollo d'intesa stipulato tra il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sono definite le modalità di intervento del Fondo di cui al comma 1 e sono individuate le caratteristiche, le modalità di valutazione, selezione e monitoraggio dei programmi da finanziare, al fine di assicurare la trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e l'efficacia degli interventi.

4. Con il protocollo d'intesa di cui al comma 3 sono altresì regolate le modalità di organizzazione e amministrazione del medesimo Fondo e definite le linee strategiche e le priorità d'azione per l'utilizzo del Fondo di cui al comma 1, nonché per la verifica dei processi di selezione e di valutazione dei programmi in considerazione della capacità degli stessi di concorrere all'abbattimento del tasso di recidiva nel compimento dei reati.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132.»

---

### **61.0.31**

VERINI, MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, GIORGIS

*Dopo l'articolo 61 inserire il seguente:*

#### **«Art. 61-bis.**

*(Misure in favore dell'attività lavorativa delle persone detenute)*

1. Al fine di garantire l'attività lavorativa delle persone detenute, internate, anche ammesse al lavoro all'esterno, in attuazione delle finalità di cui alla legge 22 giugno 2000 n. 193, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132.»

---

### 61.0.32

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, GIORGIS

*Dopo l'articolo 61 inserire il seguente:*

#### **«Art. 61-bis.**

*(Interventi straordinari per gli istituti penitenziari)*

1. Anche fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della Giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria, destinato al finanziamento di progetti volti a:

a) definire e proporre modelli di architettura penitenziaria coerenti con l'idea di rieducazione anche tramite forme di collaborazione e di confronto dell'Amministrazione Penitenziaria con Università, Fondazioni e Istituti di ricerca, Ordini professionali, Enti locali, Associazioni, esperti, finalizzato al raggiungimento di una dignità architettonica degli spazi dell'esecuzione penale, tramite anche il coinvolgimento delle competenze tecniche interne alla stessa Amministrazione;

b) elaborare interventi puntuali di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti nonché di riorganizzazione degli spazi degli istituti carcerari anche attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori interni e la formazione professionale dei detenuti in funzione di una loro partecipazione diretta ai lavori di manutenzione ordinaria;

c) elaborare criteri per la progettazione/ristrutturazione degli istituti volti a definire impianti compositivi e funzionali in grado di qualificare le unità residenziali e gli spazi per lavoro, studio, socializzazione, colloqui ed espressione degli affetti e delle diverse fedi religiose, in rapporto all'attuazione di percorsi di responsabilizzazione, autonomia e partecipazione dei detenuti e prevenzione della radicalizzazione e attuazione della funzione rieducativa della pena ex articolo 27 della Costituzione;

d) studiare e proporre soluzioni operative per adeguare gli spazi detentivi, aumentarne la vivibilità e la qualità, rendendoli realmente funzionali al percorso di riabilitazione dei detenuti nonché ad orientare le scelte in materia di edilizia penitenziaria;

e) potenziamento delle strutture a sostegno dell'esecuzione penale esterna, ridefinizione progettuale delle colonie penali, degli istituti a sicurezza attenuata, delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, delle strutture di detenzione femminile e delle strutture e comunità per detenute madri;

f) valutare, nell'ambito della dismissione carceraria di istituti detentivi, di ipotesi di riuso finalizzate ad una visione innovativa della esecuzione penale;

g) prevedere forme di reclutamento di personale caratterizzato da professionalità formate per le finalità di cui al presente articolo.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132.»

---

### **61.0.33**

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Dopo l'articolo 61 inserire il seguente:*

#### **«Art. 61-bis.**

*(Disposizioni per l'incremento delle risorse da destinare all'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)*

1. All'Amministrazione penitenziaria, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e per gli interventi e gli investimenti finalizzati al personale, nonché al monitoraggio dell'efficienza relativa alla destinazione delle risorse, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per la Giustizia riparativa.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132.»

---

### **61.0.34**

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI, GIORGIS

*Dopo l'articolo 61 inserire il seguente:*

#### **«Art. 61-bis.**

*(Disposizioni per l'incremento delle risorse da destinare all'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)*

1. Al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e per gli interventi e gli investimenti finalizzati al personale e al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamen-

tali destinate all'esecuzione penale sia per adulti sia per minori è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132.»

---

### **61.0.35**

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Dopo l'articolo 61 inserire il seguente:*

#### **«Art. 61-bis.**

*(Disposizioni per l'incremento delle risorse da destinare all'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)*

1. Al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e per gli interventi e gli investimenti finalizzati al personale e al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali destinate all'esecuzione penale sia per adulti sia per minori è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132.»

---

### **61.0.36**

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Dopo l'articolo 61 inserire il seguente:*

#### **«Art. 61-bis.**

*(Disposizioni per la gestione della salute mentale nell'esecuzione penale)*

1. Al personale medico specialistico e al personale socio sanitario e agli psicologi che forniscono un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, con compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un

ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro, nel limite di spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Per consentire il pagamento delle prestazioni dei professionisti psicologi e criminologi, esperti ex articolo 80 O.P., aumentate a seguito delle richieste provenienti dagli istituti penitenziari per far fronte alle esigenze relative alla riduzione del rischio suicidario è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81 anche al fine di assicurarne la distribuzione omogenea su tutto il territorio nazionale è autorizzata la spesa di ulteriori 80 milioni di euro annui al fine di realizzare nuove residenze.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132.»

---

### **61.0.37**

ROSSOMANDO, BAZOLI, MIRABELLI, VERINI, GIORGIS

*Dopo l'articolo 61 inserire il seguente:*

#### **«Art. 61-bis.**

*(Misure per la tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori nonché al fine di incrementare l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito)*

1. Al fine di contribuire alla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori nonché al fine di incrementare l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132.»

---

**61.0.38**

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI, GIORGIS

*Dopo l'articolo 61 inserire il seguente:*

**«Art. 61-bis.**

*(Disposizioni in materia di relazioni affettive intime delle persone detenute)*

1. In attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 10 del 2024, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 al fine di dotare gli istituti penitenziari di locali, senza controlli visivi e auditivi, destinati ai colloqui privati tra persone legate da rapporti affettivi.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132.»

---

**61.0.39**

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI, GIORGIS

*Dopo l'articolo 61 inserire il seguente:*

**«Art. 61-bis.**

*(Misure in materia di risarcimenti delle persone detenute in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali)*

1. Al fine di garantire, ai sensi dell'articolo 35-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, la liquidazione dei risarcimenti delle persone detenute in condizioni tali da violare l'articolo 3, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132.»

---

**61.0.40**

BAZOLI, ROSSOMANDO, MIRABELLI, VERINI, GIORGIS

*Dopo l'articolo 61 inserire il seguente:*

**«Art. 61-bis.**

*(Disposizioni per le prestazioni dei professionisti psicologi e criminologi, esperti ex art. 80 O.P. e per i funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale)*

1. Per consentire il pagamento delle prestazioni dei professionisti psicologi e criminologi, esperti ex art. 80 O.P., aumentate a seguito delle richieste provenienti dagli istituti penitenziari per far fronte alle esigenze relative alla riduzione del rischio suicidario è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Al fine di potenziare e rideterminazione gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, all'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, al comma 1 sostituire le parole "triennio 2017-2019" con le seguenti parole "triennio 2026-2028" e le parole "296 unità" sono sostituite dalle parole "600 unità.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132.»

---

**61.0.41**

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Dopo l'articolo 61 inserire il seguente:*

**«Art. 61-bis.**

*(Organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale)*

1. Al fine di potenziare e rideterminazione gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, all'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito,

con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, al comma 1 sostituire le parole "biennio 2017-2018" con le seguenti parole "triennio 2026-2028" e le parole "296 unità" sono sostituite dalle parole "600 unità".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132.»

---

#### **61.0.42**

ROSSOMANDO, MIRABELLI, BAZOLI, VERINI, GIORGIS

*Dopo l'articolo 61 inserire il seguente:*

#### **«Art. 61-bis.**

*(Disposizioni in materia di Funzionari mediatori culturali)*

1. È autorizzata prevista l'assunzione straordinaria di n. 100 unità di personale da inquadrare nel ruolo Funzionari mediatori culturali, ripartita come segue:

- a) 25 unità per l'anno 2026;
- b) 60 unità per l'anno 2027;
- c) 15 unità per l'anno 2028.»

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 3.000.000;  
2027: - 3.000.000;  
2028: - 3.000.000.

---

**61.0.43**

LOPREIATO, BILOTTI, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 61-bis**

*(Estensione gratuito patrocinio)*

1. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse al fine di tutelare il proprio diritto, quando vi sia la necessità di perseguire le finalità statutarie legate alla salubrità ambientale, nonché a protezione dell'interesse collettivo alla tutela dell'ambiente.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

---

**61.0.44**

ROSSOMANDO, MIRABELLI, BAZOLI, VERINI, GIORGIS

*Dopo l'articolo 61 inserire il seguente:*

**«Art. 61-bis.**

*(Misure in materia di gratuito patrocinio)*

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4-*quater* è aggiunto il seguente: "4-*quinqies*. Si applica il patrocinio a spese dello stato, anche

in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto per le procedure di negoziazione assistita di cui all'articolo 6, del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

2. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui per la liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio ai sensi dell'articolo 76, comma 4-*quinquies* del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per l'attività svolta secondo la tariffa professionale e al relativo pagamento, anche mediante riconoscimento di credito d'imposta.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132.»

---

#### **61.0.45**

MANCA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 61-bis**

1. Al fine di garantire la continuità amministrativa e di valorizzare la professionalità acquisita dal personale dirigenziale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 6-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, in combinato disposto con l'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di cui all'articolo 35-*bis*, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono autorizzate a bandire, entro il 30 giugno 2026, una procedura concorsuale pubblica, selettiva e riservata. Tale procedura selettiva è finalizzata all'immissione nei rispettivi ruoli dei dirigenti di II fascia che, entro la data

di pubblicazione dell'avviso di selezione, abbiano prestato la loro attività per almeno 36 mesi.

2. I dirigenti di cui al comma 1, ultimo periodo, già dipendenti a tempo indeterminato di amministrazioni pubbliche, devono essere comunque in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed essere in servizio con la qualifica di dirigenti alla data del bando.

3. All'esito delle predette procedure selettive, previo colloquio selettivo e valutazione dei titoli posseduti, dopo aver conseguito almeno tre valutazioni positive dell'attività lavorativa svolta e al raggiungimento degli obiettivi stabiliti anno per anno dalle direttive di II livello, ciascuna amministrazione di appartenenza, a titolo di assunzione, procede all'inquadramento nell'area dei dirigenti di II fascia del vigente Contratto collettivo nazionale (CCNL), Comparto funzioni centrali. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate nei limiti delle facoltà di assunzione di ciascuna amministrazione maturate e disponibili a legislazione vigente e dei posti disponibili in organico".

---

#### **61.0.46**

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 61-bis**

*(Incentivi per i dipendenti pubblici per l'attuazione del PNRR)*

1. Al fine di accelerare la realizzazione delle opere e dei progetti degli Enti Locali a valersi sui fondi del PNRR, ai dipendenti pubblici di tali enti, con mansioni direttamente o indirettamente legati al PNRR, è riconosciuto automaticamente un incentivo premiale legato ai risultati ottenuti, sottoforma di salario accessorio.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

**61.0.47**

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Art. 61-bis**

*(Misure per il superamento della carenza di organico delle pubbliche amministrazioni)*

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, caratterizzate da carenza di organico, con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione, procedono agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici, anche banditi da altre amministrazioni pubbliche, fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto legge Decreto legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza.

2. Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza o già scadute alla data del 31 dicembre 2025 sono prorogate al 31 dicembre 2026.

3. All'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato.

4. Ai fini dell'attuazione dei commi da 1 a 3 è autorizzata una spesa massima di 100 milioni di euro per l'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

---

**61.0.48**

FINA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 61-bis**

*(Misure urgenti per l'assunzione di personale nei comuni delle aree interne)*

1. I comuni periferici e ultraperiferici delle aree interne possono procedere, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, nel limite di spesa di cui al comma 2 del presente articolo, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato necessario allo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Per l'attuazione del comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono ripartite tra i comuni periferici e ultraperiferici delle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali. A tale fine i comuni interessati comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 30 luglio di ciascun anno, le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni fondamentali. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.

4. All'articolo 16-ter, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «Nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei comuni» sono sostituite dalle seguenti: «Nei comuni».

*Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026"*

---

**61.0.49**

NAVE, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 61-bis.**

*(Potenziamento dell'Osservatorio Vesuviano, sezione di Napoli dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV)*

1. Per far fronte agli interventi urgenti connessi all'attività di protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e vulcanica e la manutenzione delle reti strumentali di monitoraggio della caldera dei Campi Flegrei, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) è autorizzato ad assumere, anche in deroga ai vincoli di spesa e assunzionali, per la sezione di Napoli dell'Osservatorio Vesuviano, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato quattro nuove unità di personale, di cui due tecnologi e due ricercatori di terzo livello professionale, mediante lo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami da svolgersi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata una spesa fino a 50.000 euro per l'anno 2026 per lo svolgimento delle procedure concorsuali e nel limite massimo di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027 per il reclutamento delle quattro unità di personale.

3. A partire dal 2026, il fabbisogno finanziario annuale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), per soddisfare le finalità del comma 1, è incrementato degli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati nel limite massimo di 300 mila euro per il 2026 e di 250 mila euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediantesi provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

---

**61.0.50**

BUCALO, MARCHESCHI, GELMETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

" Articolo 61-bis

1. Al fine di consentire la stabilizzazione del personale precario e valorizzare le professionalità acquisite presso gli enti, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da iscrivere nello stato

di previsione del Ministero dell'università e della ricerca. Le predette risorse sono ripartite come segue:

a) 6.500.000 euro annui in favore dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF);

b) 1.500.000 euro annui in favore dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

2. Le procedure di stabilizzazione di cui al comma 1 si applicano al personale che ha maturato i requisiti previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, alla data del 31 dicembre 2024.

3. Le assunzioni di cui al comma 2 sono effettuate in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, ai limiti di spesa per il personale e ai vincoli in materia di dotazione organica previsti dalla legislazione vigente.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

---

## **61.0.51**

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 61-bis.**

*(Assenza lavoro per screening oncologici)*

1. L'assenza dal lavoro del personale che svolge un'attività lavorativa a tempo indeterminato e a tempo determinato, delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'adesione agli screening oncologici, è giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio.»

*Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «99 milioni di euro»*

---

**61.0.52**

DURNWALDER, PATTON

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 61-bis.**

*(Misure in materia di responsabilità e misura della rivalsa del personale del Libro fondiario)*

1. All'articolo 8 della legge 13 aprile 1988 n. 117, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano altresì ai dirigenti, ai conservatori ed ai collaboratori del Libro fondiario. Per essi la misura della rivalsa è calcolata in rapporto allo stipendio iniziale annuo del rispettivo ruolo, al netto delle trattenute fiscali."».

---

**Art. 62**

**62.1**

CAMUSSO, ZAMPA, MANCA, ZAMBITO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

"1-bis. All'articolo 3, comma 1, della legge 19 giugno 2019, n. 56 sono soppressi gli ultimi due periodi. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo, pari a 572 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

---

## 62.2

NICITA, MELONI

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

"2-bis Una quota dell'importo di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro, è destinata ad implementare i servizi sanitari delle isole minori marine.

Conseguentemente, dopo il comma 4, dopo la parola «riparto» inserire il seguente periodo: ", tenendo conto per le isole marine del fattore insularità di cui al VI comma 119 Costituzione e del PIL pro capite dei residenti nelle suddette isole".

---

## 62.3

TERNULLO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

"2-bis. Una quota dell'importo di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro, è destinata ad implementare i servizi sanitari delle isole minori marine"

---

## 62.4

PUCCIARELLI, TESTOR, DREOSTO

### «Art. 62

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis: Nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, il 30 per cento delle assunzioni è effettuato, fino al 31 dicembre 2026, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fino ad esaurimento della stessa.

2-ter: Al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, all'articolo 1, comma 15, concernente la validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario del medesimo Corpo, approvata con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno n. 310 dell'11 giugno 2019, le

parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»

---

## 62.5

MARCHESCHI, GELMETTI

*Dopo il comma, aggiungere il seguente:*

«comma 2-bis. All'articolo 12, comma 16- duodevicies, lettera b), del Decreto legge 14 Marzo 2025 n.25, convertito con modificazioni nella Legge 9 Maggio 2025 n. 69, dopo le parole "2026" aggiungere le seguenti: "e nell'anno 2027. Agli oneri di spesa derivanti dal presente comma, pari a 2.250.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

## 62.0.1

GIORGIS, ALFIERI, MANCA, PARRINI, MELONI, VALENTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **"Art. 62-bis**

*(Disposizioni in materia di scorrimento della graduatoria del concorso per 411 Vice Ispettori della Polizia di Stato)*

1. Al fine di assicurare la piena copertura delle esigenze organiche del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, garantire l'efficienza operativa dei servizi di prevenzione e controllo del territorio e valorizzare il principio del merito nonché la tempestiva immissione in servizio del personale idoneo, è autorizzato, in via straordinaria e nel rispetto dei limiti di spesa e delle dotazioni organiche vigenti, lo scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli ed esame, per 411 posti di vice ispettore, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 4 aprile 2024, pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno - supplemento straordinario n. 1/12 del 4 aprile 2024.

2. Lo scorrimento di cui al comma 1 è disposto nei limiti della dotazione organica del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato e nel rispetto della quota riservata al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice

ispettore ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

3. I posti nella qualifica di vice ispettore coperti ai sensi del presente articolo tornano ad essere disponibili per le successive procedure concorsuali pubbliche ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

4. Lo scorrimento di cui al presente articolo è effettuato sino a totale esaurimento degli idonei non vincitori, nel limite dei posti vacanti e disponibili nella dotazione organica del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, anche in eccedenza temporanea rispetto alla programmazione assunzionale e comunque nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti.

5. I soggetti immessi nel ruolo degli ispettori mediante lo scorrimento di cui al comma 1 accedono alla qualifica di vice ispettore con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione.

6. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti conseguenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente."

---

## 62.0.2

TOSATO, PIROVANO, PUCCIARELLI, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

*Art. 62-bis. - (Disposizioni in materia di scorrimento della graduatoria del concorso per 411 Vice Ispettori della Polizia di Stato) -*

1. Al fine di assicurare la piena copertura delle esigenze organiche del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, garantire l'efficienza operativa dei servizi di prevenzione e controllo del territorio e valorizzare il principio del merito nonché la tempestiva immissione in servizio del personale idoneo, è autorizzato, in via straordinaria e nel rispetto dei limiti di spesa e delle dotazioni organiche vigenti, lo scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli ed esame, per 411 posti di vice ispettore, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 4 aprile 2024, pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno - supplemento straordinario n. 1/12 del 4 aprile 2024.

2. Lo scorrimento di cui al comma 1 è disposto nei limiti della dotazione organica del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato e nel rispetto della quota riservata al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice ispettore ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

3. I posti nella qualifica di vice ispettore coperti ai sensi del presente articolo tornano ad essere disponibili per le successive procedure concorsuali pubbliche ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982.

4. Lo scorrimento di cui al presente articolo è effettuato sino a totale esaurimento degli idonei non vincitori, nel limite dei posti vacanti e disponibili nella dotazione organica del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, anche in eccedenza temporanea rispetto alla programmazione assunzionale e comunque nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti.

5. I soggetti immessi nel ruolo degli ispettori mediante lo scorrimento di cui al comma 1 accedono alla qualifica di vice ispettore con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione.

6. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti conseguenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

---

### **62.0.3**

TOSATO, PIROVANO, PUCCIARELLI, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

*Art. 62-bis. - (Assunzioni straordinarie di personale delle Forze di polizia) -*

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, di contrasto delle attività criminali e di eventuali iniziative terroristiche, nonché di aumentare i servizi di controllo delle frontiere e dei flussi migratori, fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente di complessive 3.125 unità delle Forze di polizia, negli anni dal 2026 al 2028, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, entro il limite di spesa di cui al comma 7 e per un numero massimo di:

- a) 500 unità nella Polizia di Stato, non prima del 1° luglio 2026;
- b) 500 unità nell'Arma dei carabinieri, non prima del 1° luglio 2026;
- c) 250 unità nel Corpo della guardia di finanza, non prima del 1° luglio 2026.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 29.384.350 per l'anno 2026, euro 58.768.699 per l'anno

2027, euro 60.606.310 per l'anno 2028, euro 60.671.387 per l'anno 2029, euro 62.278.535 per l'anno 2030, euro 63.506.470 per l'anno 2031, euro 63.871.739 per l'anno 2032, euro 64.246.739 per l'anno 2033, euro 64.610.245 per l'anno 2034, euro 65.330.970 per l'anno 2035, euro 66.091.562 per l'anno 2036, euro 66.802.287 per l'anno 2037 ed euro 67.572.879 a decorrere dall'anno 2038.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 29.384.350 per l'anno 2026, euro 58.768.699 per l'anno 2027, euro 60.606.310 per l'anno 2028, euro 60.671.387 per l'anno 2029, euro 62.278.535 per l'anno 2030, euro 63.506.470 per l'anno 2031, euro 63.871.739 per l'anno 2032, euro 64.246.739 per l'anno 2033, euro 64.610.245 per l'anno 2034, euro 65.330.970 per l'anno 2035, euro 66.091.562 per l'anno 2036, euro 66.802.287 per l'anno 2037 ed euro 67.572.879 a decorrere dall'anno 2038, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### **62.0.4**

PUCCIARELLI, TOSATO, PIROVANO, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

*Art. 62-bis. - (Area negoziale del personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate) -*

1. All'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, apportare le seguenti modifiche:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Per gli anni dal 2018 al 2024, all'attuazione del comma 3 si provvede a valere sulle risorse stanziare dall'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dall'articolo 1, comma 619, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e dall'articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2023, n. 213";

b) al comma 6:

1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per gli anni dal 2018 al 2024, all'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse stanziare dall'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dall'articolo 1, comma 619, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e dall'articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2023, n. 213";

2) il terzo periodo è soppresso;

c) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: "6-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, all'attuazione dei commi 3, 3-bis, 3-ter e 6, per i trattamenti accessori e per la disciplina degli istituti normativi, è autorizzata la spesa di 18 milioni di euro annui, per il finanziamento dei provvedimenti previsti dall'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, a decorrere dal 2026. Le predette risorse sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri."

## 62.0.5

PUCCIARELLI, TOSATO, PIROVANO, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

*Art. 62-bis. - (Norme di perequazione previdenziale per il personale del Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico) -*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 96, lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e in relazione alla specificità di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che cessa dal servizio dal 1° gennaio 2022:

a) per anzianità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165;

b) per decesso o per infermità, derivante o meno da causa di servizio, l'importo della pensione annua è determinato, per la quota calcolata secondo il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione indicato nella tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come periodicamente rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della medesima legge, previsto per l'età anagrafica all'atto del pensionamento, aumentato nel limite di 1 anno per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, 2 anni per gli anni 2026, 2027 e 2028, 3 anni per gli anni 2029, 2030 e 2031, 4 anni dall'anno 2032.

2. Per il personale di cui al comma 1, che viene a trovarsi in una delle condizioni di cui all'articolo 995 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, l'importo della pensione annua è determinato, per la quota calcolata secondo il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi maturati per il coefficiente di trasformazione indicato nella tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come periodicamente rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della medesima legge, previsto per l'età anagrafica all'atto di cessazione dall'ausiliaria aumentato nel limite di 1 anno per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, 2 anni dall'anno 2026.

3. Per il personale di cui al comma 1, che cessa dal servizio per decesso o infermità ad una età inferiore ai 57 anni, si considera il coefficiente di trasformazione previsto per i 57 anni, così come individuato dall'articolo 1, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335, aumentato nel limite di 1 anno per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, 2 anni per gli anni 2026, 2027 e 2028, 3 anni per gli 2029, 2030 e 2031, 4 anni dall'anno 2032.

4. Le misure di cui ai commi 1 e 2 sono sostitutive delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fermo restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 21 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

5. Per l'attuazione dei commi da 1 a 4, il fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per le finalità di cui all'articolo 1 comma 96, lettera a), della medesima legge, è incrementato di euro 34.480.615 per l'anno 2026, di euro 65.450.978 per l'anno 2027, di euro 95.037.939 per l'anno 2028, di euro 136.768.217 per l'anno 2029, di euro 181.084.997 per l'anno 2030, di euro 232.433.038 per l'anno 2031, di euro 295.237.116 per l'anno 2032, di euro 355.884.891 per l'anno 2033, di euro 415.357.677 per l'anno 2034 e di euro 466.329.423 a decorrere dal 2035.

6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a euro 34.480.615 per l'anno 2026, di euro 65.450.978 per l'anno 2027, a euro 95.037.939 per l'anno 2028, a euro 136.768.217 per l'anno 2029, a euro 181.084.997 per l'anno 2030, a euro 232.433.038 per l'anno 2031, a euro 295.237.116 per l'anno 2032, a euro 355.884.891 per l'anno 2033, a euro 415.357.677 per l'anno 2034 e a euro 466.329.423 a decorrere dal 2035, si provvede:

a) quanto a euro 34.480.615 per l'anno 2026, a euro 65.450.978 per l'anno 2027 e a euro 95.037.939 per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a euro 136.768.217 per l'anno 2029, a euro 181.084.997 per l'anno 2030, a euro 232.433.038 per l'anno 2031, a euro 295.237.116 per l'anno 2032, a euro 355.884.891 per l'anno 2033, a euro 415.357.677 per l'anno 2034 e a euro 466.329.423 a decorrere dal 2035, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7. Le risorse di cui al comma 5 non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

## 62.0.6

TOSATO, PIROVANO, PUCCIARELLI, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

*Art. 62-bis. - (Misure relative al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia) -*

1. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, a decorrere dall'anno 2026, le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono incrementate, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di 60 milioni di euro, come di seguito specificato:

- a) Polizia di Stato 22, 8 milioni di euro;
- b) Arma dei Carabinieri 22, 8 milioni di euro;
- c) Corpo della Guardia di Finanza 11,4 milioni di euro;
- d) Corpo di Polizia penitenziaria 3 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

---

## 62.0.7

PUCCIARELLI, PIROVANO, TOSATO, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

*Art. 62-bis. - (Potenziamento dell'organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) -*

1. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di un contingente massimo di 3.887 unità, come di seguito indicato:

a) non prima del 1° luglio 2026: 1.000 unità di vigili del fuoco, 50 unità di vicedirettori logistico gestionali, 20 unità di vicedirettori informatici, 5 unità di vicedirettori tecnico scientifici, 50 ispettori informatici, 15 unità di ispettori sanitari, 7 unità di Primo Dirigente che espleta funzioni operative, con contestuale riduzione di un corrispondente numero di unità del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative;

b) non prima del 1° gennaio 2027: 1.500 unità di vigili del fuoco, 450 unità di capi squadra, 30 unità di vicedirettori logistico gestionali, 10 unità di vicedirettori informatici, 5 unità di vicedirettori tecnico scientifici, 30 ispettori informatici, 15 unità di ispettori sanitari;

c) non prima del 1° gennaio 2028, 700 unità di capi squadra.

2. In conseguenza delle assunzioni di cui al comma 1, la dotazione organica dei rispettivi ruoli di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di un numero corrispondente di unità.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 27.410.099 per l'anno 2026, di euro 106.264.804 per l'anno 2027, di euro 161.600.132 per l'anno 2028, di euro 162.475.096 per il 2029, di euro 163.267.980 per l'anno 2030, di euro 165.237.263 per l'anno 2031, di euro 166.842.811 per l'anno 2032, di euro 167.452.670 per l'anno 2033, di euro 168.193.822 per l'anno 2034, di euro 170.034.618 per l'anno 2035 e di euro 171.128.219 a decorrere dall'anno 2036, di cui euro 20.695.085 per l'anno 2026, di euro 93.142.284 per l'anno 2027, di euro 155.683.132 per l'anno 2028, di euro 158.693.096 per l'anno 2029, di euro 159.485.980 per l'anno 2030, di euro 161.455.263 per l'anno 2031, di euro 163.060.811 per l'anno 2032, di euro 163.670.670 per l'anno 2033, di euro 164.411.822 per l'anno 2034, di euro 166.252.618 per l'anno 2035 e di euro 167.346.219 a decorrere dall'anno 2036 per gli oneri connessi al trattamento economico fisso e accessorio. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni di cui al comma 1, comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa complessiva di euro 6.715.013,70 per l'anno 2026, di euro 13.122.521 per l'anno 2027, di euro 5.917.000 per l'anno 2028 e di euro 3.782.000 a decorrere dall'anno 2029.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 34.125.112,7 per l'anno 2026, a euro 119.387.325 per l'anno 2027, a euro 167.517.132 per l'anno 2028, a euro 166.227.096 per l'anno 2029, a euro 167.044.980 per l'anno 2030, a euro 169.019.263 per l'anno 2031, a euro 170.624.811 per l'anno 2032, a euro 171.234.670 per l'anno 2033, a euro 171.975.822 per l'anno 2034, a euro 173.816.618 per l'anno 2035, a euro 174.910.129 per l'anno 2036 e a euro 171.128.219 a decorrere dall'anno 2037, di cui euro 20.695.085 per l'anno 2026, di euro 93.142.284 per l'anno 2027, di euro 155.683.132 per l'anno 2028, di euro 158.693.096 per l'anno 2029, di euro 159.485.980 per l'anno 2030, di euro 161.455.263 per l'anno 2031, di euro 163.060.811 per l'anno 2032, di euro 163.670.670 per l'anno 2033, di euro 164.411.822 per l'anno 2034, di euro 166.252.618 per l'anno 2035 e di euro 167.346.219 a decorrere dall'anno 2036 per gli oneri connessi al trattamento economico fisso e accessorio, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decre-

to-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

---

## **62.0.8**

GIORGIS, ALFIERI, PARRINI, MANCA, MELONI, VALENTE

*Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:*

### **"Art. 62-bis**

*(Attivazione della previdenza dedicata per il personale del comparto Sicurezza e Difesa)*

1. Al fine di assicurare un trattamento previdenziale adeguato alla peculiarità delle funzioni svolte dal personale appartenente al comparto Sicurezza e Difesa, è istituita una forma previdenziale dedicata, complementare e obbligatoria, finalizzata a compensare gli effetti derivanti dal regime contributivo puro e dalle specificità ordinarie connesse allo svolgimento dei servizi operativi.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

- a) le modalità di adesione e finanziamento della previdenza dedicata;
- b) l'aliquota contributiva a carico dell'Amministrazione e del personale;
- c) i criteri di gestione e investimento delle risorse, anche mediante fondi negoziali esistenti o di nuova istituzione;
- d) le misure attuative necessarie a garantire l'effettiva erogazione delle prestazioni.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo denominato "Fondo per la previdenza complementare del Comparto Sicurezza e Difesa", con una dotazione pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2."

---

## 62.0.9

GIORGIS, ALFIERI, PARRINI, MANCA, MELONI, VALENTE

*Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:*

### **"Art. 62-bis**

*(Stabilizzazione delle risorse per la tutela legale del personale delle Forze di Polizia)*

1. Al fine di assicurare la continuità degli interventi di tutela legale in favore del personale appartenente alle Forze di Polizia di cui alla legge 1 aprile 1981, n. 121, nonché delle corrispondenti disposizioni previste per il personale della Polizia Penitenziaria e della Polizia Locale, ove applicabili, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo denominato "Fondo per la tutela legale del personale delle Forze di Polizia", con una dotazione di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Il Fondo è destinato:

a) alla copertura delle spese legali sostenute dal personale coinvolto in procedimenti giudiziari connessi all'espletamento dei compiti d'istituto;

b) all'anticipazione degli oneri processuali e delle consulenze tecniche correlate;

c) al rimborso degli oneri legali in caso di proscioglimento, archiviazione o assoluzione.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di gestione, le modalità di erogazione e le procedure di accesso al Fondo di cui al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2."

## 62.0.10

PIROVANO, PUCCIARELLI, TOSATO, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

*Art. 62-bis. - (Finanziamento dei servizi concernenti gli strumenti di sorveglianza elettronici di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale) -*

1. Per il finanziamento dei servizi concernenti i mezzi elettronici e gli altri strumenti tecnici di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale, necessari ai fini dell'attuazione dei provvedimenti dell'Autorità giudiziaria che

ne prescrivono l'utilizzo, è autorizzata, in favore del Ministero dell'interno, la spesa di euro 50.000 per il 2026 e di euro 55.285.657 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 50.000 per il 2026 e a euro 55.285.657 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

---

### **62.0.11**

PAITA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 62-bis.**

*(Rafforzamento dei presidi di prevenzione e sicurezza all'interno degli istituti penitenziari)*

1. Al fine di garantire percorsi di supporto psicologico all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale volto a favorire il reinserimento sociale, la prevenzione della recidiva, il trattamento della tossicodipendenza e la funzione educativa della pena è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 140».

---

### **62.0.12**

DE PRIAMO, MENNUNI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 62-bis**

*(Disposizioni per la tutela della mobilità del personale impegnato nella lotta alla criminalità e modifiche all'artico-*

*lo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203)*

1.All'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Agli alloggi concessi in locazione o in godimento ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto 21 giugno 2017 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in tema di esercizio del diritto di riscatto, anche in relazione ai contratti stipulati in data antecedente l'entrata in vigore del decreto medesimo. La disciplina di cui al suddetto decreto si applica anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto e opera anche con riferimento ai contratti scaduti alla data di entrata in vigore della presente disposizione purché i conduttori abbiano esercitato tale facoltà ovvero abbiano manifestato la volontà di esercitare il diritto di prelazione entro la data di scadenza del contratto stesso. Qualora il contratto risultasse già scaduto, i conduttori possono esercitare il diritto di riscatto non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, purché abbiano adempiuto al pagamento dei canoni pregressi o comunque provvedano ad adempiere a tale pagamento entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione."

---

## **62.0.13**

ROJC, ALFIERI

*Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:*

### **«Art. 62-bis**

*(Disposizioni in favore del personale impiegato presso la base di Aviano)*

1. Al fine di garantire la continuità salariale dei lavoratori impiegati presso la base di Aviano, nelle more dovute al blocco delle attività amministrative statunitensi, è autorizzata la spesa, per l'anno 2026, di venti milioni di euro.»

*Conseguentemente:*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 20.000.000.

---

#### **62.0.14**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo 62, è aggiunto il seguente:*

##### **«Art. 62-bis.**

*(Disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa)*

1. All'articolo 1, comma 134, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «e 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti «, 2021, 2026 e 2027»

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "79 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028"

---

#### **62.0.15**

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 62-bis.**

*(Inserimento nei ruoli civili del Ministero della difesa del personale operaio forestale)*

1. Al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, di presidio del territorio e di salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità di cui all'articolo 9 della Costituzione, il personale operaio assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, in forza all'Arma dei Carabinieri, a decorrere dall'anno 2026, è inserito nei ruoli civili del Ministero della difesa, fino all'ammontare complessivo di 1.246 unità, previo espletamento di una procedura selettiva nella forma del corso-concorso.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede, nel limite di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

**62.0.16**

GASPARRI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**"Art. 62-bis**

*(Misure di stabilizzazione del personale paralimpico del Ministero della difesa)*

1. All'articolo 47 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, il comma 7, è sostituito dal seguente: «7. Qualora non più idonei all'attività agonistica per cui è stato instaurato il rapporto di lavoro sportivo con il Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, gli atleti con disabilità fisiche e sensoriali che abbiano maturato almeno un triennio di esperienza nel Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, se idonei all'attività lavorativa e compatibilmente con il relativo tipo di disabilità, sono collocati secondo modalità e procedure da definire con apposito decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione, nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa, nei limiti dei posti vacanti e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Al medesimo personale si applica il regime pensionistico e previdenziale dell'amministrazione di destinazione.».

---

**62.0.17**

ZULLO, GELMETTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 62-bis**

*(Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)*

1. All'articolo 52, dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. La posizione di procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione è parificato, a ogni effetto giuridico ed economico, a quello del procuratore generale aggiunto presso la Corte di Cassazione».

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, è autorizzata la spesa di 40.572 euro annui a decorrere dall'anno 2026, provvedendo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nell'ambito delle risorse destinate ai sensi dell'art. 560 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e ricorrendo, altresì, ai risparmi derivanti dalla revisione dello strumento

militare, accertati secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244.».

---

## **62.0.18**

GELMETTI, AMBROGIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **"Art. 62-bis**

*(Iscrizione degli idonei alle procedure di reclutamento di segretari comunali e provinciali)*

1. Al fine di riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'Albo e sedi di segreteria, in deroga alla disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei segretari comunali e provinciali, il Ministero dell'interno, in relazione al concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 441 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 340 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, indetto con decreto del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali prot. n. 28269 del 18 novembre 2024, è autorizzato ad iscrivere al predetto Albo, in aggiunta a quelli previsti dal bando, anche i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità al termine del citato corso-concorso selettivo di formazione.

2. L'iscrizione all'Albo dei borsisti aggiuntivi ai sensi del comma 1 avviene con le modalità previste dal comma 8 dell'articolo 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

3. Al corso-concorso selettivo di formazione di cui al comma 1 resta applicabile la disciplina prevista dall'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in materia di svolgimento del corso concorso di formazione e di tirocinio pratico.

---

**62.0.19**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 62-bis**

*(Stabilizzazione del personale della giustizia)*

1. Per consentire la stabilizzazione integrale del contingente reclutato a tempo determinato ai sensi degli articoli 11, comma 1, primo periodo, e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il Ministero della giustizia è autorizzato a indire ulteriori procedure di stabilizzazione, con le modalità previste dall'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nei limiti di 3.800 unità nell'Area dei funzionari e di 700 unità nell'Area degli assistenti per ciascuno degli anni 2026 e 2027, con conseguente incremento della dotazione organica del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 101.829.195 euro per l'anno 2026, di 305.487.584 euro per l'anno 2027 e di 407.316.778 euro annui a decorrere dall'anno 2028, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali. Per lo svolgimento delle procedure selettive è autorizzata la spesa di euro 800.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Nelle more dell'espletamento delle procedure di cui al comma 1, i contratti del personale reclutato a tempo determinato ai sensi degli articoli 11, comma 1, primo periodo, e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono prorogati fino al 31 dicembre 2028.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 101.829.195 euro per l'anno 2026, 305.487.584 euro per l'anno 2027 e di 407.316.778 euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle mag-

giori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-*bis* della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa complessiva annua quantificata in 101.829.195 euro per l'anno 2026, in 305.487.584 euro per l'anno 2027 e in 407.316.778 euro annui a decorrere dall'anno 2028."

## **62.0.20**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 62-*bis***

*(Stabilizzazione del personale della giustizia)*

1. All'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "di 2.600 unità nell'area dei funzionari e di 400 unità nell'area degli assistenti" sono sostituite dalle seguenti: "di 10.200 unità nell'Area dei funzionari e di 1800 unità nell'Area degli assistenti";

b) al quarto periodo, le parole "di 2.600 unità nell'Area dei funzionari e di 400 unità nell'Area degli assistenti" sono sostituite dalle seguenti: "di 10.200 unità nell'Area dei funzionari e di 1.800 unità nell'Area degli assistenti";

c) al quinto periodo, le parole "di 68.176.819 euro per l'anno 2026 e di 136.353.638 euro annui a decorrere dall'anno 2027" sono sostituite dalle seguenti: "di 271.835.208 euro per l'anno 2026 e di euro 543.670.416 annui a decorrere dall'anno 2027"».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 203.658.389 milioni di euro per l'anno 2026 e a 407.316.778 milioni di euro annui a decorrere

dall'anno 2027, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-*bis* della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa complessiva quantificata in 203.658.389 milioni di euro per l'anno 2026 e a 407.316.778 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027."

---

## **62.0.21**

MATERA, LISEI, AMBROGIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente :*

### **"Art. 62-*bis*.**

*(Disposizioni in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici e formazione intensiva straordinaria, in attuazione di obiettivi PNRR)*

1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di rafforzamento della capacità amministrativa e di qualificazione della leadership scolastica, come delineati nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché per garantire l'efficienza e l'efficacia del sistema educativo e prevenire contenziosi in materia di reclutamento dirigenziale, è autorizzata, con decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'attivazione di un corso intensivo di formazione su base regionale, della durata complessiva di almeno 120 ore in modalità sincrona e asincrona e presentazione di un elaborato finale, ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il punteggio conseguito a seguito della presentazione dell'elaborato è computato nella graduatoria finale ad esaurimento.

2. Partecipano al corso intensivo di cui al comma 1, su base volontaria, i candidati:

a) che abbiano partecipato al concorso ordinario per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali delle istituzioni scolastiche statali, indetto con decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 2788 del 18 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4<sup>a</sup> serie speciale - n. 97 del 22 dicembre 2023, ai sensi del D.M. 13 ottobre 2022, n. 194;

b) che abbiano superato la prova preselettiva nella regione individuata quale sede concorsuale e abbiano altresì sostenuto la prova scritta con esito non favorevole e risultino ricorrenti in attesa di definizione del contenzioso giurisdizionale;

c) che abbiano sostenuto con esito non favorevole la prova orale, e risultino ricorrenti in attesa di definizione del contenzioso giurisdizionale.

3. Il corso di formazione è realizzato dalle Università ed Enti Formativi individuati dal Ministero o dalla Scuola Nazionale di Alta Formazione in collaborazione con l'INDIRE, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero con il contributo posto a carico dei partecipanti ammessi allo svolgimento del corso di formazione in misura tale da coprire integralmente l'onere dell'attività di formazione e della procedura, e mediante l'utilizzo delle risorse già stanziare dall'articolo 1, commi 87-91, della legge 13 luglio 2015, n. 107

4. Al termine del corso, i partecipanti devono presentare una relazione scritta sul percorso formativo svolto. La relazione scritta costituisce oggetto di una presentazione e di relativa valutazione che dovrà avere un punteggio minimo di sessanta punti su cento. I candidati che conseguono un punteggio di almeno 60/100 superano il ricorso di formazione.

5. È predisposta una graduatoria finale tra i candidati che abbiano presentato l'elaborato di cui al comma 4.

Il punteggio complessivo è determinato dalla somma dei seguenti elementi:

a) punteggio della prova preselettiva, svoltasi il 23 maggio 2024 in assenza di banca dati, equiparabile ad una prova scritta come previsto dalle procedure concorsuali in atto presso le pubbliche amministrazioni;

b) punteggio della presentazione dell'elaborato di cui al comma 4;

c) punteggio dei titoli dichiarati e posseduti al momento della candidatura al concorso (dicembre 2023).

Per i candidati esonerati dallo svolgimento della prova preselettiva, ai sensi dell'articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n.

104 il punteggio finale è relativo ai soli punti b) e c) ed è calcolato in proporzione.

6. I candidati inseriti nelle graduatorie regionali, di cui al comma 5, sono immessi in ruolo, secondo quanto previsto per effetto delle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n°449, in coda ai vincitori e agli idonei del concorso ordinario, indetto con decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 2788 del 18 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4<sup>a</sup> serie speciale - n. 97 del 22 dicembre 2023, ai sensi del decreto ministeriale 13 ottobre 2022, n. 194.

---

## **62.0.22**

MALPEZZI, D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

*Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:*

### **"Art. 62-bis**

*(Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante)*

1. Al fine di consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è istituito il Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante, di seguito denominato "Fondo", istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Il Fondo è destinato ai comuni per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche, gli enti locali, il terzo settore in ambito educativo del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti strutturali volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogo, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, a progettare il tempo di sospensione delle lezioni, a favorire le attività pomeridiane, nonché ad intervenire, attraverso lo psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo. Nel caso in cui il

patto sia sottoscritto da più comuni, si provvede alla individuazione del comune capofila.

3. La realizzazione e il monitoraggio di ciascun progetto è curata da un gruppo appositamente costituito, di cui fanno parte un rappresentante per ciascuno dei comuni coinvolti, il dirigente scolastico e un rappresentante dei docenti di ciascuna delle scuole coinvolte, nonché le figure professionali di cui al comma 2 coinvolte nella realizzazione del progetto.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, d'intesa con il Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di predisposizione dei patti educativi, i criteri in base ai quali debbono essere predisposti i progetti nonché le procedure per l'individuazione del pedagogo, dell'educatore professionale socio-pedagogico e dello psicologo e le loro linee di intervento, secondo quanto previsto dal comma 2.

6. Entro e non oltre sessanta giorni dall'approvazione del decreto di cui al comma 5, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato ad emanare un bando per ripartire le risorse, nel limite massimo di 100 milioni di euro per ogni anno scolastico, destinate ai comuni sottoscrittori dei patti educativi che presentino uno o più progetti di cui al comma 2.

7. Il comune o i comuni capofila destinatari delle risorse provvedono, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto finanziamento, ad avviare le procedure di reclutamento per le figure professionali di cui al comma 2 e costituiscono, a reclutamento avvenuto e d'intesa con i dirigenti scolastici delle scuole coinvolte, i gruppi di cui al comma 4 al fine di avviare tempestivamente la realizzazione dei relativi progetti.

8. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 9.

9. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro per ciascuno per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione,

al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro per ciascuno per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028."

---

### **62.0.23**

GASPARRI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 62-bis.**

*(Misure urgenti risorse rinnovo contrattuale)*

1. I ministeri vigilanti degli enti pubblici di ricerca indicati all'articolo 1 del Dlgs **25 novembre 2016, n. 218**, provvederanno ad incrementare il fondo ordinario, annualmente erogato agli enti vigilati, in misura pari all'aumento contrattuale determinato nei CCNL del comparto Istruzione e ricerca."

---

### **62.0.24**

SBROLLINI, PAITA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 62-bis**

*(Risorse per la contrattazione collettiva nazionale)*

Al fine di garantire pienamente il successo formativo, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 sono apportate le seguenti modifiche:

1. all'articolo 3, il comma 3 è abrogato;
2. all'articolo 5, il comma 3 è abrogato;
3. all'articolo 6:

1. al comma 1, le parole da "dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2" sono sostituite dalle seguenti "e dal comma 2-bis"

2. al comma 2 le parole "alla classe successiva o" sono abrogate

4. all'articolo 4, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, le parole "una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con

l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente" sono abrogate

1. Le risorse derivanti derivanti dall'attuazione del comma 1, rispetto a quanto osservato negli anni scolastici 2025/2026, 2027/2028 e 2028/2029 sono destinate alla contrattazione collettiva nazionale del comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola relativa al triennio 2025-2027 e al triennio 2028-2030.».

---

### **62.0.25**

BUCALO, FALLUCCHI, GELMETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 62-bis.**

1. I ministeri vigilanti degli enti pubblici di ricerca indicati all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016 n.218 provvedono ad incrementare il fondo ordinario, annualmente erogato agli enti vigilati, in misura pari all'aumento contrattuale determinato nei CCNL del comparto Istruzione e ricerca.

---

### **62.0.26**

BUCALO, GELMETTI, FALLUCCHI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **" Articolo 62-bis**

1. In aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 1, comma 121 della legge 30 dicembre 2024, n.207, l'Istituto superiore di sanità, per far fronte all'incremento delle prestazioni richieste ai ricercatori ai tecnologi per le accresciute competenze dell'ente per la prevenzione delle malattie e la promozione della salute, in relazione ai nuovi bisogni di salute emergenti, di cui al decreto legge 30 aprile 2022, n.36 convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, nonché in ragione degli specifici compiti attribuiti dal decreto legislativo 23 febbraio 2023 , n. 18 in materia di sorveglianza delle acque e dell'ambiente, è autorizzato ad incrementare i relativi fondi per il trattamento accessorio dei ricercatori e dei tecnologi, per gli anni non ancora certificati, per un ulteriore importo non superiore al 10 per cento del valore dei predetti fondi, determinato per l'anno 2016 ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e certificato ai sensi dell'articolo

40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

---

**62.0.27**

NICITA

*Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente articolo:*

**«Art. 62-bis.**

*(Proroga del reclutamento personale Progetti Pnrr)*

1. Al fine di garantire il corretto proseguimento delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR, all'articolo 7, comma 4, del Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113 sostituire le parole "per la durata massima di 36 mesi" con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2026".

---

**62.0.28**

FURLAN, PAITA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 62-bis**

*(Rinnovo e scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici)*

1. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza entro il 31 dicembre 2025 o già scadute sono prorogate al 31 dicembre 2026.

2. Anche nelle more dello svolgimento di nuovi concorsi, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, procedono ad attivare convenzioni finalizzate ad attingere dalle graduatorie di idonei di altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attivi-

tà e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico.».

---

### **62.0.29**

PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 62-bis**

*(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)*

1. All'articolo 52, comma 1-*bis*, quarto periodo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le parole: «almeno il 50 per cento» sono sostituite con le seguenti: «almeno l'85 per cento».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

### **62.0.30**

MAIORINO, CATALDI, GAUDIANO, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 62-bis**

*(Misure per la riqualificazione del personale della Pubblica Amministrazione)*

1. Nell'ambito del fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professiona-

le introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all'articolo 1, comma 612 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

---

### **62.0.31**

PIRRO, Sabrina LICHERI, MAZZELLA, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 62-bis**

*(Sperimentazione della staffetta generazionale  
nell'ambito delle pubbliche amministrazioni)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per il quadriennio 2026-2029, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono trattenere in servizio il personale, dirigenziale e non dirigenziale, che abbia manifestato la propria disponibilità, esclusivamente per incarichi relativi ad attività di formazione e tutoraggio a favore del nuovo personale assunto, in ragione di un trattenimento per ogni due unità di nuovo personale.

2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti, a titolo gratuito, per la durata massima di due anni. Il personale impiegato in tali incarichi è

comunque ammesso a percepire il Fondo unico di amministrazione in misura proporzionale al periodo di servizio prestato.

3. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. Ai fini dell'attivazione di una prima fase sperimentale e in sede di prima applicazione, per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata una spesa nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".

---

## **62.0.32**

BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### **«Art. 62-bis.**

*(Modifiche in materia di limiti assunzionali)*

1. All'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, primo periodo, le parole: «effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono soppresse.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

### 62.0.33

BEVILACQUA, DAMANTE, PIRRO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 62-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75)*

1. All'articolo 2, dopo il comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le assunzioni di cui al comma 1, il cui costo risulti integralmente coperto mediante risorse etero-finanziate, possono essere effettuate anche nelle more dell'approvazione del bilancio, fermo restando il rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente.»

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

### 62.0.34

SPELGATTI, DREOSTO, TESTOR

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 62-bis**

*(Misure a favore dell'Ente Parco Gran Paradiso)*

1. Per il triennio 2026-2028, l'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, in deroga a quanto previsto dagli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e alle ordinarie previsioni della programmazione triennale dei fabbisogni del personale (PTFP 2026-2028), è autorizzato, nell'ambito della vigente dotazione organica come rideterminata ai sensi del comma 833 dell'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2024 n. 207, ad assumere, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, anche mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, n. 5 unità di personale amministrativo e tecnico, di cui 4 funzionari e 1 assistente, nonché 1 assistente del personale di sorveglianza, corrispondenti alle cessazioni avvenute nell'anno 2025.

2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono autorizzate in deroga all'articolo 35, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2011 n.165. Per tali finalità, l'Ente è altresì autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche per le suddette unità, senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti commi, pari a euro 208.425,81 annui, si provvede a valere sulle risorse del bilancio dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

---

### **62.0.35**

Sabrina LICHERI, CASTELLONE, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 62-bis**

*(Riconoscimento dell'infortunio sul lavoro e delle malattie professionali INAIL)*

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, aggiungere, in fine, il seguente numero:

"9-bis) il medico di medicina generale in regime di convenzione, il medico dei servizi e il pediatra di libera scelta."

2. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della Salute, sentito l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), da emanare, tenuto conto dell'andamento infortunistico, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo, anche con riferimento alle modalità di compartecipazione dei medici e pediatri agli oneri derivanti dalle modifiche introdotte al comma 1.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

**62.0.36**

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 62-bis**

*(Contributo di solidarietà Cassa di Previdenza, Sovvenzioni e Assistenza tra i dipendenti del Comune di Bari danneggiati dallo stato di crisi da sovraindebitamento)*

1. Al fine di garantire un adeguato ristoro ai soggetti iscritti alla Cassa di Previdenza, Sovvenzioni e Assistenza tra i dipendenti del Comune di Bari danneggiati dall'attuale stato di crisi da sovraindebitamento, è istituito un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2026, volto all'erogazione di un contributo di solidarietà finalizzato al recupero del capitale corrispondente ai contributi obbligatori effettivamente versati dai medesimi.

2. Il contributo di cui al comma 1 spetta ai dipendenti del Comune di Bari che risultino in servizio alla data del 30 gennaio 2017, nonché iscritti, alla medesima data, alla Cassa di Previdenza, Sovvenzioni e Assistenza tra i dipendenti del Comune di Bari e per i quali, a decorrere dalla medesima data, sia stata disposta la decurtazione del premio di buonuscita previsto ovvero la sospensione della stessa.

3. Il contributo di solidarietà è erogato nei limiti di spesa di cui al comma 1 e in proporzione alle somme effettivamente versate dai soggetti di cui al comma 2, tenuto eventualmente conto delle somme già corrisposte a titolo di buonuscita. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le modalità di accesso e di liquidazione del contributo.

4. Erogati i contributi di solidarietà di cui al presente articolo, la Cassa di Previdenza, Sovvenzioni e Assistenza tra i dipendenti del Comune di Bari è posta in liquidazione amministrativa coatta. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

## 62.0.37

GELMETTI, AMBROGIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

" Articolo 62-bis

*(Misure organizzative e strumentali a sostegno dell'attività del Ministero delle imprese e del Made in Italy e del Garante prezzi)*

1. L'articolo 26 del decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82 è soppresso. In luogo delle assunzioni previste dal predetto articolo, il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, tramite concorso pubblico ovvero mediante scorrimento delle graduatorie vigenti o procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 40 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'area delle elevate professionalità, in aggiunta all'attuale dotazione organica. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 3.480.963,60 annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Per la gestione delle procedure concorsuali previste dal comma 1 è autorizzata, per l'anno 2026, una spesa pari ad euro 300.000. Per le maggiori spese di funzionamento indotte dal reclutamento del personale predetto, ivi compreso il costo annuale per la corresponsione dei buoni pasto, è autorizzata un'ulteriore spesa pari a euro 74.368,6 annui a decorrere dall'anno 2026.

3. Per rafforzare il supporto specialistico e informatico delle attività di monitoraggio indicate all'articolo 2, comma 199-*septies* della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come integrate dal decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, estendendolo a nuovi strumenti di monitoraggio territoriali, nonché al monitoraggio delle quotazioni e delle importazioni delle materie prime, anche strategiche, scambiate sui mercati internazionali, è autorizzata la spesa di euro 1.000.000,00 a decorrere dall'anno 2026. Il Garante può altresì stipulare apposite convenzioni per avvalersi dell'assistenza tecnico-operativa di società e organismi in house, previa intesa con le amministrazioni vigilanti, nei limiti di euro 327.000,00 annui a decorrere dall'anno 2026.

4. Al fine di rafforzare e implementare, assicurando anche l'applicazione delle più recenti tecnologie, le piattaforme informatiche del Ministero delle imprese e del made in Italy strumentali alla gestione di procedimenti amministrativi in materia di incentivi, di amministrazioni straordinarie e investimenti esteri in asset strategici, è autorizzata la spesa di 2.000.000 per 2026 e 2.000.000 per il 2027 e euro 500.000 euro a decorrere dal 2028.

5. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari complessivamente a euro 3.855.332,20 per il 2026 e a euro 3.555.332,20 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, pari a 2.746.871 a decorrere dal 2026 e per la parte residua pari a euro 1.108.461,20 per il 2026 e a euro 808.461,20 a decorrere dal 2027 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy. Agli oneri di cui ai commi da 3 a 4 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy".

**Conseguentemente alla Tabella A sono apportate le seguenti modifiche**

**2026: - 4.809.829,80**

**2027: - 4.209.829,80**

**2028: - 4.209.829,80**

## **62.0.38**

NICITA

*Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente*

### **«Art. 62-bis**

*(Stabilizzazione in deroga dei lavoratori ASU presso gli enti locali della Regione Siciliana in condizione di riequilibrio, pre-dissesto o dissesto finanziario)*

1. In via straordinaria e in deroga alla normativa vigente in materia di assunzioni nella pubblica amministrazione, gli enti locali della Regione Siciliana, anche se sottoposti a procedure di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero dichiarati in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 dello stesso decreto, sono autorizzati, fino al 30 giugno 2026, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche parziale, il personale inserito nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione Siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, che abbia prestato servizio presso i medesimi enti nell'ambito delle attività socialmente utili.

2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate, in soprannumero, anche in deroga alla dotazione organica, al piano triennale del fabbisogno del personale e ai limiti assunzionali previsti dalla legislazione vigente, mediante procedura selettiva pubblica riservata esclusivamente ai soggetti di cui al medesimo comma 1.

3. Alle assunzioni di cui al presente articolo si provvede nel limite delle risorse regionali appositamente stanziare dall'articolo 10 della legge della Regione Siciliana 16 gennaio 2024, n. 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

---

### **62.0.39**

NICITA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 62-bis**

1. Le procedure di stabilizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applicano ai lavoratori precari, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con contratto di lavoro flessibile in servizio al 31 dicembre 2023 presso gli enti locali della Regione Siciliana, che si trovano nelle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 259 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, ovvero sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario ex articolo 243-*bis* del medesimo decreto legislativo.

2. Gli enti di cui al comma precedente sono autorizzati a definire le procedure di stabilizzazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di lavoratori, anche con contratti a tempo parziale, anche in deroga, in qualità di lavoratori soprannumerari, alla dotazione organica, al piano del fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa.

3. Gli oneri derivanti dalle procedure di stabilizzazione del personale restano a totale carico della Regione Siciliana e trovano copertura finanziaria a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 26, comma 8, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8.»

---

#### **62.0.40**

NICITA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 62-bis**

1. Ai fini del superamento del precariato, in via eccezionale, gli enti locali della Regione Siciliana che hanno dichiarato dissesto ai sensi degli articoli 242, 244 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo testo unico, o che non hanno potuto predisporre gli strumenti finanziari, il termine per l'autorizzazione all'adozione di procedure di stabilizzazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi del vigente articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e successive modificazioni e integrazioni, del personale precario titolare di contratto subordinato a tempo determinato, anche in deroga ai limiti previsti dal decreto del Ministro dell'interno del 18 novembre 2020, è prorogato al 31 dicembre 2026.

2. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: «2-ter. Per le finalità connesse al superamento del precariato le disposizioni dei commi 1 e 2, con riferimento al personale degli enti locali, titolare di contratto subordinato a tempo determinato, sono prorogate al 31 dicembre 2026.»»

*Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026"*

---

#### **62.0.41**

NICITA

*Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente articolo:*

#### **«Art. 62-bis.**

1. Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche hanno facoltà di assumere a tempo indeterminato i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, com-

ma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, i lavoratori già rientranti nell'ambito di applicazione dell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, nonché i lavoratori impegnati in attività socialmente utili della Regione siciliana, di cui all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, e i lavoratori inseriti nell'elenco regionale di cui al medesimo articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana n. 5 del 2014, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 30 giugno 2026 in qualità di lavoratori soprannumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale, fermi restando i vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa.

2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede alle assunzioni di cui al comma 1 nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente."

---

## **62.0.42**

LOREFICE, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 62-bis**

*(Misure in materia di stabilizzazione del personale Arpa Sicilia)*

1. All'articolo 2, comma 3-*bis* del decreto legge 14 marzo 2025 n. 25 convertito, con modificazioni, dalla legge 09/05/2025, n. 69, al primo periodo, le parole "stabilizzazione del personale non dirigenziale" sono sostituite dalle seguenti: "stabilizzazione del personale" .

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificato in 1 milione di euro, per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**62.0.43**

NICITA

*Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente articolo:*

**«Art. 62-bis.**

"1. All'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge n. 215 del 2023, le parole "fino al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2026".

---

**62.0.44**

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 62-bis.**

*(Incremento delle risorse per la stabilizzazione dei tirocinanti di inclusione sociale della Regione Campania)*

1. Al fine di favorire l'inclusione lavorativa, la continuità occupazionale e la valorizzazione delle competenze acquisite dai tirocinanti di inclusione sociale già utilizzati dagli enti locali e dagli enti strumentali della Regione Campania, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato "Fondo per la stabilizzazione dei tirocinanti di inclusione sociale della Campania", con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

2. Le risorse del Fondo sono destinate:

a) al cofinanziamento, per un periodo massimo di 24 mesi, delle assunzioni a tempo determinato o indeterminato da parte degli enti locali e degli enti pubblici della Regione Campania, con priorità alle aree a maggiore carenza di personale;

b) alla copertura dei costi contributivi e previdenziali connessi ai rapporti di lavoro attivati;

c) al finanziamento di percorsi di formazione e riqualificazione professionale necessari all'inserimento lavorativo stabile.

3. Gli enti beneficiari presentano domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo modalità definite con decreto del Ministro, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

#### **62.0.45**

MELONI

*Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente articolo:*

**«Art. 62-bis.**

*(Deroga ai limiti assunzionali per corpi regionali sardi)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 287, è aggiunto il seguente: «[.] Al fine di garantire i servizi di protezione civile, di prevenzione e controllo del territorio, di prevenzione incendi e lotta attiva agli incendi boschivi per la regione Sardegna, relativamente alle Agenzie regionali responsabili delle suddette attività, il Corpo forestale di vigilanza ambientale e l'Agenzia regionale Fo.Re.S.T.A.S., e nei limiti della dotazione organica, non sono applicati i limiti assunzionali previsti nell'articolo 557-*quater* della legge 27 dicembre 2006, n. 296, analogamente a quanto disposto per i corpi nazionali nel comma precedente.»

---

#### **62.0.46**

NICITA

*Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente*

**«Art. 62-bis**

*(Modifiche all'articolo 3 della legge n. 113 del 1985)*

All' articolo 3 della Legge 113 del 1985, i commi 1, 2, 3, e, 4 sono sostituiti dai seguenti:

1. I centralinisti telefonici e gli operatori della comunicazione minorati della vista con qualifiche equipollenti iscritti nell'elenco di cui al successivo articolo 6, comma 7, in relazione ai quali si applicano le disposizioni della presente legge, sono quelli addetti a centralini telefonici che prevedano l'impiego di uno o più posti-operatore o che comunque siano dotati di impianto

telefonico collegato, con qualsiasi modalità, ad un numero minimo di canali fonia e derivati interni, ovvero derivati intercomunicanti, come stabilito dai commi seguenti.

2. Anche in deroga a disposizioni che limitino le assunzioni, i datori di lavoro pubblici, ivi comprese le società e le aziende a prevalente partecipazione pubblica, sono tenuti ad assumere, per ogni ufficio, sede o stabilimento dotati di centralino o impianto telefonico collegato, con qualsiasi modalità, un centralinista telefonico e/o operatore della comunicazione minorato della vista con qualifiche equipollenti.

3. I datori di lavoro privati sono tenuti ad assumere per ogni ufficio, sede o stabilimento dotato di centralino o impianto telefonico collegato, con qualsiasi modalità, ad almeno cinque canali fonia, un centralinista telefonico e/o operatore della comunicazione minorato della vista con qualifiche equipollenti.

4. Qualora il centralino o l'impianto telefonico, in funzione presso datori di lavoro pubblici, abbia più di un posto operatore o più addetti al centralino, il 50 per cento più uno dei posti o degli addetti è riservato ai minorati della vista.

---

## **62.0.47**

GELMETTI, AMBROGIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

" Articolo 62-bis

*(Compenso per i componenti delle commissioni di accesso)*

1. Ai componenti della commissione d'indagine di cui all'articolo 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, spetta, per l'attività svolta, un compenso mensile lordo pari al 50% del compenso previsto per ciascuno dei componenti della Commissione straordinaria di cui all'articolo 144 del medesimo decreto legislativo, oltre ad un rimborso per le spese sostenute nell'espletamento dell'incarico ricoperto.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari ad euro 440.413,20 a decorrere dall'anno 2026 si provvede con le risorse di cui all'articolo 145, sesto periodo, del medesimo decreto legislativo.

---

**62.0.48**

PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Art. 62-bis.**

*(Rafforzamento del controllo concomitante della Corte dei conti)*

"1. Dopo l'articolo 3 del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è inserito il seguente:

**"Art. 3-bis**

*(Rafforzamento del controllo concomitante della Corte dei conti)*

1. Su ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza la Corte dei conti, mediante apposita sezione centrale a ciò dedicata, assicura l'immediato svolgimento del controllo concomitante di cui all'articolo 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. In caso di segnalazione, da parte del magistrato addetto al controllo concomitante sul singolo piano, programma o progetto, di gravi ritardi o di gravi violazioni, la sezione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, può nominare un commissario ad acta, che sostituisce, ad ogni effetto, il dirigente responsabile dell'esecuzione, informandone contestualmente il Ministro competente."

---

**Art. 63**

**63.1**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**"Art. 63**

*(Rifinanziamento, linee di indirizzo e controllo sull'utilizzo delle risorse del Fondo sanitario nazionale)*

1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato progressivamente di 10.500

milioni di euro per il 2026, 14.200 milioni di euro per il 2027 e 14.700 milioni di euro a decorrere dal 2028.

2. Il Dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale del Ministero della Salute formula, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee di indirizzo contenenti i criteri per l'utilizzo delle risorse aggiuntive del Fondo sanitario nazionale, di seguito denominate "linee di indirizzo", che sono recepite con intesa tra Governo e Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. L'intesa costituisce atto di indirizzo vincolante ai fini del riparto e dell'impiego delle risorse. Le linee di indirizzo sono aggiornate con cadenza triennale e recepite mediante nuova intesa tra Governo e Conferenza Stato-Regioni, secondo le medesime modalità previste dal presente comma.

3. Le linee di indirizzo di cui al comma 2 perseguono, in coerenza con i LEA e con la pianificazione nazionale vigente, le seguenti finalità prioritarie:

a) copertura del fabbisogno di personale sanitario e sociosanitario all'interno del SSN e superamento del ricorso a somministrazione, appalti di servizi o convenzionamenti con soggetti terzi, garantendo la stabilizzazione dei servizi e la continuità assistenziale;

b) domiciliarità e presa in carico territoriale attraverso il potenziamento dell'assistenza domiciliare, delle cure intermedie e della sanità di iniziativa;

c) messa a regime e sostenibilità gestionale delle nuove strutture e servizi finanziati dal PNRR, incluse Case e Ospedali di comunità e Centrali operative territoriali;

d) superamento delle disuguaglianze regionali nell'erogazione dei LEA, con obiettivi misurabili anche in termini di mobilità sanitaria e tempi di accesso;

e) appropriatezza attraverso il rafforzamento dei percorsi diagnostico terapeutico assistenziali (PDTA) e degli strumenti di valutazione e controllo dell'appropriatezza prescrittiva e organizzativa;

f) ampliamento effettivo delle coperture dei programmi di prevenzione collettiva e screening oncologici secondo gli standard nazionali, con priorità alle Regioni in ritardo;

g) recupero e governo delle liste di attesa con obiettivi annuali;

h) coerenza della spesa corrente con gli obiettivi di fabbisogno sanitario standard;

i) rafforzare i sistemi regionali di accreditamento istituzionale, assicurando che l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza avvenga prioritariamente attraverso strutture pubbliche e, ove necessario e solo in via residuale, attraverso soggetti privati accreditati che rispettino pienamente i requisiti di qualità, sicurezza, appropriatezza

e continuità assistenziale previsti dalla normativa nazionale, nonché gli standard organizzativi e tecnologici stabiliti dal DM 70/2015 e dal DM 77/2022.

4. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate esclusivamente a gestioni, strutture e attività del Servizio sanitario nazionale. È fatto divieto di utilizzare le risorse aggiuntive per nuovi acquisti di prestazioni da soggetti privati oltre i tetti vigenti, salvo quanto strettamente necessario a garantire i LEA, in via temporanea e motivata nell'ambito dell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 6.

5. In attuazione dell'intesa di cui al comma 2, il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, definisce con propri decreti le modalità di riparto e di utilizzo delle risorse del Fondo sanitario nazionale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

6. Il Ministero della Salute, con il supporto di AGENAS e nell'ambito dei Tavoli di verifica degli adempimenti e del Comitato LEA, effettua un monitoraggio trimestrale dell'attuazione della Linee di indirizzo e dei risultati su LEA, personale, liste di attesa, equità territoriale e sostenibilità. In caso di scostamenti dagli obiettivi o di inadempienza dei LEA, il Ministero diffida la Regione interessata ad adottare un Piano operativo di riallineamento con obiettivi, tempi e indicatori.

7. Nei casi di inadempienza delle regioni all'intesa di cui al comma 2 o al piano operativo di cui al comma 6, qualora tale inadempienza comprometta l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza o la tutela dell'unità economica del Servizio sanitario nazionale, è applicata alla regione inadempiente una riduzione pari allo 0,5 per cento della quota di riparto del fabbisogno sanitario indistinto a carico dello Stato relativa all'anno successivo. La riduzione opera quale sanzione finanziaria e permane fino all'accertamento dell'avvenuta adozione e attuazione degli adempimenti previsti. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità di accertamento dell'inadempienza e i criteri per la riassegnazione delle risorse oggetto di riduzione.

8. Il Ministero della Salute pubblica con cadenza semestrale un rapporto sugli esiti della Linee di indirizzo e sugli indicatori di cui al comma 6, comprensivo delle eventuali misure correttive e sostitutive adottate.

9. In caso di scostamenti tra fabbisogno sanitario certificato dal Comitato e risorse disponibili, il Governo presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione contenente le misure necessarie per garantire la piena copertura finanziaria dei livelli essenziali di assistenza.

10. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10.500 milioni di euro per il 2026, 14.200 milioni di euro per il 2027 e 14.700 milioni di euro a decorrere dal 2028 si provvede mediante le risorse rinvenienti dall'articolo 15-*bis* del presente disegno di legge.

Conseguentemente sopprimere gli articoli da 64 a 84 e dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

**"Art. 15-bis**

*(Introduzione del monopolio della cannabis)*

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

**TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS**

**Art. 63-bis.** - (Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

**Art. 63-ter.** - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

**Art. 63-quater.** - (Provvista personale).

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

**Art. 63-quinquies.** - (Licenza di coltivazione della cannabis).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

**Art. 63-sexies.** - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio

decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-*septies*. - (Tutela del monopolio).

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-*octies*. - (Disciplina applicabile).

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati».

---

## 63.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

"1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato progressivamente di 10.500 milioni di euro per il 2026, 14.200 milioni di euro per il 2027 e 14.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Agli oneri derivanti dall'attuazione del periodo precedente, valutati in 8.100 milioni di euro annui a per l'anno 2026, in 11.550 milioni di euro per il 2027 e in 12.050 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1-*bis* e dell'articolo 15-*bis*.

1-*bis*. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «sono stabilite nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabilite nella misura del 30 per cento».

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

**"Art. 15-bis**

*(Introduzione del monopolio della cannabis)*

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

**TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS**

**Art. 63-bis.** - (Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

**Art. 63-ter.** - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

**Art. 63-quater.** - (Provvista personale).

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

**Art. 63-quinquies.** - (Licenza di coltivazione della cannabis).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-*sexies*. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-*septies*. - (Tutela del monopolio).

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-*octies*. - (Disciplina applicabile).

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati»."

---

### 63.3

CASTELLONE, GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

*Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 6.400 milioni di euro per l'anno 2026, 6.650 milioni annui a decorrere dall'anno 2027, anche per le finalità di cui agli articoli da 63-bis a 84.»*

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Disposizioni concernenti la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale)*

«1. Al fine di salvaguardare il Servizio sanitario nazionale, di garantire una sostenibilità economica effettiva ai livelli essenziali di assistenza (LEA) e di soddisfare in modo più efficace le esigenze di pianificazione e di organizzazione, nel rispetto dei principi di equità, di solidarietà e di univer-

salismo, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, l'incidenza della spesa sanitaria sul prodotto interno lordo (PIL) deve essere in linea con la spesa dei Paesi del G7 e, comunque, non inferiore alla media europea. A decorrere dal medesimo anno 2026, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è in ogni caso aumentato su base annua di una percentuale pari al doppio del tasso di inflazione, anche in un contesto macroeconomico sfavorevole, contraddistinto da una riduzione del PIL.».

*Conseguentemente*, ai relativi oneri, pari a 4.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti modificazioni:

*c) dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**"Art. 5-bis.**

*(Modifiche alla disciplina fiscale)*

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;

c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse.

2. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento».

3) All'articolo 74 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sostituire il comma 1 con il seguente: "L'imposta dovuta si ottiene applicando l'aliquota del 15 per cento, per gli anni 2026 e 2027, e del 25 per cento, a decorrere dall'anno 2028, all'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare.";

*d) all'articolo 21, il comma 1 è sostituito dal seguente:* "1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e i due successivi, le aliquote di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono modificate secondo le seguenti modalità:

*e) l'aliquota della lettera b) è incrementata di dieci punti percentuali;*

*f) l'aliquota della lettera c) è incrementata di due punti percentuali.";*

e) sostituire l'articolo 23 con il seguente:

**"Art. 23**

*(Estensione agli anni 2026, 2027 e 2028 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)*

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto nel limite di 2.500 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio 2026, 1° gennaio 2027 e 1° gennaio 2028. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2027 e il 30 giugno 2028.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.";

d) dopo l'articolo 132, inserire il seguente:

**"Art. 132-bis.**

*(Fondo per gli interventi strutturali di politica economica)*

1. La dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 600 milioni di euro annui per l'anno 2026 e per ciascuno degli anni dal 2029 al 2031."

---

**63.4**

CASTELLONE, MAZZELLA, DAMANTE, PIRRO

*Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 6.400 milioni di euro per l'anno 2026, 6.650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 2.650 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, anche per le finalità di cui agli articoli da 63-bis a 84.»*

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Disposizioni concernenti il Servizio sanitario nazionale e la sostenibilità economica dei livelli essenziali di assistenza)*

1. Al fine di salvaguardare il Servizio sanitario nazionale pubblico, garantire un investimento sanitario minimo e una sostenibilità economica effettiva ai livelli essenziali di assistenza e soddisfare più efficacemente le esigenze di pianificazione e organizzazione, nel rispetto dei principi di equità, solidarietà e universalismo, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, l'incidenza della spesa sanitaria sul prodotto interno lordo non può essere inferiore al 7 per cento.»

*Conseguentemente*, ai relativi oneri, pari a 4.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti modificazioni:

a) *dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**"Art. 5-bis.**

*(Modifiche alla disciplina fiscale)*

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;

c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse.

2. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento».

3) All'articolo 74 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sostituire il comma 1 con il seguente: "L'imposta dovuta si ottiene applicando l'aliquota del 15 per cento, per gli anni 2026 e 2027, e del 25 per cento, a decorrere dall'anno 2028, all'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare. A decorrere dall'anno 2028 l'aliquota è incrementata al 25 per cento.;

b) *all'articolo 21, il comma 1 è sostituito dal seguente:* "1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e i due successivi, le aliquote di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono modificate secondo le seguenti modalità:

g) l'aliquota della lettera b) è incrementata di otto punti percentuali;

h) l'aliquota della lettera c) è incrementata di due punti percentuali.";

c) *sostituire l'articolo 23 con il seguente:*

**"Art. 23**

*(Estensione agli anni 2026, 2027 e 2028 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)*

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contri-

buto di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto nel limite di 1.500 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso rispettivamente al 1° gennaio 2026, 1° gennaio 2027 e 1° gennaio 2028. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo rispettivamente entro il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2027 e il 30 giugno 2028.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.";

*d) dopo l'articolo 132, inserire il seguente:*

**"Art. 132-bis.**

*(Fondo per gli interventi strutturali di politica economica)*

1. La dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 600 milioni di euro annui per l'anno 2026 e per ciascuno degli anni dal 2029 al 2031."

## 63.5

MAZZELLA, DAMANTE, PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN

*Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 2.750 milioni di euro per l'anno 2026 e 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, anche per le finalità di cui agli articoli da 64 a 84.»* Ai relativi oneri pari a 350 milioni a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

*Conseguentemente dopo l'articolo 76, inserire il seguente:*

### **«Art. 76-bis.**

*(Aggiornamento Lea, revisione DRG, definizione posti letto)*

1. Al fine di garantire l'equità distributiva attraverso un efficace sistema di remunerazione e adeguati livelli della qualità dei servizi erogati nonché di ridurre l'utilizzo inappropriato delle risorse del Servizio sanitario nazionale e i casi di scelta delle procedure di selezione dei pazienti sulla base della minore complessità dei casi o dell'attribuzione di tariffe più remunerative, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è ridefinito in via sperimentale il sistema del raggruppamento omogeneo di diagnosi, quale classificazione dei ricoveri ospedalieri e delle prestazioni ambulatoriali e territoriali nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, collegando le tariffe anche ai risultati di qualità e di salute conseguiti e alla presa in carico complessiva del paziente.

2. All'ulteriore fine di rafforzare la resilienza del Sistema sanitario nazionale dinanzi a nuovi eventi patologici epidemici o pandemici, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è disciplinato il criterio di calcolo per la definizione del numero di posti letto in ragione delle esigenze epidemiologiche e della riorganizzazione territoriale, comunque assicurando un numero di posti letto di degenza ordinaria non inferiore alla media europea, pari a circa 500 per 100.000 abitanti, e un numero di posti letto di terapia intensiva non inferiore a 25. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si provvede a modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, al fine di eliminare le prestazioni sanitarie obsolete.

4. A decorrere dall'anno 2026, per l'aggiornamento dei LEA, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 558 e 559, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'importo di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è incrementato di 300 milioni di euro annui.

5. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 del presente articolo si provvede alla ridefinizione degli indicatori e dei parametri di riferimento relativi a elementi rilevanti ai fini del monitoraggio del rispetto, in ciascuna regione, dei livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, assicurando che, per ciascun periodo di monitoraggio, alcuni indicatori e parametri siano fissi e altri variabili.»

---

## 63.6

ZAMPA, MANCA, MISIANI, CAMUSSO, LORENZIN, NICITA, ZAMBITO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

"1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 2.420 milioni di euro per l'anno 2026, 2.665 milioni di euro per l'anno 2027, 2.660 milioni di euro per l'anno 2028 e 2.720 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, anche per le finalità di cui agli articoli da 64 a 84."

*Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:*

a) all'articolo 65, apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1 sostituire le parole: «80 milioni di euro per l'anno 2026, 85 milioni di euro per l'anno 2027, 90 milioni di euro per l'anno 2028 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029» con le seguenti: «100 milioni annui a decorrere dall'anno 2026»;

2) al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le risorse non utilizzate dalle regioni sono assegnate in quota premiale alle regioni che hanno impegnato tutte le somme già ripartite»

3) al comma 4, sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «50 milioni»;

b) al comma 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "80 milioni di euro per l'anno 2026, 85 milioni di euro per l'anno 2027, 90 milioni di euro per l'anno 2028 e 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029.".

---

### **63.7**

CASTELLONE, GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

*Sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 2.420 milioni di euro per l'anno 2026, 2.665 milioni di euro per l'anno 2027, 2.660 milioni di euro per l'anno 2028 e 2720 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, anche per le finalità di cui agli articoli da 64 a 84.»

*Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *all'articolo 65, apportare le seguenti modifiche:*

1) *al comma 1 sostituire le parole:* «80 milioni di euro per l'anno 2026, 85 milioni di euro per l'anno 2027, 90 milioni di euro per l'anno 2028 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029» con le seguenti: «100 milioni annui a decorrere dall'anno 2026»;

2) *al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le risorse non utilizzate dalle regioni sono assegnate in quota premiale alle regioni che hanno impegnato tutte le somme già ripartite»

3) al comma 4, sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «50 milioni»;

b) al comma 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "80 milioni di euro per l'anno 2026, 85 milioni di euro per l'anno 2027, 90 milioni di euro per l'anno 2028 e 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029.".

---

## 63.8

CASTELLONE, GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

*Al comma 1, sostituire le parole: "è incrementato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026" con le seguenti: "è incrementato di 4.400 milioni di euro per l'anno 2026".*

*Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo l'articolo 22, inserire il seguente:*

### **«Art. 22-bis.**

*(Estensione all'anno 2026 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)*

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è dovuto, nel limite di 2.000 milioni di euro anche per l'anno 2026.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del secondo periodo, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2026.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.».

*b) dopo l'articolo 70 inserire il seguente:*

**«Art. 70-bis.**

*(Misure a favore del personale sanitario)*

1.L'articolo 5 del decreto legge 7 giugno 2024, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge del 29 luglio 2024 n. 107 è soppresso.

2.Allo scopo di salvaguardare il Servizio sanitario nazionale pubblico e fronteggiare la grave carenza di personale, superare il precariato e garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, nei limiti delle risorse previste, una quota pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2026, in deroga ai vincoli di spesa in materia di personale previsti a legislazione vigenti e fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, è destinata alle Regioni che sulla base dell'approvazione del proprio piano triennale del fabbisogno di personale per il servizio sanitario regionale indicano, entro il 31 marzo 2026, procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione a tempo indeterminato di personale del comparto della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie e socio-sanitarie.

3.Al fine di far fronte alle nuove assunzioni di cui al comma 2, nel rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, l'articolo 2, comma 71 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni è soppresso».

---

**63.9**

MAZZELLA, DAMANTE, PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN

*Al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro» con le seguenti: «è incrementato di 3.200 milioni di euro per l'anno 2026 e 3.450 milioni di euro».*

*Conseguentemente:*

*a) all'articolo 70, dopo il comma 3, aggiungere, i seguenti:*

*«3-bis. Al fine di far fronte alla carenza di personale sanitario nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario Nazionale (SSN), di ridurre le liste*

d'attesa e il ricorso alle esternalizzazioni, a decorrere dall'anno 2026, previa adozione della metodologia per la definizione del fabbisogno del personale degli enti del SSN, sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 e la disciplina sul limite delle risorse per il trattamento accessorio del personale, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

*3-quater.* Ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 63, pari a 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede:

a) quanto a 550 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2026 mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 70-*bis*;

d) quanto a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 3-*quinqües*.

*3-quinqües.* All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento».

*b) dopo l'articolo 70, inserire il seguente:*

**Art. 70-*bis*.** - (Disposizioni in materia di imposta straordinaria e temporanea nel settore degli armamenti)

1. In considerazione dell'eccezionale redditività dell'attività economica del settore degli armamenti, per l'anno 2026, è istituita un'imposta straordinaria, a carattere temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di produzione, vendita, importazione e commercializzazione di beni e prodotti inerenti il predetto settore.

2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno di ciascuno dell'anno 2026, un'imposta pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2026 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2022, 2023 e 2024;

b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2027 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2023, 2024 e 2025.

3. Entro il 30 giugno di ciascuno dell'anno 2026, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle Entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse ai fini di cui ai commi 1 e 2, includendo

un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.

4. Con circolare dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 1° marzo 2026, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. L'Agenzia delle Entrate verifica, entro il 31 dicembre dell'anno 2026, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle Entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2026 e 2027.

7. Per i versamenti dell'imposta straordinaria di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

8. L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'imposta straordinaria di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti".

---

## 63.10

PIRRO, DAMANTE, CASTELLONE, MAZZELLA

*Al comma 1, sostituire le parole: "è incrementato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro" con le seguenti: "è incrementato di 2.960 milioni di euro per l'anno 2026 e 3.100 milioni di euro". Ai relativi oneri, pari a 560 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 80, comma 1, sostituire le parole: "nella misura del 4,6 per cento" con le seguenti: "nella misura del 5 per cento".*

---

### **63.11**

CASTELLONE, GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

*Al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 2.900 milioni di euro per l'anno 2026 e 3.150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».*

*Ai relativi oneri pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 64 inserire il seguente:*

#### **«Art. 64-bis.**

*(Risorse in materia di prevenzione e cronicità)*

1. Al fine di rilanciare adeguate politiche di prevenzione, con particolare riferimento alla promozione di stili di vita sani, alla lotta alla povertà e all'esclusione sociale come determinanti di salute, all'integrazione tra servizi sociali e servizi sanitari nella dimensione comunitaria e dare attuazione e concretezza al LEA "Prevenzione collettiva e sanità pubblica", a decorrere dal 2026, le risorse già destinate all'attuazione del Piano nazionale della prevenzione sono incrementate di 500 milioni di euro.

2. Al fine di aumentare la capacità di risposta del Servizio Sanitario Nazionale nella presa in carico delle persone con cronicità e di rafforzare la garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza in tutte le Regioni, considerate le criticità relative alla continuità dell'assistenza sanitaria ordinaria e al rispetto dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali, in coerenza con gli obiettivi di potenziamento e ammodernamento dell'assistenza socio-sanitaria territoriale previsti dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, a decorrere dal 2026, le risorse già destinate all'attuazione del Piano Nazionale della Cronicità sono incrementate di 500 milioni di euro.

3. Con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della

presente legge, sono ripartite tra le regioni le risorse di cui ai commi 1 e 2, anche tenendo conto del criterio di deprivazione sociale.».

---

### **63.12**

MAZZELLA, DAMANTE, PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN

*Al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro» con le seguenti: «è incrementato di 2.900 milioni di euro per l'anno 2026 e 3.150 milioni di euro».*

*Ai maggiori oneri pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

*Conseguentemente dopo l'articolo 64 inserire il seguente:*

#### **«Art. 64-bis.**

*(Istituzione Fondo per l'assistenza primaria, la prevenzione e la promozione della salute).*

1. Al fine di garantire i bisogni crescenti espressi dall'invecchiamento della popolazione e dall'aumento delle cronicità e garantire la cura, la diagnosi personalizzata e il trattamento più appropriato per un impatto positivo a livello individuale e per un beneficio sociale e collettivo nonché per la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della Salute il Fondo per l'assistenza primaria, la prevenzione e la promozione della salute, con una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale.

---

### **63.13**

CASTELLONE, DAMANTE, PIRRO

*Al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro» con le seguenti: «è incrementato di 2.900 milioni di euro per l'anno 2026 e 3.150 milioni di euro».*

*Ai maggiori oneri pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307*

*Conseguentemente dopo l'articolo 70, inserire il seguente:*

**«Art. 70-bis.**

*(Piano per l'abbattimento delle liste di attesa).*

1. Al fine di corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero e, contestualmente, allo scopo di ridurre le liste di attesa, a decorrere dall'anno 2026 è autorizzata la spesa per complessivi 500 milioni di euro, a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard.

2. Per l'accesso alle risorse di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla definizione di un Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa, con la specificazione degli obiettivi da raggiungere, dei modelli organizzativi prescelti, dei tempi di realizzazione, di un dettagliato cronoprogramma e della destinazione delle risorse da presentare al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze per la relativa approvazione. L'attuazione e il rispetto del Piano Operativo regionale per il recupero delle liste di attesa sarà oggetto di specifico monitoraggio da parte del Ministero della Salute, che procederà all'assegnazione delle relative risorse alle Regioni solo a seguito della verifica positiva riguardo al raggiungimento degli obiettivi di recupero concordati e contenuti nel Piano operativo.

3. Le Regioni acquisiscono, tramite flusso informativo, i dati relativi alle tempistiche delle liste di attesa e ad eventuali scostamenti dai limiti prescritti nel piano nazionale di governo delle liste di attesa, effettuando un attento monitoraggio del valore degli indicatori. Il Direttore generale delle strutture sanitarie è responsabile della corretta gestione e del rispetto dei tempi previsti nelle stesse.

4. Nel caso di persistenti criticità legate ai lunghi tempi di attesa, che costituiscono un elemento prioritario nella valutazione dell'operato dei direttori generali, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia, il direttore generale è soggetto alle misure di penalizzazione previste dalla normativa, fino alla revoca dall'incarico e alla cancellazione dal registro nazionale nel caso di mancato rispetto protratto per oltre un trimestre, ferme restando le responsabilità patrimoniali da danno eventualmente conseguenti a contenzioni in sede civilistica.»

### 63.14

CASTELLONE, DAMANTE, PIRRO

*Al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 2.900 milioni di euro per l'anno 2026 e 3.150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».*

*Ai relativi oneri pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 70 inserire il seguente:*

#### **«Art. 70-bis.**

*(Istituzione Fondo per un piano straordinario di assunzioni di personale medico e sanitario nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario nazionale e per la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale)*

1. Al fine di far fronte alla grave carenza di personale medico e sanitario nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), di salvaguardare il Servizio sanitario nazionale pubblico, di garantire un investimento sanitario minimo e una sostenibilità economica effettiva ai livelli essenziali di assistenza e di ridurre le liste di attesa è istituito, presso il Ministero della Salute, un Fondo denominato "Fondo per un piano straordinario di assunzioni di personale medico e sanitario nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario nazionale e per la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale" con una dotazione finanziaria pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 1 gennaio 2026, destinato all'assunzione di personale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

2. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presenta legge, sono individuate le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 1 nonché i criteri di riparto delle risorse assegnate.»

### 63.15

CASTELLONE, GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

*Al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro» con le seguenti: «è incrementato di 2.900 milioni di euro per l'anno 2026 e 3.150 milioni di euro».*

*Conseguentemente*, ai maggiori oneri, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

*Conseguentemente dopo l'articolo 70 inserire il seguente:*

**«Art. 70-bis.**

*(Piano per l'assunzione di personale sanitario)*

1. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le Regioni, al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, nel limite di spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, possono definire piani triennali di spesa complessiva per il fabbisogno del personale dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito del livello di finanziamento standard cui concorre lo Stato e fermo restando l'equilibrio economico finanziario del bilancio sanitario regionale. I piani di cui al presente comma sono sottoposti all'approvazione preventiva del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (Comitato LEA).»

---

**63.16**

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE, CASTELLONE, GUIDOLIN

*Al comma 1, sostituire le parole:* «è incrementato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026» *con le seguenti:* «è incrementato di 2.900 milioni di euro per l'anno 2026».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 70, inserire il seguente:*

**«Art. 70-bis.**

*(Istituzione del Fondo per il potenziamento dei pronto soccorso)*

1. Al fine di ridurre le liste di attesa e di garantire la salute pubblica, è istituito, presso il Ministero della Salute, un Fondo denominato "Fondo per il potenziamento dei pronto soccorso", con una dotazione finanziaria pari a 500 milioni di euro per l'anno 2026, destinato all'assunzione di personale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

2. Con decreto del Ministero della Salute, di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di utilizzo del Fondo nonché i criteri di riparto delle risorse assegnate, con particolare attenzione alle strutture con alta affluenza di pazienti.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

### **63.17**

LORENZIN

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, sostituire le parole: "2.400 milioni", con le seguenti: "2.829 milioni";

b) al comma 1, sostituire le parole: "2.650 milioni" con le seguenti: "3.079 milioni".

*Conseguentemente:*

- all'articolo 78, comma 1, sostituire le parole: "0,20 per cento" con le seguenti: "0,50 per cento";

- all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: "15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 429 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 429 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

---

### 63.18

PAROLI, LOTITO

*All'articolo 63, comma 1, sostituire le parole: 2.400 milioni con le seguenti: 2.829 milioni e sostituire le parole: 2.650 milioni con le seguenti: 3.079 milioni*

*Conseguentemente:*

all'articolo 78, comma 1, sostituire le parole: 0,20 per cento con le seguenti: 0,50 per cento.

all'articolo 132, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

*2-bis.* Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 429 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

---

### 63.19

MAZZELLA, DAMANTE, PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN

*Al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro» con le seguenti: «è incrementato di 2.650 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.900 milioni di euro».*

*Ai maggiori oneri, pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

*Conseguentemente dopo l'articolo 64 aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 64-bis.**

*(Disposizioni per la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili).*

1. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 47, per un importo annuo pari a 250 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2026 è garantita la gratuità dei dispositivi contraccettivi medici e ormonali e dei contraccettivi meccanici e di barriera a coloro che sono già esentati dalla compartecipazione al costo delle spese sanitarie e a coloro che abbiano un'età inferiore ai 39 anni. Inoltre è garantita la gratuità dei contraccettivi di barriera anche a coloro cui sia stata diagnosticata una malattia sessualmente trasmissibile.».

---

### 63.20

MAZZELLA, BILOTTI, Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE

*Al comma 1 sostituire le parole: «di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650» con le seguenti: «di 2.643 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.893»*

*Conseguentemente all'articolo 70, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo le parole: si provvede aggiungere le seguenti: a valere sull'incremento del livello del fabbisogno sanitario standard di cui all'articolo 63 al quale si provvede, per oneri pari a 243 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".;*

*b) sopprimere le lettere a) e b)*

---

### 63.21

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE, CASTELLONE

*Al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» con le seguenti: «è incrementato di 2.600 milioni di euro per l'anno 2026, 2.850 milioni di euro per l'anno 2027, 2.850 milioni per l'anno 2028 e di 2.650 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029».*

*Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

*Dopo l'articolo 64 inserire il seguente:*

#### **«Art. 64-bis.**

*(Disposizioni concernenti il finanziamento del Piano Nazionale Demenze)*

1. Al fine di garantire la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze nonché provvedere all'aggiornamento e al monitoraggio del Piano Nazionale Demenze è autorizzata 200 milioni di euro per il 2026, 2027 e 2028.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2026.»

---

### 63.22

MAZZELLA, Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1 sostituire le parole:* di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 *con le seguenti:* di 2.600 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.850;

*b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2-bis.* Una quota dell'importo di cui al comma 1, pari a 200 milioni a decorrere dall'anno 2026, è destinata al potenziamento della ricerca oncologica. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".

### 63.23

MAZZELLA, DAMANTE, PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN

*Al comma 1, sostituire le parole:* «è incrementato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro» *con le seguenti:* «è incrementato di 2.600 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.850 milioni di euro».

*Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307*

*Conseguentemente dopo l'articolo 64 inserire il seguente:*

#### **«Art. 64-bis.**

*(Finanziamento del Piano Nazionale della Cronicità)*

1. Al fine di aumentare la capacità di risposta del Servizio Sanitario Nazionale nella presa in carico delle persone con cronicità e di rafforzare la garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza in tutte le Regioni, considerate le criticità relative alla continuità dell'assistenza sanitaria ordinaria e al rispetto dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali, nonché in coerenza con gli obiettivi di potenziamento e ammodernamento dell'assistenza socio-sanitaria territoriale previsti dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, a decorrere dal 2026 è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'aggiornamento, l'attuazione e il monitoraggio del Piano Nazionale della Cronicità nelle Regioni.

## 63.24

CASTELLONE, DAMANTE, PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro» con le seguenti: «è incrementato di 2.565 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.815 milioni di euro».*

*Ai maggiori oneri pari a 165 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

*Conseguentemente dopo l'articolo 70, inserire il seguente:*

### **«Art. 70-bis.**

*(Disposizioni concernenti il personale del Sistema di Emergenza urgenza Territoriale)*

1. Al fine di valorizzare le condizioni di lavoro svolto dal personale medico, sanitario e infermieristico del Sistema di Emergenza Territoriale 118 dipendente o convenzionato delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale è definita, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, nei limiti dell'importo complessivo di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, una specifica indennità di natura accessoria correlato al rischio ambientale e biologico.

2. Al fine di valorizzare le condizioni di lavoro svolto dal personale della dirigenza medica, dipendente dalle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale operante nei servizi di pronto soccorso ed emergenza urgenza territoriale, l'indennità di esclusività nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale è raddoppiata, nei limiti dell'importo complessivo di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

3. I compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive dal personale del Sistema di Emergenza Territoriale 118, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento, nei limiti dell'importo complessivo di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

---

## 63.25

MAZZELLA, DAMANTE, PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN

*Al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro» con le seguenti: «è incrementato di 2.550 milioni di euro per l'anno 2026, 2.950 milioni di euro».*

Conseguentemente dopo l'articolo 64 inserire il seguente:

### **«Art. 64-bis.**

*(Disposizioni per il potenziamento dell'assistenza territoriale).*

1. Al fine di assicurare il potenziamento dell'assistenza territoriale, con riferimento ai maggiori oneri per la spesa di personale dipendente da assumere nei case e negli ospedali di comunità, da reclutare anche in deroga ai vincoli in materia di spesa di personale previsti dalla legislazione vigente, e per quello convenzionato, la spesa di cui all'articolo 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è incrementata di ulteriori 150 milioni di euro per l'anno 2026, 300 milioni di euro per l'anno 2027, 500 milioni di euro per l'anno 2028 e 1.000,00 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029 a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le somme di cui al primo comma sono ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base ai criteri definiti con il medesimo decreto anche tenendo conto degli obiettivi previsti dal PNRR.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 63 si provvede:

a) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2026, 300 milioni di euro per l'anno 2027, 500 milioni di euro per l'anno 2028 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4.

4. A decorrere dall'anno 2027, all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12 per cento».

---

### 63.26

PIRRO, DAMANTE, CASTELLONE, MAZZELLA

*Al comma 1, sostituire le parole: "è incrementato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro" con le seguenti: "è incrementato di 2.540 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.690 milioni di euro". Ai relativi oneri, pari a 140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 78, comma 1, sostituire le parole: "dello 0,20 per cento" con le seguenti: "dello 0,30 per cento".*

---

### 63.27

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE, CASTELLONE

*Al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro» con le seguenti: «è incrementato di 2.528,8 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.778,8 milioni di euro». Ai relativi oneri, pari a 128,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

*Conseguentemente all'articolo 69, dopo il comma 4, inserire il seguente:*

*«4-bis. Allo scopo di valorizzare economicamente le caratteristiche peculiari e specifiche degli infermieri dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, all'indennità di specificità infermieristica si applica una aliquota fiscale dell'Irpef del 5%. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono valutati in 128, 8 milioni a decorrere dal 2026.»*

---

### 63.28

PIRRO, DAMANTE, CASTELLONE, MAZZELLA

*Al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro» con le seguenti: «è incrementato di 2.500 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.750 milioni di euro».*

*Ai relativi oneri pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

Conseguentemente all'articolo 70 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) sostituire le parole: «personale sanitario a tempo indeterminato» con le seguenti: «personale sanitario e sociosanitario a tempo pieno e indeterminato»;

2) sostituire le parole: «450.000.000» con le seguenti: ««550.000.000»»;

b) al comma 2:

1) al primo periodo sostituire le parole: «450.000.000» con le seguenti: ««550.000.000»»;

2) alla lettera a), sostituire le parole: «207» con le seguenti: «257», le parole: «328» con le seguenti: «338» e le parole: «340» con le seguenti: «350»;

3) alla lettera b), sostituire le parole: «243» con le seguenti: «253», le parole: «122» con le seguenti: «135» e le parole: «110» con le seguenti: «125».

---

### 63.29

CASTELLONE, PIRRO, DAMANTE, MAZZELLA

*Al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro» con le seguenti: «è incrementato di 2.500 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.750 milioni di euro».*

Conseguentemente, dopo l'articolo 70, inserire il seguente:

**«Art. 70-bis**

*(Istituzione del Fondo per un piano straordinario di assunzioni di personale medico e sanitario per il rafforzamento dei Dipartimenti di Emergenza Urgenza e Accettazione)*

1. Al fine di garantire la salute pubblica, la sicurezza e l'incolumità degli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie e far fronte alla grave carenza di personale e di ridurre le liste di attesa, è istituito, presso il Ministero della Salute, un Fondo denominato "Fondo per un piano straordinario di assunzioni di personale medico e sanitario per il rafforzamento dei Dipartimenti di Emergenza Urgenza e Accettazione", con una dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinato all'assunzione di personale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

2. Con decreto del Ministero della Salute, di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di utilizzo del Fondo nonché i criteri di riparto delle risorse assegnate.

Conseguentemente, all'articolo 132, sopprimere il comma 2.

**63.30**

PIRRO, DAMANTE, CASTELLONE, MAZZELLA

*Al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro» con le seguenti: «è incrementato di 2.498,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.748,5 milioni di euro».*

Ai relativi oneri, pari a 98,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente, all'articolo 69 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: « 1. Per le medesime finalità di cui all'articolo 1, commi 350 e commi 351, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le risorse destinate all'incremento delle indennità di specificità medico-veterinaria e dell'indennità di specificità sanitaria di cui agli articoli 65 e 66 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità, riferito al triennio 2019-2021, stipulato il 23 gennaio 2024, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2024, sono incrementate di 98,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e gli incrementi conseguen-

ti delle predette indennità sono determinati dalla contrattazione collettiva nazionale della medesima area. »;

b) sopprimere il comma 3.

---

### **63.31**

CASTELLONE, MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, DAMANTE

*Al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro» con le seguenti: «è incrementato di 2.480 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.730 milioni di euro». Ai relativi oneri, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

*Conseguentemente all'articolo 69, dopo il comma 4, inserire il seguente:*

*«4-bis. All'articolo 1, comma 323, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «con decorrenza dal 1° gennaio 2026, di ulteriori 50 milioni di euro complessivi, di cui 15 milioni di euro per la dirigenza medica e 35 milioni di euro per il personale del comparto sanità» sono sostituite dalle seguenti: «con decorrenza dal 1° gennaio 2026, di ulteriori 80 milioni di euro complessivi, di cui 20 milioni di euro per la dirigenza medica e 60 milioni di euro per il personale del comparto sanità.»*

---

### **63.32**

GUIDOLIN, MAZZELLA, DAMANTE, PIRRO, CASTELLONE

*Al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro» con le seguenti: «è incrementato di 2.451,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.701,2 milioni di euro». Ai relativi oneri, pari a 51,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

*Conseguentemente all'articolo 69, dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Allo scopo di valorizzare l'apporto delle competenze e dello specifico ruolo dei dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale appartenenti alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla professione di assistente sociale nonché agli operatori socio-sanitari nelle attività direttamente finalizzate alla tutela del malato e alla promozione della salute, alla specifica indennità si applica una aliquota fiscale dell'Irpef del 5%. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono valutati in 51,2 milioni a decorrere dal 2026.»

---

### **63.33**

PIRRO, DAMANTE, CASTELLONE, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro» con le seguenti: "è incrementato di 2.450 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.700 milioni di euro".*

*Conseguentemente dopo l'articolo 64, inserire il seguente:*

#### **«Art. 64-bis.**

*(Disposizioni concernenti l'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza)*

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 302, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementata di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

### **63.34**

PIRRO, DAMANTE, CASTELLONE, MAZZELLA

*Al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro» con le seguenti: «è incrementato di 2.442 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.692 milioni di euro».*

Conseguentemente:

a) all'articolo 69, comma 4, sostituire le parole: «di 208 milioni di euro annui a decorrere dal 2026» con le seguenti: «di 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.»;

b) all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «58 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»

---

### **63.35**

MAZZELLA, DAMANTE, PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN

*Al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro» con le seguenti: «è incrementato di 2.440 milioni di euro per l'anno 2026, 2.690 milioni di euro per l'anno 2027 e 2.650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028».*

*Conseguentemente:*

a) *dopo l'articolo 64 inserire il seguente:*

#### **«Art. 64-bis.**

*(Screening nazionale gratuito per l'eliminazione del virus HCV)*

1. In via sperimentale, per il biennio 2026-2027, al fine di prevenire, eliminare ed eradicare il virus da epatite C (HCV), è garantito uno screening gratuito per i nati negli anni dal 1948 al 1968.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione dello screening di cui al comma 1.

b) *all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028»*

---

### 63.36

PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN, MAZZELLA, DAMANTE

*Al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro» con le seguenti: «è incrementato di 2.430 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.680 milioni di euro». Ai relativi oneri pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»*

Conseguentemente all'articolo 69, dopo il comma 4, inserire il seguente:

*«4-bis. Al fine di garantire l'apporto delle competenze e dello specifico ruolo nelle attività finalizzate al prelievo, donazione e del trapianto di organi, tessuti e cellule, al personale medico e sanitario che lavora nei centri trapianti è definita, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 30 milioni di euro, una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere, con decorrenza dal 1° gennaio 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che è corrispondentemente incrementato a decorrere dall'anno 2026.»*

---

### 63.37

CASTELLONE, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE, GUIDOLIN

*Al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro» con le seguenti: «è incrementato di 2.426,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.676,5 milioni di euro».*

*Conseguentemente, ai relativi oneri, pari a 26,5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307*

*Conseguentemente all'articolo 69 sostituire il comma 3 con il seguente: «3. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sostituire il comma 351 con il seguente: «351. Al fine di valorizzare e incentivare il servizio della dirigenza sanitaria non medica presso le strutture del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2026, i vigenti importi dell'indennità di specificità sanitaria di cui all'articolo 66 del contratto collettivo nazionale di lavoro*

della predetta area, riferito al triennio 2019-2021, stipulato il 23 gennaio 2024 sono incrementati del 17%. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato»

---

### **63.38**

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE, GUIDOLIN, CASTELLONE

*Al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 2.425 milioni di euro per l'anno 2026».*

Ai relativi oneri pari a 25 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 64, inserire il seguente:*

#### **«Art. 64-bis**

*(Incremento risorse finanziamento Piano Nazionale Malattie Rare 2023-2026)*

1. Al fine di dare piena attuazione al Piano Nazionale Malattie Rare 2023-2026 è autorizzata una spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sul Fondo sanitario nazionale.

---

### **63.39**

LOREFICE, PIRRO, DAMANTE, CASTELLONE, MAZZELLA

*Al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro» con le seguenti: «è incrementato di 2.420 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.670 milioni di euro». Ai relativi oneri, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:

**«Art. 64-bis.**

*(Disposizioni concernenti il potenziamento dei centri di diabetologia pediatrica)*

1. Al fine di assicurare ai bambini con alterazioni della glicemia e dell'insulina e valutare i profili glicemici per l'ottimizzazione della terapia e della alimentazione al fine di garantire un controllo metabolico adeguato e prevenire le complicanze del diabete è istituito, presso il Ministero della Salute, un Fondo denominato "Fondo per il potenziamento dei centri di diabetologia pediatrica", con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Con decreto del Ministero della Salute, di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di utilizzo del Fondo nonché i criteri di riparto delle risorse assegnate.»

---

**63.40**

GUIDOLIN, CASTELLONE, MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro» con le seguenti: «è incrementato di 2.415 milioni di euro per l'anno 2026, 2.665 milioni di euro».

b) *dopo il comma 2 inserire il seguente:* «2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

*Conseguentemente all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole:* «100 milioni» *con le seguenti:* «85 milioni»

---

**63.41**

MAZZELLA, Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE

*Al comma 1 sostituire le parole:* di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 *con le seguenti:* di 2.412 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.672

*Conseguentemente, all'art. 77, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 4 aggiungere il seguente: 4-bis.* Ai prodotti senza glutine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 sulla definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, inseriti nel Registro nazionale dei prodotti senza glutine destinati al consumo da parte di soggetti affetti da celiachia di cui al decreto del Ministero della salute del 10 agosto 2018, si applica l'aliquota IVA del 4%. Conseguentemente, alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 6) è inserito il seguente: « 6-bis) prodotti senza glutine inseriti nel Registro nazionale dei prodotti senza glutine destinati al consumo da parte di soggetti affetti da celiachia. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, stimati in 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede ai sensi del comma 5, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307" »;

b) *al comma 5 sostituire le parole:* 2 milioni di euro per l'anno 2026 e 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2027 *con le seguenti:* 12 milioni di euro per l'anno 2026 e 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027

---

## **63.42**

**PIRRO, DAMANTE, CASTELLONE, MAZZELLA, GUIDOLIN**

*Al comma 1, sostituire le parole:* «è incrementato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro» *con le seguenti:* «è incrementato di 2.410 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.660 milioni di euro». *Ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

Conseguentemente all'articolo 69, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 2, l'indennità di cui all'articolo 1, comma 352 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, a decorrere dal 1° gennaio 2026 è riconosciuta, nella stessa misura e disciplina, anche agli operatori di professione sanitaria ostetrica. Ai maggiori oneri di cui al primo periodo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, come rifinanziato dall'articolo 63 del presente disegno di legge.»

---

### 63.43

MAZZELLA, Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE

*Al comma 1 sostituire le parole:* di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 *con le seguenti:* di 2.408 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.658

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 90, comma 1, sostituire le parole:* 2 milioni *con le seguenti:* 10 milioni:

b) *all'articolo 132, comma 2, sostituire la parola:* 100 *con la seguente:* 92

---

### 63.44

GUIDOLIN, PIRRO, DAMANTE, CASTELLONE, MAZZELLA

*Al comma 1, sostituire le parole:* «è incrementato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro» *con le seguenti:* «è incrementato di 2.406 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.656 milioni di euro». *Ai relativi oneri pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»*

*Conseguentemente all'articolo 69 dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione sociale delle precipue competenze diagnostiche, prescrittive ed assistenziali svolte dalla professione di ostetrica, è riconosciuta, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 6 milioni di euro, una indennità di specificità ostetrica per le professioniste dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1° gennaio 2026 quale parte del trattamento economico fondamentale.

---

### 63.45

MAZZELLA, DAMANTE, PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN

*Al comma 1, sostituire le parole:* «è incrementato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» *con le seguenti:* «è incrementato di 2.405 milioni di euro per l'anno 2026, 2.655 milioni di euro per l'anno 2027, 2.655 milioni per l'anno 2028 e di 2.650 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029».

*Conseguentemente:*

*a) all'articolo 64, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Al fine di garantire l'identificazione precoce del rischio di fibrosi cistica in via sperimentale per il triennio 2026-2028 è finalizzata la spesa di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, per la realizzazione di un programma di screening. Il Ministro della salute, con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sentiti l'Istituto superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce le modalità e i criteri per messa in atto di modelli sperimentali, di screening del portatore sano per l'identificazione precoce del rischio di fibrosi cistica.»;*

*b) all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029»*

---

#### **63.46**

**PIRRO, DAMANTE, CASTELLONE, MAZZELLA, GUIDOLIN**

*Al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro» con le seguenti: «è incrementato di 2.405 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.655 milioni di euro». Ai relativi oneri, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

*Conseguentemente all'articolo 64, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, al fine di rafforzare le strategie di prevenzione oncologica, garantendo la continuità e l'equità di accesso ai test genomici per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce a tutte le pazienti effettivamente eleggibili, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»*

---

### 63.47

MAZZELLA, DAMANTE, PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN

*Al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» con le seguenti: «è incrementato di 2.405 milioni di euro per l'anno 2026, 2.655 milioni di euro per l'anno 2027, 2.655 milioni per l'anno 2028 e di 2.650 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029».*

*Conseguentemente:*

*a) all'articolo 64, dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Al fine di sostenere le attività di ricerca e promuovere apposite campagne di prevenzione rivolte agli adolescenti, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per lo studio delle cause di infertilità e sterilità da inquinamento ambientale.»*

*b) all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029»*

---

### 63.48

CASTELLONE, DAMANTE, PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro» con le seguenti: «è incrementato di 2.405 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.655 milioni di euro».*

*Conseguentemente:*

a) dopo l'articolo 64, inserire il seguente:

**«Art. 64-bis.**

*(Disposizioni per l'istituzione delle Ovarian Units per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle neoplasie ovariche)*

1. Al fine di garantire alle pazienti affette da tumore all'ovaio le migliori cure attraverso un approccio multidisciplinare completo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, nel rispetto delle linee guida di cui al comma 3, le Unità per i tumori all'ovaio, di seguito denominate «Ovarian Units», quali centri specializzati nella cura dei tumori dell'ovaio.

2. Le «Ovarian Units» sono centri specializzati nella cura dei tumori dell'ovaio dotati di una struttura organizzativa multidisciplinare, e individua-

ti in base a criteri relativi al volume e alla qualità delle prestazioni erogate, che assicurano, attraverso un percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale standardizzato e focalizzato sul paziente, un approccio integrato alle neoplasie dell'ovaio, con l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi e i risultati clinici.

3. Il Ministro della salute, avvalendosi della consulenza dell'Istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee guida per la realizzazione delle Ovarian Units, al fine di:

a) stabilire i criteri relativi al volume minimo delle prestazioni e ai servizi clinici da erogare;

b) stabilire criteri e bacini di utenza per la realizzazione delle Ovarian Units presso le aziende sanitarie, in modo da garantire una copertura uniforme del territorio nazionale;

c) stabilire criteri per determinare le competenze professionali del gruppo multidisciplinare con riferimento al tumore ovarico, al fine di garantire un'assistenza completa al paziente oncologico nel processo di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;

d) determinare percorsi integrati multidisciplinari e cure personalizzate al fine di ottimizzare il percorso diagnostico e terapeutico;

e) disporre criteri rigorosi di selezione dei centri, in coerenza con la programmazione sanitaria delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire i migliori esiti ed evitare ogni sperequazione regionale nell'accesso alle cure.

b) all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «95 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»

---

## **63.49**

MAZZELLA, DAMANTE, PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN

*Al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» con le seguenti: «è incrementato di 2.402 milioni di euro per l'anno 2026, 2.652 milioni di euro per l'anno 2027, 2.652 milioni per l'anno 2028 e di 2.650 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029».*

*Ai relativi oneri pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

*Conseguentemente, all'articolo 64, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Al fine di garantire una diagnosi tempestiva della Malattia Renale Cronica, in via sperimentale per il triennio 2026-2028, è autorizzata la spesa di 2 milioni euro annui per la realizzazione di un programma di *screening* della patologia rivolto alla popolazione di età superiore ai diciotto anni, che presenti almeno una patologia tra diabete mellito, ipertensione arteriosa, malattia cardiovascolare o cerebrovascolare, obesità, attraverso il coinvolgimento su base volontaria delle farmacie pubbliche e private aperte al pubblico. Con decreto del Ministro della Salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1. Il Ministero della salute promuove campagne periodiche di informazione e sensibilizzazione sociale sull'importanza della diagnosi precoce della MRC e per la conoscenza del programma di cui al comma 1. Ai fini del presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.»*

---

### **63.50**

CASTELLONE, PIRRO, DAMANTE, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» con le seguenti: «è incrementato di 2.402 milioni di euro per l'anno 2026, 2.652 milioni di euro per l'anno 2027, 2.652 milioni di euro per l'anno 2028 e di 2.650 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029».*

*Conseguentemente:*

*a) all'articolo 64, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 1, comma 556, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante istituzione del «Fondo per i test di *Next-Generation Sequencing* per la diagnosi delle malattie rare», dopo le parole: «1 milione di euro per l'anno 2025» sono inserite le seguenti: «e di 2 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027»;*

*b) all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «98 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028»*

---

### 63.51

PIRRO, DAMANTE, CASTELLONE, MAZZELLA

*Al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro» con le seguenti: «è incrementato di 2.402 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.652 milioni di euro».*

*Conseguentemente:*

a) all'articolo 69, comma 3, sostituire le parole: «13,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «15,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, riferibili anche alle professioni sociosanitarie»

b) all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «98 milioni»

---

### 63.52

CASTELLONE, DAMANTE, PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro» con le seguenti: «è incrementato di 2.401 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.651 milioni di euro».*

*Conseguentemente*

a) all'articolo 64, dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Il Ministero della salute promuove campagne di sensibilizzazione a carattere nazionale e regionale sulle problematiche relative alla diagnosi precoce del tumore all'ovaio, finalizzate, in particolare, a diffondere una maggiore conoscenza dei sintomi della patologia, nonché a promuovere il ricorso ai medici di medicina generale e agli specialisti al fine di favorire una diagnosi precoce.»

b) all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «99 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»

---

### 63.53

BOCCIA, PATUANELLI, DE CRISTOFARO, PAITA

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

"1-bis. Al fine di avviare un percorso di progressivo incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard*, cui concorre lo Stato, definito dall'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicem-

bre 2021, n. 234, tale da raggiungere gradualmente una percentuale di finanziamento annuale non inferiore allo 7,5 per cento del Prodotto interno lordo, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è ulteriormente incrementato di 2.500 milioni di euro per l'anno 2026, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2027 e di 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028

*1-ter.* Le risorse di cui al comma *1-bis*, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2.000 milioni di euro per l'anno 2027 sono destinate alle finalità di cui al comma 1 dell'articolo 70.

*1-quater.* Ai maggiori oneri derivanti dal comma *1-ter*, pari a 2.500 milioni di euro per l'anno 2026, a 3.000 milioni di euro per l'anno 2027 e a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma *1-quinquies* e *1-sexies*.

*1-quinquies.* Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, con esclusione delle spese commesse a salute, welfare, istruzione, università, ricerca, stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, enti territoriali, formazione, 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche e ambiente, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

*1-sexies.* Sono disposte ulteriori misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e, di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati, senza determinare aumenti della pressione fiscale complessiva e salvaguardando le famiglie e le imprese più vulnerabili, i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee e con l'esclusione di quelli strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali e del gasolio agricolo, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.500 milioni di euro per l'anno 2026, a 2.000 milioni di euro per l'anno 2027 e 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.»

---

**63.54**

LORENZIN, ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, ZAMBITO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

**"1-bis.** Gli incrementi di cui al comma 1 ricomprendono anche i costi conseguenti all'incremento del personale del comparto sanità.".

---

**63.55**

GUIDOLIN, MAZZELLA, DAMANTE, PIRRO, CASTELLONE

*Dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-bis. Gli incrementi di cui al comma 1 ricomprendono anche i costi conseguenti all'incremento del personale del comparto sanità.».

---

**63.56**

RUSSO, POGLIESE, SALLEMI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:* «Una quota parte delle risorse, di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro, è destinata ad implementare i servizi sanitari delle isole minori marine.»

---

**63.57**

MURELLI, CANTÙ, MINASI, DREOSTO, TESTOR

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:* «1-bis. Gli incrementi di cui al comma 1 ricomprendono anche i costi conseguenti all'incremento del personale del comparto sanità.».

---

**63.58**

LORENZIN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

*Al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole "*, 10 milioni dei quali destinati alla predisposizione di un nuovo percorso diagnostico-terapeutico assistenziale (PDTA) comprensivo dei farmaci con anticorpi monoclonali.".

---

**63.59**

GELMETTI, MENNUNI

*Al comma 2, inserire in fine il seguente periodo: "Una quota non inferiore al 5% dei 100 milioni di euro annui è destinata alla ricerca pubblica di base da svolgersi presso l'Istituto Superiore di Sanità per ridurre l'impatto economico delle demenze sul Servizio Sanitario Nazionale."*

---

**63.60**

LORENZIN

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

"2-bis. Le risorse di cui al comma 2 sono vincolate a garantire una presa in carico precoce, appropriata e multidisciplinare, che riduca le disegualianze regionali nell'attuazione dei piani e nell'accesso ai servizi attraverso iniziative volte a:

a) rafforzare la disponibilità degli strumenti e delle tecnologie di diagnosi precoce per riconoscere precocemente segni e sintomi, assicurando la tempestiva presa in carico dei pazienti affetti da Alzheimer fin dalle fasi iniziali e l'accesso ai trattamenti di cura;

b) promuovere la definizione e l'adozione di PDTA aggiornati e integrati, condivisi a livello regionale, per favorire l'equo accesso ai trattamenti innovativi;

c) potenziare le reti regionali per le demenze e il ruolo dei Centri per i disturbi cognitivi e le demenze (CDCD), al fine di garantire equità, continuità e qualità dell'assistenza ai pazienti di tutto il territorio nazionale;

d) sostenere la ricerca attraverso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) con una quota non inferiore al 5% delle risorse di cui al comma 2;

e) sostenere la ricerca pubblica di base da svolgersi presso l'Istituto Superiore di Sanità per ridurre l'impatto economico delle demenze sul Servizio Sanitario Nazionale con una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse di cui al comma 2."

---

### **63.61**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Una quota dell'importo di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro, destinata ad implementare i servizi sanitari delle isole minori marine."

b) Al comma 4 dopo le parole: "per le quali si procede al riparto" inserire le seguenti "tenendo conto per le isole marine del fattore insularità di cui al VI comma 119 della Costituzione e del PIL pro capite dei residenti nelle suddette isole.

Conseguentemente al comma 1 sostituire le parole "2.400 milioni" con le seguenti: "2.450 milioni" e le parole: "2.650 milioni" con le seguenti: "2.700 milioni". Ai maggiori oneri pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, commi 652 e 676 della legge 27 dicembre 2019 n. 160.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 29.

---

### **63.62**

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, MANCA

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

"2-bis. Una quota dell'importo di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, è destinata al finanziamento delle spese per gli accertamenti diagnostici neonatali obbligatori destinati alla prevenzione e la cura della malattia leucodistrofia metacromatica (MLD)."

---

### **63.63**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

"2-bis. Al fine di promuovere la salute neurologica, mentale e sociale del cervello e di sostenere l'attuazione in Italia del Programma europeo "Brain Health", anche ai fini di promuovere e sostenere programmi di ricerca scientifica dedicata, è istituita, nello stato di previsione del Ministero della Salute, una sezione dedicata del Fondo di cui al comma 1, con una dotazione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dal

presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sopprimere le parole da ", destinato al potenziamento", fino alla fine del comma."

---

### **63.64**

RUSSO, POGLIESE, SALLEMI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di garantire l'aggiornamento delle linee guida nazionali per la diagnosi e il trattamento della Malattia di Parkinson, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2026 in favore dell'Istituto Superiore di Sanità. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

### **63.65**

CALANDRINI, SALVITTI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. "La disposizione di cui al comma 3 entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge."

b) il comma 5 è soppresso.

*Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 67 è soppresso*

---

### **63.66**

MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. "La disposizione di cui al comma 3 entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge."*

*Conseguentemente:*

*a) al medesimo articolo 63, sopprimer il comma 5*

*b) all'articolo 67, sopprimere il comma 2*

---

**63.67**

ROMEO, GARAVAGLIA, CANTÙ, TESTOR, DREOSTO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. La disposizione di cui al comma 3 entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge.»;

*b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 27, comma 5-ter, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è aggiunto alla fine il seguente periodo: «Per la determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali degli anni 2025 e 2026 sono regioni di riferimento le stesse regioni indicate per la determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali per l'anno 2024.»

---

**63.68**

MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA, IRTO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. "La disposizione di cui al comma 3 entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge."*

---

**63.69**

MANCA

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: "3-bis. "La disposizione di cui al comma 3 entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge."*

---

### 63.70

IRTO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

"3-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, rientrante nel fabbisogno sanitario standard viene ripartito secondo le modalità previste per il restante fabbisogno sanitario nazionale standard di cui al Decreto Ministeriale Salute 30 dicembre 2022."

---

### 63.71

DURNWALDER, UNTERBERGER, PATTON

*Al comma 4, sostituire le parole: "a carico delle regioni e province autonome", con le seguenti: «a carico delle regioni»;*

*conseguentemente:*

*a) all'articolo 68, comma 4, sopprimere le seguenti parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano";*

*b) all'articolo 69, comma 5, sopprimere le parole: "e le province autonome di Trento e di Bolzano" e le parole: "e provincia autonoma" e, all'Allegato III (Articolo 69, comma 5), sopprimere le voci corrispondenti, rispettivamente, alla provincia autonoma di Bolzano e alla provincia autonoma di Trento;*

*c) all'articolo 70, comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e provincia autonoma».*

---

### 63.72

DURNWALDER, UNTERBERGER, PATTON

*Al comma 4, sostituire le parole: "a carico delle regioni e province autonome", con le seguenti: «a carico delle regioni».*

---

### 63.73

TERNULLO

*Al comma 4, dopo le parole: «entro il 31 marzo 2026 sono individuate le disposizioni normative per le quali si procede al riparto» aggiungere le*

*seguenti: "tenendo conto per le isole marine del fattore insularità di cui al VI comma 119 Costituzione e del PIL pro capite dei residenti nelle suddette isole"*

---

### **63.74**

GUIDOLIN, MAZZELLA, DAMANTE, PIRRO, CASTELLONE

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. per il lavoro svolto in condizioni particolari, l'indennità di disagio per il personale infermieristico è aumentata del 50 per cento. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 488 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

### **63.75**

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: 4-bis. 1. Al fine di potenziare la ricerca sanitaria, a decorrere dall'anno 2026, la quota pari all'1 per cento del Fondo sanitario nazionale complessivo di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è incrementata dello 0,25 per cento. L'incremento di cui al presente comma è finalizzato altresì al finanziamento delle attività di ricerca corrente di cui alla lettera a) del medesimo comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 502 del 1992. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 357 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307*

---

### **63.76**

MURELLI, MINASI, CANTÙ, DREOSTO, TESTOR

*All'articolo, dopo il comma 4 è aggiunto inserire il seguente: "4-bis) Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza (LEA), le Regioni possono stipulare accordi con IRCCS inseriti nelle reti tempo dipendenti di Regioni*

confinanti per sopperire alle eventuali criticità dovute alla distanza con l'Ospedale di riferimento regionale.".

---

**63.77**

MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA, IRTO

*Sopprimere il comma 5.*

---

**63.78**

LOTITO

*Sopprimere il comma 5.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 63 è inserito il seguente:*

**"Art. 63-bis**

*(Disposizioni urgenti in materia di sanità)*

1. All'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"In ogni caso, le condizioni di cui al comma 77 si intendono superate qualora le regioni sottoposte ai piani di rientro si trovino in condizioni di equilibrio del bilancio sanitario per almeno tre esercizi consecutivi, conseguito sia con i soli finanziamenti nazionali, sia con finanziamenti regionali, e, con riferimento al riequilibrio erogativo dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze concernente il «Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria» del 12 marzo 2019, abbiano conseguito risultati migliorativi per almeno due anni nell'ultimo triennio, e la sufficienza relativamente ad almeno due macrolivelli.

2. Il fondo di cui all'art. 1 comma 446 della Legge n. 160 2019, rientrante nel fabbisogno sanitario standard viene ripartito secondo le modalità previste per il restante fabbisogno sanitario nazionale standard di cui al Decreto Ministeriale Salute 30 dicembre 2022.

3. All'articolo 2-bis del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2027»;

b) al comma 1, secondo periodo, le parole: «anche negli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «anche negli anni 2024, 2025, 2026 e 2027».

4. Nelle more della definizione di una disciplina organica e unitaria delle aziende ospedaliero-universitarie, le strutture già istituite o comunque operanti quali aziende ospedaliero universitarie ai sensi del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, sono riconosciute a tutti gli effetti come enti dotati di legittimità giuridica e continuano ad operare sulla base delle disposizioni del medesimo decreto legislativo. La eventuale mancata adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dall'art. 2, co. 2, del d.lgs. 517/1999 non incide sulla validità della loro istituzione e sulla legittimità dei rapporti giuridici in essere. L'eventuale inerzia delle Regioni nell'adozione degli atti previsti dal decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, non costituisce causa di esclusione dall'ambito applicativo della relativa disciplina, ma configura una situazione di inadempienza sanata dalla presente legge. Ai fini della continuità giuridica e istituzionale, tutte le Regioni sono comunque ricomprese nel modello delle aziende ospedaliero-universitarie, la cui validità non è pregiudicata dall'assenza dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o di atti regionali attuativi. Restano ferme le attribuzioni statali in materia di istruzione universitaria ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione.

5. All'articolo 15 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "31 dicembre 2027" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2029";

b) al comma 4, le parole "31 dicembre 2027" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2029", e, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: ", o prorogabili in ogni caso sino al termine di cui al comma 1."

---

## 63.79

TESTOR, DREOSTO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

"5-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono ulteriormente incrementate di 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028. Per la compensazione dei relativi oneri è autorizzata la cessione delle quote di contribuzione al capitale per la partecipazione del Meccanismo europeo di stabilità, di cui alla legge 23 luglio 2012, n 116."

---

**63.80**

FURLAN, PAITA

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5.bis. A decorrere dall'anno 2026, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'assunzione di personale infermieristico e sanitario. Agli oneri del presente comma, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»*

---

**63.81**

PAITA, FURLAN

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5.bis. A decorrere dall'anno 2026, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'assunzione di personale infermieristico. Agli oneri del presente comma, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»*

---

**63.82**

NICITA, MISIANI

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo il comma inserire il seguente: "2-bis. Una quota dell'importo di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro, è destinata a potenziare i servizi sanitari delle isole minori.";

b) al comma 4, inserire in fine le seguenti parole: ", tenendo conto per le isole minori del fattore di insularità di cui all'articolo 119 della Costituzione e del PIL pro capite dei residenti nelle suddette isole".

---

**63.83**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti commi:*

"5-bis) All'articolo 41 comma 2 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, dopo la lettera c-bis), al fine di promuovere l'innovazione nella ricerca scientifica e in applicazione degli obiettivi della

Commissione Europea sull'uso di animali nella ricerca, è inserita la seguente lettera:

*c-ter*) con un importo annuale pari a 10 milioni di euro per ogni anno del triennio 2026-2027-2028 da destinare a Enti pubblici di ricerca individuati con decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca per l'attività finalizzata alla ricerca, alla formazione, allo sviluppo e all'implementazione di metodi sostitutivi della sperimentazione su animali.

*5-ter*) Agli oneri di cui al comma precedente, pari a 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sopprimere le parole da ", destinato al potenziamento", fino alla fine del comma.

---

## **63.84**

DE POLI

*All'art.63, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:*

6. All'Art. 1, comma 354, legge 207/2024 dopo le parole "servizio sanitario nazionale" sono aggiunte le parole "e delle strutture private accreditate con il servizio sanitario nazionale" e, conseguentemente, all'art 1, comma 385 della medesima legge dopo le parole "anni 2025,2026 e 2027" sono inserite le parole "dalle aziende sanitarie e ospedaliere, dagli enti del servizio sanitario nazionale e dalle strutture private accreditate con il servizio sanitario nazionale".

---

## **63.0.1**

MAZZELLA, DAMANTE, PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 63-bis.**

*(Disposizioni concernenti il riparto del Fondo sanitario nazionale)*

1. Al fine di superare la sperequazione esistente nel territorio nazionale nell'ambito della ripartizione del Fondo sanitario nazionale standard cui

concorre lo Stato, come incrementato ai sensi del comma 1, all'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ambientali, socioeconomici e culturali; inoltre, attribuisce un peso non inferiore al 50 per cento a valere sull'intera quota capitaria all'indice di deprivazione economica, individuato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica, tenendo conto delle carenze strutturali, delle condizioni geomorfologiche e demografiche presenti nelle regioni o nelle aree territoriali di ciascuna regione che incidono sui costi delle prestazioni sanitarie».

---

### **63.0.2**

CASTELLONE, DAMANTE, PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

*(Disposizioni concernenti la ripartizione del fabbisogno sanitario standard sul criterio della deprivazione sociale)*

1. Al fine di ridurre le disuguaglianze regionali nell'accesso ai servizi sanitari, a decorrere dall'anno 2026, alla percentuale delle pesature dei criteri di ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard concernenti il tasso di mortalità e quelli inerenti alla deprivazione sociale, quali l'incidenza della povertà relativa individuale, il livello di bassa scolarizzazione e al tasso di disoccupazione della popolazione, è attribuito un peso maggiore rispetto a quanto previsto dall'articolo 2 del Decreto del Ministro della salute del 30 dicembre 2022, recante: "Definizione dei nuovi criteri e dei pesi relativi per la ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard."

2. Con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti nuovi criteri di ripartizione secondo le disposizioni del presente articolo.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2026 finalizzata al monitoraggio e alla valutazione delle pesature dei criteri di ripartizione di cui al comma 1.

---

### 63.0.3

ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, ZAMBITO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 63-bis**

*(Disposizioni in materia di potenziamento dell'assistenza sanitaria territoriale*

*e delle Case di comunità)*

1. Al fine di potenziare l'assistenza sanitaria territoriale garantendo la diffusione e il funzionamento delle Case di comunità di cui all'articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e l'erogazione delle prestazioni assistenziali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, a garanzia dell'attuazione dei Livelli essenziali di assistenza, è autorizzata la spesa di 50 milioni a decorrere dall'anno 2026.

2. Per le finalità di cui al comma 1, ai medici di medicina generale e ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, sono assegnati gli incarichi convenzionali relativi agli ambiti territoriali vacanti, in via subordinata rispetto ai medici in possesso del relativo diploma e agli altri medici aventi, a qualsiasi titolo, diritto all'inserimento nella graduatoria regionale in forza di altra disposizione, prevedendo la corresponsione, del trattamento economico previsto dall'accordo collettivo nazionale.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132."

---

### 63.0.4

FURLAN, PAITA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 63-bis**

*(Fondo per ridurre gli accessi impropri al Pronto Soccorso)*

1. Al fine di ridurre gli accessi impropri in Pronto Soccorso (PS) e di contribuire allo smaltimento delle liste di attesa, per il 2026, nello stato di previsione del Ministero della salute, è istituito un Fondo per incentivare l'acquisto, da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, di servizi o soluzioni digitali per la gestione automatizzata degli appuntamenti, la comunicazione con i pazienti e l'effettuazione di prestazioni base di tele-

medicina, quali la televisita. La prenotazione delle prestazioni non comporta costi aggiuntivi.

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sentite le federazioni e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, sono definite le modalità di distribuzione alle Regioni delle risorse di cui al comma 1, nonché le modalità con cui le medesime Regioni, nell'ambito degli accordi integrativi regionali, possono disciplinare l'erogazione del suddetto contributo.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

### **63.0.5**

GASPARRI

*Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:*

#### **«Art. 63-bis**

*(Fondo per la revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare)*

1. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione dell'assetto organizzativo e della struttura ordinativa del personale del Servizio sanitario militare di cui all'articolo 2 della legge 28 novembre 2023, n. 201, in linea con i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g) della legge 5 agosto 2022, n. 119, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero della difesa, con dotazione iniziale di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2026. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.».

---

### 63.0.6

FURLAN, PAITA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 63-bis**

*(Modifiche all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)*

1. Al fine di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa, al comma 548-bis, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «, appartenenti alla rete formativa» e «fino al 31 dicembre 2026» sono abrogate;

b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il contratto ha durata pari alla durata residua del corso di formazione specialistica e può essere prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica, purché la struttura nella quale lo specializzando svolge l'attività lavorativa appartenga alla rete formativa di una scuola di specializzazione della disciplina di interesse oppure sia in possesso dei requisiti di accreditamento di cui all'allegato 1 del decreto interministeriale n. 402 del 2017 sulla base di una certificazione rilasciata annualmente dal Ministero della salute di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca; nei restanti casi, si applicano le disposizioni di cui all'allegato 1 al decreto interministeriale n. 402 del 2017 sulla formazione extra-rete per un periodo non superiore a 18 mesi, da computarsi separatamente rispetto ad altri periodi dello stesso tipo già svolti dallo specializzando durante il contratto di formazione specialistica»;

c) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini della durata complessiva del contratto di cui al presente comma, sono fatti salvi, i periodi di sospensione previsti dall'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, mentre non determinano interruzione della formazione e non devono essere recuperate, le assenze dovute alla fruizione dei congedi di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, entro un limite massimo di sei mesi»;

d) all'undicesimo periodo, dopo le parole: «primo periodo», sono aggiunte le seguenti «oppure dallo specializzando interessato all'assunzione»;

e) al dodicesimo periodo, le parole: «al nono periodo», sono sostituite dalle seguenti «all'undicesimo periodo, in conformità alle disposizioni del presente comma.»;

f) al quattordicesimo periodo, le parole: «purché accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 alla data di stipulazione del contratto di cui al presente comma», sono abrogate.».

### 63.0.7

FURLAN, PAITA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 63-bis**

*(Modifica all'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, sono aggiunti i seguenti commi: «1-*bis*. In conformità a quanto previsto dall'articolo 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, agli specializzandi di cui al comma 1 è corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo per tutta la durata legale del corso. Tale trattamento è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, determinato ogni tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni. In fase di prima applicazione, per gli anni accademici e 2025-2026 e 2026-2027 la parte variabile non può eccedere il 15 per cento di quella fissa e la parte fissa non è inferiore a euro 22.700 annui lordi. Il trattamento economico è corrisposto mensilmente dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione. Alla ripartizione e all'assegnazione a favore delle università delle risorse previste per il finanziamento della formazione degli specialisti di cui al comma 1 per l'anno accademico di riferimento si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

1-*ter*. Agli specializzandi cui al comma 1 si applicano per quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo VI capo I del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

1-*quater*. L'articolo 2-*bis* del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è abrogato.

1-*quinqües*. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

### 63.0.8

CAMUSSO, MANCA, ZAMPA, ZAMBITO

*Dopo l'articolo 63 inserire il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

*(Disposizioni in materia di personale della Ricerca Sanitaria di IRCCS pubblici e IZS)*

1. Al fine di rafforzare strutturalmente gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS) e di garantire e promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività di ricerca sanitaria, parte integrante del Servizio sanitario nazionale, secondo i principi della Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee dell'11 marzo 2005 (2005/251/CE), l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 424 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "90 milioni di euro per l'anno 2026 e 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027".

### 63.0.9

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 63-bis**

*(Disposizioni in materia di personale della Ricerca Sanitaria di IRCCS pubblici e IZS)*

1. Al fine di rafforzare strutturalmente gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS) e di garantire e promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività di ricerca sanitaria, parte integrante del Servizio sanitario nazionale, secondo i principi della Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee dell'11 marzo 2005 (2005/251/CE), l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 424 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

---

### **63.0.10**

PIRRO, DAMANTE, CASTELLONE, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

« Art. 63-bis.

*(Disposizioni in materia di personale della Ricerca Sanitaria di IRCCS pubblici e IZS)*

1. Al fine di rafforzare strutturalmente gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS) e di garantire e promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività di ricerca sanitaria, parte integrante del Servizio sanitario nazionale, secondo i principi della Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee dell'11 marzo 2005 (2005/251/CE), l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 424 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

---

### **63.0.11**

LORENZIN, MISIANI, ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, ZAMBITO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Art. 63-bis**

*(Fondo strutturale per l'assistenza territoriale post-PNRR)*

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo strutturale per l'assistenza territoriale, con una dotazione di 1.100 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, destinato a garantire la sostenibilità e la piena operatività delle Case della Comunità, degli Ospedali di Comunità

e delle Centrali Operative Territoriali realizzati nell'ambito della Missione 6 - Salute del PNRR.

2. Le risorse del Fondo possono anche finanziare modelli di presa in carico integrata sviluppati in collaborazione tra medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici ospedalieri, infermieri, professionisti sanitari e sociali, enti locali e soggetti del Terzo Settore, per assicurare continuità assistenziale e prossimità dei servizi."

*Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

"15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

---

### **63.0.12**

LORENZIN, MISIANI, ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, NICITA, ZAMBITO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 63-bis**

*(Piano nazionale pluriennale per il personale sanitario e sociosanitario)*

1. Il Ministero della salute predisponde, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con le Regioni, un Piano nazionale pluriennale per il personale sanitario e sociosanitario, finalizzato a garantire la piena funzionalità del Servizio sanitario nazionale e a superare le carenze strutturali di organico nei servizi ospedalieri e territoriali.

2. Il Piano definisce i fabbisogni professionali e formativi, le misure di stabilizzazione del personale precario, la sicurezza nei luoghi di lavoro e i programmi di formazione manageriale e digitale per medici ospedalieri, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, infermieri e operatori

sociosanitari, promuovendo modelli organizzativi che favoriscano il lavoro in équipe multidisciplinare.

3. Per l'attuazione del Piano il Fondo Sanitario Nazionale è incrementato di 2.300 milioni di euro annui a decorrere dal 2026."

*Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

"15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 2.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 2.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

---

### **63.0.13**

FINA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 63-bis**

*(Incentivi per i servizi socio-sanitari nei comuni delle aree interne)*

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri per valorizzare l'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni periferici e ultraperiferici delle aree interne, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché per l'assunzione di incarichi presso le aziende e gli enti medesimi. L'attività prestata, per almeno tre anni, dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al primo periodo è riconosciuta ai

fini dell'accesso preferenziale, a parità di condizioni, alla posizione di direttore sanitario.

2. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in uno dei comuni di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2026, a coloro che prestano servizio in strutture sanitarie e socio-sanitarie nei medesimi comuni e prendono in locazione un immobile a uso abitativo per fini di servizio è attribuito, annualmente, nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 4, un credito d'imposta pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'importo di 2.500 euro.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è attribuito anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano in uno dei comuni periferici e ultraperiferici delle aree interne, un immobile a uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 4, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare degli interessi passivi pagati in dipendenza del finanziamento e l'importo di 2.500 euro.

4. Il credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3 è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 18 della presente legge e con le detrazioni spettanti ai sensi degli articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 2 a 4 e di recupero in caso di illegittimo utilizzo del credito d'imposta, nonché le ulteriori disposizioni necessarie ai fini del rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 4.

6. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale dirigente e non dirigente, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale ubicati nei comuni di cui al comma 1 nonché per i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli specialisti ambulatoriali interni, i medici veterinari e per le altre professionalità sanitarie ambulatoriali operanti in tali comuni, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi collettivi nazionali, è prevista la definizione di un emolumento, di natura accessoria e variabile, da attribuire in ragione dell'effettiva presenza in servizio, nei limiti dell'importo annuo lordo complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, come ripartito, tra ciascuno dei predetti contratti e accordi, con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze, possono prevedere, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica, particolari forme di incentivazione per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che decidono di mantenere in attività i propri studi ubicati nei comuni delle aree interne di cui al comma 1.»

*Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026"*

### **63.0.14**

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, MANCA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 63-bis**

*(Copertura integrale delle rette per i pazienti affetti dalla malattia di Alzheimer nelle Residenze Sanitarie Assistenziali)*

1. Al fine di garantire l'effettiva tutela del diritto alla salute delle persone affette dalla malattia di Alzheimer e da altre forme di demenza neurodegenerativa, tutte le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e assistenziali, ad elevata integrazione sanitaria, erogate nell'ambito delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) in favore dei soggetti affetti da tali patologie, sono poste integralmente a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le rette relative al ricovero e all'assistenza dei pazienti di cui al comma 1, comprensive di ogni voce di costo, ivi inclusi i servizi sanitari, alberghieri, assistenziali, riabilitativi e di sostegno psicologico, sono totalmente a carico del SSN, senza oneri economici a carico dell'assistito o dei suoi familiari.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la propria programmazione sanitaria e sociosanitaria, assicurando il pieno finanziamento delle prestazioni di cui al presente articolo."

*Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

"15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate

per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2026.".

### **63.0.15**

MURELLI, CANTÙ, MINASI, DREOSTO, TESTOR

*Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:*

#### **«Art. 63-bis**

*(Rifinanziamento del Fondo per l'Alzheimer e le demenze)*

1. Al fine di potenziare la prevenzione, la diagnosi precoce e la presa in carico tempestiva delle persone affette da malattia di Alzheimer e demenze, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al primo comma, attribuendo priorità alle linee di azione relative alla diagnosi precoce, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme stesse.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito con modificazioni dalla Legge 27 dicembre 2004 n. 307.»

**63.0.16**

LORENZIN, ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, ZAMBITO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Art. 63-bis**

*(Rifinanziamento del Fondo per l'Alzheimer e le demenze)*

1. Al fine di potenziare la prevenzione, la diagnosi precoce e la presa in carico tempestiva delle persone affette da malattia di Alzheimer e demenze, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al primo comma, attribuendo priorità alle linee di azione relative alla diagnosi precoce, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme stesse."

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "di 95 milioni di euro per l'anno 2026 e di 85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027."

---

**63.0.17**

PAITA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 63-bis**

*(Rifinanziamento del Fondo per l'Alzheimer e le demenze)*

1. Al fine di potenziare la prevenzione, la diagnosi precoce e la presa in carico tempestiva delle persone affette da malattia di Alzheimer e demenze, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento

e di Bolzano, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al primo comma, attribuendo priorità alle linee di azione relative alla diagnosi precoce, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme stesse.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito con modificazioni dalla Legge 27 dicembre 2004 n. 307.»

---

### **63.0.18**

IRTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 63-bis**

*(Fondo per il finanziamento degli oneri per indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210)*

1. Ai fini di concorrere agli oneri sostenuti dalle Regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, trasferita alle stesse Regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo, a decorrere dal 2026, con dotazione di 50 milioni annui.

2. Il fondo è ripartito tra le Regioni interessate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di una proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento tenendo conto del fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti».

*Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026», con le seguenti: «50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».*

---

### **63.0.19**

PAITA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 63-bis**

*(Rifinanziamento del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione)*

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 al comma 688, le parole: " e di 10 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028"

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

### **63.0.20**

PAITA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 63-bis**

*(Misure a sostegno delle persone con disabilità uditiva)*

1. Al fine di assicurare la prosecuzione e il potenziamento degli interventi già previsti in favore dell'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS), di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698 e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, la relativa autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 355, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Sempre in favore del medesimo ente è autorizzato un contributo di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, destinato alla continuità del servizio di interpretariato a distanza per medici, strutture sanitarie e servizi essenziali di prima necessità, volto a garantire l'accessibilità delle persone con disabilità uditiva, di cui all'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

### **63.0.21**

PAITA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 63-bis**

*(Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare)*

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo denominato 'Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare', con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing di profilazione genomica come indagine di prima scelta o come approfondimento diagnostico nelle malattie rare per le quali sono riconosciute evidenza e appropriatezza, o nei casi sospetti di malattia rara non identificata. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

---

### **63.0.22**

PAITA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 63-bis**

*(Fondo per la diagnosi della atrofia muscolare spinale - SMA)*

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per la diagnosi della atrofia muscolare spinale - SMA, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Le risorse del Fondo di cui al periodo precedente sono ripartite, entro il 31 marzo di ciascun anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che offrono accertamenti diagnostici nell'ambito degli screening neonatali per la diagnosi precoce della atrofia muscolare spinale, in ragione del numero di prestazioni effettuate e dei percorsi di trattamento predisposti.

2. Con decreto del Ministero della salute, da adottarsi, sentito il Centro di coordinamento sugli screening neonatali di cui all'articolo 3 della legge 19 agosto 2016, n. 176, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri di ripartizione del fondo di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

### **63.0.23**

MENNUNI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **" Articolo 63-bis**

*(Istituzione del Buono del Tesoro Poliennale Sanità "BTP Sanità", per il finanziamento del personale del servizio sanitario nazionale)*

1. È autorizzata l'emissione di un titolo obbligazionario di Stato denominato "BTP Sanità", finalizzato esclusivamente al finanziamento delle spese relative al personale del SSN, comprese le assunzioni, la stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato, l'incremento delle ore del personale convenzionato e lo sviluppo delle équipe territoriali multidisciplinari, a decorrere dall'anno 2026 per garantire il rafforzamento strutturale del

personale del Servizio sanitario nazionale (SSN), con particolare riferimento all'assistenza territoriale e ai servizi distrettuali.

2. Le risorse derivanti dalle emissioni del BTP Sanità confluiscono in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, denominato "Fondo per il personale del Servizio sanitario nazionale territoriale", con dotazione variabile in funzione delle sottoscrizioni dei titoli obbligazionari. Il fondo è ripartito annualmente tra le Regioni e le Province autonome con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei fabbisogni assistenziali territoriali e delle carenze di personale certificate dal Ministero della salute, sentita la SISAC.

3. L'emissione del BTP Sanità è effettuata nell'ambito del programma annuale di emissione dei titoli di Stato e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto sostitutiva di emissioni ordinarie e non incidente sui saldi di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Le risorse del Fondo di cui al comma 2 sono destinate prioritariamente:

- a) al finanziamento di programmi regionali per il recupero delle liste d'attesa tramite potenziamento del personale territoriale.
- b) al finanziamento dei costi del personale impiegato nelle Case della Comunità, nelle COT, nei servizi di medicina territoriale e nei servizi distrettuali;
- c) all'incremento delle ore del personale convenzionato e alla copertura delle carenze di medici specialisti ambulatoriali, medici di medicina dei servizi e altre professionalità sanitarie;

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche finanziarie del BTP Sanità, incluse durata, rendimento, modalità di collocamento e criteri di rendicontazione delle risorse.

---

## **Art. 64**

### **64.1**

MAZZELLA, BILOTTI, GUIDOLIN, Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 238 milioni con le seguenti: 338 milioni*

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 81*

---

**64.2**

GELMETTI, AMBROGIO

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole "238 milioni" con le seguenti: "250 milioni";*

*Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole "247 milioni" con le seguenti: "235 milioni" e sostituire le parole "127 milioni" con le seguenti: "115 milioni".*

---

**64.3**

MURELLI, MINASI, CANTÙ, DREOSTO, TESTOR

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

1) dopo la lettera a) aggiungere le seguente: *a-bis*) all'estensione di test genomici su campioni di biopsia liquida necessari per l'individuazione delle mutazioni di ESR1 nei casi di carcinoma mammario in stadio localmente avanzato o metastatico positivi per i recettori degli estrogeni (ER) e negativi per HER2, in progressione nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028

2) dopo la lettera b) aggiungere la seguente: *b-bis*) all'accesso alle terapie innovativo per le pazienti affette da carcinoma ovarico platino-resistente (PROC) con iperespressione del recettore del folato alfa (FR?) nel limite complessivo di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2018;

3) dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

*d-bis*) all'avvio di programmi di screening nutrizionale precoce dei pazienti oncologici nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2026;

*d-ter*) per il potenziamento dei test di *next-generation sequencing* per la profilazione genomica per la diagnosi della sordità, delle malattie rare e del tumore ovarico nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028;

*d-quater*) alla realizzazione di programmi di screening per la realizzazione di programmi di prevenzione e di screening delle fibrosi polmonari nel limite complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2026;

*d-quinquies*) all'istituzione di un programma di prevenzione del diabete di tipo 2, destinato alle fasce di popolazione economicamente più fragili

affette da obesità e da almeno una condizione di pre-diabete, che garantisca accesso alle opportunità preventivo-terapeutiche;

d-*sexies*) alla realizzazione di accertamenti diagnostici nell'ambito degli screening neonatali per l'individuazione precoce della leucodistrofia metacromatica nel limite complessivo di 5 milioni di euro a partire dal 2026;

d-*septies*) alla realizzazione di programmi per la diagnosi precoce e la presa in carico tempestiva delle persone affette da malattia di Parkinson nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028;

d-*octies*) alla diagnostica istopatologica del carcinoma gastrico avanzato attraverso l'esecuzione di test di immunoistochimica nel limite complessivo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

---

#### **64.4**

LOTITO, PAROLI

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: «"b-bis) al potenziamento dello screening per la diagnosi precoce del tumore alla prostata, allo scopo di estenderlo agli uomini sopra i 50 anni su tutto il territorio nazionale;».*

---

#### **64.5**

FALLUCCHI, AMBROGIO

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: "b-bis) alla adozione di iniziative volte ad attivare specifici protocolli che prevedano una corretta valutazione e un supporto nutrizionale precoce e continuativo quale parte integrante e indispensabile della terapia oncologica stessa e a rendere operativa l'integrazione nutrizionale come «percorso parallelo» alle cure oncologiche per migliorare gli esiti e la qualità della vita del paziente."*

---

#### **64.6**

LOTITO, PAROLI

*Al comma 1, alla lettera d), aggiungere in fine:*

*«e opzioni terapeutiche per la prevenzione del diabete di tipo 2.».*

---

#### 64.7

LOTITO, PAROLI

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire il seguente:*

«e) all'istituzione di un programma di prevenzione del diabete di tipo 2, destinato alle fasce di popolazione economicamente più fragili affette da obesità e da almeno una condizione di pre-diabete, che garantisca accesso alle opportunità preventivo-terapeutiche.

f) all'istituzione di un "Programma Nazionale Sonno e Respiro" volto a promuovere la prevenzione, diagnosi precoce e presa in carico integrata della Sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno (OSA) e dei disturbi respiratori correlati, connessi a obesità e patologie croniche cardiovascolari e metaboliche che garantisca accesso alle opportunità preventivo-terapeutiche.».

---

#### 64.8

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

*Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente: "d-bis) la realizzazione, a cura del Ministero della salute, di concerto con l'Istituto superiore di sanità, di un programma nazionale di biomonitoraggio a campione sulla popolazione per rilevare la presenza di sostanze poli- e perfluoroalchiliche (PFAS) nel sangue e in altri fluidi biologici, con finalità di prevenzione sanitaria e studio epidemiologico"*

---

#### 64.9

CANTÙ, ZAFFINI, MARTI, GARAVAGLIA, BONGIORNO, ROMEO, SATTA, DREOSTO, TESTOR, MURELLI, MINASI

*Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

"d-bis) all'implementazione di un programma nazionale per la prevenzione e la cura delle patologie oculari cronico degenerative, in particolare della maculopatia degenerativa miopica e senile, nel limite complessivo di euro 700.000 per l'anno 2026, di euro 800.000 per l'anno 2027 e di 1,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2027."

---

**64.10**

CANTÙ, ZAFFINI, MARTI, GARAVAGLIA, BONGIORNO, ROMEO, DREOSTO, TESTOR, MURELLI, MINASI

*Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

"d-bis) all'implementazione di un programma nazionale per la prevenzione e la cura delle patologie reumatologiche, in particolare della fibromialgia, del lupus eritematoso sistemico, della sclerosi sistemica e dell'artrite reumatoide di recente insorgenza, nel limite complessivo di euro 700.000 per l'anno 2026, di euro 800.000 per l'anno 2027 e di 1,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2027."

---

**64.11**

ZULLO, GELMETTI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«d-bis.) all'istituzione di un programma di prevenzione del diabete di tipo 2, destinato alle fasce di popolazione economicamente più fragili affette da obesità e da almeno una condizione di pre-diabete, che garantisca accesso alle opportunità preventivo-terapeutiche.».

---

**64.12**

MAZZELLA, DAMANTE, PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Per rimuovere gli squilibri sanitari e sociali connessi alla disomogenea situazione registrabile tra le varie realtà regionali in materia di prevenzione secondaria dell'infertilità femminile e maschile e per attivare il nuovo screening per l'infertilità rivolto ai giovani adulti, lo Stato destina risorse aggiuntive e promuove un intervento speciale, per il triennio 2026-2028, per la diffusione del tampone vaginale per le donne e dello spermogramma per gli uomini nell'ambito dello screening dell'infertilità, da realizzarsi in collegamento con l'assistenza sanitaria di base, anche attraverso l'implementazione di linee di ricerca biomedica e organizzativa in grado di incrementare le potenzialità diagnostiche e terapeutiche nel campo dell'infertilità. Le modalità ed i criteri per la realizzazione del programma sono adottati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri di cui al presente comma pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026 e di 20 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

#### **64.13**

MANCA, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

1-*bis*. Al fine di rafforzare le strategie di prevenzione oncologica, garantendo la continuità e l'equità di accesso ai test genomici per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce a tutte le pazienti effettivamente eleggibili, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementata di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132."

---

#### **64.14**

TERNULLO

*Al comma 2, dopo le parole: «120 milioni di euro è destinato all'ulteriore potenziamento delle misure di prevenzione» aggiungere le seguenti: "con particolare attenzione alla prevenzione nelle isole minori marine."*

---

#### **64.15**

NICITA, MISIANI

*Al comma 2, inserire in fine le seguenti parole: "con particolare attenzione alla prevenzione nelle isole minori".*

---

**64.16**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "con particolare attenzione alla prevenzione nelle isole minori marine".*

---

**64.17**

RUSSO, POGLIESE, SALLEMI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con particolare attenzione alla prevenzione nelle isole minori marine.»*

---

**64.18**

LOMBARDO

*Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: "Una quota delle risorse di cui al periodo precedente, pari a 20 milioni di euro, è destinata alla sorveglianza, prevenzione e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro."*

---

**64.19**

LOTITO

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*"2-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 207 del 30 dicembre 2024, è incrementato con una dotazione pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2026, per il finanziamento di un programma di prevenzione dell'HIV, finalizzato ad ampliare l'accesso alla Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP), sulla base dei criteri e delle modalità di riparto alle Regioni, individuati con Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da adottare entro il 31 marzo 2026.*

*Conseguentemente, alla Tabella A voce ministero della salute apportare la seguente variazione:*

2026: - 1.000.000

---

#### **64.20**

MURELLI, MINASI, CANTÙ, DREOSTO, TESTOR

*All'articolo 64, dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

"2-bis). Al fine di garantire una più efficace presa in carico dei pazienti affetti da OSAS, in via sperimentale per il 2026 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il finanziamento di progetti regionali finalizzati alla sensibilizzazione della popolazione, alla formazione del personale sanitario, nonché all'attuazione di programmi di screening o di diagnosi della patologia in pazienti adulti e pediatrici, anche in regime domiciliare e attraverso l'utilizzo di strumenti di telemedicina.

2-ter). Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della Salute, con proprio decreto, indice un avviso pubblico per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 2-bis, rivolto alle Regioni che abbiano dato attuazione all'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni il 12 maggio 2016, repertorio atti n. 87/CSR."

Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole "120 milioni di euro" con le seguenti "110 milioni di euro".

---

#### **64.21**

RONZULLI, LOTITO

*All'articolo 64, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:*

"2-bis. Al fine di garantire una più efficace presa in carico dei pazienti affetti da OSAS, in via sperimentale per il 2026 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il finanziamento di progetti regionali finalizzati alla sensibilizzazione della popolazione, alla formazione del personale sanitario, nonché all'attuazione di programmi di screening o di diagnosi della patologia in pazienti adulti e pediatrici, anche in regime domiciliare e attraverso l'utilizzo di strumenti di telemedicina.

2-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della Salute, con proprio decreto, indice un avviso pubblico per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 2-bis, rivolto alle

Regioni che abbiano dato attuazione all'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni il 12 maggio 2016, repertorio atti n. 87/CSR.

*2-quater.* Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi *2-bis* e *2-ter* si provvede a valere sui 120 milioni di euro di cui al comma 2 del presente articolo."

---

#### **64.22**

PIRRO, MAZZELLA, DAMANTE, CASTELLONE, GUIDOLIN

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

*"2-bis.* Al fine di garantire una più efficace presa in carico dei pazienti affetti da OSAS, in via sperimentale, per l'anno 2026, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui al comma 2, per il finanziamento di progetti regionali finalizzati alla sensibilizzazione della popolazione, alla formazione del personale sanitario, nonché all'attuazione di programmi di screening o di diagnosi della patologia in pazienti adulti e pediatrici, anche in regime domiciliare e attraverso l'utilizzo di strumenti di telemedicina.

*2-ter.* Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero della Salute, con proprio decreto, indice un avviso pubblico per l'assegnazione delle risorse, rivolto alle Regioni che abbiano dato attuazione all'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni il 12 maggio 2016, repertorio atti n. 87/CSR."

---

#### **64.23**

LOTITO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*"2-bis.* In via sperimentale, per l'anno 2026, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per la realizzazione di programmi di prevenzione e di screening delle fibrosi polmonari. Con Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da adottare entro il 31 marzo 2026, sono stabilite le modalità di svolgimento dello screening e i criteri di riparto alle Regioni. Al relativo onere, pari a 2 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui al comma 2, destinate all'ulteriore potenziamento delle misure di prevenzione."

*Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole:*

«247 milioni di euro» con le seguenti: «245 milioni di euro»;  
«127 milioni di euro» con le seguenti: «125 milioni di euro».

---

#### **64.24**

SALLEMI, RUSSO, POGLIESE

*Dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

«2-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, al fine di garantire l'accesso omogeneo e tempestivo alle principali prestazioni diagnostiche necessarie per la caratterizzazione del carcinoma gastrico avanzato, è istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute un fondo denominato «Fondo per la diagnostica istopatologica del carcinoma gastrico avanzato», con una dotazione annua pari a 500mila euro per il biennio 2026-2027, finalizzato a sostenere l'esecuzione dei test di immunoistochimica presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale. Con decreto del Ministro della Salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui alla presente lettera, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 1 milione di euro per il biennio 2026-2027, si provvede per l'anno 2026 mediante le risorse di cui all'articolo 64, comma 2 della presente legge, mentre per l'anno 2027 mediante le risorse del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato, così come rifinanziato dall'articolo 63, comma 1, della presente legge.».

---

#### **64.25**

PAITA

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «di 1 milione di euro» con le seguenti: «5 milioni di euro»*

*Conseguentemente, il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 4,5 milioni di euro dall'anno 2026*

---

## 64.26

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, MANCA

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. Al fine di promuovere la prevenzione dei tumori correlati all'infezione da papillomavirus umano (HPV), è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinata alla realizzazione, da parte del Ministero della salute, di specifiche campagne di sensibilizzazione e informazione rivolte alla popolazione, a valere sulle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale, di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, indicate all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207."*

---

## 64.27

LORENZIN

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*"4-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro, per l'anno 2026, finalizzata alla realizzazione di un progetto sperimentale per l'attuazione di un Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) dedicato al carcinoma mammario metastatico, da attuarsi all'interno di una delle Reti Oncologiche Regionali (ROR) già operative sul territorio nazionale, al fine di favorire l'attuazione di modelli organizzativi innovativi nell'ambito dell'oncologia territoriale, in coerenza con quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77*

*4-ter. Il progetto volto all'attuazione del PDTA dedicato al carcinoma mammario metastatico definito da parte della Rete Oncologica Regionale individuata, attraverso la dotazione di strumenti digitali, risorse professionali dedicate, attività di formazione interdisciplinare e protocolli organizzativi conformi ai principi dell'oncologia di prossimità, dell'integrazione ospedale-territorio e della presa in carico multidimensionale della persona, in linea con il modello delineato dal citato decreto ministeriale n. 77 del 2022.*

*4-quater. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati:*

- a) la Rete Oncologica Regionale destinataria del progetto pilota;
- b) gli obiettivi specifici e gli indicatori di risultato del progetto;
- c) le modalità di monitoraggio e rendicontazione delle risorse assegnate;

d) il monitoraggio dell'attuazione eseguito a cura di AGENAS e le eventuali forme di collaborazione con enti di ricerca, associazioni di pazienti e istituzioni sanitarie.

4-quinques. Al termine del progetto, il Ministero della salute trasmette al Parlamento una relazione sui risultati conseguiti, sull'impatto in termini di efficacia assistenziale, integrazione territoriale e sostenibilità, nonché sulle prospettive di estensione del modello alle altre Reti Oncologiche Regionali.".

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 1.000.000;

2027: - -----;

2028: - -----;

---

#### **64.28**

FREGOLENT, PAITA

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. In via sperimentale, per l'anno 2026, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per la realizzazione di programmi di prevenzione e di screening delle fibrosi polmonari. Con Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da adottare entro il 31 marzo 2026, sono stabilite le modalità di svolgimento dello screening e i criteri di riparto alle Regioni. Al relativo onere, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»*

---

#### **64.29**

TREVISI

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

*«4-bis. Per l'attuazione di un programma nazionale di ricerche sulle cellule staminali per curare la sclerosi laterale amiotrofica, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2026. Con decreto del Ministro della salute sono stabilite le modalità attuative di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, commi 34*

e 34-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, indicate all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.»

---

### **64.30**

PIRRO, DAMANTE, CASTELLONE, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

"4-*bis*. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, al fine di garantire il benessere fisico e psicologico, l'igiene e il supporto alle donne durante il periodo mestruale, è istituito, presso il Ministero della Salute, il Fondo per l'igiene femminile, finalizzato all'installazione di distributori gratuiti degli assorbenti e tamponi presso gli istituti di scuola di primo e secondo grado, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero della Salute, sono individuate le modalità di utilizzo del Fondo nonché i criteri di riparto delle risorse assegnate. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

### **64.0.1**

PIRRO, DAMANTE, CASTELLONE, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 64-*bis*.**

*(Incremento borse di studio per i veterinari, gli odontoiatri, i farmacisti, i biologi, chimici, fisici, gli psicologi)*

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, è aggiunto il seguente periodo: «A decorrere dall'anno accademico 2026-2027, l'importo della borsa di studio di cui al comma 1 è incrementato di 4.773 euro lordi annui».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni per l'anno 2026 e 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del

decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

## **64.0.2**

PAITA

*Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 64-bis.**

*(Misure per il potenziamento degli screening neonatali estesi)*

1. Al fine di consentire la sperimentazione, l'organizzazione e l'implementazione di nuovi screening neonatali, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, ad integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 167.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, previa intesa in Conferenza unificata, e sono attribuite, di anno in anno, al fine di implementare nuovi screening neonatali in base all'esito dell'aggiornamento della lista delle patologie da ricercare attraverso lo screening neonatale di cui all'articolo 4, comma 2-bis, della legge 19 agosto 2016, n. 167. L'attribuzione delle risorse è vincolato alla presentazione, da parte delle regioni e province autonome, di progetti finalizzati alla sperimentazione e implementazione di nuovi screening neonatali non già compresi nell'elenco di cui all'art. 6, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 167.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

---

### 64.0.3

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 64-bis**

*(Incremento del finanziamento delle attività di screening neonatale)*

1. All'articolo 6, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 167, le parole: «e in 33.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite con le parole: «in 33.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021 e in 38.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026» e le parole: "e a 23.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "a 23.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021 e a 28.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2."

---

### 64.0.4

LORENZIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 64-bis.**

*(Cabina di regia per l'aggiornamento del calendario vaccinale)*

1. Al fine di garantire la tempestività dell'aggiornamento del calendario vaccinale nazionale e di rafforzare la tutela della popolazione anziana e fragile, è istituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per l'aggiornamento del calendario vaccinale, con funzioni consultive e propositive in materia di vaccinazioni.

2. La Cabina di regia formula annualmente pareri e raccomandazioni sull'aggiornamento del calendario vaccinale nazionale, assicurando il coordinamento con le regioni e le province autonome, l'Agenzia italiana del farmaco, l'Istituto superiore di sanità, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e il Consiglio superiore di sanità.

3. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Nell'ambito del Nuovo sistema di garanzia di cui al decreto del Ministro della Salute 12 marzo 2019, sono introdotti specifici indicatori per il moni-

toraggio delle coperture vaccinali, nella popolazione anziana e fragile, delle vaccinazioni inserite nel Calendario Vaccinale redatto dal Ministero della Salute. Al fine di monitorare l'efficacia, l'appropriatezza, l'equità e la sicurezza delle cure erogate sul territorio, il conseguimento degli obiettivi di vaccinazione individuati dalla Cabina di regia di cui al comma 1 costituisce elemento di valutazione dell'assistenza territoriale nell'ambito del Piano nazionale esiti.

5. Il Ministro della salute trasmette annualmente alle Camere una relazione contenente i dati relativi alle coperture vaccinali e alle eventuali disuguaglianze territoriali riscontrate, nonché gli aggiornamenti del calendario vaccinale approvati dalla Cabina di regia.

6. Dall'attuazione dei precedenti commi non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e gli adempimenti sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.".

---

#### **64.0.5**

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 64-bis**

*(Incremento del Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare)*

1. A decorrere dall'anno 2026, il Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare di cui all'articolo 6 della legge 10 novembre 2021, n. 175 è incrementato di 2 milioni di euro annui.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2.".

---

#### **64.0.6**

LOTITO, PAROLI

*Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:*

#### **«Art. 64-bis**

*(Disposizioni in materia di attuazione della legge 15 settembre 2023, n. 130)*

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 15 settembre 2023, n. 130, le parole:

«2,85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»

sono sostituite dalle seguenti: «3,85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

2. Per le finalità di cui alla legge 15 settembre 2023, n. 130, il fondo di cui al comma 530 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ulteriormente rifinanziato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

*Conseguentemente*

Alla tabella A apportare le seguenti modifiche:

Ministero della salute

2026 - 4 milioni;

2027 - 4 milioni;

2028 - 4 milioni;

---

**64.0.7**

MAZZELLA, DAMANTE, PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 64-bis.**

*(Disposizioni concernenti l'attuazione del piano pandemico 2025-2029)*

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 308, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

## 64.0.8

LORENZIN, MISIANI, ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, ZAMBITO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **"Art. 64-bis**

*(Piano nazionale per la prevenzione e la salute mentale di comunità)*

1. Il Ministero della salute adotta, d'intesa con le Regioni, un Piano nazionale per la prevenzione e la salute mentale di comunità, finalizzato a rafforzare la prevenzione primaria, la promozione della salute e la salute mentale territoriale.

2. Il Piano valorizza la collaborazione tra medici ospedalieri, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, infermieri e operatori sociosanitari, assicurando la presa in carico integrata delle persone e la continuità dei percorsi di cura.

3. Per l'attuazione del Piano e il finanziamento delle attività di cui al comma 1, il Fondo Sanitario Nazionale è incrementato di 1.400 milioni di euro annui a decorrere dal 2026."

*Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

"15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

---

#### 64.0.9

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo 64 aggiungere il seguente:*

**«Art. 64-bis.**

*(Misure per la riduzione della spesa sanitaria connessa alle cattive abitudini alimentari attraverso il riconoscimento della dieta mediterranea)*

1. Al fine di ridurre la spesa sanitaria diretta e indiretta volta al trattamento di malattie croniche come obesità, diabete e patologie cardiovascolari, la perdita di produttività lavorativa e la mortalità prematura legata a problemi di salute causati da cattive abitudini alimentari, lo Stato italiano, in coerenza con i principi dettati dall'articolo 32 della Costituzione e dal Regolamento (CE) n. 178/2002 (General Food Law) in materia di sicurezza alimentare, promuove, sostiene e favorisce il consumo di alimenti sicuri e genuini, in linea con i principi della dieta mediterranea riconosciuta come Patrimonio culturale immateriale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa esecutiva ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, in quanto modello di sviluppo culturale e sociale fondato su un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni tramandate di generazione in generazione, nonché quale regime nutrizionale riconosciuto dalla comunità scientifica per i suoi benefici effetti sulla salute.

2. Il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con proprio decreto definisce le linee guida della dieta mediterranea di cui al precedente comma 1 con interventi diretti a promuovere e a sostenere, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali, la diffusione del modello nutrizionale e delle attività economiche, ambientali, sociali e culturali legate a tale stile alimentare, anche attraverso misure tese a valorizzare il patrimonio storico-culturale ad essa connesso.

3. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali possono adottare adeguati strumenti per lo sviluppo di iniziative culturali ed enogastronomiche e predisporre misure volte a sostenere lo sviluppo di filiere enogastronomiche dedicate alla commercializzazione dei prodotti tipici caratterizzanti la dieta mediterranea.

4. Il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con proprio decreto definisce linee guida chiare e semplici per identificare gli alimenti ultra-processati.

5. Ai fini del presente articolo per «dieta mediterranea» si intende l'insieme di pratiche tradizionali, conoscenze e competenze, dell'alimentazione, includendo le colture, la raccolta, la pesca, la conservazione, la trasformazione, la preparazione e il consumo di cibo, caratterizzato da un modello nutrizionale rimasto costante nel tempo, tramandato di generazione in generazione, che costituisce un senso di appartenenza e di continuità per le popolazioni coinvolte.

6. Ai fini del rafforzamento della tutela dei minori di 16 anni e per un più efficace contrasto del disturbo alimentare, a decorrere dal 1° gennaio 2026 è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa ai cibi ultra-processati comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media.

7. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 6, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000.

8. L'Autorità competente alla contestazione e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

9. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 7, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale e riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero della salute per essere destinati al Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, di cui all'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

10. Ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge resta applicabile, fino alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la normativa vigente anteriormente alla medesima data di entrata in vigore.

11. Per le finalità di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero della salute, è istituito un Fondo con la dotazione di euro 2 milioni per l'anno 2026 e di 3 milioni per ciascun anno del biennio 2027 e 2028.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2026:-2.000.000;  
2027:-3.000.000;  
2028:-3.000.000.

---

#### **64.0.10**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 64-bis**

*(Formazione del personale medico e di assistenza)*

1. Il Ministero della salute predispone idonei corsi di formazione, aperti anche alle organizzazioni di volontariato che si occupano di fibromialgia, da inserire in un programma nazionale per la formazione continua di cui agli articoli 16-*bis* e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e da utilizzare per la diagnosi e per i relativi protocolli terapeutici della citata patologia.

2. Per i maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 2004, n. 307."

---

#### **64.0.11**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 64-bis**

*(Registro nazionale della fibromialgia)*

1. È istituito, presso il Ministero della salute, il Registro nazionale della fibromialgia, di seguito denominato «Registro», per la raccolta e l'analisi dei dati clinici riferiti a tale malattia, al fine di stabilire appropriate strategie di intervento, di monitorare l'andamento e la ricorrenza della citata malattia, nonché di rilevare le problematiche connesse e le eventuali complicanze.

2. Il Registro è articolato in sezioni regionali e raccoglie i dati che ciascuna regione trasmette al Ministero della salute entro il 31 marzo di ogni anno. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti i criteri e le modalità di tenuta e di rilevazione dei dati del Registro, anche con strumenti informatici e telematici.

3. Il Registro riporta i casi di fibromialgia accertati e il numero di nuovi casi registrati annualmente, nonché rileva statisticamente l'incidenza di tale malattia nel territorio regionale e nazionale.

4. Il Registro individua altresì:

- a)* le modalità di accertamento diagnostico della fibromialgia;
- b)* i trattamenti e gli interventi sanitari conseguenti all'accertamento di cui alla lettera *a)*;
- c)* la qualità delle cure prestate;
- d)* le conseguenze della fibromialgia in termini funzionali.

5. I dati riportati nel Registro sono utilizzati per individuare azioni finalizzate alla diagnosi precoce, alla previsione di trattamenti medico-sanitari più efficaci e alla realizzazione di studi clinici e di ricerca.

6. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori

entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 129, comma 1-*bis* della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 1, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2026, una minore spesa complessiva annua quantificata in 500.000 euro."

---

#### **64.0.12**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 64-bis**

*1. Al fine di assicurare la prosecuzione e il potenziamento degli interventi già previsti in favore dell'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS), di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698 e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, la relativa autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 355, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.*

2. Sempre in favore del medesimo ente è autorizzato un contributo di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, destinato alla continuità del servizio di interpretariato a distanza per medici, strutture sanitarie e servizi essenziali di prima necessità, volto a garantire l'accessibilità delle persone con disabilità uditiva, di cui all'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione degli oneri di cui all'articolo 132, 2 comma della presente legge.

---

#### **64.0.13**

ZAMBITO, ZAMPA, MANCA, CAMUSSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 64-bis**

*(Disposizioni in materia di fibromialgia)*

1. Al fine di garantire un alto livello di tutela della salute, nonché di migliorare le condizioni di vita delle persone che ne sono affette, la fibromialgia o sindrome fibromialgica è riconosciuta come malattia cronica invalidante.

2. La fibromialgia dà diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni sanitarie ad essa correlate, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute è autorizzato a modificare il regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, definendo i criteri oggettivi per l'identificazione dei sintomi e delle condizioni cliniche della fibromialgia ai fini del suo inserimento tra le malattie invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa di cui al comma 2, nonché ai fini dell'accesso al telelavoro e agli adattamenti ragionevoli in ambiente di lavoro da parte del malato.

4. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i centri nazionali di ricerca per lo studio della fibromialgia, per la definizione dei relativi protocolli terapeutici, dei presidi farmacologici convenzionali e non convenzionali e dei presidi riabilitativi idonei, nonché per la rilevazione statistica dei soggetti affetti dalla fibromialgia.

5. Le regioni individuano, con provvedimento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, all'interno delle strutture sanitarie pubbliche operanti nel territorio, le reti dedicate ai percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali per il malato, da svolgere negli ambulatori fibromialgia in regime ambulatoriale o di *day hospital* con l'intervento di *équipe* multidisciplinari e interdisciplinari, per la formulazione di una diagnosi certificata e la predisposizione di un piano personalizzato di cura e riabilitazione, volto ad un sufficiente controllo della sintomatologia clinica e al mantenimento di un sufficiente grado di autonomia funzionale.

7. Con decreto del Ministro della salute è istituito il Registro nazionale della fibromialgia. Il Registro è destinato alla raccolta e all'analisi dei dati clinici riferiti a tale malattia, mediante l'apporto di competenze multidisciplinari e la partecipazione delle associazioni nazionali di malati iscritte al Registro nazionale del Terzo settore. Nel Registro sono raccolti e aggiornati, nel rispetto della riservatezza e assicurando piena tutela ai dati personali, i dati epidemiologici necessari a definire l'incidenza della fibromialgia in Italia, quelli relativi all'intervallo temporale tra l'esordio della sintomatologia e la diagnosi e quelli riguardanti gli esiti dell'attività di cura e riabilitazione per consentire la valutazione dell'efficacia degli interventi terapeutici e dei loro effetti di carattere socio-economico.

8. Il Ministero della salute predispone idonei corsi di formazione, aperti anche alle organizzazioni di volontariato che si occupano della fibromialgia, da inserire nel programma nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per la diagnosi e per i relativi protocolli terapeutici della patologia.

9. Il Ministero della salute, d'intesa con le regioni, avvalendosi degli enti del Servizio sanitario nazionale e del Ministero dell'università e della ricerca, promuove bandi annuali di ricerca finalizzati a identificare le basi patogenetiche della malattia per favorirne la prevenzione, promuovendo un approccio biopsicosociale che consenta di pervenire a diagnosi precoci e oggettive di malattia e a sostenere la ricerca di terapie innovative e dei migliori percorsi assistenziali.

10. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute stipulano accordi con le associazioni imprenditoriali per favorire l'accesso e il mantenimento al lavoro delle persone affette da fibromialgia e all'attività telelavorativa nelle forme del lavoro a distanza o del telelavoro domiciliare, nonché l'applicazione di accomodamenti ragionevoli presso la sede di lavoro, che siano compatibili con la funzionalità dell'impresa e con la qualità del servizio fornito.

11. Il Ministero della salute, promuove periodiche campagne di informazione e di sensibilizzazione della popolazione sulle problematiche relative alla fibromialgia dirette in particolare a diffondere una maggiore conoscenza dei sintomi della malattia e a promuovere il ricorso al medico di medicina generale nonché ai centri nazionali e agli ambulatori specialistici, al fine di favorire una diagnosi precoce e corretta.

12. Per le finalità di cui ai commi da 1 a 11 è autorizzata una spesa pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026."

*Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni" con le parole: "85 milioni".*

---

**64.0.14**

PIRRO, MAZZELLA, DAMANTE, CASTELLONE, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 64-bis.**

*(Riconoscimento della fibromialgia o sindrome fibromialgica fra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria)*

1. La fibromialgia o sindrome fibromialgica è riconosciuta quale malattia invalidante ed è inserita tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute individua, con proprio decreto, i criteri oggettivi e omogenei per l'identificazione dei sintomi e delle condizioni cliniche correlati alla fibromialgia o sindrome fibromialgica ai fini del suo inserimento tra le malattie invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, come individuate dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni a decorrere dall'anno 2026.

*Conseguentemente* all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «95 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»

**64.0.15**

PIRRO, MAZZELLA, DAMANTE, CASTELLONE, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 64-bis.**

*(Studi e ricerche sulla fibromialgia o sindrome fibromialgica)*

1. Il Ministero della salute, d'intesa con le regioni, avvalendosi degli enti del Servizio sanitario nazionale e del Ministero dell'università e della ricerca, promuove bandi annuali di ricerca finalizzati a identificare le basi patogenetiche della malattia per promuoverne la prevenzione e introdurre setting

biopsicosociali per le diagnosi precoci e oggettive della malattia, nonché per sostenere la ricerca di terapie innovative, e conseguire le migliori strategie assistenziali.

2. Per le finalità di cui al comma 1 possono essere stipulate convenzioni con le associazioni e le fondazioni senza scopo di lucro che tutelano i cittadini affetti da fibromialgia per sviluppare progetti di ricerca sia cliniche sia epidemiologiche nell'ambito socio-sanitario.

3. Il Ministro della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, con l'ausilio di una Commissione permanente istituita presso lo stesso Ministero e nominata d'intesa con le società scientifiche più rappresentative che si occupano della fibromialgia, nonché con le associazioni senza scopo di lucro che tutelano i cittadini affetti da tali malattie, presenta ogni tre anni alle Camere una relazione di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in materia, con particolare riferimento ai problemi concernenti la prevenzione della malattia e delle sindromi a essa correlate, nonché per individuare le migliori forme e modalità di assistenza.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni a decorrere dall'anno 2026.

*Conseguentemente* all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «95 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»

---

#### **64.0.16**

PIRRO, MAZZELLA, DAMANTE, CASTELLONE, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 64-bis.**

*(Campagne di informazione e di sensibilizzazione per la fibromialgia o sindrome fibromialgica)*

1. Il Ministero della salute, promuove periodiche campagne di informazione e di sensibilizzazione sulle problematiche relative alla fibromialgia.

2. Le campagne di cui al comma 1 sono dirette in particolare a diffondere una maggiore conoscenza dei sintomi della malattia e a promuovere il coinvolgimento dei medici di medicina generale al fine di favorire una diagnosi precoce e corretta.

3. Le campagne di cui al comma 1 sono realizzate in collaborazione con le regioni e con le associazioni di pazienti senza scopo di lucro che tutelano i cittadini affetti da fibromialgia presenti operativamente nelle regio-

ni da almeno tre anni. A tal fine il Ministero della salute stipula specifiche convenzioni con le organizzazioni di volontariato operanti nelle regioni che svolgono attività significative di prevenzione, informazione e divulgazione su tale malattia.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1 milione per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.»

---

#### **64.0.17**

PIRRO, DAMANTE, CASTELLONE, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 64-bis.**

*(Formazione del personale medico, di assistenza e di medicina del lavoro per la diagnosi della fibromialgia)*

1. Il Ministero della salute predispone idonei corsi di formazione per il personale medico ai fini della diagnosi della patologia e per l'attuazione dei relativi protocolli terapeutici rivolti anche alle organizzazioni di volontariato che si occupano della fibromialgia.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni a decorrere dall'anno 2026.

*Conseguentemente* all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «98 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»

---

#### **64.0.18**

PIRRO, MAZZELLA, DAMANTE, CASTELLONE, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 64-bis.**

*(Disposizioni concernenti la fibromialgia o sindrome fibromialgica)*

1. Al fine di garantire un'adeguata tutela sanitaria ai soggetti affetti da fibromialgia, e garantire l'accesso a percorsi di assistenza finalizzati alla

diagnosi, cura e riabilitazione della malattia in ogni suo stadio di manifestazione clinica, la fibromialgia è inserita nei livelli essenziali di assistenza (LEA).

2. Lo Stato promuove la prevenzione della fibromialgia anche attraverso l'istituzione su scala nazionale e regionale di programmi socio-sanitari finalizzati alla prevenzione primaria, secondaria e terziaria della malattia; ciò mediante la realizzazione di strumenti, anche sperimentali, che permettano lo sviluppo di interventi e comportamenti in grado di evitare o ridurre l'insorgenza e lo sviluppo della fibromialgia selezionando e trattando le condizioni di rischio, nonché di anticipare la diagnosi della malattia e ridurre la morbilità e gli effetti, promuovendo la salute dell'individuo e della collettività.

3. In virtù delle specificità cliniche della fibromialgia e in particolare della presenza di uno stato permanente di dolore cronico, nonché delle peculiarità della malattia che non ha ad oggi alcuna possibilità di remissione, la presente legge prevede l'istituzione di un percorso finalizzato ad inserire la fibromialgia nell'elenco delle malattie croniche, precisando i gradi di invalidità derivanti dal persistere della malattia nei suoi differenti stadi. Ciò al fine di assicurare il rispetto della dignità e dell'autonomia della persona umana, il bisogno di salute, l'equità nell'accesso all'assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Per i predetti fini le strutture sanitarie che erogano prestazioni reumatologiche e specialistiche di terapia del dolore assicurano un programma di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione individuale per il malato e per la sua famiglia, nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:

- a) tutela della dignità e dell'autonomia del malato, senza alcuna discriminazione, in ogni contesto, ivi incluso l'ambito lavorativo;
- b) tutela e promozione della qualità della vita;
- c) adeguato sostegno sanitario, socio-assistenziale e lavorativo della persona malata.

4. Lo Stato promuove, altresì, la conoscenza della sindrome fibromialgica attraverso la promozione e la conduzione di studi clinici, dell'aspetto epidemiologico, di diagnosi e di cura e dell'impatto sociale e lavorativo della patologia; riconosce, inoltre, l'associazionismo specifico e le attività di volontariato finalizzate a sostenere e aiutare le persone affette da tale malattia come componente essenziale del sistema di tutela di cui al presente articolo.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 6 milioni a decorrere dall'anno 2026.

*Conseguentemente* all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: « 94 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»

**64.0.19**

PAITA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 64-bis.**

*(Fondo in favore dei malati fibromialgici)*

1. Nelle more del riconoscimento della Fibromialgia come malattia invalidante e del suo inserimento tra le malattie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le relative prestazioni sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, a decorrere dal 1° gennaio 2026, ai malati di fibromialgia, diagnosticata da strutture appartenenti al servizio sanitario nazionale pubblico, è erogato un contributo a fondo perduto pari ad euro 1.000 annui, a fronte delle spese sostenute o da sostenere per le cure e i trattamenti prescritti.

2. Nello stato di previsione del Ministero della Salute è istituito il Fondo in favore dei malati fibromialgici, con una dotazione pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, che costituisce tetto di spesa. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, individua le spese ammissibili per la concessione del contributo e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1».

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

**64.0.20**

LOTITO, PAROLI

*Dopo l'articolo 64 inserire il seguente:*

**«Art. 64-bis**

*(Finanziamento del Piano Nazionale della Cronicità)*

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute un fondo denominato «Fondo per l'implementazione del Piano Nazionale della Cronicità», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, destinato all'attuazione di azioni per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle patologie introdotte dall'ultimo aggiornamento del Piano Nazionale della Cronicità 2025.

2. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto dell'incremento del Fondo di cui al comma 1, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito con modificazioni dalla Legge 27 dicembre 2004 n. 307.

---

#### **64.0.21**

MURELLI, CANTÙ, MINASI, DREOSTO, TESTOR

*Dopo l'articolo 64 inserire il seguente:*

#### **«Art. 64-bis**

*(Finanziamento del Piano Nazionale della Cronicità)*

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute un fondo denominato «Fondo per l'implementazione del Piano Nazionale della Cronicità», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, destinato all'attuazione di azioni per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle patologie introdotte dall'ultimo aggiornamento del Piano Nazionale della Cronicità 2025.

2. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto dell'incremento del Fondo di cui al comma 1, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito con modificazioni dalla Legge 27 dicembre 2004 n. 307.».

---

**64.0.22**

ZULLO, GELMETTI

*Dopo l'articolo 64 inserire il seguente:*

**«Art. 64-bis**

*(Fondo per l'implementazione del Piano Nazionale della Cronicità)*

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute un fondo denominato «Fondo per l'implementazione del Piano Nazionale della Cronicità», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, destinato all'attuazione di azioni per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle patologie introdotte dall'ultimo aggiornamento del Piano Nazionale della Cronicità 2025.

2. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto dell'incremento del Fondo di cui al comma 1, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito con modificazioni dalla Legge 27 dicembre 2004 n. 307.

---

**64.0.23**

PIRRO, MAZZELLA, DAMANTE, CASTELLONE, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo 64 inserire il seguente:*

**«Art. 64-bis.**

*(Finanziamento del Piano Nazionale della Cronicità)*

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute un fondo denominato «Fondo per l'implementazione del Piano Nazionale della Cronicità», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, destinato all'attuazione di azioni per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle patologie introdotte dall'ultimo aggiornamento del Piano Nazionale della Cronicità 2025.

2. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province au-

tonome di Trento e Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto dell'incremento del Fondo di cui al comma 1, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito con modificazioni dalla Legge 27 dicembre 2004 n. 307.».

---

#### **64.0.24**

PAITA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 64-bis**

*(Fondo per l'implementazione del Piano Nazionale della Cronicità)*

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute un fondo denominato «Fondo per l'implementazione del Piano Nazionale della Cronicità», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, destinato all'attuazione di azioni per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle patologie introdotte dall'ultimo aggiornamento del Piano Nazionale della Cronicità 2025.

2. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto dell'incremento del Fondo di cui al comma 1, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito con modificazioni dalla Legge 27 dicembre 2004 n. 307.

---

## 64.0.25

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

### **"Art. 64-bis**

*(Dipartimento di salute mentale)*

1. Il DSM cura la promozione e la tutela della salute mentale dell'area di riferimento all'interno dell'azienda sanitaria competente per territorio, tenendo conto delle caratteristiche culturali, orografiche e di percorribilità per una popolazione non superiore a 500.000 abitanti. È dotato di autonomia tecnico-gestionale, organizzativa e contabile ed è organizzato in centri di costo e di responsabilità.

2. Afferiscono al DSM le seguenti strutture organizzative:

*a)* centro di salute mentale (CSM);

*b)* servizio psichiatrico di diagnosi e cura (SPDC);

*c)* servizi e programmi per la residenzialità e la semiresidenzialità.

3. Il DSM svolge le sue funzioni attraverso l'offerta di attività e risorse volte:

*a)* alla promozione dell'integrazione professionale, organizzativa e disciplinare, a livello aziendale o interaziendale, di tutti i soggetti che si occupano della salute mentale;

*b)* alla predisposizione di linee di indirizzo assistenziale per specifici programmi di intervento relativi ad aree critiche della popolazione, al fine di conferire omogeneità ai percorsi sviluppati dai CSM;

*c)* alla promozione dell'integrazione tra servizi sanitari e servizi sociali, pubblici e del privato sociale, e associazioni, incentivando iniziative orientate a contrastare la marginalità sociale e a promuovere l'inclusione sociale;

*d)* alla valorizzazione e alla formazione degli operatori e allo sviluppo delle competenze professionali;

*e)* alla raccolta, all'elaborazione e alla trasmissione delle informazioni definite a livello statale e regionale e al monitoraggio delle risposte ai bisogni di salute mentale;

*f)* al riconoscimento del ruolo fondamentale dell'ascolto e del sostegno dei familiari, nonché del loro coinvolgimento nel programma terapeutico riabilitativo individuale e nel percorso di cura e riabilitazione della persona;

*g)* alla promozione di modalità di accoglienza che facilitino rapporti di fiducia e di accettazione delle cure, nonché alla garanzia della centralità della persona nei rispettivi percorsi di cura e riabilitazione;

h) alla presa in carico delle persone affette da disturbo mentale che hanno commesso un reato, o che sono a rischio di incorrere in condanne penali o misure di sicurezza, o vi sono sottoposte, attraverso programmi terapeutico-riabilitativi individuali, di intensità modulata in rapporto ai bisogni della persona, evitando in prima istanza l'invio alle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza e assicurando le attività di tutela della salute mentale e di presa in carico dei detenuti e degli internati negli istituti di pena di competenza territoriale.

4. Il responsabile del DSM si raccorda, per lo svolgimento delle funzioni di programmazione e pianificazione strategica, coordinamento e monitoraggio dei risultati raggiunti, con il responsabile del distretto sanitario e, per quanto di competenza, con i responsabili dei servizi di assistenza ospedaliera. L'integrazione con le strutture distrettuali nonché le sinergie con l'ospedale sono assicurate dal distretto.

5. Per le finalità di cui al comma 3, le regioni e le province autonome, comprese quelle che hanno sottoscritto i piani di rientro dai disavanzi sanitari, previa valutazione e autorizzazione del Ministero della salute, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Ministero dell'economia e delle finanze, possono bandire concorsi per l'assunzione, in deroga alle disposizioni vigenti, delle figure professionali di cui all'articolo 14, comma 1.

6. Ai fini di cui al comma 5, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.

#### **«Art. 64-ter.**

*(Forme di partecipazione)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono linee di indirizzo sulla base delle quali i DSM programmano con continuità incontri e attività con le persone seguite e i loro familiari, adottano iniziative atte a favorire la conoscenza e la comprensione dei percorsi di cura, a fornire adeguate informazioni sull'organizzazione e sul funzionamento dei servizi e ad accrescere la consapevolezza e la partecipazione di tutte le persone interessate, nonché facilitano e incoraggiano la costituzione di gruppi di protagonismo e auto-mutuo-aiuto. I DSM promuovono altresì iniziative volte ad accrescere le competenze delle associazioni senza fini di lucro di familiari e di persone con esperienza di disagio e disturbo mentale a svolgere in maniera costruttiva e indipendente il ruolo di interlocutori con le istituzioni, le professioni, i media e i soggetti erogatori delle prestazioni sanitarie.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità attraverso le quali i DSM si dotano di strumenti finalizzati a promuovere l'adozione del programma terapeutico riabilitativo individuale, predisposto sulla base del principio della negoziazione e della massima condivisione, con la partecipazione attiva della persona e tenuto conto delle sue preferenze e delle sue aspettative. In tale processo, la persona può avvalersi di figure di aiuto che ritiene significative, inclusi familiari, persone di fiducia, pari, associazioni e figure di garanzia. Nell'ambito della definizione dei profili professionali degli operatori addetti ai servizi sociali, socio-assistenziali e socio-educativi è definito l'inserimento di figure formate nel supporto e nella valutazione tra pari.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità attraverso le quali ogni DSM istituisce un comitato di partecipazione comprendente rappresentanti delle figure professionali, delle persone seguite, dei loro familiari e delle associazioni accreditate.

**«Art. 64-quater.**

*(Centro di salute mentale e servizio psichiatrico di diagnosi e cura)*

1. Il centro di salute mentale (CSM) è la struttura complessa poli-funzionale che afferisce al DSM. Il CSM è deputato all'organizzazione e al coordinamento degli interventi di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale, nel territorio di competenza, tramite l'integrazione funzionale con le attività dei distretti sanitari. Il territorio di competenza è definito su scala distrettuale, dimensionato per una popolazione di norma pari a 60.000 abitanti e comunque non superiore ai 100.000 abitanti, in modo tale da favorire conoscenza, accessibilità e massima prossimità alla popolazione servita.

2. Il CSM garantisce interventi ambulatoriali, domiciliari, di risposta alla crisi e di accoglienza della domanda di urgenza ed emergenza, almeno dodici ore al giorno per sette giorni alla settimana, provvedendo a forme di ospitalità diurna e notturna per tutti i casi che non necessitano di degenza ospedaliera. Per tali scopi è dotato di ambienti a carattere semiresidenziale e residenziale rispondenti ai requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1997.

3. Il CSM è dotato di un'*équipe* multidisciplinare capace di fornire risposte integrate nei luoghi di vita delle persone, anche in situazioni di crisi e acuzie. L'*équipe* del CSM provvede a identificare al suo interno, nella formulazione del programma terapeutico riabilitativo individuale, un operatore di riferimento che, sulla base di un rapporto fiduciario con la persona, svolge funzioni specifiche in merito alla personalizzazione del programma medesi-

mo e degli interventi in sua attuazione, gestisce i rapporti con altri servizi socio-sanitari o soggetti coinvolti nel percorso medesimo e ne informa la persona e i familiari.

4. Competono al CSM le attività di:

*a)* accoglienza, valutazione della domanda e attività diagnostiche;

*b)* definizione e attuazione della presa in carico, con le modalità proprie dell'approccio integrato, tramite interventi ambulatoriali, domiciliari, di «rete» secondo il principio della continuità terapeutica;

*c)* raccordo con i medici di medicina generale, per fornire consulenza psichiatrica e per condurre, in collaborazione, progetti terapeutici e attività formativa;

*d)* promozione di programmi atti a garantire a favore di portatori di gravi patologie organiche l'offerta di un appropriato e competente trattamento psicologico e psichiatrico, anche presso i presidi ospedalieri;

*e)* attività di autorizzazione, di filtro ai ricoveri e di controllo della degenza nelle case di cura neuropsichiatriche private, al fine di assicurare l'appropriatezza del ricovero e la continuità terapeutica.

5. Il SPDC è una struttura organizzativa del DSM situata in una struttura ospedaliera. Presso il SPDC sono attuati i trattamenti psichiatrici volontari e obbligatori in regime di ricovero. Esso svolge attività di consulenza a favore degli altri servizi ospedalieri e può svolgere funzioni interaziendali attraverso la stipula di apposite convenzioni o protocolli. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, quarto comma, della legge 13 maggio 1978, n. 180, ciascun SPDC dispone di un numero di posti letto in nessun caso superiore a quindici. Il DSM è comunque tenuto a garantire soluzioni alternative al ricovero in SPDC, in regime di ospitalità diurna e diurno-notturna come risposta a condizioni di crisi, pre-crisi e post-crisi, sia nelle sedi dei CSM che con idonee soluzioni residenziali transitorie.

#### **«Art. 64-quinquies**

*(Centro diurno, strutture residenziali e percorsi di residenzialità)*

1. Nel rispetto dell'articolo 26 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, le persone con disturbo mentale hanno diritto all'abilitazione e alla riabilitazione, in particolare nei settori della sanità, dell'occupazione, dell'istruzione e dei servizi sociali. Tale diritto deve trovare piena effettività sin dalle fasi precoci del disturbo, sulla base di una valutazione multidisciplinare delle abilità e dei bisogni di ciascuno. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso i DSM, organizzano processi e percorsi abilitativi in collaborazione con le realtà del territorio attraverso servizi e strutture.

2. Il centro diurno è una struttura semiresidenziale con funzioni terapeutico-riabilitative, collocata in una o più sedi nel territorio o all'interno del

CSM. È aperto almeno otto ore al giorno per sei giorni la settimana. Dispone di locali idonei adeguatamente attrezzati in conformità ai requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1997. Nell'ambito di progetti terapeutico-riabilitativi personalizzati, consente di sperimentare e apprendere abilità nella cura di sé, nelle attività della vita quotidiana e nelle relazioni interpersonali individuali e di gruppo, anche ai fini dell'inserimento lavorativo. Il centro diurno può essere gestito direttamente dal DSM oppure, attraverso apposite convenzioni, da soggetti privati senza fini di lucro, assicurando la continuità della presa in carico dei pazienti.

3. La struttura residenziale è una struttura extra-ospedaliera in cui si svolge una parte del programma terapeutico-riabilitativo e socio-riabilitativo per persone di esclusiva competenza psichiatrica. Persegue lo scopo di offrire una rete di rapporti e di opportunità emancipative, all'interno di specifiche attività riabilitative. Si differenzia in base all'intensità dell'offerta sanitaria, di ventiquattro ore, di dodici ore, per fasce orarie e dispone al massimo di dieci posti. È soggetta ai requisiti minimi strutturali e organizzativi di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997. È fatto divieto di istituire più moduli residenziali nello stesso edificio.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite i DSM, promuovono percorsi di residenzialità che privilegiano soluzioni abitative atte a promuovere nelle persone autonomia e responsabilità, a prescindere dal grado di disabilità. È favorito il ricorso ad appartamenti a bassa protezione, libere convivenze e accoglienze da parte di nuclei familiari e individui idonei all'offerta di contesti relazionali appropriati. Nell'ambito del diritto alla vita indipendente e all'inclusione nella società, previsto dall'articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, è reso possibile l'abitare assistito al di fuori di strutture socio-assistenziali, e secondo adeguati livelli di vita in base all'articolo 28 della Convenzione medesima, in forma individuale o in piccoli nuclei di convivenza con adeguato supporto.

5. Nell'ambito dei percorsi di residenzialità di cui al comma 4, il DSM promuove e realizza in particolare:

a) soluzioni residenziali in piccoli appartamenti con i requisiti delle civili abitazioni, per ospitalità temporanea sulle ventiquattro ore, gestiti da personale assistenziale ed educativo professionalmente formato in ambito psichiatrico;

b) case-famiglia, senza vincoli temporali di permanenza, con caratteristiche strutturali delle civili abitazioni, dotate di non più di sei posti letto, gestite da figure professionali con competenze socio-assistenziali;

c) gruppi-appartamento, con caratteristiche strutturali delle civili abitazioni, dotati di non più di sei posti letto, la cui gestione può essere totalmente affidata a pazienti e familiari organizzati in ambito associazionisti-

co o secondo modelli di mutuo-aiuto, capaci di offrire l'esperienza acquisita nelle attività del servizio. Nei gruppi-appartamento è garantito un supporto socio-assistenziale alle attività della vita quotidiana.

6. Le strutture residenziali di cui al comma 5 devono essere ubicate nei centri urbani; è vietata l'attivazione di più moduli abitativi nello stesso edificio.

7. I percorsi di residenzialità e di abitare assistito sono posti sotto il governo clinico e il monitoraggio costante dei CSM i quali programmano e verificano l'attività terapeutica, riabilitativa e di inclusione.».

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sopprimere le parole da ", destinato al potenziamento", fino alla fine del comma."

#### **64.0.26**

PIRRO, DAMANTE, CASTELLONE, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 64-bis.**

*(Istituzione di un fondo Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi della sordità)*

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo denominato «Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi della sordità», con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026 e 3 milione di euro per l'anno 2027.

2. Il Fondo di cui al comma precedente è destinato al potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing di profilazione genomica come indagine di prima scelta o come approfondimento diagnostico casi sordità per i quali esistano terapie autorizzate o in fase di sperimentazione, o interventi e prestazioni sanitarie, anche attraverso l'utilizzo di dispositivi medici, in grado di apportare benefici supportati da evidenze.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute adotta un decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, al fine di individuare i criteri e le modalità di riparto del fondo, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026 e di 3 milioni per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge

29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

**64.0.27**

MAZZELLA, DAMANTE, PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 64-bis.**

*(Istituzione del Registro Nazionale dell'endometriosi)*

1. È istituito presso l'Istituto superiore di sanità (ISS), a decorrere dall'anno 2026, il Registro nazionale dell'endometriosi, di seguito denominato «Registro nazionale», per la raccolta e l'analisi dei dati statistici, clinici e sociali riferiti alla malattia, al fine di stabilire appropriate strategie di intervento, di monitorare l'andamento e la ricorrenza della malattia, nonché di rilevare le problematiche connesse e le eventuali complicanze.

2. Il Registro nazionale riporta i casi di endometriosi, il numero di nuovi casi registrati annualmente e rappresenta statisticamente l'incidenza della malattia nel territorio nazionale, sulla base dei dati forniti dai registri regionali dell'endometriosi.

3. Il Registro nazionale rileva in particolare: a) le modalità di accertamento diagnostico della malattia; b) i trattamenti e gli interventi sanitari conseguenti all'accertamento di cui alla lettera a); c) la qualità e l'efficacia delle cure prestate; d) le conseguenze della malattia in termini funzionali.

4. L'ISS cura la tenuta e l'aggiornamento del Registro nazionale, utilizzando a tale fine i dati provenienti dai registri regionali dell'endometriosi e dagli assessorati regionali competenti per la salute e acquisendo i dati forniti dalle associazioni pubbliche o private che si occupano di endometriosi.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di euro 500.000 euro a decorrere dall'anno 2026.»

*Conseguentemente* all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «99,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»

---

**64.0.28**

CASTELLONE, DAMANTE, PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 64-bis.**

*(Campagne di sensibilizzazione nazionale relativamente alle aggressioni nei confronti dei medici)*

1. Al fine di promuovere una maggiore consapevolezza pubblica circa il fenomeno delle aggressioni a danno del personale sanitario, socio-sanitario, ausiliario e di assistenza e cura, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta della Ministero della Salute e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, promuove, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un concorso per sviluppare una campagna di sensibilizzazione a livello nazionale da svolgere per l'anno 2026, volta a evidenziare le conseguenze legali e morali a cui vanno in contro i soggetti che compiono tali deplorevoli azioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 200.000 euro per l'anno 2026.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 200.000 mila euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

**64.0.29**

IRTO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**"Art. 143-bis**

*(Piano nazionale di prevenzione sanitaria per l'area SIN Crotone-Cassano-Cerchiara)"*

1. È istituito, presso il Ministero della Salute, il Piano nazionale di prevenzione sanitaria per l'area SIN Crotone-Cassano-Cerchiara, con una dotazione di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate a finanziare programmi di screening oncologico, biomonitoraggio della popolazione esposta, rilevazioni ambientali e aggiornamento dei Registri tumori.

3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante incremento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti pericolosi."

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 10.000.000;

2027: - 10.000.000;

2028: - 10.000.000;

---

### **64.0.30**

TERNULLO

*Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 64-bis**

*(Fondo per la rilevazione di mutazioni ESR1 nelle donne con carcinoma mammario ormonodipendente in stadio avanzato)"*

1. Al fine di garantire alle donne con carcinoma mammario localmente avanzato o metastatico in progressione un accesso equo, tempestivo e appropriato alle terapie mirate, evitando il ricorso a trattamenti chemioterapici, è istituito presso il Ministero della Salute, il Fondo per l'acquisto di test genomici in biopsia liquida nei tumori della mammella metastatici positivi per i recettori degli estrogeni (ER) e negativi per HER2, in progressione, con una dotazione pari a euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Il Fondo è destinato a finanziare, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 1, su tutto il territorio nazionale e nelle more dell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, il rimborso diretto, anche parziale, delle spese sostenute per l'acquisto e l'erogazione da parte degli ospedali, sia pubblici sia privati convenzionati, di test genomici su campioni di biopsia liquida necessari per l'individuazione delle mutazioni di ESR1 nei casi di carcinoma mammario in stadio localmente avanzato o metastatico positivi per i recettori degli estrogeni (ER) e negativi per HER2, in progressione.

3. Con decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite:

- a) le modalità di accesso e rendicontazione del Fondo da parte delle strutture sanitarie pubbliche e accreditate;
- b) i criteri di appropriatezza clinica e le condizioni di eleggibilità dei pazienti;
- c) gli standard qualitativi dei laboratori.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, **pari a** complessivi 5 milioni di euro l'anno per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

*In relazione agli oneri derivanti dal seguente articolo, allo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Missione 23 - Fondi da ripartire, Programma 23.1 - Fondi da assegnare (cap. 3075 - FISPE), apportare le seguenti variazioni:*

2026:

CP: - 5.000.000

CS: - 5.000.000

2027:

CP: - 5.000.000

CS: - 5.000.000

2028

CP: - 5.000.000

CS: - 5.000.000

*Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della salute, Missione 1 - Tutela della salute, Programma 1.1 - Prevenzione e promozione della salute umana, apportare le seguenti variazioni:*

2026:

CP: + 5.000.000

CS: + 5.000.000

2027:

CP: + 5.000.000

CS: + 5.000.000

2028

CP: + 5.000.000

CS: + 5.000.000

---

**64.0.31**

MAZZELLA, DAMANTE, PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 64-bis.**

*(Incremento Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione)*

1. Il Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2026, 15 milioni per il 2027 e di 15 milioni per il 2028.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, 15 milioni per il 2027 e di 15 milioni per il 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

**64.0.32**

MAZZELLA, DAMANTE, PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 64-bis.**

*(Incremento Fondo prevenzione e cura dell'obesità)*

1. Il Fondo prevenzione e cura dell'obesità di cui all'articolo 1, comma 377 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementato di 2 milioni di euro a decorrere dal 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2 milioni a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

**64.0.33**

LOTITO, PAROLI

*Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:*

**«Art. 64-bis**

*(Programma nazionale di screening per la prevenzione e la gestione dell'obesità in adolescenza)*

1. Al fine di favorire la prevenzione, la diagnosi precoce e la presa in carico dell'obesità in età adolescenziale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un Fondo finalizzato all'attuazione di un programma nazionale di screening per la prevenzione e la gestione dell'obesità nella popolazione di età compresa tra i tredici e i diciannove anni. La dotazione del Fondo è pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del programma di cui al comma 1, nel rispetto del limite di spesa autorizzato, anche avvalendosi delle istituzioni scolastiche e delle reti assistenziali regionali, nonché dell'Osservatorio nazionale per lo studio dell'obesità istituito ai sensi della legge 3 ottobre 2025, n. 149.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, previa verifica della relativa capienza.»

---

**64.0.34**

LOTITO, PAROLI

*Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:*

**«Art. 64-bis**

*(Misure sperimentali per la prevenzione e la diagnosi dell'obesità nei luoghi di lavoro)*

1. Al fine di promuovere la tutela della salute dei lavoratori e favorire la diagnosi precoce dell'obesità, è istituito, in via sperimentale, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo finalizzato a incentivare programmi di prevenzione, sensibilizzazione e dia-

gnosi dell'obesità nei luoghi di lavoro, mediante l'erogazione, da parte dei datori di lavoro, del servizio di misurazione dell'indice di massa corporea (BMI - Body Mass Index) per i lavoratori dipendenti del settore privato di età compresa tra i 25 e i 65 anni. La dotazione del Fondo è pari a 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della misura di cui al comma 1, nonché le modalità di monitoraggio e rendicontazione delle attività, nel rispetto del limite di spesa autorizzato.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro annui per il triennio 2026-2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i medesimi anni.»

---

#### **64.0.35**

LOTITO, PAROLI

*Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 64-bis**

*(Misure per garantire l'accesso equo e uniforme alle cure per i pazienti affetti da obesità)*

1. Al fine di garantire continuità al programma nazionale per la prevenzione e la cura dell'obesità di cui alla L. 3 ottobre 2025, n. 149, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 377, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementata di 5 milioni per l'anno 2026, 10 milioni per l'anno 2027, 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono vincolate a garantire una tempestiva presa in carico dei pazienti e un accesso equo e uniforme su tutto il territorio nazionale alle terapie medicinali in favore dei soggetti meno abbienti ed economicamente più fragili affetti da obesità grave.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza perma-

nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito con modificazioni dalla Legge 27 dicembre 2004 n. 307.

#### **64.0.36**

MENNUNI, NOCCO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **"Art. 64-bis**

*(Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali Riabilitativi (PDTA-R) per la gestione della spasticità post-ictus)*

1. Al fine di garantire la presa in carico appropriata e la continuità assistenziale dei pazienti affetti da spasticità post-ictus e di superare le disomogeneità organizzative tra le Regioni, il Ministero della salute, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e con il supporto tecnico-scientifico dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adotta le linee di indirizzo contenenti standard minimi omogenei per la redazione dei Percorsi Diagnostico-Terapeutici Assistenziali Riabilitativi (PDTA-R) regionali per la gestione della spasticità post-ictus.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2026 in favore del Ministero della salute, destinata alle attività tecnico-scientifiche e di coordinamento necessarie alla predisposizione e alla diffusione delle linee di indirizzo di cui al medesimo comma.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base delle linee di indirizzo di cui al comma 1, provvedono all'adozione o all'aggiornamento dei propri PDTA-R regionali entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale nella Gazzetta Ufficiale, garantendo l'integrazione tra la rete ospedaliera, i servizi territoriali e l'assistenza domiciliare.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte

corrente di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

---

### **64.0.37**

LOTITO

*Dopo l'articolo 64, inserire il seguente*

«Art. 64 - bis (Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali Riabilitativi (PDTA-R) per la gestione della spasticità post-ictus)

1. Al fine di garantire la presa in carico appropriata e la continuità assistenziale dei pazienti affetti da spasticità post-ictus e di superare le disomogeneità organizzative tra le Regioni, il Ministero della salute, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e con il supporto tecnico-scientifico dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adotta le linee di indirizzo contenenti standard minimi omogenei per la redazione dei Percorsi Diagnostico-Terapeutici Assistenziali Riabilitativi (PDTA-R) regionali per la gestione della spasticità post-ictus.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2026 in favore del Ministero della salute, destinata alle attività tecnico-scientifiche e di coordinamento necessarie alla predisposizione e alla diffusione delle linee di indirizzo di cui al medesimo comma.

3. Le Regioni e le Province autonome, sulla base delle linee di indirizzo di cui al comma 1, provvedono all'adozione o all'aggiornamento dei propri PDTA-R regionali entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale nella Gazzetta Ufficiale, garantendo l'integrazione tra la rete ospedaliera, i servizi territoriali e l'assistenza domiciliare.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

**64.0.38**

MURELLI, CANTÙ, MINASI, DREOSTO, TESTOR

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 64-bis**

*(Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali Riabilitativi (PDTA-R) per la gestione della spasticità post-ictus)*

1. Al fine di garantire la presa in carico appropriata e la continuità assistenziale dei pazienti affetti da spasticità post-ictus e di superare le disomogeneità organizzative tra le Regioni, il Ministero della salute, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e con il supporto tecnico-scientifico dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adotta le linee di indirizzo contenenti standard minimi omogenei per la redazione dei Percorsi Diagnostico-Terapeutici Assistenziali Riabilitativi (PDTA-R) regionali per la gestione della spasticità post-ictus.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2026 in favore del Ministero della salute, destinata alle attività tecnico-scientifiche e di coordinamento necessarie alla predisposizione e alla diffusione delle linee di indirizzo di cui al medesimo comma.

3. Le Regioni e le Province autonome, sulla base delle linee di indirizzo di cui al comma 1, provvedono all'adozione o all'aggiornamento dei propri PDTA-R regionali entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale nella Gazzetta Ufficiale, garantendo l'integrazione tra la rete ospedaliera, i servizi territoriali e l'assistenza domiciliare.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

**64.0.39**

ZAFFINI, ZULLO, CANTÙ, AMBROGIO

*Dopo l'articolo è inserito il seguente:*

**«Art. 64-bis**

*(Istituzione del fondo sperimentale per terapie avanzate (ATMP))*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, è istituito presso il Ministero della Salute, in via sperimentale per la durata di cinque anni, un Fondo per il rimborso dell'acquisto dei medicinali per terapie avanzate con una dotazione iniziale pari a euro 80.000.000.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono erogate a favore delle Regioni e Province Autonome ospitanti i centri erogatori dei medicinali per terapie avanzate, secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Con il decreto di cui al comma 2 è definito altresì un modello sperimentale di misurazione dei risparmi generati per il Servizio Sanitario Nazionale dalla somministrazione dei medicinali per le terapie avanzate che hanno accesso al Fondo di cui al comma 1, calcolati sulla base di un monitoraggio degli effetti del loro utilizzo sul costo del percorso terapeutico assistenziale complessivo.

4. L'Agenzia Italiana del Farmaco, con propria determina, adotta i criteri di accesso al Fondo, valorizzando i seguenti aspetti:

a) riduzione del ricorso ad altre prestazioni rese da enti e professionisti del Servizio Sanitario Nazionale ai pazienti, con conseguente riduzione dei costi per il sistema;

b) riduzione delle perdite di produttività relativamente a coloro che si trovano in età lavorativa, con relativi benefici per il sistema previdenziale e il sistema economico in generale;

c) impatti organizzativi positivi per le organizzazioni sanitarie modificando in modo rilevante i processi assistenziali;

d) impatto significativo sulla qualità della vita dei pazienti, delle famiglie dei pazienti e dei loro *caregiver*.

5. In sede di definizione dell'accordo negoziale l'AIFA e le aziende che commercializzano medicinali per terapie avanzate possono concordare, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto del Ministro della Salute 2 agosto 2019, modelli negoziali di pagamento pluriannuali condizionati ai risultati clinici attesi.

6. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7. Le Terapie Avanzate che hanno accesso al Fondo di cui al comma 1 restano escluse, in deroga a quanto previsto dai commi 577 e 578, dell'art.1 della legge n. 145/2018, dal calcolo dell'ammontare complessivo della spesa farmaceutica per gli acquisti diretti ai fini del rilevamento del superamento del tetto e dalla determinazione della quota di mercato a carico della rispettiva azienda farmaceutica titolare A.I.C. »

---

#### **64.0.40**

LISEI, MENNUNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 64-bis**

1. Al fine di sostenere le attività della Fondazione ANT Italia Onlus di Bologna nell'assistenza medico-specialistica gratuita a domicilio dei malati di tumore, è assegnata alla medesima Fondazione un contributo pari a 500.000 euro per l'anno 2026.»

---

#### **64.0.41**

GARAVAGLIA, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 64-bis.**

*(Presidi antinfiammatori ed eutrofici utilizzati dai pazienti oncologici)*

1. Il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua con proprio Decreto un elenco dei presidi antinfiammatori ed eutrofici utilizzati dai pazienti oncologici per la cura della pelle e non riconosciuti in Fascia C, da inserire quale strumento di tutela della salute nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), prevedendone l'erogazione da parte del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Conseguentemente è ridotto di 2 milioni e 750 mila euro, a decorrere dall'anno 2026, il Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge. La somma di 2 milioni e 750 mila euro, a decorrere dall'anno 2025, è vincolata per consentire l'aggiornamento dei li-

velli essenziali di assistenza per i fini previsti dal presente comma. Il decreto è emanato entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione della presente legge.

#### **64.0.42**

MURELLI, MINASI, CANTÙ, DREOSTO, TESTOR

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 64-bis**

*(Fondo per lo screening nutrizionale dei pazienti oncologici)*

1. Al fine di promuovere la diagnosi precoce della malnutrizione nei pazienti oncologici, è istituito presso il Ministero della Salute, in via sperimentale, il fondo denominato "Fondo per lo screening nutrizionale dei pazienti oncologici", con una dotazione pari a euro 5 milioni per l'anno 2026.

2. Le risorse del Fondo sono destinate a:

a) finanziare l'avvio di programmi di screening nutrizionale precoce dei pazienti oncologici, da attivarsi presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate;

b) sostenere la costituzione e il funzionamento delle reti regionali di nutrizione clinica, finalizzate a garantire valutazioni tempestive, interventi nutrizionali personalizzati e l'integrazione con i PDTA oncologici;

c) promuovere la presenza di nutrizionisti clinici dedicati o, in alternativa, la formazione specialistica degli oncologi e degli altri professionisti coinvolti nei percorsi oncologici.

3. Con decreto del Ministro della salute, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i criteri di riparto del Fondo tra le Regioni e le Province autonome, le tipologie di tumori incluse nella sperimentazione e le relative priorità di intervento, i protocolli di screening nutrizionale validati a livello nazionale e internazionale, nonché gli indicatori per la valutazione degli esiti.

4. Entro il 30 giugno 2027, il Ministero della Salute trasmette al Parlamento una relazione sugli esiti della sperimentazione, recante in particolare i dati di copertura, i benefici in termini di salute dei pazienti e di risparmio economico per il SSN, e gli esiti clinico-organizzativi.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per

interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

#### **64.0.43**

MAZZELLA, DAMANTE, PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 64-bis.**

*(Potenziamento dell'offerta assistenziale delle strutture di prevenzione, diagnosi e cura delle neoplasie pancreatiche)*

1. Al fine di garantire ai pazienti affetti da tumore al pancreas le migliori cure con l'approccio multidisciplinare più completo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono le Pancreas Units, centri specializzati nella cura dei tumori del pancreas che hanno una struttura organizzativa multidisciplinare, individuata attraverso una selezione dei centri in base a volume e qualità delle prestazioni, che sulla base di un percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale standardizzato focalizzato sul paziente consenta un approccio integrato alle neoplasie del pancreas e della regione periampollare, con l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi e dei risultati clinici.

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, si definisce il modello organizzativo e requisiti minimi per la costituzione delle reti regionali delle Pancreas Unit.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.»

Conseguentemente all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «97 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»

---

#### **64.0.44**

MAZZELLA, DAMANTE, PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 64-bis.**

*(Fondo Globale per la lotta contro l'AIDS, la malaria e la tubercolosi).*

1. Al fine di perseguire l'obiettivo della promozione della salute globale e di sistemi sanitari più resilienti nei Paesi in via di sviluppo, è stanziato un contributo a favore del Fondo Globale per la lotta contro l'AIDS, la malaria e la tubercolosi, pari a 99 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 10 milioni di euro per l'anno 2028.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 99 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 10 milioni di euro per l'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

#### **64.0.45**

LOTITO, PAROLI

*Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 64-bis**

*(Interventi di promozione della vaccinazione anti-HPV  
e campagne informative a invarianza finanziaria)*

1. Al fine di potenziare la prevenzione primaria dei tumori correlati all'infezione da Papillomavirus umano (HPV), è autorizzata la realizzazione, da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, d'intesa con le regioni e le aziende sanitarie locali, di campagne istituzionali di informazione e sensibilizzazione rivolte alla popolazione generale, con specifico riferimento alle fasce in età scolastica, finalizzate a diffondere la conoscenza dei benefici della vaccinazione anti-HPV.

2. Le campagne di cui al comma 1 sono attuate mediante l'utilizzo di strumenti digitali e canali istituzionali già operativi, inclusi siti web, social media, portali scolastici, consultori e ambulatori pubblici, e tramite la diffusione di materiali informativi predisposti dall'Istituto Superiore di Sanità e validati secondo criteri scientifici riconosciuti.

3. In collaborazione con il Ministero dell'istruzione e del merito, è favorito il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado nella diffusione delle suddette informazioni. È altresì valutata, d'intesa con le autorità sanitarie territorialmente competenti, l'opportunità di avviare sperimentazioni su base locale per la somministrazione del vaccino in ambito scolastico, in affiancamento all'offerta attualmente garantita dai Dipartimenti di prevenzione.

4. L'Istituto Superiore di Sanità, nell'ambito delle proprie competenze e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rende disponibili corsi di formazione a distanza (FAD), accreditati ai fini dell'Educazione Continua in Medicina (ECM), rivolti a medici, infermieri, professionisti sanitari e operatori scolastici, finalizzati alla diffusione delle evidenze scientifiche e della sicurezza della vaccinazione anti-HPV, tramite la piattaforma EDUISS.

5. Le attività previste dal presente articolo sono svolte nel rispetto del principio di invarianza finanziaria e non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

---

#### **64.0.46**

MAZZELLA, DAMANTE, PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 64-bis.**

*(Disposizioni in materia di prevenzione del melanoma cutaneo)*

1. Al fine di potenziare le attività di sensibilizzazione e prevenzione del melanoma cutaneo, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Con l'obiettivo di realizzare campagne informative di sensibilizzazione e di prevenzione del melanoma cutaneo, anche tramite l'utilizzo della rete internet e delle reti sociali telematiche, il Ministero della salute, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, può promuovere azioni per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di effettuare una visita dermatologica almeno una volta l'anno, per informare sull'importanza dell'individuazione del fototipo, necessaria ai fini dell'individuazione dei profili di rischio di ciascun soggetto, per informare sull'importanza dell'autoesame e dello screening e per assicurare un'adeguata formazione dei professionisti sanitari sul melanoma cutaneo.

3. Al fine di favorire la diagnosi precoce del melanoma cutaneo, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano campagne di screening dermatologico per i soggetti considerati più a rischio, tenendo conto di molteplici fattori e criteri come definito dal decreto ministeriale di cui al comma 4.

4. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definisce, con proprio decreto le modalità di attuazione delle campagne informative di cui comma 2 e individua le categorie di popolazione a cui sottopone in via prioritaria l'esame di valutazione dermatologica e le procedure di attuazione delle campagne di screening di cui al comma 3, nonché le modalità di riparto tra le regioni e province autonome del fondo di cui al comma 1.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

#### **64.0.47**

GUIDOLIN, DAMANTE, PIRRO, CASTELLONE, MAZZELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 64-bis.**

*(Istituzione Fondo per l'istituzione dei centri sollievo a favore delle persone affette da demenza degenerativa, morbo di Alzheimer e morbo di Parkinson)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, in collaborazione con le aziende sanitarie e con il coinvolgimento del volontariato e degli enti del Terzo settore, i centri sollievo a favore delle persone affette da demenza degenerativa, morbo di Alzheimer e morbo di Parkinson finalizzati ad assicurare la socializzazione, accoglienza e sostegno delle abilità residue delle persone coinvolte e monitorare gli stadi di avanzamento della malattia e rallentare l'evoluzione della stessa attraverso la stimolazione cognitiva.

2. Ai centri sollievo è attribuita la funzione di presa in carico dei bisogni della famiglia nel suo complesso attraverso l'assistenza alla persona coinvolta che viene seguita da figure professionali socio-sanitarie e volontari adeguatamente formati.

3. Nello stato di previsione del Ministero della Salute è istituito il Fondo per l'istituzione dei centri sollievo a favore delle persone affette da demenza degenerativa, morbo di Alzheimer e morbo di Parkinson con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

4. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2026: - 3.000.000

2027: - 3.000.000

2028: - 3.000.000

---

#### **64.0.48**

MAZZELLA, DAMANTE, PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 64-bis.**

*(Istituzione del Fondo per i malati affetti dal morbo di Parkinson)*

1. Nello stato di previsione del Ministero della Salute è istituito il Fondo per i malati affetti dal morbo di Parkinson a decorrere dall'anno 2026, da destinare alla promozione della ricerca scientifica sulla malattia di Parkinson e sindromi neurologiche correlate per scoprire le cause di insorgenza, trovare cure adeguate e migliorare la qualità di vita dei pazienti affetti.

2. Il Fondo nazionale ha una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

3. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2026: -2.000.000

2027: - 2.000.000

2028: - 2.000.000

---

**64.0.49**

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO

*Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:*

**"Art. 64-bis**

*(Istituzione del Fondo per la diagnostica istopatologica del carcinoma gastrico avanzato)*

1. Nelle more dell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, al fine di garantire l'accesso omogeneo e tempestivo alle principali prestazioni diagnostiche necessarie per la caratterizzazione del carcinoma gastrico avanzato, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo denominato «Fondo per la diagnostica istopatologica del carcinoma gastrico avanzato», con una dotazione annua pari a 550.000 euro per il biennio 2026-2027, finalizzato a sostenere l'esecuzione dei *test* di immunoistochimica presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 1, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 550.000 annui per l'anno 2026 e per l'anno 2027, si provvede per l'anno 2026 mediante le risorse di cui all'articolo 64, comma 2, della presente legge, mentre per l'anno 2027 mediante le risorse del fabbisogno nazionale *standard* cui concorre lo Stato, così come rifinanziato dall'articolo 63, comma 1, della presente legge.".

**64.0.50**

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Art. 64-bis**

*(Finanziamento di programmi sperimentali per il test al portatore sano di fibrosi cistica)*

1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'Istituto superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti e resi operativi modelli sperimentali di *screening* del portatore sano per l'identificazio-

ne precoce del rischio di fibrosi cistica. A tal fine, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2."

---

#### **64.0.51**

LORENZIN

*Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 64-bis**

*(Finanziamento del Fondo per i test di Next-Generation Sequencing)*

1. Al fine di consentire il proseguimento dei *test di Next-Generation Sequencing*, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 684, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dal 2026."

*Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026".*

---

#### **64.0.52**

PIRRO, DAMANTE, CASTELLONE, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 64-bis.**

*(Incremento risorse per gli accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie)*

1. All'articolo 6, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 167, le parole: «in 33.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «38.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026» e le parole: «a 23.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a 28.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 no-

vembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

### **64.0.53**

PIRRO, DAMANTE, CASTELLONE, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 64-bis.**

*(Agevolazioni fiscali per contrastare la diffusione della miopia dei bambini e dei preadolescenti)*

1. Al fine di contrastare la diffusione della miopia dei bambini e dei preadolescenti, è riconosciuto, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2026, un credito di imposta, pari al 50% delle spese sostenute e documentate nel medesimo anno solare, relativo all'acquisto di lenti da vista con tecnologia D.I.M.S. finalizzato al trattamento e alla gestione della miopia.

2. Il credito di cui al primo periodo, che non concorre alla determinazione del reddito complessivo ai fini dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposto per i figli di età inferiore a 14 anni e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'importo sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui. Nella determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente utile ai fini del riconoscimento dell'importo di cui al presente comma non rilevano le erogazioni relative all'assegno unico e universale di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

**64.0.54**

PIRRO, DAMANTE, CASTELLONE, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 64-bis.**

*(Disposizioni concernenti lo screening pediatrico per ipercolesterolemia)*

1. Al fine di garantire una diagnosi tempestiva dell'ipercolesterolemia familiare, in via sperimentale per il triennio 2026-2028, è autorizzata la spesa di 5 milioni euro annui per la realizzazione di un programma di screening della patologia rivolto alla popolazione di età dai cinque ai quattordici anni.

2. Con decreto del Ministro della Salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

**64.0.55**

ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Art. 64-bis**

*(Fondo nazionale per l'accesso ai test diagnostici rapidi multiplex genotipici e fenotipici)*

1. Al fine di favorire l'adozione e l'utilizzo, presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, di test diagnostici microbiologici rapidi multiplex, genotipici e fenotipici, volti all'identificazione precoce dell'agente patogeno responsabile dell'infezione e/o della suscettibilità/resistenza agli antibiotici per il supporto di un uso appropriato degli antibiotici "reserve/listed" prescritti attraverso il Registro di monitoraggio dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), è istituito presso il Ministero della salute un fondo denominato "Fondo nazionale per l'accesso ai test diagnostici microbiologici rapidi

multiplex", con una dotazione pari a 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Le risorse del Fondo sono destinate alla copertura del costo dei test di cui al comma 1 utilizzati dalle strutture sanitarie prima dell'inizio di una terapia con antibiotici appartenenti alla categoria "reserve/listed" e tracciati attraverso il medesimo Registro di monitoraggio AIFA per la prescrizione degli antibiotici reserve/listed", secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2.".

---

## **64.0.56**

PAITA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 64-bis.**

*(Fondo per il finanziamento piano nazionale delle malattie rare)*

1. All'articolo 9 della legge 10 novembre 2021, n. 175, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

"4. Per la realizzazione degli obiettivi e degli interventi di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione iniziale pari ai 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

4-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro il primo febbraio di ciascun anno, sono stabilite le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 4».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

---

**64.0.57**

PAITA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 58-bis.**

*(Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare)*

1. All'articolo 6 della legge 10 novembre 2021, n. 175, le parole "pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti "pari a 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

---

**64.0.58**

TERNULLO

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**"Art. 64-bis**

*(Istituzione della figura del "diabetico guida" nel Servizio Sanitario Nazionale)*

1. Al fine di potenziare le attività di educazione terapeutica, sostegno psicologico e accompagnamento dei pazienti affetti da diabete mellito dell'età adulta e pediatrica, è istituita, nell'ambito della Rete di assistenza diabetologica del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), la figura del "diabetico guida", quale soggetto specificamente formato per fornire supporto tra pari ("peer support") alle persone con diabete e ai loro familiari.

2. Il "diabetico guida" collabora, in forma volontaria o retribuita secondo le modalità stabilite dalle Regioni, con i Centri di Assistenza Diabetologica (CAD), le Strutture Specialistiche Pediatriche di Diabetologia (SSPD), i Medici di Medicina Generale (MMG) e i Pediatri di Libera Scelta (PLS), partecipando ai programmi di educazione terapeutica, prevenzione e promozione della salute, nonché alle attività di affiancamento dei pazienti neo-diagnosticati o in condizioni di fragilità.

3. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti:

a) gli standard formativi nazionali per l'abilitazione e l'aggiornamento dei "diabetici guida";

b) i criteri di accreditamento delle associazioni dei pazienti diabetici e delle strutture sanitarie presso cui essi operano;

c) le modalità di coordinamento con le attività della Rete di assistenza diabetologica.

4. È istituito presso l'Istituto Superiore di Sanità un Programma nazionale di formazione e aggiornamento dei "diabetici guida", realizzato in collaborazione con le Regioni, le società scientifiche di settore (SID, AMD, ISPAD) e le associazioni nazionali di pazienti diabetici (FAND e altre riconosciute ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117).

5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, destinata a:

a) programmi di formazione e aggiornamento dei "diabetici guida";

b) cofinanziamento regionale dei progetti di peer support presso i CAD e le SSPD;

c) istituzione e gestione di un registro nazionale dei "diabetici guida" presso l'Istituto Superiore di Sanità.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, ferma restando l'invarianza dei livelli essenziali di assistenza (LEA)."

**64.0.59**

PAITA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 64-bis.**

*(Fondo per favorire attività ludiche musicali e intrattenimento negli ospedali)*

1. Al fine di favorire le attività ludico musicali e di intrattenimenti negli ospedali per i pazienti in degenza, nello stato di previsione del Ministero della Salute è istituito un apposito Fondo con dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministero della salute sono definiti i criteri di riparto e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

**64.0.60**

LOTITO

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

*"Art. 64-bis "Assistenza H24 per i malati più gravi".*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano, entro il 30 gennaio di ciascun anno, un piano di potenziamento dell'assistenza sociosanitaria domiciliare al fine di raggiungere, entro l'anno 2028, un servizio di assistenza senza interruzione al 90 per cento della popolazione affetta da gravi malattie neurodegenerative che le rendono integralmente non autosufficienti. Il monitoraggio dell'attuazione del piano è affidato all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, che lo realizza a cadenza semestrale. La presentazione del piano e la relativa attuazione costituiscono adempimento regionale ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato».".

---

**64.0.61**

PIRRO, DAMANTE, CASTELLONE, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 64-bis.**

*(Istituzione del Fondo nazionale per la vulvodinia e per la neuropatia del pudendo)*

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo nazionale per la vulvodinia e per la neuropatia del pudendo, di seguito denominato «Fondo nazionale», al fine di sostenere la formazione, lo studio e la ricerca sulla vulvodinia e sulla neuropatia del pudendo nonché al fine di permettere una valutazione dell'incidenza delle medesime sul territorio nazionale.

2. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione finanziaria di 1 milione di euro per ciascuno gli anni 2026 e 2027 e di 2 milioni di euro per l'anno 2028.

3. Il Ministro della Salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale di cui al presente articolo, prevedendo che un importo pari ad almeno il 50 per cento del predetto Fondo è destinato alla ricerca scientifica».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2026; - 1.000.000;

2027: - 1.000.000;

2028: - 2.000.000.

---

**64.0.62**

GELMETTI, MENNUNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 64-bis.**

*(Fondo per accesso alle cure per pazienti affette da tumore dell'ovaio platino-resistente)*

1. Al fine di potenziare ulteriormente le misure di prevenzione e cura, e di garantire su tutto il territorio nazionale un accesso tempestivo e omogeneo alle terapie innovative per le pazienti affette da carcinoma ovarico platino-resistente (PROC) con iperespressione del recettore del folato alfa (FR?), è istituito, nello stato di previsione del Ministero della Salute, un Fondo con una dotazione di ? 600.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 finalizzato a sostenere le strutture sanitarie nell'acquisto del test per l'identificazione tempestiva dell'espressione del recettore FR?, propedeutico all'erogazione delle suddette terapie.

2. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del Fondo.

3. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, calcolati in ? 600.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede a valere sul Fondo per gli investimenti strutturali di politica economica di cui di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

*Conseguentemente, in relazione agli oneri derivanti dal seguente articolo, allo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Missione 23 - Fondi da ripartire, Programma 23.1 - Fondi da assegnare (cap. 3075 - FISPE), apportare le seguenti variazioni:*

*2026:*

*CP: - 600.000*

*CS: - 600.000*

*2027:*

*CP: - 600.000*

*CS: - 600.000*

*2028:*

*CP: - 600.000*

*CS: - 600.000*

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della salute, Missione 1 - Tutela della salute, Programma 1.1 - Prevenzione e promozione della salute umana, apportare le seguenti variazioni:

2026:

CP: + 600.000

CS: + 600.000

2027:

CP: + 600.000

CS: + 600.000

2028:

CP: + 600.000

CS: + 600.000

---

#### **64.0.63**

MURELLI, CANTÙ, MINASI, DREOSTO, TESTOR

*Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 64-bis**

*(Fondo per accesso alle cure per pazienti affette da tumore dell'ovaio platino-resistente)*

1. Al fine di potenziare ulteriormente le misure di prevenzione e cura, e di garantire su tutto il territorio nazionale un accesso tempestivo e omogeneo alle terapie innovative per le pazienti affette da carcinoma ovarico platino-resistente (PROC) con iperespressione del recettore del folato alfa (FR?), è istituito, nello stato di previsione del Ministero della Salute, un Fondo con una dotazione di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 finalizzato a sostenere le strutture sanitarie nell'acquisto del test per l'identificazione tempestiva dell'espressione del recettore FR?, propedeutico all'erogazione delle suddette terapie.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 600.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Mini-

stero della salute per 600.000 euro per l'anno 2026, 600.000 euro per l'anno 2027 e 600.000 euro per l'anno 2028.».

#### **64.0.64**

MURELLI, MINASI, CANTÙ, DREOSTO, TESTOR

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 64-bis**

*(Fondo per la rilevazione di mutazioni ESR1 nelle donne con carcinoma mammario ormonodipendente in stadio avanzato)*

1. Al fine di garantire alle donne con carcinoma mammario localmente avanzato o metastatico in progressione un accesso equo, tempestivo e appropriato alle terapie mirate, evitando il ricorso a trattamenti chemioterapici, è istituito presso il Ministero della Salute, il Fondo per l'acquisto di test genomici in biopsia liquida nei tumori della mammella metastatici positivi per i recettori degli estrogeni (ER) e negativi per HER2, in progressione, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Il Fondo di cui al comma 1, è destinato a finanziare su tutto il territorio nazionale, e nelle more dell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, il rimborso diretto, anche parziale, delle spese sostenute per l'acquisto e l'erogazione da parte degli ospedali, sia pubblici sia privati convenzionati, di test genomici su campioni di biopsia liquida necessari per l'individuazione delle mutazioni di ESR1 nei casi di carcinoma mammario in stadio localmente avanzato o metastatico positivi per i recettori degli estrogeni (ER) e negativi per HER2, in progressione.

3. Con decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite:

- a) le modalità di accesso e rendicontazione del Fondo da parte delle strutture sanitarie pubbliche e accreditate;
- b) i criteri di appropriatezza clinica e le condizioni di eleggibilità dei pazienti;
- c) gli standard qualitativi dei laboratori.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte cor-

rente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 5 milioni di euro per l'anno 2026, 5 milioni di euro per l'anno 2027 e 5 milioni di euro per l'anno 2028.».

#### **64.0.65**

GELMETTI, MENNUNI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

" Articolo 64-bis

*(Fondo per la rilevazione di mutazioni ESR1 nelle donne con carcinoma mammario ormonodipendente in stadio avanzato)*

1. Al fine di garantire alle donne con carcinoma mammario localmente avanzato o metastatico in progressione un accesso equo, tempestivo e appropriato alle terapie mirate, evitando il ricorso a trattamenti chemioterapici, è istituito presso il Ministero della Salute, il Fondo per l'acquisto di test genomici in biopsia liquida nei tumori della mammella metastatici positivi per i recettori degli estrogeni (ER) e negativi per HER2, in progressione, con una dotazione pari a euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028;

2. Il Fondo è destinato a finanziare, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 1, su tutto il territorio nazionale e nelle more dell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, il rimborso diretto, anche parziale, delle spese sostenute per l'acquisto e l'erogazione da parte degli ospedali, sia pubblici sia privati convenzionati, di test genomici su campioni di biopsia liquida necessari per l'individuazione delle mutazioni di ESR1 nei casi di carcinoma mammario in stadio localmente avanzato o metastatico positivi per i recettori degli estrogeni (ER) e negativi per HER2, in progressione;

3. Con decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite:

a) le modalità di accesso e rendicontazione del Fondo da parte delle strutture sanitarie pubbliche e accreditate;

- b) i criteri di appropriatezza clinica e le condizioni di eleggibilità dei pazienti;
- c) gli standard qualitativi dei laboratori;

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in complessivi 5 milioni di euro l'anno per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

In relazione agli oneri derivanti dal seguente articolo, allo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Missione 23 - Fondi da ripartire, Programma 23.1 - Fondi da assegnare (cap. 3075 - FISPE), apportare le seguenti variazioni:

2026:

CP: - 5.000.000

CS: - 5.000.000

2027:

CP: - 5.000.000

CS: - 5.000.000

2028

CP: - 5.000.000

CS: - 5.000.000

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della salute, Missione 1 - Tutela della salute, Programma 1.1 - Prevenzione e promozione della salute umana, apportare le seguenti variazioni:

2026:

CP: + 5.000.000

CS: + 5.000.000

2027:

CP: + 5.000.000

CS: + 5.000.000

2028

CP: + 5.000.000

CS: + 5.000.000

---

**64.0.66**

MAZZELLA, DAMANTE, PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 64-bis.**

*(Disposizioni per il riconoscimento della colangite biliare primitiva come malattia rara)*

1. Al fine di garantire la prevenzione, la diagnosi e la cura della colangite biliare primitiva, un'epatopatia colestatica autoimmune rara, caratterizzata da un danno dei piccoli dotti biliari intraepatici mediato dall'autoimmunità, è inserita la predetta malattia nei livelli essenziali di assistenza (LEA), allegato 7, recante l'elenco delle malattie rare esentate dalla partecipazione al costo delle correlate prestazioni di assistenza sanitaria, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, con la procedura prevista dall'articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a inserire la colangite biliare primitiva nei LEA, allegato 7, recante l'elenco delle malattie rare esentate dalla partecipazione al costo delle correlate prestazioni di assistenza sanitaria, di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

---

**64.0.67**

MAZZELLA, DAMANTE, PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 64-bis.**

*(Riconoscimento della sindrome di Sjögren primaria sistemica come malattia rara)*

1. Al fine di garantire la prevenzione, la diagnosi e la cura della sindrome di Sjögren primaria sistemica è inserita della predetta sindrome nei livelli essenziali di assistenza (LEA), allegato 7, recante l'elenco delle malattie

rare esentate dalla partecipazione al costo delle correlate prestazioni di assistenza sanitaria, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

2. Il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, con la procedura prevista dall'articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a inserire nei LEA, allegato 7, recante l'elenco delle malattie rare esentate dalla partecipazione al costo delle correlate prestazioni di assistenza sanitaria, di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 12 gennaio 2017, la sindrome di Sjögren primaria sistemica.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

---

#### **64.0.68**

PIRRO, DAMANTE, CASTELLONE, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 64-bis.**

*(Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502")*

1. Al fine di garantire l'appropriatezza e la specificità delle prescrizioni di dispositivi acustici e di semplificarne le modalità di fornitura in conseguenza del processo di adattamento individuale alle specifiche esigenze del paziente in capo al professionista audioprotesista, gli ausili individuati con i codici riportati nell'Allegato 1 della presente legge sono inseriti nell'elenco 1 dell'allegato 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017.

2. Nell'elenco 2° del medesimo allegato 5 sono soppressi i codici riportati nell'allegato 1 alla presente legge.

3. Con decreto del Ministero della Salute, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base di un accordo con le associazioni maggiormente rappresentative delle aziende e dei professionisti audioprotesisti riconosciute dal Ministero della Salute, sentita la Conferenza

Stato-Regioni, vengono definite le modalità per la fornitura dei dispositivi acustici di cui all'Allegato 1 e delle relative prestazioni professionali.

4. Fino alla data di approvazione del decreto di cui al comma 3, e comunque fino alla pubblicazione del nuovo Nomenclatore tariffario relativo al DPCM 12 gennaio 2017, per le modalità di erogazione delle prestazioni e degli ausili di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 27 agosto 1999 n. 332."

Conseguentemente aggiungere il seguente:

«Allegato 1;

Codici di dispositivi acustici

22.06.00 ausili per udito

22.06.09 apparecchi acustici ad occhiale

22.06.09.003/006/009/012

22.06.15 apparecchi acustici retro auricolari

22.06.15.003/006/009/012

Apparecchi acustici digitali

2206.15.018 per minori

22.06.15.021 per adulti

Accessori auricolari

Accessori per via aerea 22.06.91.103; 22.06.91.106

Accessori per via ossea 22.06.91.109; 22.06.91.115; 22.06.91.121».

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 22 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

---

## **64.0.69**

ZAFFINI, ZULLO, AMBROGIO, CANTÙ, LEONARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 64-bis.**

*(Finanziamento di procedure di procreazione medicalmente assistita e prestazioni per la preservazione della fertilità nelle pazienti affette da patologie non oncologiche)*

1. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, da destinare alla copertura degli oneri derivanti dall'erogazione, a carico del Servizio sanitario nazionale, di procedure di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA), incluse le prestazioni di crioconservazione per preservazione della fertilità in favore di soggetti affetti da patologie non

oncologiche che possono compromettere la fertilità, come indicato nelle Linee Guida dell'Istituto Superiore di Sanità adottate con Decreto del Ministero della Salute 20 marzo 2024.

2. Con decreto del Ministro della Salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le società scientifiche maggiormente rappresentative e le associazioni di pazienti, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nel rispetto del limite di spesa autorizzato. Con il medesimo decreto sono individuate le procedure di accesso al finanziamento, nonché i centri che possono effettuare le prestazioni di crioconservazione, previa verifica della conformità a standard di qualità e sicurezza.

Conseguentemente, all'articolo 64, comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

"d-bis) al finanziamento delle prestazioni di cui all'articolo 64-bis della presente legge."

---

#### **64.0.70**

MAZZELLA, DAMANTE, PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 64-bis**

*(Fondo per la diagnosi della leucodistrofia metacromatica - MLD)*

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per la diagnosi della leucodistrofia metacromatica, con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Le risorse del Fondo sono ripartite, entro il 31 marzo di ciascun anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che offrono accertamenti diagnostici nell'ambito degli *screening* neonatali per la diagnosi precoce della leucodistrofia metacromatica, in ragione del numero di prestazioni effettuate e dei percorsi di trattamento predisposti.

2. Con decreto del Ministero della salute, da adottarsi, sentito il Centro di coordinamento sugli *screening* neonatali di cui all'articolo 3 della legge 19 agosto 2016, n. 167, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri di ripartizione del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

#### **64.0.71**

CASTELLONE, MAZZELLA, DAMANTE, PIRRO, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 64-bis.**

*(Disposizioni concernenti lo screening per la prevenzione andrologica)*

1. Al fine di garantire la prevenzione, la diagnosi precoce delle patologie riproduttive e dei fattori di rischio correlati e prevenire il tumore al testicolo, in via sperimentale per il triennio 2026-2028, è autorizzata la spesa di 2 milioni euro annui per la realizzazione di un programma di *screening* per la prevenzione andrologica per tutti i soggetti di sesso maschile di età pari o superiore a diciotto anni e fino ai ventiquattro anni.

2. Con decreto del Ministro della Salute, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 con particolare riguardo all'erogazione delle seguenti prestazioni: ecocolordoppler scrotale, esame liquido seminale attraverso lo spermogramma, prima visita urologica.

4. Gli esami di cui al comma 2 sono eseguiti presso le strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, mediante collaborazione con laboratori di analisi certificati e medici specializzati in urologia, endocrinologia e andrologia, con competenze specifiche nel settore della salute riproduttiva maschile.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

**64.0.72**

MAZZELLA, DAMANTE, PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:*

**«Art. 64-bis.**

*(Disposizioni concernenti la salute riproduttiva maschile)*

1. Il presente articolo è volto a garantire la prevenzione, la diagnosi precoce delle patologie riproduttive e dei fattori di rischio correlati, attraverso l'inserimento nei livelli essenziali di assistenza (LEA) dello screening del liquido seminale per tutti i soggetti di sesso maschile di età pari o superiore a diciotto anni.

2. L'esame del liquido seminale, nel rispetto del Manuale WHO 2021 dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per l'esame di laboratorio e il trattamento del seme umano, è volto alla valutazione della funzione riproduttiva maschile e della pervietà del tratto genitale per consentire un trattamento appropriato per la subfertilità maschile, monitorare la risposta a un trattamento, valutare il potenziale di fertilità e scegliere la tipologia di trattamento adatta.

3. L'esame del liquido seminale è effettuato attraverso lo spermio-gramma, ovvero l'esame diagnostico mirato all'analisi e alla valutazione del liquido seminale medesimo attraverso lo studio della concentrazione, della motilità e della morfologia degli spermatozoi.

4. L'esame di cui al comma 3 è eseguito presso le strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, mediante collaborazione con laboratori di analisi certificati e medici specializzati in urologia, endocrinologia e andrologia, con competenze specifiche nel settore della salute riproduttiva maschile.

5. Con decreto del Ministro della salute, d'intesa con le società scientifiche del settore, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le procedure di accesso gratuito e le modalità operative per lo screening volontario del liquido seminale.

6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata una spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».

Conseguentemente all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «97 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»

---

**64.0.73**

MAZZELLA, DAMANTE, PIRRO, GUIDOLIN, CASTELLONE

*Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:*

**«Art. 64-bis.**

*(Istituzione del Registro nazionale della salute riproduttiva)*

1. Al fine di favorire il monitoraggio dello stato di salute riproduttiva della popolazione maschile, sostenendo interventi di prevenzione primaria, implementando azioni di sensibilizzazione e promozione della salute sessuale e riproduttiva, nonché contribuendo alla tutela e alla sostenibilità demografica del Paese, è istituito presso l'Istituto superiore di sanità il Registro nazionale della salute riproduttiva, di seguito denominato «Registro».

2. Il Registro è finalizzato alla raccolta, elaborazione, analisi e diffusione di dati epidemiologici e clinici relativi alla salute riproduttiva maschile in Italia al fine di stabilire appropriate strategie di intervento, nonché di rilevare le problematiche connesse e le eventuali complicanze.

3. Il Registro raccoglie dati anonimi relativi a:

- a) risultati degli screening di cui all'articolo 1 sulla qualità seminale e degli spermogrammi;
- b) visite specialistiche in ambito andrologico;
- c) cause di infertilità, sterilità o subfertilità;
- d) esposizioni ambientali e fattori di rischio correlati;
- e) interventi terapeutici e di prevenzione adottati.

4. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di gestione, tutela dei dati, sicurezza e riservatezza nel rispetto delle normative nazionali ed europee vigenti in materia di protezione dei dati personali e privacy, garantendo la anonimizzazione e la sicurezza delle informazioni raccolte.

5. Il Ministero della salute, anche sulla base dei dati del Registro, promuove iniziative di sensibilizzazione rivolte ai giovani, ai genitori e agli operatori sanitari, finalizzate a informare sui rischi ambientali, sull'importanza di adottare stili di vita sani e sulla prevenzione delle patologie della sfera riproduttiva.

6. Per le finalità di cui al comma 1, si favorisce l'integrazione di programmi educativi sulla salute nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con un focus particolare sulla tutela ambientale, sulla promozione di comportamenti salutari e sulla prevenzione delle patologie riproduttive e genetiche.

7. Le campagne di cui al comma 1 sono dirette a diffondere una maggiore conoscenza delle patologie riproduttive e dei fattori di rischio correlati, attraverso la sensibilizzazione e promozione della salute sessuale e riproduttiva nelle scuole, a partire dagli istituti secondari di primo e di secondo grado nel rispetto dell'autonomia scolastica.

8. Le campagne di cui al presente articolo sono promosse con il coinvolgimento dei medici di medicina generale in collaborazione con le società scientifiche di riferimento, quali la Società italiana di urologia (SIRU), la Società italiana di andrologia (SIA) e la Società italiana di medicina generale (SIMG).

Conseguentemente all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «99 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»

---

#### **64.0.74**

MAZZELLA, DAMANTE, PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 64-bis.**

*(Istituzione del Comitato interministeriale per la prevenzione primaria)*

1. È istituito il Comitato interministeriale per la prevenzione primaria (CIPP), al fine di coordinare, potenziare, rendere interoperabili e indirizzare le strategie in materia di prevenzione primaria, quali attività che mirano a ridurre o a impedire il verificarsi o il diffondersi di eventi non desiderati o dannosi, gestite e vigilate da distinte direzioni generali ministeriali e dai loro uffici.

2. Per «prevenzione primaria» si intende l'adozione di interventi o comportamenti in grado di evitare o ridurre l'insorgenza e lo sviluppo di una malattia o di un evento sfavorevole.

3. Il CIPP è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è costituito in via permanente dal Ministro della salute, dal Ministro dell'interno, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per lo sport e giovani, dal Ministro per le disabilità, dal Ministro dell'università e della ricerca, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dell'istruzione e del merito, dal Ministro della cultura, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, dal Ministro della giustizia e dal Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Il CIPP svolge i seguenti compiti:

a) individuazione, condivisione, interscambio di buone prassi, attività, linee guida, azioni o interventi operativi in grado di evitare o ridurre l'insorgenza di danni o lo sviluppo di rischi;

b) adozione delle strategie di prevenzione di cui alla lettera a);

c) pubblicizzazione delle strategie adottate ai sensi della lettera b);

d) potenziamento delle strategie di cooperazione internazionale volte alla riduzione del rischio;

e) verifica dell'osservanza della normativa vigente nazionale, europea e internazionale sulla prevenzione dei rischi;

f) valutazione e miglioramento dell'efficienza della interoperabilità tra i Ministri del CIPP;

g) miglioramento dei processi di gestione dei rischi, di controllo, di interoperabilità e di governance.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

---

#### **64.0.75**

MAZZELLA, DAMANTE, PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 64-bis.**

*(Disposizioni concernenti la prevenzione scolastica primaria in ambito odontoiatrico)*

1. Al fine di creare un ambiente scolastico sicuro e sano e sviluppare una solida cultura della prevenzione e dell'igiene orale a decorrere dal 1° gennaio 2026, negli istituti scolastici di scuola primaria e secondaria di primo grado è promossa una valutazione orale gratuita, a cura di odontoiatri e igienisti dentali incaricati dalle aziende sanitarie territorialmente competente, su bambini dai 6 ai 13 da svolgere presso gli istituti scolastici in raccordo con le direzioni scolastiche.

2. In base all'esito della valutazione di cui al comma 1 genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale possono prenotare tramite CUP una visita odontoiatrica gratuita presso le aziende sanitarie al fine di individuare precocemente problemi di salute orale.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sono stabilite le modalità di attuazione e svolgimento della valutazione orale.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

Conseguentemente all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «98 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»

---

## **64.0.76**

MAZZELLA, DAMANTE, PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 64-bis.**

*(Disposizioni per l'istituzione del Comitato interministeriale One Health)*

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato interministeriale One Health (CIOH), con il compito di promuovere un approccio olistico, coordinato, integrato e multidisciplinare nella gestione delle problematiche sanitarie, ambientali, agricole e zootecniche.

2. Il CIOH opera in conformità ai principi stabiliti dalla comunità scientifica e dalle istituzioni internazionali, incluse l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e l'Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE), al fine di garantire la salute per le generazioni presenti e future.

3. Il CIOH persegue le seguenti finalità:

a) promuovere l'integrazione delle politiche e delle strategie in materia sanitaria, ambientale, agricola e zootecnica, al fine di assicurare un'azione efficace nel contrasto delle emergenze sanitarie, delle pandemie e delle zoonosi, con particolare riguardo agli effetti sulla salute umana. A tal fine, il CIOH valuta l'impatto delle attività industriali, agricole e urbane sull'ecosistema e promuove misure preventive di mitigazione degli effetti negativi, anche mediante l'adozione di pratiche sostenibili volte al miglioramento della qualità dell'aria, dell'acqua e del suolo, in modo da garantire condizioni di vita salubri per la popolazione;

b) favorire la ricerca e l'innovazione nel settore della salute pubblica e animale, incentivando progetti e iniziative ispirati al principio One Health, inclusi la valutazione degli effetti a lungo termine dell'inquinamento ambientale sulla salute umana e animale, nonché lo sviluppo di tecnologie e strategie per la riduzione e la gestione dei rischi connessi;

c) predisporre e diffondere protocolli operativi e linee guida per la gestione delle emergenze sanitarie, assicurando la piena accessibilità delle informazioni a tutte le parti interessate, comprese le autorità locali, le organizzazioni non governative e i cittadini;

d) promuove campagne di sensibilizzazione e informazione volte ad accrescere la consapevolezza della popolazione sull'importanza dell'approccio One Health e sull'interconnessione tra salute umana, animale e ambientale, con particolare riferimento ai rischi derivanti dall'inquinamento e alla responsabilità individuale e collettiva nella tutela dell'ambiente.

#### 4. Il CIOH svolge i seguenti compiti:

a) monitora e valuta le politiche e le strategie in materia sanitaria, ambientale, agricola e zootecnica, formulando proposte migliorative e di adeguamento in relazione all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e ai mutamenti del contesto sanitario globale, incluse le problematiche legate all'inquinamento ambientale e le sue conseguenze sulla salute umana. A tal fine, il CIOH si avvale di dati epidemiologici e ambientali per identificare tendenze e criticità, promuovendo l'adozione di politiche e pratiche idonee a garantire la salute pubblica;

b) sviluppa e promuove programmi di formazione e aggiornamento per il personale sanitario e per gli operatori del settore agricolo, finalizzati all'integrazione delle pratiche dell'approccio One Health nelle loro attività professionali, con specifico riguardo ai rischi connessi all'inquinamento ambientale e alle strategie per la gestione sostenibile delle risorse naturali;

c) assicura il coordinamento tra le amministrazioni competenti, promuovendo l'interoperabilità delle informazioni e delle risorse, inclusa la condivisione di dati relativi alle condizioni ambientali e al loro impatto sulla salute pubblica, al fine di garantire risposte tempestive ed efficaci alle emergenze;

d) sostiene iniziative di cooperazione internazionale ai fini dello scambio di conoscenze e buone pratiche, partecipando a reti globali di condivisione delle informazioni, in particolare per quanto riguarda le esperienze relative all'inquinamento ambientale e le politiche di salute pubblica.

5. Il CIOH è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, ed è composto dai Ministri della salute, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'università e della ricerca, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle imprese e del made in Italy. Ad esso partecipano altresì gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno.

6. Al fine di garantire una rappresentazione equilibrata degli interessi coinvolti, partecipano al CIOH rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali e dalle associazioni di categoria, nonché rappresentanti delle autorità sanitarie nazionali, regionali e locali, ed esperti provenienti da istitu-

zioni accademiche e di ricerca, inclusi quelli operanti nei settori della salute pubblica, della veterinaria e delle scienze ambientali.

7. Il Comitato può invitare a partecipare, con funzione consultiva, esperti di settore e rappresentanti di organizzazioni internazionali e delle organizzazioni non governative (ONG).

8. Il funzionamento del CIOH è disciplinato da un apposito regolamento, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che definisce le modalità operative, le procedure di lavoro, i criteri di partecipazione e le modalità di comunicazione tra i membri del Comitato.

9. Entro il 30 settembre di ogni anno, il CIOH predispone e trasmette al Parlamento una relazione annuale sullo stato dell'efficacia delle attività e delle strategie implementate e la rendicontazione delle attività svolta.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 500 mila euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

---

#### **64.0.77**

CANTÙ, TESTOR, DREOSTO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 66-bis.**

*(Potenziamento del contributo annuale dell'Istituto Superiore di Sanità)*

1. In considerazione del ruolo internazionale di eccellenza in ambito sanitario e di ricerca riconosciuto all'Istituto Superiore di Sanità (ISS), al fine di garantire la continuità e l'ampliamento delle attività di ricerca, il contributo annuale all'Istituto è incrementato di 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Per l'acquisto di apparecchiature e strumenti finalizzati alle attività di ricerca al medesimo Istituto è riconosciuto altresì un contributo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028."

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:*

2026: - 3.500.000

2027: - 3.500.000

2028: -3.500.000;

*Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:*

2026: -1.500.000

2027: -1.500.000

2028: -1.500.000

---

#### **64.0.78**

CASTELLONE, MAZZELLA, DAMANTE, PIRRO, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 64-bis.**

*(Disposizioni concernenti lo screening per le patologie legate all'inquinamento ambientale)*

1. Al fine di potenziare la prevenzione sanitaria, garantire la prevenzione, la diagnosi precoce delle patologie è autorizzata la spesa di 2 milioni euro annui per la realizzazione di un programma di *screening* per le patologie legate all'inquinamento ambientale.

2. Lo *screening* delle patologie legate all'inquinamento ambientale è volto a individuare precocemente potenziali malattie causate da esposizioni a sostanze inquinanti e valutare interventi di prevenzione mirati, con particolare riferimento alle aree definite "siti di interesse nazionale per le bonifiche" (SIN) sulla base del rapporto causa-effetto tra fonti di esposizioni ambientali ed eccessi di mortalità.

3. Con decreto del Ministro della Salute, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---

**64.0.79**

GAUDIANO, DAMANTE, PIRRO, CASTELLONE, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 64-bis.**

*(Istituzione delle cabine di teleconsulto medicale)*

1. Al fine di potenziare l'assistenza territoriale e di favorire la capillarità dei servizi, presso le aree di servizio delle autostrade sono istituite le cabine medicali, finalizzate a consentire ai professionisti sanitari di effettuare una consulenza a distanza. Le cabine medicali hanno finalità di:

- a) teleconsulto: il medico effettua una consulenza a distanza, guidata dai dati raccolti dalla cabina;
- b) teleassistenza: il paziente riceve assistenza da un medico a distanza;
- c) monitoraggio: i pazienti sono monitorati a distanza per valutare la loro evoluzione clinica.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'installazione delle cabine medicali, con particolare riguardo a:

- a) l'individuazione delle distanze minime tra le aree di servizio per l'installazione delle cabine medicali;
- b) le modalità di intervento dei professionisti sanitari;
- c) la valutazione di strumenti diagnostici e software medicali dedicati alla misurazione automatizzata dei seguenti parametri clinici: peso, altezza, indice di massa corporea, temperatura, pressione sanguigna, frequenza cardiaca e saturazione dell'ossigeno;
- d) la presenza di un'interfaccia video che consenta la comunicazione a distanza con un professionista sanitario;
- e) le attività di telemedicina con la presenza di medici specialistici;
- f) l'acquisizione di dati sanitari al fine di rilasciare referti e prescrizioni in forma digitale;
- g) il rispetto di requisiti di accessibilità per le persone con disabilità.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

**64.0.80**

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 64-bis

(Piano per la riduzione delle emissioni odorigene moleste dalla depurazione degli scarichi idrici)

1. Con la finalità di limitare le emissioni odorigene moleste o che comunque creano disagi alla popolazione, anche determinate dalle variazioni stagionali di carico, derivanti dai sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi idrici nell'ambito del servizio idrico integrato, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito un piano per la mappatura e riduzione delle emissioni odorigene anche coordinandosi con la struttura del Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.

2. La mappatura dovrà prevedere la possibilità di poter ricevere segnalazioni di emissioni maleodoranti, di cui al precedente comma, da parte dei titolari e detentori di immobili nelle zone oggetto della segnalazione.

3. La mappatura dovrà essere pubblica e consultabile liberamente dalla generalità dei cittadini tramite sistema informatico. Dovranno altresì essere indicate, per ogni fonte di emissioni odorigene moleste, l'eventuale esistenza ed il dettaglio aggiornato su base annuale dei piani e delle azioni previste per la loro riduzione e lo stato di progettazione, realizzazione e di avanzamento delle stesse.

4. Per la realizzazione del piano di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

**64.0.81**

Barbara FLORIDIA, DAMANTE, PIRRO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 64-bis.**

*(Campagne di sensibilizzazione e informazione sull'utilizzo distorto dei dispositivi digitali)*

1. Il Ministro della Salute e il Ministro dell'Istruzione e del Merito, d'intesa tra loro, promuovono campagne periodiche di informazione e di sensibilizzazione sociale, anche nelle scuole, sui possibili danni alla salute psicofisica dei bambini derivanti dall'uso smodato o distorto dei dispositivi digitali e dei videogiochi.

2. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in collaborazione con il Ministero della Salute e con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, organizza corsi di formazione per docenti e genitori nonché incontri informativi rivolti agli alunni della scuola primaria e secondaria sui possibili danni causati da un erroneo utilizzo dei dispositivi digitali e dei videogiochi nonché sui rischi collegati alla navigazione nella rete internet.

3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, valutati in 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.»

---

**Art. 65**

**65.1**

PIROVANO

*Al comma 2, sostituire le parole: «per la piena realizzazione degli argomenti trattati nel PANSM» con le seguenti: «per la piena realizzazione degli obiettivi del PANSM».*

---

## 65.2

GARAVAGLIA, TESTOR, DREOSTO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, dopo le parole "trattati nel PANSM", aggiungere le seguenti "*, ivi comprese l'attivazione dei servizi di assistenza psicologica primaria nelle aziende sanitarie";

b) *al comma 4, dopo le parole "così come intesi nel PANSM", aggiungere le seguenti "*, nonché all'assistenza psicologica primaria attraverso l'assunzione di psicologi con rapporto di lavoro libero-professionale o secondo le modalità contrattuali già individuate dalle Regioni, in coerenza con quanto previsto dal PANSM e nelle more della definizione della regolamentazione nazionale".

---

## 65.3

SBROLLINI, PAITA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, dopo le parole: «trattati nel PANSM» inserire le seguenti: «, ivi comprese l'attivazione dei servizi di assistenza psicologica primaria nelle aziende sanitarie.»*

b) *al comma 4, dopo le parole: «così come intesi nel PANSM» inserire le seguenti: «, nonchè all'assistenza psicologica primaria attraverso l'assunzione di psicologi con rapporto di lavoro libero-professionale o secondo le modalità contrattuali già individuate dalle Regioni, in coerenza con quanto previsto dal PANSM e nelle more della definizione della regolamentazione nazionale.»*

---

## 65.4

SENSI, ZAMBITO, LORENZIN

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole "*, ivi compresa l'attivazione dei servizi di assistenza psicologica primaria nelle aziende sanitarie.".

---

**65.5**

GUIDOLIN, MAZZELLA, DAMANTE, PIRRO, CASTELLONE

*Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese l'attivazione dei servizi di assistenza psicologica primaria nelle aziende sanitarie.»*

---

**65.6**

OCCHIUTO

*Al comma 2 aggiungere infine le seguenti parole: «, ivi comprese l'attivazione dei servizi di assistenza psicologica primaria nelle aziende sanitarie.»*

---

**65.7**

MANCA, GIORGIS, PARRINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, VALENTE

*Al comma 3, sostituire le parole "sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano" con le parole "sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281"*

---

**65.8**

PAITA

*Al comma 3, sostituire le parole: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» con le seguenti: «sentita la Conferenza Unificata di cui all'art.8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281».*

---

**65.9**

PIRRO, DAMANTE

*Al comma 3, sostituire le parole: "sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano"*

*con le seguenti: "sentita la Conferenza Unificata di cui all'art.8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281".*

---

#### **65.10**

MAZZELLA, BILOTTI, Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE

*Al comma 4 sostituire le parole: nell'ambito dell'importo di cui al comma 1, è autorizzato l'impiego di una quota pari a 30 milioni con le seguenti: è autorizzata la spesa di 100 milioni*

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 81*

---

#### **65.11**

SENSI, ZAMBITO, LORENZIN

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole "*, nonché all'assistenza psicologica primaria attraverso l'assunzione di psicologi con rapporto di lavoro libero-professionale o secondo le modalità contrattuali già individuate dalle Regioni, in coerenza con quanto previsto dal PANSM e nelle more della definizione della regolamentazione nazionale."

---

#### **65.12**

OCCHIUTO

*Al comma 4 aggiungere infine le seguenti parole:*

*"*, nonché all'assistenza psicologica primaria attraverso l'assunzione di psicologi con rapporto di lavoro libero-professionale o secondo le modalità contrattuali già individuate dalle Regioni, in coerenza con quanto previsto dal PANSM e nelle more della definizione della regolamentazione nazionale.«

---

#### **65.13**

GUIDOLIN, MAZZELLA, DAMANTE, PIRRO, CASTELLONE

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «*, nonché all'assistenza psicologica primaria attraverso l'assunzione di psicologi con rapporto di lavoro libero-professionale o secondo le modalità contrattuali già individuate

dalle Regioni, in coerenza con quanto previsto dal PANSM e nelle more della definizione della regolamentazione nazionale»

---

### **65.0.1**

LORENZIN, MISIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 65-bis**

*(Aggiornamento delle tariffe e sostenibilità dei servizi residenziali e semiresidenziali)*

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo di compensazione per la sostenibilità delle RSA e delle strutture residenziali, con una dotazione di 700 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, destinato a sostenere gli adeguamenti tariffari e a garantire uniformità nazionale. 2. Il Ministero della salute, d'intesa con le Regioni, adotta con proprio decreto le linee guida nazionali per l'aggiornamento biennale delle tariffe dei servizi residenziali e semiresidenziali sociosanitari, in coerenza con i costi effettivi e i fabbisogni assistenziali.

3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì definiti criteri uniformi per la determinazione delle rette relative ai pazienti affetti da Alzheimer e altre forme di demenza, con particolare attenzione alla continuità di cura e alla collaborazione tra personale sanitario, infermieristico e sociosanitario."

*Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

"15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi

di spesa o maggiori entrate non inferiori a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

---

## **65.0.2**

SENSI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **"Art. 65-bis**

*(Finanziamento della raccolta dei dati relativi alle misure di contenzione meccanica presso le strutture sanitarie afferenti ai dipartimenti di salute mentale)*

1. Al fine di potenziare, per il triennio 2026-2028, il coordinamento tra il Ministero della salute, le amministrazioni regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, nonché i dipartimenti di salute mentale mediante idonee risorse informatiche e attraverso l'istituzione di un'apposita banca dati, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinati ad alimentare la collazione dei dati relativi alle misure di contenzione meccanica, alla loro durata e al regime di trattamento di degenza sanitaria, volontario o obbligatorio, presso ciascuna struttura sanitaria afferente ai dipartimenti di salute mentale.

2. Al fine di prevenire il ricorso alla contenzione meccanica degli utenti dei servizi di salute mentale, i dati di cui al comma 1, sono raccolti dalla direzione di ciascun dipartimento di salute mentale e sono censiti nel registro di raccolta regionale che alimenta il flusso di dati del Sistema informativo per il monitoraggio e la tutela della salute mentale curato dai competenti Uffici del Ministero della salute.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 132, comma 2."

---

### 65.0.3

BOCCIA, MISIANI, LORENZIN, ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, NICITA, ZAMBITO

*Dopo l'articolo 65 inserire il seguente:*

#### **"Art. 65-bis**

*(Disposizioni in materia di disturbi dello spettro autistico e misure a tutela e a sostegno delle persone con disturbi dello spettro autistico e dei loro familiari)*

1. In conformità con quanto previsto dall'articolo 1 della legge 18 agosto 2015, n. 134, il presente articolo prevede ulteriori interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico, mediante la realizzazione di un sistema integrato di servizi sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali, sociali ed educativi.

2. All'articolo 3, comma 2, della legge 18 agosto 2015, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: «le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» sono inserite le seguenti: «prevedono la sorveglianza evolutiva per i bambini di età tra 0 e 36 mesi per il riconoscimento e la diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico, attraverso i bilanci di salute pediatrici eseguiti dai pediatri di libera scelta,»;

b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) la presa in carico delle persone con disturbi dello spettro autistico, anche con il coinvolgimento delle famiglie e degli enti del Terzo settore, con un approccio multiprofessionale e multidimensionale, mediante interventi sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali e, in età evolutiva, anche educativi, in *équipe* integrate e appositamente formate, facenti capo al coordinatore degli interventi di cui alla lettera d)»;

c) la lettera f) è sostituita dalle seguenti:

«f) la definizione e l'attuazione di progetti dedicati alla formazione e al sostegno del familiare o del soggetto che assiste la persona con disturbi dello spettro autistico, al fine di fornire un'informazione puntuale ed esauriente sui bisogni dell'assistito e sui criteri di accesso alle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali e sociali;

f-bis) la definizione e la promozione di iniziative di supporto psicologico per il familiare o per il soggetto che assiste la persona con disturbi dello spettro autistico»;

d) dopo la lettera g) sono inserite la seguente:

«g-bis) al fine di garantire l'omogeneità delle prestazioni sul territorio regionale, la predisposizione di protocolli diagnostici, terapeutici, riabilitativi ed educativi (PDTAE) sulla base degli interventi raccomandati dalle Linee guida dell'Istituto superiore di sanità, cui le strutture di cui alla lette-

ra *g*), sia sanitarie sia socio-sanitarie, devono adeguarsi erogando prestazioni specifiche per l'autismo, anche in presenza di altre comorbilità mediche e psichiatriche»;

*g-ter*) la disponibilità sul territorio di centri diurni che svolgono attività sportive e ludico-ricreative con i relativi criteri e le modalità per l'accreditamento»;

e) la lettera *h*) è sostituita dalle seguenti:

«*h*) la formazione professionale di persone con disturbi dello spettro autistico, da effettuare tramite corsi per il rilascio di attestati di qualifica professionale, coerenti con il repertorio delle qualificazioni delle rispettive regioni;

*h-bis*) l'attuazione di progetti individualizzati finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti adulti con disturbi dello spettro autistico;

*h-ter*) l'istituzione di corsi per la formazione di *tutor* aziendali aventi il compito di seguire le persone con disturbi dello spettro autistico nello svolgimento dell'attività lavorativa e di monitorare il livello di inserimento nel contesto aziendale.

3. Ai datori di lavoro privati che assumono, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori con disturbi dello spettro autistico, è riconosciuto, per i primi tre anni di lavoro, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali pari al 100 per cento dell'ammontare complessivo, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. L'esonero di cui al presente comma è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. La previa assunzione o formazione di *tutor* aziendali da parte dei datori di lavoro privati è condizione necessaria per l'assunzione di lavoratori con disturbi dello spettro autistico. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati nel limite di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, come incrementato dal comma 13.

4. L'accreditamento delle strutture semiresidenziali e residenziali, sanitarie o socio-sanitarie, e la qualificazione delle prestazioni erogate in assistenza domiciliare sono subordinati alla presenza, anche non concomitante, del seguente personale qualificato in materia, con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico:

*a*) con riferimento alle strutture socio-sanitarie diurne e durante l'intero orario di apertura: psicologo, educatore o tecnico della riabilitazione psichiatrica, operatore socio-sanitario, tutti con formazione di base sulle tecniche comportamentali;

*b*) con riferimento alle strutture residenziali socio-sanitarie: psicologo, educatore o tecnico della riabilitazione psichiatrica, operatore socio-sanitario, tutti con formazione di base sulle tecniche comportamentali;

c) con riferimento alle strutture residenziali sanitarie: psichiatra o neuropsichiatra dell'infanzia e dell'adolescenza, psicologo, educatore o tecnico della riabilitazione psichiatrica, operatore socio-sanitario, tutti con formazione di base sulle tecniche comportamentali, nonché analista del comportamento.

5. Per le strutture di cui al comma 9, lettere a) e b), il referente clinico territoriale per l'assistito è un neuropsichiatra dell'infanzia e dell'adolescenza o uno psicologo o uno psichiatra con competenza su autismo e aspetti comportamentali.

6. Per le strutture di cui al comma 9 è attivabile la consulenza dell'*Équipe* dedicata per le emergenze comportamentali (EDECO) sui casi complessi.

7. Ai fini dell'accreditamento, le strutture di cui al comma 9 si adeguano alle disposizioni previste dal presente articolo entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) individua, d'intesa con le regioni, l'Istituto superiore di sanità e le Società scientifiche di neuropsichiatria e di psichiatria, le prestazioni relative alla diagnosi precoce, alla cura e al trattamento dei disturbi dello spettro autistico oggetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA), da inserire nel Piano nazionale esiti (PNE).

9. Presso l'Osservatorio nazionale autismo dell'Istituto superiore di sanità è istituito il Registro sull'autismo finalizzato alla raccolta dei dati relativi alle prestazioni erogate alle persone con disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di raccolta dati provenienti dai flussi informativi nazionali dei Servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, dei Servizi di salute mentale per adulti e dei Servizi sociali dei comuni e degli ambiti territoriali.

10. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'istituzione, presso l'Osservatorio nazionale autismo dell'Istituto superiore di sanità, di un numero verde nazionale finalizzato a offrire assistenza e informazioni sui disturbi dello spettro autistico e sui servizi in grado di erogare le prestazioni occorrenti. Con il medesimo decreto sono stabiliti i requisiti e le competenze necessarie ai fini della selezione del personale qualificato adibito al suddetto numero. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati nel limite massimo di 300.000 euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, come incrementato dal comma 13.

11. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettere b), d), capoverso lettera "g-bis)", al comma 4 e al comma 10 del presente articolo,

il Fondo sanitario nazionale è incrementato di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

12. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettere b), c), d), capoverso lettera "g-ter)", ed e) del presente articolo, il Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

13. Il Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ulteriormente incrementato di 150 milioni di euro per l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112.

14. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 1.450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede ai sensi del comma 15.

15. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui all'articolo 129 della presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari 1.450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

#### **65.0.4**

SENSI

*Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:*

#### **"Art. 65-bis**

*(Disposizioni in materia di bonus psicologo)*

1. All'articolo 1-*quater*, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022,

n. 15, al quinto periodo le parole «di 8,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028» sono sostituite dalle seguenti «di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»."

*Conseguentemente*, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole "di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "di 42 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026".

---

### **65.0.5**

LORENZIN, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 65-bis**

*(Finanziamento del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione)*

1. Al fine di consentire il funzionamento dei centri per i disturbi alimentari, il Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di cui al comma 688 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 132."

---

### **65.0.6**

GELMINI, VERSACE

*Dopo l'articolo 65, inserire il seguente articolo:*

#### **"Art. 65-bis**

*(Misure per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione)*

1. La dotazione del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall'articolo 4, comma 8-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 convertito, con modificazioni, dalla

legge 23 febbraio 2024, n. 18, è incrementata di 9,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 9,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, n. 328."

---

### **65.0.7**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 65-bis**

*(Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56)*

1. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56, il secondo periodo è soppresso."

---

### **65.0.8**

D'ELIA, ZAMPA, LORENZIN, MANCA, NICITA, MISIANI, CAMUSSO, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, ZAMBITO

*Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:*

#### **"Art. 65-bis.**

*(Incremento del Fondo per il servizio di sostegno psicologico in favore degli studenti)*

1. Il Fondo per il servizio di sostegno psicologico in favore degli studenti di cui all'articolo 1, comma 345, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

*Conseguentemente, all'articolo 132, sopprimere il comma 2.*

---

### 65.0.9

FAZZONE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 65-bis**

1. L'articolo 21-ter del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, è sostituito dal seguente:

#### **"Art. 21-ter**

*(Contributi per programmi internazionali di ricerca sanitaria)*

1. Il Ministero dell'università e della ricerca partecipa al progetto "Oncologia Avanzata" con un contributo ordinario di 4 milioni di euro annui a decorrere dell'anno 2025 a favore del Consorzio CNCCS (Collezione nazionale di composti chimici e centro screening), per l'acquisto delle apparecchiature e la gestione del programma scientifico nell'ambito dei programmi di collaborazione internazionale, in merito alla promozione ed innovazione della ricerca oncologica avanzata.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 19 ottobre 1999, n. 370, relativa al Fondo integrativo speciale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204."»

---

### 65.0.10

SBROLLINI, PAITA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 64-bis**

*(Fondo per la rilevazione di mutazioni ESRI nelle donne con carcinoma mammario ormonodipendente in stadio avanzato)*

1. Al fine di garantire alle donne con carcinoma mammario localmente avanzato o metastatico in progressione un accesso equo, tempestivo e appropriato alle terapie mirate, evitando il ricorso a trattamenti chemioterapici, è istituito presso il Ministero della Salute, il Fondo per l'acquisto di test

genomici in biopsia liquida nei tumori della mammella metastatici positivi per i recettori degli estrogeni (ER) e negativi per HER2, in progressione, con una dotazione pari a euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Il Fondo è destinato a finanziare, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 1, su tutto il territorio nazionale e nelle more dell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, il rimborso diretto, anche parziale, delle spese sostenute per l'acquisto e l'erogazione da parte degli ospedali, sia pubblici sia privati convenzionati, di test genomici su campioni di biopsia liquida necessari per l'individuazione delle mutazioni di ESR1 nei casi di carcinoma mammario in stadio localmente avanzato o metastatico positivi per i recettori degli estrogeni (ER) e negativi per HER2, in progressione.

3. Con decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite:

a) le modalità di accesso e rendicontazione del Fondo da parte delle strutture sanitarie pubbliche e accreditate;

b) i criteri di appropriatezza clinica e le condizioni di eleggibilità dei pazienti;

c) gli standard qualitativi dei laboratori

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in complessivi 5 milioni di euro l'anno per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

In relazione agli oneri derivanti dal presente articolo, allo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Missione 23 - Fondi da ripartire, Programma 23.1 - Fondi da assegnare (cap. 3075 - FISPE), sono apportate le seguenti variazioni:

2026:

CP: - 5.000.000

CS: - 5.000.000

2027:

CP: - 5.000.000

CS: - 5.000.000

2028

CP: - 5.000.000

CS: - 5.000.000

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della salute, Missione 1 - Tutela della salute, Programma 1.1 - Prevenzione e promozione della salute umana, sono apportate le seguenti variazioni:

2026:

CP: + 5.000.000

CS: + 5.000.000

2027:

CP: + 5.000.000

CS: + 5.000.000

2028

CP: + 5.000.000

CS: + 5.000.000

---

### **65.0.11**

LOTITO, PAROLI

*Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:*

#### **«Art. 65-bis**

*(Programma diagnostico nazionale per la prevenzione delle malattie renali croniche)*

1. Al fine di effettuare una diagnosi precoce delle malattie renali croniche e di rallentare la progressione delle stesse nelle persone adulte affette da diabete mellito, ipertensione arteriosa, malattie cardiovascolari e obesità, con decreto del Ministro della salute, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato un Programma pluriennale diagnostico su base nazionale, da avviare a decorrere dall'anno 2026. Lo schema di decreto di cui al primo periodo è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro il termine di trenta giorni dalla data della sua trasmissione, decorso il quale il Ministro della salute può comunque procedere.

2. Per l'attuazione del programma pluriennale di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

3. Presso il Ministero della salute è istituito l'Osservatorio nazionale sulle malattie renali croniche, composto da sette membri, nominati con decreto del Ministro della salute, così individuati:

- a) un rappresentante del Ministero della salute, con funzioni di presidente;
- b) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;
- c) tre medici di comprovata esperienza specializzati nella diagnosi e nella cura delle patologie renali croniche;
- d) due rappresentanti delle associazioni e fondazioni maggiormente rappresentative delle persone affette da malattie renali croniche.

4. I membri dell'Osservatorio durano in carica tre anni e il loro incarico può essere rinnovato una sola volta. La partecipazione è svolta a titolo gratuito e ai componenti non spettano compensi, rimborsi di spese, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. L'Osservatorio studia ed elabora le risultanze dell'attività di diagnostica di cui al comma 1 e pubblica annualmente una relazione sul sito istituzionale del Ministero della salute.

6. Il Ministero della salute promuove campagne periodiche di informazione e sensibilizzazione sull'importanza della diagnosi tempestiva delle malattie renali croniche e sul programma di cui al comma 1. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 6, pari a 2,65 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2,15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

## 65.0.12

MAZZELLA, DAMANTE, PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 65-bis.**

*(Disposizioni concernenti le terapie complementari integrative)*

1. Per «terapie complementari e integrative» si intendono le terapie volte ad alleviare la sofferenza fisica e psicologica dei pazienti, con l'obiettivo di contribuire al loro percorso riabilitativo e di accrescerne il benessere psicofisico, in modo da migliorare l'esperienza dell'ospedalizzazione o del recupero.

2. Il pluralismo nella scienza e la ricerca scientifica sono fattori essenziali per la salvaguardia della salute dell'individuo in maniera uniforme nell'intero territorio nazionale, nel rispetto degli articoli 32 e 117, comma terzo, della Costituzione, riconosce il valore terapeutico delle terapie complementari e integrative, tutela la libertà di scelta terapeutica dei cittadini e la libertà di cura da parte dei medici e degli altri professionisti sanitari, nell'ambito di un rapporto consensuale e informato con il paziente.

3. Le terapie di cui al comma 1 rientrano tra le prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale e possono essere somministrate presso ospedali, centri di riabilitazione, case di riposo, asili nido e scuole di ogni ordine e grado, istituti di detenzione, comunità per il recupero di tossicodipendenti o in altre idonee strutture sociosanitarie.

4. Presso il Ministero della salute è istituita la Commissione permanente per la disciplina delle terapie complementari e integrative, di seguito denominata «Commissione».

5. La Commissione è un organo consultivo del Ministro della salute e svolge i seguenti compiti:

a) promuove e vigila sulla corretta divulgazione delle tematiche in materia di terapie complementari e integrative, nell'ambito dei programmi generali di educazione alla salute, nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione;

b) promuove, nell'ambito delle attività di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le attività di ricerca nel campo degli indirizzi metodologici, clinici e terapeutici in materia di terapie complementari e integrative, anche al fine del riconoscimento di nuove discipline;

c) esprime pareri sui requisiti per il riconoscimento dei titoli accademici e di formazione conseguiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati terzi nell'ambito delle terapie complementari e integrative;

d) trasmette al Ministro della salute, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attività svolta;

e) definisce un codice deontologico degli esperti in terapie complementari e integrative.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, nomina, con proprio decreto, i componenti della Commissione, che durano in carica tre anni e i cui componenti possono essere confermati una sola volta.

4. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati con regolamento interno approvato dalla Commissione stessa.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

### **65.0.13**

#### **OCCHIUTO**

*Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 65-bis.**

*(Finanziamento del Centro per le Neuroscienze Avanzate presso l'Università della Calabria)*

1. Al fine di promuovere la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica nel campo delle neuroscienze, nonché di ridurre le disuguaglianze territoriali nell'accesso ai servizi di diagnosi e cura delle patologie neurologiche e psichiatriche, è autorizzata la spesa di euro 4 milioni per l'anno 2026 a favore dell'Università della Calabria, destinata alla realizzazione e dotazione infrastrutturale del Centro di Ateneo per le Neuroscienze Avanzate.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate all'allestimento di laboratori di ricerca e alla acquisizione di tecnologie neuroscientifiche di alta specializzazione, nonché al potenziamento delle attività di formazione e di trasferimento tecnologico connesse al Centro.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione e di rendicontazione dei fondi di cui al comma 1, nel rispetto della normativa vigente in materia di contabilità pubblica.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 4 milioni per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione

ne del Fondo speciale di parte capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il medesimo anno, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.»

---

#### **65.0.14**

GUIDOLIN, DAMANTE, PIRRO, CASTELLONE, MAZZELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 65-bis.**

*(Disposizioni per il potenziamento delle prestazioni erogate dalla funzione aziendale della Psicologia)*

1. Al fine di potenziare l'intervento del SSN a tutela del benessere psicologico e per il contrasto al disagio psicologico in particolare delle giovani generazioni le Regioni completano l'istituzione della funzione aziendale di Psicologia di cui dall'articolo 20-bis, comma 1, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al fine ottimizzare l'utilizzo ottimale della risorsa professionale degli psicologi, anche prevedendo, laddove non sia stato già deliberato con norma regionale, il servizio di psicologia di assistenza primaria, reclutando gli psicologi mediante le procedure di cui all'articolo 7 della presente legge nelle more dell'adozione di una normativa nazionale in materia.

2. Al fine di ridurre i tempi di attesa e l'appropriatezza degli interventi le prestazioni di competenza della professione sanitaria di psicologo in virtù della legge 18 febbraio 1989, n. 56, ivi incluse quelle previste nei Livelli Essenziali di Assistenza, possono essere prescritte anche da iscritti all'albo degli Psicologi aventi rapporto di dipendenza, convenzione o collaborazione con il SSN, su ricetta dematerializzata del Sistema tessera sanitaria, al fine di implementare il monitoraggio del sistema di erogazione delle prestazioni medesime nell'ambito dell'offerta istituzionale qualora rientrino in quelle garantite dal SSN o su ricetta bianca negli altri casi.»

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

---

### 65.0.15

PIRRO, DAMANTE, CASTELLONE, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 65-bis.**

*(Disposizioni concernenti il servizio di psicologia di assistenza primaria e psicologo di cure primarie)*

1. Al fine di garantire la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo nonché di assicurare le prestazioni psicologiche ai cittadini nell'ambito della medicina di assistenza primaria, ai sensi di quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, e per garantire al singolo e al nucleo familiare le prestazioni sanitarie di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, in ciascuna azienda sanitaria locale, comunque denominata, è istituito il servizio di psicologia di assistenza primaria, articolato a livello di distretto sanitario. Il servizio di cui al primo periodo è finalizzato a garantire un primo livello di intervento psicologico che prevede la rapida presa in carico del paziente e a svolgere un'attività complementare con gli altri servizi sanitari e socio-sanitari, attraverso la creazione di un sistema di cooperazione con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta nonché con gli altri medici specialisti e con i professionisti sanitari e socio-sanitari presenti nel territorio.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua i compiti e i modelli organizzativi del servizio di psicologia di assistenza primaria, comprese le relative dotazioni strutturali, strumentali e di servizi, favorendo la capacità di integrazione in ambiti multidisciplinari, la qualità, la prossimità e la continuità dell'assistenza, nonché il coordinamento operativo e organizzativo con la funzione aziendale di psicologia di cui all'articolo 20-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Con il medesimo decreto è definita la figura professionale dello psicologo delle cure primarie ed i requisiti per conseguire la qualifica.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»

---

**65.0.16**

MAZZELLA, DAMANTE, PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 65-bis.**

*(Misure per il benessere psicologico)*

1. Per garantire la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 maggio 2026, adottano un programma di interventi per l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali e affette da disturbi correlati allo *stress* al fine di garantire e di rafforzare l'uniforme erogazione dei livelli di assistenza di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 in tutto il territorio nazionale e in particolare per potenziare l'assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo, anche mediante l'accesso ai servizi di psicologia e psicoterapia in assenza di una diagnosi di disturbi mentali, e per fronteggiare situazioni di disagio psicologico, depressione, ansia, trauma da stress.

2. Ai fini del comma 1 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2026.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

**65.0.17**

CASTELLONE, DAMANTE, PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 65-bis.**

*(Disposizioni in materia di supporto psicologico per il personale sanitario)*

1. Al fine di fornire al personale sanitario, socio-sanitario, ausiliario e di assistenza e cura un sostegno adeguato e strutturale in relazione all'aumento delle condizioni di depressione, ansia, *stress* dovute alla recrudescenza di episodi di violenza all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o sociosanitarie, presso ciascuna struttura sono istituiti sportelli di assistenza psicologica.

2. L'attività degli sportelli di cui al comma 1 è finalizzata:

*a)* ad assicurare momenti di ascolto, orientamento e supporto individuale in presenza al personale che ne faccia richiesta;

*b)* alla precoce individuazione delle situazioni di disagio;

*c)* a garantire lo svolgimento di attività di promozione della salute mentale, della prevenzione del disagio e del disturbo mentale, nonché di idonei percorsi di educazione alla salute e al benessere psicologico, alla sensibilità e all'emotività.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della Salute sono stabiliti i criteri per la realizzazione delle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo in particolare il numero dei professionisti che compongono gli sportelli in quantità proporzionale al numero del personale, le specifiche competenze e professionalità richieste in relazione al conseguimento delle finalità di cui al comma 2 del presente articolo, nonché le relative funzioni e mansioni.

4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

## Art. 66

### 66.1

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

"1-bis. Una quota pari al 10% di cui al comma 1 è destinata a sostenere, presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 16 febbraio 1994, n. 190, che include, tra i programmi annuali di ricerca scientifica, l'elaborazione e la sperimentazione di metodi sostitutivi all'impiego di animali in coerenza con gli obiettivi di innovazione e riduzione della sperimentazione animale previsti dalla normativa europea e nazionale vigente."

---

## 66.2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:*

1-*bis*. Nell'ambito dell'utilizzo delle medesime risorse, gli Istituti zooprofilattici sperimentali prevedono fra le loro attività, la definizione di interventi di biosicurezza, di controllo e prevenzione della diffusione di zoonosi finalizzati a escludere l'uccisione degli animali, secondo approcci gestionali e scientifici alternativi in linea con l'applicazione esclusiva di misure non cruente di biosicurezza, isolamento e monitoraggio sanitario ai sensi del Regolamento (UE) 429/2016, anche in risposta a emergenze sanitarie.

---

## 66.3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

"1-*bis*. Al fine di proseguire nell'iter di sperimentazione, già autorizzata dal Ministro della Salute, del vaccino immuno contraccettivo Gona-Con, finalizzato al contenimento della popolazione del cinghiale (*Sus scrofa*) e di altri ungulati nonché alla sperimentazione di altri analoghi vaccini finalizzati al contenimento della fauna alloctona invasiva, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge."

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: "zooprofilattici sperimentali" inserire le seguenti: "e finanziamento del controllo delle popolazioni di alcune specie di fauna selvatica" e all'articolo 132, comma 2, sopprimere le parole da ", destinato al potenziamento", fino alla fine del comma.

---

## 66.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

"1-*bis*. Al fine di rafforzare, anche a salvaguardia della salute pubblica, le attività di tutela degli animali di affezione e prevenzione e controllo del randagismo, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli

anni 2026, 2027 e 2028 per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281.

*1-ter.* Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge."

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: "zooprofilattici sperimentali" inserire le seguenti: "e finanziamento del fondo per l'attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281" e all'articolo 132, comma 2, sopprimere le parole da ", destinato al potenziamento", fino alla fine del comma.

---

## 66.5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

"*1-bis.* Ai fini della prevenzione delle zoonosi e della tutela della biodiversità, è vietata ogni forma di ripopolamento della fauna selvatica su tutto il territorio nazionale, ivi comprese le importazioni di fauna dall'estero e la liberazione in natura, anche a fini venatori, di animali provenienti da allevamenti nazionali. È altresì vietata l'immissione di esemplari di cinghiale nelle Aziende faunistico-venatorie e nelle Aziende agriturismo-venatorie. Il Ministero della salute promuove, nell'ambito delle proprie competenze, una campagna informativa alla popolazione e agli operatori del settore agro-zootecnico finalizzate a sensibilizzare sui rischi connessi alle zoonosi. È istituito presso il Ministero della salute un Osservatorio nazionale sulle zoonosi per il monitoraggio e la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione delle zoonosi, con il compito di raccogliere dati, elaborare indicatori di rischio, valutare gli esiti degli interventi adottati, nonché di supporto tecnico-scientifico alle autorità competenti. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti la composizione, le modalità di funzionamento e gli ambiti operativi dell'Osservatorio. Per il funzionamento dell'Osservatorio è autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

*1-quater.* Agli oneri derivanti dal terzo e quarto periodo del comma *1-bis.* quantificati in 70.000 euro per l'anno 2026 e 50.000 euro a decorrere dall'anno 2027 si provvede ai sensi del comma 2 dell'articolo 132 del presente disegno di legge."

---

**66.6**

UNTERBERGER, SPAGNOLLI, Aurora FLORIDIA

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. Una quota pari al 10 per cento delle risorse di cui al comma 1 è destinata a sostenere, presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 16 febbraio 1994, n. 190, l'elaborazione e la sperimentazione di metodi sostitutivi all'impiego di animali, in coerenza con gli obiettivi di innovazione e riduzione della sperimentazione animale previsti dalla normativa europea e nazionale vigente.»

---

**66.7**

SIRONI, MAIORINO, DAMANTE, PIRRO

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

"1-bis. Nell'ambito dell'utilizzo delle medesime risorse, gli Istituti zooprofilattici sperimentali prevedono fra le loro attività, la definizione di interventi di biosicurezza, di controllo e prevenzione della diffusione di zoonosi finalizzati a escludere l'uccisione degli animali, secondo approcci gestionali e scientifici alternativi in linea con l'applicazione esclusiva di misure non cruenti di biosicurezza, isolamento e monitoraggio sanitario ai sensi del Regolamento (UE) 429/2016, anche in risposta a emergenze sanitarie.»

---

**66.8**

SIRONI, MAIORINO, DAMANTE, PIRRO

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Una quota pari al 10% di cui al comma 1 è destinata a sostenere, presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del Decreto ministeriale 16 febbraio 1994, n. 190, che include, tra i programmi annuali di ricerca scientifica, l'elaborazione e la sperimentazione di metodi sostitutivi all'impiego di animali in coerenza con gli obiettivi di innovazione e riduzione della sperimentazione animale previsti dalla normativa europea e nazionale vigente.»

---

### **66.0.1**

MALPEZZI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 66-bis**

1. Per l'anno 2026, al fine di sostenere le attività di cura e riabilitazione della fauna selvatica, il fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato di 3 milioni di euro.»

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 3.000.000;

2027: - --;

2028: - --;

---

### **66.0.2**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 66-bis**

*(Centri recupero animali selvatici)?*

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2026.?

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sopprimere le parole da ", destinato al potenziamento", fino alla fine del comma.

---

### 66.0.3

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di Rete nazionale dei Centri di Recupero per Animali Selvatici - CRAS)*

1. Dopo l'articolo 33 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente:

**«Art. 33-bis.**

*(Rete nazionale dei Centri di Recupero per Animali Selvatici - CRAS)*

1. Al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale un sistema organico, coordinato e funzionale per il recupero, la cura, la riabilitazione e l'eventuale rilascio in ambiente naturale degli esemplari appartenenti alla fauna selvatica omeoterma ed eteroterma, sono istituite, con regolamento da adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti i Ministri della salute e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la "Rete nazionale dei Centri di Recupero per Animali Selvatici" (CRAS), di seguito denominata "rete nazionale" e la Cabina di regia della Rete nazionale dei Centri di Recupero per Animali Selvatici, di seguito denominata "cabina di regia".

2. La rete nazionale è costituita da centri distribuiti in modo omogeneo su base provinciale, articolati in due categorie funzionali:

a) i CRAS di primo soccorso, con funzioni di ricezione, diagnosi precoce, trattamento urgente e stabilizzazione clinica degli animali selvatici feriti o in difficoltà, anche in raccordo con le autorità competenti e i servizi veterinari territoriali;

b) i CRAS ordinari, con competenze estese alla degenza, riabilitazione comportamentale e sanitaria, nonché alla reimmissione in habitat naturale, in conformità con le disposizioni di cui alla presente legge.

3. In ciascuna provincia è garantita la presenza di almeno un centro di primo soccorso e, ove le caratteristiche ecologiche, faunistiche o geomorfologiche lo rendano necessario, di uno o più centri ordinari. La pianificazione territoriale dei CRAS secondo i parametri di cui al primo periodo di cui al presente comma è di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che vi provvedono mediante deliberazione di Giunta,

su proposta degli assessorati competenti in materia ambientale, previo parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e delle autorità veterinarie regionali.

4. I CRAS possono essere gestiti:

a) da soggetti pubblici, quali regioni, province, città metropolitane, comuni, enti parco o altri enti gestori di aree protette;

b) da soggetti privati, quali: le associazioni di protezione ambientale e faunistica, le fondazioni o gli enti del Terzo settore aventi nel proprio statuto la cura della fauna selvatica, iscritti nei rispettivi registri e riconosciuti ai sensi della normativa vigente.

5. I soggetti di cui al comma 4, lettera b), possono concorrere a pieno titolo alla gestione della rete CRAS, previa procedura di accreditamento disciplinata con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sentiti il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro della salute, da adottare, attraverso il coinvolgimento delle associazioni di protezione ambientale riconosciute aventi nel proprio statuto la cura della fauna selvatica, e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo.

6. Il decreto di cui al comma 5 stabilisce, altresì:

a) i requisiti minimi strutturali, organizzativi e gestionali dei CRAS, distinti per tipologia;

b) i criteri per l'accreditamento e per la vigilanza sui soggetti gestori;

c) le modalità di cooperazione e interoperabilità tra centri pubblici e privati;

d) i principi per la gestione integrata delle emergenze faunistiche, dei flussi di recupero e dei dati sanitari e ambientali.

7. È riconosciuta la valenza pubblica dell'attività svolta dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 ed il cui statuto preveda finalità di tutela e cura della fauna selvatica, le quali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di tutela della fauna selvatica previsti dalla presente legge. Alle stesse è garantita piena partecipazione alla programmazione regionale in materia di fauna selvatica, al coordinamento territoriale della rete CRAS e all'accesso ai finanziamenti pubblici in condizioni di parità con i soggetti pubblici.

8. Al fine di garantire una gestione tempestiva ed efficace della fauna selvatica in difficoltà, i CRAS svolgono attività di soccorso sul territorio, ovvero la raccolta e il trasporto, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e attrezzati, tra cui autovetture, furgoni e altri veicoli specializzati, dotati di strumenti e dispositivi necessari per l'intervento sicuro e la gestione degli esemplari selvatici feriti o in difficoltà, in conformità alle disposizioni nazionali e regionali

vigenti. Tali attività comprendono il soccorso diretto degli animali sul territorio, la loro stabilizzazione e il successivo trasporto ai CRAS ordinari per la degenza e riabilitazione. I servizi di soccorso, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, possono essere:

a) gestiti direttamente dai CRAS di cui al comma 4, lettera a);

b) coordinati dai CRAS e attribuiti a soggetti privati, in conformità alle disposizioni del presente articolo, a seguito di una procedura di selezione e affidamento di cui al comma 9, che stabilisca i requisiti minimi richiesti per i soggetti privati e le modalità di accreditamento, nonché i criteri per la supervisione e il controllo dell'attività svolta da tali soggetti.

9. L'affidamento a titolo oneroso dei servizi di soccorso sul territorio a soggetti privati, ivi comprese le organizzazioni del terzo settore, le associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e le fondazioni specializzate in tutela e cura della fauna selvatica, avviene attraverso una procedura di affidamento pubblico conforme alla normativa nazionale ed unionale in materia di contratti pubblici, fatte salve le situazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, relative a soggetti già operativi nella gestione dei CRAS, accreditati o riconosciuti secondo le normative regionali vigenti, i quali possono proseguire l'attività, ove in possesso dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 5, previa verifica e ricognizione da parte della regione territorialmente competente ed in ossequio ai principi di efficacia, efficienza e sostenibilità del servizio, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e concorrenza. Al fine di garantire la continuità del servizio, ai soggetti già operativi alla data di entrata in vigore del presente articolo, accreditati o riconosciuti secondo le normative regionali vigenti, è concesso un termine non superiore a ventiquattro mesi per l'adeguamento ai requisiti previsti dal decreto di cui al comma 5, durante il quale possono continuare a svolgere le attività di soccorso.

10. Il servizio di recupero può essere richiesto dai cittadini, dalle autorità pubbliche competenti, ovvero da qualsiasi altro soggetto che segnali un'esigenza urgente di intervento faunistico, attraverso modalità di contatto diretto dei CRAS ovvero con le Forze dell'ordine territorialmente competenti. I soggetti di cui al comma 8, lettere a) e b), garantiscono la disponibilità all'intervento 24 ore su 24, 7 giorni su 7, al fine di assicurare l'immediata attivazione delle operazioni di recupero in caso di emergenze faunistiche.

11. I soggetti privati affidatari del servizio di soccorso di cui al comma 8, lettera b), operano in conformità con la disciplina nazionale e regionale in materia di benessere animale, sicurezza pubblica e tutela ambientale, e sono soggetti a controlli e verifiche periodiche da parte delle autorità competenti, incluse le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al fine di garantire l'adeguatezza e l'efficacia dei servizi resi.

12. Al fine di assicurare l'efficace funzionamento della rete, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato nella misura di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, per il perseguimento delle seguenti finalità:

a) sostenere le spese di gestione ordinaria e straordinaria dei CRAS pubblici e privati accreditati;

b) garantire l'approvvigionamento di presidi medico-veterinari, strumentazioni, mezzi di soccorso e dispositivi di contenimento;

c) finanziare attività di formazione del personale, educazione ambientale, ricerca scientifica e sensibilizzazione pubblica;

d) sostenere l'assunzione ovvero il distacco di personale qualificato, anche mediante convenzioni con strutture universitarie, sanitarie o scientifiche.

13. Per ciascuna sede provinciale, i CRAS di cui al comma 2, lettere a) e b), indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto gestore, dispongono di un'adeguata dotazione di personale, comprendente almeno un medico veterinario che esercita la funzione di responsabile sanitario del centro.

14. La Cabina di regia di cui al comma 1, composta da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della salute e del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in conformità a quanto disposto dal regolamento di cui al medesimo comma 1. La Cabina di regia svolge funzioni di indirizzo strategico, coordinamento tecnico-amministrativo e monitoraggio delle attività della rete nazionale, assicurando l'armonizzazione degli standard operativi, la coerenza degli interventi sul territorio, il raccordo tra le amministrazioni centrali e le autorità regionali competenti, nonché il supporto all'attuazione dei programmi di finanziamento e formazione. Restano ferme le competenze regionali e delle province autonome in materia di pianificazione territoriale e gestione operativa dei CRAS. Ai componenti della Cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità o rimborsi spese comunque denominati.

15. È istituito, a cura del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il Ministero della salute e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un Sistema nazionale unificato di raccolta, gestione e condivisione dei dati relativi all'attività dei CRAS, articolato in una piattaforma digitale accessibile alle autorità competenti, ai soggetti gestori accreditati e all'ISPRA. Il sistema garantisce l'omogeneità e la tracciabilità dei flussi informativi concernenti gli animali recuperati, le diagnosi, i trattamenti eseguiti, gli esiti degli interventi, la provenienza e la destinazione degli esemplari, nonché i dati epidemiologici, sanitari e ambientali, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

16. È istituito, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il Ministro della salute e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro novanta

giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, un numero unico nazionale per le emergenze faunistiche, operativo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, al fine di consentire la segnalazione immediata di animali selvatici feriti, in pericolo o in difficoltà, attivando in modo coordinato il sistema territoriale dei CRAS, dei servizi di soccorso, delle Forze dell'ordine e delle Autorità differentemente coinvolte. Il numero unico è integrato nel sistema di risposta nazionale alle emergenze ambientali e si raccorda con le centrali operative regionali e locali.

17. I CRAS trasmettono annualmente alle regioni di appartenenza e ai Ministeri dell'ambiente e della sicurezza energetica, della salute e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, una relazione sulle attività svolte, contenente:

- a) il numero degli esemplari trattati, suddivisi per specie, causa del recupero ed esito;
- b) gli interventi sanitari eseguiti;
- c) i tempi medi di degenza;
- d) eventuali criticità riscontrate, proposte e osservazioni.

18. Le regioni provvedono all'adeguamento dei propri ordinamenti normativi e regolamentari alle disposizioni del presente articolo entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore.

19. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»".

---

#### **66.0.4**

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Laboratorio nazionale di analisi per i cani di razza)*

1. Presso il Ministero della salute è istituito il Laboratorio nazionale di analisi per i cani di razza, di seguito denominato «Laboratorio».

2. Il Laboratorio svolge attività di prelievo, deposito, conservazione dei campioni biologici e di analisi del DNA dei cani di razza.

3. Il Laboratorio si articola in una sede centrale, ubicata presso il Ministero della salute, e in sedi operative territoriali, ubicate a livello provinciale. La sede centrale assicura il coordinamento e l'organizzazione, condivisa e integrata, delle attività necessarie all'espletamento dei compiti e delle funzioni del Laboratorio a livello regionale e provinciale.

4. Il Laboratorio opera sotto la vigilanza e il controllo del Ministero della salute e del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

5. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

6. Ai fini dell'iscrizione nel libro genealogico del cane di razza, tenuto e gestito dall'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI), i proprietari sono tenuti a sottoporre i cani a prelievo di materiale biologico presso una delle sedi operative territoriali del Laboratorio entro quarantacinque giorni dalla nascita dell'animale nel territorio nazionale, o entro trenta giorni dalla sua introduzione definitiva nel medesimo territorio, al fine di verificarne la compatibilità con la paternità e maternità. Il prelievo è effettuato da un medico veterinario.

7. In occasione delle manifestazioni cinotecniche riconosciute dall'ENCI, ciascun cane partecipante è sottoposto a un controllo antidoping mediante il prelievo di un campione di materiale biologico. Il prelievo è effettuato, presso i luoghi di svolgimento delle manifestazioni medesime, da personale medico veterinario del Laboratorio, al fine di accertare eventuali alterazioni delle condizioni psicofisiche o biologiche che possano mettere in pericolo la salute e il benessere del cane o di modificarne le prestazioni agonistiche.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con propri decreti, approva le modifiche al disciplinare del libro genealogico del cane di razza e al regolamento per il controllo del doping dei cani iscritti al libro genealogico che partecipano alle manifestazioni cinotecniche riconosciute dall'ENCI, conformemente alle disposizioni della presente legge. L'ENCI modifica i propri statuti, regolamenti e disciplinari in conformità alle disposizioni della presente legge, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, nel limite di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al-

l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»".

---

#### **66.0.5**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **"Art. 66-bis**

*(Finanziamento Centri di Recupero degli Animali Selvatici)*

1. In applicazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il fondo di cui all'art. 1 comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n.178 destinato all'attività dei CRAS, Centri Recupero degli Animali Selvatici, al fine di assicurare il soccorso e l'assistenza alla fauna ferita o in difficoltà, è finanziato nella misura di 3 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sopprimere le parole da ", destinato al potenziamento", fino alla fine del comma.

---

#### **66.0.6**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **"Art. 66-bis**

*(Finanziamento Centri di Recupero degli Animali Selvatici e contrasto al fenomeno del randagismo)*

1. In applicazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il fondo di cui all'art. 1 comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n.178 destinato all'attività dei CRAS, Centri Recupero degli Animali Selvatici, al fine di assicurare il soccorso e l'assistenza alla fauna ferita o in difficoltà, è finanziato nella misura di 3 milioni di euro annuo per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028.

2. Al fine di rafforzare, anche a salvaguardia della salute pubblica, le attività di tutela degli animali di affezione e prevenzione e controllo del randagismo, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni

2026, 2027 e 2028 per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 132, comma 2, della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sopprimere le parole da ", destinato al potenziamento", fino alla fine del comma.

### **66.0.7**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 66-bis**

*(Disposizioni in materia di finanziamento della ricerca corrente del Ministero della salute)*

1. Al fine di rafforzare strutturalmente gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e privati e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS) e di garantire e promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività di ricerca sanitaria, parte integrante del Servizio sanitario nazionale, le risorse destinate a decorrere dall'anno 2026 al finanziamento della ricerca corrente del Ministero della salute per gli IRCCS pubblici e privati e IZS, sono incrementate rispettivamente di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per gli IRCCS pubblici e privati e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per gli IZS.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

## 66.0.8

MAZZELLA, PIRRO, DAMANTE, CASTELLONE, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 66-bis.**

*(Disposizioni concernenti la ricerca sanitaria)*

1. Al fine di potenziare la ricerca e lo sviluppo sui farmaci, a decorrere dall'anno 2026, la quota pari all'1 per cento del Fondo sanitario nazionale complessivo di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è incrementata dello 0,50 per cento. L'incremento di cui al presente comma è finalizzato altresì al finanziamento delle attività di ricerca corrente di cui alla lettera a) del medesimo comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 502 del 1992.

2. Per la finalità di cui al comma 2 e a copertura degli oneri conseguenti, a decorrere dall'anno 2026, il contributo delle aziende farmaceutiche di cui all'articolo 48, comma 19, lettera b), numero 3), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, finalizzato alla realizzazione di ricerche sull'uso dei farmaci e in particolare di sperimentazioni cliniche comparative tra farmaci, tese a dimostrare il valore terapeutico aggiunto, nonché sui farmaci orfani e salvavita, è incrementato in misura pari al 10 per cento delle spese autocertificate sostenute per le attività di promozione di cui al comma 17 del predetto articolo 48 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003.».

---

## 66.0.9

PIRRO, DAMANTE, CASTELLONE, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 66-bis.**

*(Disposizioni in materia di finanziamento della ricerca corrente del Ministero della salute)*

1. Al fine di rafforzare strutturalmente gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e privati e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS) e di garantire e promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività di ricerca sanitaria, parte integrante del Servizio sanitario nazionale, le risorse destinate a decorrere dall'anno 2026 al finanzia-

mento della ricerca corrente del Ministero della salute per gli IRCCS pubblici e privati e IZS, sono incrementate rispettivamente di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per gli IRCCS pubblici e privati e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per gli IZS.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

---

### **66.0.10**

CAMUSSO, MANCA, ZAMPA, ZAMBITO

*Dopo l'articolo 66 inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Disposizioni in materia di finanziamento della ricerca corrente del Ministero della salute)*

1. Al fine di rafforzare strutturalmente gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e privati e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS) e di garantire e promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività di ricerca sanitaria, parte integrante del Servizio sanitario nazionale, le risorse destinate a decorrere dall'anno 2026 al finanziamento della ricerca corrente del Ministero della salute per gli IRCCS pubblici e privati e IZS, sono incrementate rispettivamente di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per gli IRCCS pubblici e privati e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per gli IZS.

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro" con le seguenti: "55 milioni di euro".

---

### **66.0.11**

FINA, MALPEZZI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis**

*(Rifinanziamento del Fondo per la prevenzione del randagismo)*

1. Allo scopo di potenziare le azioni volte a contrastare l'aggravarsi del fenomeno del randagismo, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro

per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per il rifinanziamento della legge 14 agosto 1991, n. 281, di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo.»

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 1.000.000;  
2027: - 1.000.000;  
2028: - 1.000.000,

---

## **66.0.12**

MAIORINO, DAMANTE, PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 66-bis.**

*(Misure per il vaccino immuno-contraccettivo GonaCon)*

1. Al fine di prevenire e contrastare in modo efficace la proliferazione incontrollata di alcune specie di fauna, tutelando gli equilibri ecologici e riducendo i possibili danni economici derivanti, nonché per sostenere la realizzazione di specifici progetti operativi sul territorio, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

### **66.0.13**

NATURALE, DAMANTE, PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 66-bis.**

*(Fondo per il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in materia di contenimento della fauna selvatica)*

1. Al fine di contrastare la proliferazione incontrollata della fauna selvatica e di attenuare i connessi rischi riguardanti la sicurezza stradale, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2026 per il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in materia di contenimento della fauna selvatica attraverso l'utilizzo di farmaci vaccinali immuno-contraccettivi, ivi incluso il vaccino immuno-contraccettivo "GonaCon".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

### **66.0.14**

NATURALE, DAMANTE, PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 66-bis.**

*(Potenziamento della sperimentazione del vaccino immuno contraccettivo GonaCon)*

1. Al fine di dare seguito alla sperimentazione, già autorizzata dal Ministro della Salute, del vaccino immuno contraccettivo GonaCon, finalizzato al contenimento della popolazione del cinghiale (*Sus scrofa*) e di altri ungulati, è autorizzata una spesa di 700 mila euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 700 mila euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

**66.0.15**

MALPEZZI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis**

1. Al fine di dare seguito alla sperimentazione, già autorizzata dal Ministro della Salute, del vaccino immuno-contraccettivo GonaCon, finalizzato al contenimento della popolazione del cinghiale (*Sus scrofa*) e di altri ungulati, nonché alla sperimentazione di altri analoghi vaccini finalizzati al contenimento della fauna alloctona invasiva, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.»

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 500.000;

2027: - 500.000;

2028: - 500.000;

---

**66.0.16**

LORENZIN, MISIANI, ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, ZAMBITO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Art. 66-bis**

*(Fondo per la sanità digitale e l'intelligenza artificiale)*

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo per la sanità digitale e l'intelligenza artificiale, con una dotazione di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, finalizzato a:

a) completare l'interoperabilità del Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 e sviluppare la cartella sanitaria unica nazionale;

b) sostenere progetti di IA applicata alla prevenzione, alla diagnostica e alla gestione dei percorsi clinici ospedalieri e territoriali;

c) promuovere la formazione digitale di medici ospedalieri, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, infermieri, operatori sociosanitari e cittadini."

*Conseguentemente, all'articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

"15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

---

#### **66.0.17**

PAROLI, LOTITO

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 66-bis**

*(Disposizioni in materia di controlli sanitari ufficiali)*

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Le somme riscosse a titolo di tariffa per le attività di cui al comma 4 del presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate per il 30 per cento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero della salute e destinate esclusivamente alla copertura delle spese relative allo svolgimento delle attività di gestione delle barriere sanitarie, dei controlli ufficiali, degli audit e delle ispezioni, nonché delle missioni tecniche all'estero funzionali al sostegno e alla promozione dell'export dei prodotti agroalimentari italiani.»

---

**66.0.18**

SIRONI, MAIORINO, DAMANTE, PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Fondo per il sostegno dei santuari per animali)*

1. Al fine di prevenire e contrastare efficacemente focolai di peste suina africana (PSA) e altre malattie animali trasmissibili e limitare gli effetti economici dannosi connessi, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, il Fondo per il sostegno dei santuari per animali, con una dotazione pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate a garantire la biosicurezza nei santuari, nei rifugi e presso soggetti privati che ospitano animali non destinati alla produzione di alimenti detenuti come animali da compagnia e correttamente registrati in banca dati nazionale. In caso di focolaio, è prevista la deroga all'abbattimento, con l'applicazione esclusiva di misure non cruente di biosicurezza, isolamento e monitoraggio sanitario, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.

3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri e modalità di attuazione del presente articolo, le procedure di assegnazione delle risorse del fondo e le modalità di monitoraggio degli interventi, nonché i protocolli sanitari per la gestione dei focolai che interessano animali non destinati alla produzione alimentare e detenuti come animali da compagnia presso rifugi o privati.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

**66.0.19**

NATURALE, DAMANTE, PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Misure per la ricerca e lo sviluppo di approcci alternativi in campo scientifico)*

1. L'importo di cui all'articolo 41, comma 2, lettera *c-bis*), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2026, ai fini dell'attuazione dell'articolo 37, comma 1, del medesimo decreto legislativo, da destinare ad enti pubblici di ricerca, individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, per l'attività di formazione finalizzata agli studi, alla ricerca e allo sviluppo di metodi nell'ambito dei nuovi approcci metodologici (NAM) senza uso degli animali per la sperimentazione.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

**66.0.20**

BILOTTI, DAMANTE, PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Misure per il contrasto al randagismo)*

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 778, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato, per l'anno 2026, di 3 milioni di euro esclusivamente per la progettazione e la costruzione di nuovi rifugi o la ristrutturazione di rifugi esistenti non conformi, nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative regionali vigenti in materia e nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma. Il 60 per cento delle risorse è destinato alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna.

2. Allo scopo di potenziare le azioni volte a contrastare l'aggravarsi del fenomeno del randagismo, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2026 per il rifinanziamento dell'attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281. Il 60 per cento delle risorse è destinato alle regioni Abruzzo, Molise,

Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna per la realizzazione e l'implementazione di piani straordinari di prevenzione e controllo del randagismo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

#### **66.0.21**

SIRONI, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 66-bis.**

*(Centri recupero animali selvatici)*

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

#### **66.0.22**

MALPEZZI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 66-bis**

1. In applicazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, destinato all'attività dei Centri Recupero degli Animali Selvatici (CRAS), al fine di assicurare il soccorso e l'assistenza alla fauna ferita o in difficoltà, è rifinanziato nella misura di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028.»

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 2.000.000;

2027: - 2.000.000;

2028: - 2.000.000;

---

### **66.0.23**

DAMANTE, PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 66-bis.**

*(Incremento risorse per il contrasto al randagismo).*

1. Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza, il Fondo per la tutela del benessere e per la lotta all'abbandono degli animali da compagnia, istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge del 14 agosto 1991 n. 281, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

### **66.0.24**

MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 66-bis.**

*(Incremento risorse per il contrasto al randagismo)*

1. Allo scopo di potenziare le azioni volte a contrastare l'aggravarsi del fenomeno del randagismo, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026 per il rifinanziamento della legge 14 agosto 1991, n. 281.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

#### **66.0.25**

NATURALE, DAMANTE, PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 66-bis.**

*(Contrasto al randagismo)*

1. Allo scopo di potenziare le azioni volte a contrastare l'aggravarsi del fenomeno del randagismo, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2026 per il rifinanziamento dell'attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

#### **66.0.26**

NATURALE, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, DAMANTE, PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 66-bis.**

*(Monitoraggio e controllo della popolazione canina e felina)*

1. Al fine di rafforzare le attività di controllo e monitoraggio della popolazione dei cani e dei gatti effettuate dai servizi veterinari delle unità sanitarie locali di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, della legge 14 agosto 1991, n. 281, anche attraverso il potenziamento del numero di unità di personale destinato all'esercizio delle predette attività e la creazione di presidi territoriali attivi 7 giorni su 7 e nell'intero arco orario della giornata, è autorizzata la spesa di due milioni di euro per l'anno 2026.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

## **66.0.27**

MAIORINO, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 66-bis.**

*(Incremento del Fondo per il recupero della fauna selvatica)*

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, al fine di garantire la continuità degli interventi di soccorso, cura, riabilitazione e rilascio della fauna selvatica autoctona ferita o in difficoltà, nonché di potenziare la rete dei centri di recupero operanti sul territorio nazionale.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

## 66.0.28

NATURALE, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, DAMANTE, PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 66-bis.**

*(Rete territoriale di presìdi veterinari)*

1.??Al fine di garantire la tutela della salute pubblica, il benessere animale, la tempestiva gestione delle emergenze veterinarie e il contrasto al randagismo, è istituita una rete territoriale di presìdi veterinari operativi 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, distribuiti su base regionale o interregionale, secondo criteri di densità demografica animale e caratteristiche epidemiologiche locali.

2.??I presìdi di cui al comma 1 assicurano:

a) l'intervento veterinario urgente su animali d'affezione, da reddito e selvatici in stato di necessità;

b) la gestione di emergenze sanitarie e zoonosi a potenziale impatto sulla salute pubblica;

c) il supporto operativo ai Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali e agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali;

d) attività di prevenzione, monitoraggio e pronto intervento nei casi di randagismo, ivi inclusa la cattura, la valutazione sanitaria, la sterilizzazione e l'identificazione degli animali vaganti, in raccordo con le autorità locali e le strutture convenzionate.

3.??I presìdi sono dotati, in modo stabile, di:

a) personale veterinario reperibile 24 ore su 24, compresi turni notturni e festivi;

b) mezzi idonei al soccorso e al trasporto di animali feriti o vaganti;

c) strumentazione diagnostica di base e farmaci per le cure urgenti;

d) collegamento informatico alle piattaforme nazionali per assicurare la tracciabilità degli interventi e la gestione informatizzata delle emergenze veterinarie.

4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti:

a) i criteri organizzativi e territoriali per l'attivazione e il funzionamento dei presìdi;

b) le modalità di accreditamento delle strutture pubbliche o convenzionate;

c) le linee guida operative per gli interventi di prevenzione e gestione del randagismo, in conformità con le disposizioni della legge 14 agosto 1991, n. 281.

5. Il Ministero della salute trasmette annualmente alle Camere una relazione contenente:

- a) il numero di presidi attivati e la loro distribuzione territoriale;
- b) i dati relativi agli interventi effettuati, con particolare riferimento ai casi di randagismo;
- c) indicatori di efficacia, qualità e tempi di risposta;
- d) proposte per l'estensione o il rafforzamento della rete.

6. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede, nel limite di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

## 66.0.29

MAIORINO, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, NATURALE, DAMANTE, PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 66-bis.

*(Superamento utilizzo animali nelle attività circensi e spettacoli viaggianti)*

1. Al fine di favorire l'attuazione del criterio di delega previsto dall'articolo 2, comma 4, lettera h), della legge 22 novembre 2017 n. 175, in tema di revisione delle disposizioni nei settori delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti, specificamente finalizzata al graduale superamento dell'utilizzo degli animali nello svolgimento degli stessi, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Con decreto del Ministro della cultura da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di accesso al fondo di cui al comma 1 da parte di circhi e spettacoli viaggianti al fine di realizzare la graduale sostituzione con numeri artistici.».

---

**66.0.30**

MAIORINO, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, NATURALE, DAMANTE, PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Graduale superamento dell'uso degli animali nei circhi, nelle esibizioni e negli spettacoli viaggianti)*

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono vietati, su tutto il territorio nazionale, le attività dei circhi e le esibizioni, itineranti e a sede fissa, nonché gli spettacoli viaggianti, che detengono e utilizzano animali, come definiti dal Manuale operativo per la gestione del sistema I&R di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2023, n. 113.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai fini dell'esercizio delle attività di cui al comma 1, è vietato acquisire, anche temporaneamente, a qualunque titolo, animali. Dalla medesima data coloro che detengono animali per le attività di cui al comma 1 assicurano l'adozione di misure idonee a garantirne l'impossibilità di riproduzione.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che detengono ovvero utilizzano animali ai fini dell'esercizio delle attività di cui al comma 1, sono tenuti a registrare i dati di riferimento nella banca dati nazionale del sistema I&R, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede, nel limite di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

**66.0.31**

MAIORINO, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, NATURALE, DAMANTE, PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Fondo per la riconversione dei circhi, delle esibizioni e degli spettacoli viaggianti con animali)*

1. È istituito, presso il Ministero della cultura, il fondo per la riconversione dei circhi, delle esibizioni e degli spettacoli viaggianti con animali,

di seguito denominato "fondo", con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Il fondo è finalizzato a supportare la formazione e il reinserimento professionale delle risorse umane precedentemente impiegate nelle attività dei circhi, delle esibizioni e degli spettacoli viaggianti con animali e all'acquisto delle attrezzature per spettacoli ed esibizioni che non prevedono l'uso degli animali medesimi.

3. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al comma 1.».

Conseguentemente, all'articolo 132, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «95 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»

---

## **66.0.32**

MAIORINO, BEVILACQUA, Sabrina LICHERI, NATURALE, DAMANTE, PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 66-bis.**

*(Fondo per la tutela dei rifugi colpiti da eventi meteorologici avversi)*

1. Al fine di garantire la stabilità operativa e lo svolgimento continuativo delle attività espletate dai rifugi per i cani, i gatti e i furetti nonché dai rifugi per animali diversi da cani, i gatti e i furetti, come definiti dall'Allegato I del Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali di cui al decreto del Ministero della salute del 7 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2023, n. 113, colpiti da eventi meteorologici avversi verificatisi nel territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo

10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

### **66.0.33**

PIRRO, BEVILACQUA, NATURALE, Sabrina LICHERI, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 66-bis.**

*(Piano nazionale per la ricerca sul contenimento progressivo delle nutrie)*

1. Al fine di realizzare un intervento di controllo della popolazione della specie nutria (*Myocastor coypus*), e con l'obiettivo di mitigare gli impatti ecologici, economici e infrastrutturali derivanti dalla sua diffusione incontrollata sul territorio nazionale, è istituito il Piano nazionale per la ricerca sul contenimento progressivo delle nutrie, di seguito denominato "piano".

2. Il piano, che si articola in misure volte a garantire una gestione efficiente e sostenibile della specie, in ottemperanza agli obblighi di tutela dell'ambiente e della biodiversità, nonché alla salvaguardia degli interessi economici, agricoli e infrastrutturali delle comunità locali, persegue i seguenti obiettivi strategici e operativi:

a) controllo non cruento della specie nutria (*Myocastor coypus*) attraverso l'applicazione di metodologie scientificamente comprovate di sterilizzazione, evitando l'utilizzo di misure letali e privilegiando l'adozione di interventi che garantiscano il benessere animale, in conformità con la normativa vigente in materia di protezione degli animali;

b) l'incremento e il finanziamento di studi scientifici finalizzati all'individuazione e all'implementazione di metodi innovativi per il controllo della specie nutria (*Myocastor coypus*), con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

1) ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e protocolli per la sterilizzazione non cruenta della nutria, tesi a ridurre la relativa popolazione senza ricorrere a tecniche letali, utilizzando modalità non invasive e con impatti ecologici ridotti;

2) individuazione di soluzioni ecologiche e sostenibili, inclusi biocidi naturali e deterrenti che non danneggino l'equilibrio ecologico né la salute di altre specie, nel rispetto della disciplina nazionale e dell'Unione Europea in materia di specie invasive;

3) promozione di approcci integrati, basati su strategie ecologiche e multidisciplinari, che combinino la conservazione della biodiversità e la riduzione dell'impatto della nutria sulle comunità ecologiche locali.

3. La realizzazione degli obiettivi di cui al comma 2, lettera b), è attuata attraverso la collaborazione con università, centri di ricerca, enti pubblici di settore, che, mediante l'applicazione di metodologie scientifiche, contribuiscono a consolidare ed innovare il patrimonio di conoscenze nel settore della gestione faunistica e della conservazione ambientale.

4. Il piano è adottato nel rispetto del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive nonché del decreto legislativo 15 dicembre 2017 n. 230, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 nonché del Piano di gestione nazionale della nutria di cui all'allegato 1 del decreto 27 ottobre 2021 del Ministro della transizione ecologica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 2021, n. 293.

5. Il piano costituisce atto di indirizzo e coordinamento per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono ad adeguare i propri strumenti di pianificazione territoriale e gestionale, conformemente alle disposizioni di cui al presente articolo.

6. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sentito, per quanto di competenza, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del piano.

7. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, presso il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, è istituito un Fondo per la realizzazione degli obiettivi del piano, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

### 66.0.34

NATURALE, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, DAMANTE, PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 66-bis.**

*(Programma nazionale di gestione della fauna e del territorio)*

1. All'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Al fine di promuovere la diffusione di buone pratiche gestionali e di mitigare gli effetti negativi del conflitto tra fauna selvatica e attività agricole e zootecniche, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste promuove un programma nazionale di formazione, assistenza tecnica e supporto operativo rivolto ad agricoltori, allevatori, operatori faunistici e soggetti coinvolti nella gestione del territorio, di seguito denominato programma.

4-ter. Il programma prevede l'organizzazione e l'erogazione di corsi teorico-pratici, seminari tematici, workshop, visite guidate in campo, nonché la realizzazione e distribuzione di materiale informativo, tecnico e divulgativo. La progettazione e l'attuazione delle attività formative avvengono in collaborazione con enti di ricerca pubblici, università, istituti tecnici agrari, associazioni di categoria e organismi rappresentativi del settore faunistico.

4-quater. Il programma è finalizzato a:

a) migliorare le competenze tecnico-gestionali dei soggetti differenzialmente coinvolti al fine di ridurre gli impatti negativi della fauna selvatica su coltivazioni e allevamenti;

b) favorire l'adozione di metodi integrati di prevenzione e controllo del conflitto fauna-agricoltura;

c) promuovere una gestione sostenibile e consapevole del territorio rurale, montano e marginale.

4-quinquies. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 4-bis, è istituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un Fondo per la formazione e l'assistenza tecnica in ambito faunistico-agricolo, con una dotazione finanziaria di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

4-sexies. Le risorse di cui al comma 4-quinquies sono destinate alla copertura dei costi relativi all'organizzazione e svolgimento dei corsi, all'elaborazione e distribuzione del materiale didattico, al sostegno logistico delle attività sul territorio, nonché al finanziamento di servizi di consulenza tecnica specialistica rivolti agli operatori agricoli e faunistici.

4-*septies*. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di gestione del Fondo, i criteri per la selezione degli enti attuatori e i termini di erogazione delle risorse.»

3-*octies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 4-*bis* a 4-*sexies*, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

### **66.0.35**

MAIORINO, DAMANTE, PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 66-bis.**

*(Fondo per metodi alternativi alla sperimentazione animale)*

1. Al fine di promuovere attività di ricerca, formazione, sviluppo e implementazione di metodi alternativi alla sperimentazione sugli animali, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un apposito fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo. Con il decreto di cui al precedente periodo sono altresì individuati gli enti pubblici di ricerca destinatari delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

**66.0.36**

BEVILACQUA, NATURALE, Sabrina LICHERI, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Misure per il censimento degli ungulati)*

1. Al fine di assicurare una gestione sostenibile, scientificamente fondata e razionale della fauna selvatica, con particolare riferimento agli ungulati, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in collaborazione con gli enti territoriali competenti e gli istituti di ricerca, attivano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un censimento specifico, continuo e periodico degli ungulati presenti sul proprio territorio.

2. Il censimento di cui al comma 1 è effettuato mediante l'utilizzo di tecnologie innovative quali il telerilevamento, sistemi di tracciamento satellitare, fototrappole nonché ulteriori metodologie di monitoraggio avanzate tese a garantire la raccolta di dati certi e aggiornati sulla consistenza numerica, sulla distribuzione geografica e sul comportamento degli animali.

3. I dati raccolti nell'ambito del censimento di cui al comma 1 contribuiscono alla definizione delle strategie e dei piani di gestione faunistico-venatoria, con particolare riferimento all'individuazione di quote di prelievo e interventi di contenimento mirati, in coerenza con la tutela dell'equilibrio degli ecosistemi e la prevenzione dei danni all'agricoltura e all'ambiente.

4. Al fine di garantire l'efficacia e la continuità del censimento di cui al comma 1, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo annuale specifico con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, finalizzato al supporto tecnico, scientifico e operativo delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'attivazione e il mantenimento delle attività di monitoraggio degli ungulati, nonché per la formazione del personale addetto.

5. Le risorse del fondo di cui al comma 4 sono attribuite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e distribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in base a criteri di priorità, dimensione territoriale e rischio faunistico-ambientale, previa presentazione di appositi piani di attività di censimento e monitoraggio.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'arti-

colo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

### **66.0.37**

BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 66-bis**

*(Formazione e addestramento delle forze di polizia finalizzati al contrasto del commercio illegale e al controllo del commercio internazionale e della detenzione di specie di fauna e flora minacciati di estinzione e divieto di importazione, esportazione, e riesportazione dei trofei di caccia)*

1. Al fine di garantire adeguata e specifica formazione alle forze di Polizia rispetto al contrasto del commercio illegale e al controllo del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione, protetti dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), anche rispetto al contrasto delle attività di cui al comma 2, è autorizzata una spesa di euro 100.000 a decorrere dall'anno 2026.

2. Alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, dopo l'articolo 3-*bis*, è inserito il seguente: Art. 3-*ter*. (*Divieto di importazione, esportazione e riesportazione di trofei di caccia*) 1. Ai fini del presente articolo, per "trofeo di caccia" si intende un animale intero, o una parte o un prodotto derivato di un animale, accompagnato da una licenza o un certificato CITES, che soddisfi le condizioni seguenti:

- a) è grezzo, trasformato o lavorato;
- b) è stato legalmente ottenuto dal cacciatore mediante la caccia;
- c) nell'ambito del trasferimento dal paese di origine, è infine importato, esportato o ri-esportato, in Italia o dall'Italia, da o per conto del cacciatore od i terzi, per uso personale.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque importa, esporta o riesporta trofei di caccia, anche per

uso personale, di esemplari appartenenti alle specie animali elencate nell'allegato A del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno chiunque importa, esporta o riesporta trofei di caccia, anche per uso personale, di esemplari appartenenti alle specie animali elencate nell'allegato B del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque importa, esporta o riesporta trofei di caccia, anche per uso personale, di esemplari appartenenti alle specie animali elencate negli allegati C e D del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni.

5. In caso di violazione dei commi 1, 2 o 3, è sempre disposta la confisca dei trofei di caccia.

6. Per i trofei di caccia confiscati ai sensi del comma 4 viene disposta, sentita la Commissione CITES, la conservazione a fini didattici o scientifici o la loro distruzione.

7. Agli oneri relativi al presente articolo pari a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

**66.0.38**

NOCCO, MENNUNI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis**

*(Disposizioni in materia di controlli sanitari ufficiali)*

All'articolo 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Le somme riscosse a titolo di tariffa per le attività di cui al comma 4 del presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate per il 30 per cento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero della salute e destinate esclusivamente alla copertura delle spese relative allo svolgimento delle attività di gestione delle barriere sanitarie, dei controlli ufficiali, degli audit e delle ispezioni, nonché delle missioni tecniche all'estero funzionali al sostegno e alla promozione dell'export dei prodotti agroalimentari italiani.»

---

**66.0.39**

NOCCO, AMBROGIO

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis**

*(Disposizioni in materia di controlli sanitari ufficiali)*

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Le somme riscosse a titolo di tariffa per le attività di cui al comma 4 del presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate per il 30 per cento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero della salute e destinate esclusivamente alla copertura delle spese relative allo svolgimento delle attività di gestione delle barriere sanitarie, dei controlli ufficiali, degli audit e delle ispezioni, nonché delle missioni tecniche all'estero funzionali al sostegno e alla promozione dell'export dei prodotti agroalimentari italiani.»

---

**66.0.40**

Nocco

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Iniziative urgenti per la razionalizzazione dei contingenti dei Medici veterinari specialisti ambulatoriali per il contrasto alle epizootie e alle zoonosi sul territorio nazionale)*

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 8-*bis* è inserito il seguente: "8-*ter*. Al fine di prevenire, contrastare e gestire le emergenze dovute ad epizootie e zoonosi sul territorio nazionale, i medici veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati ai sensi dell'accordo collettivo nazionale che disciplina i rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi del presente articolo che alla data del 1° gennaio 2026, siano titolari di incarico convenzionale a tempo indeterminato di 38 ore settimanali presso aziende o enti del Servizio sanitario nazionale e siano in possesso del titolo di specializzazione previsto per l'accesso all'Area funzionale di destinazione, possono, su domanda e previo giudizio di idoneità secondo le procedure comparative di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 30 luglio 1997, n. 365, essere inquadrati dalle predette aziende ed enti nei ruoli della dirigenza, con il trattamento giuridico ed anche economico previsto dal vigente *contratto collettivo nazionale* di lavoro dell'area della sanità per i dirigenti veterinari, mediante finanziamento per quota pro-capite degli specifici fondi, nei limiti della spesa corrispondente all'ammontare delle risorse ottenute dalle ore di incarico convenzionale rese indisponibili a seguito delle cessazioni annuali determinate dal nuovo inquadramento ovvero a qualsiasi titolo intervenute dei medici veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati con gli enti del il Servizio Sanitario Nazionale. Ai fini della valutazione del servizio prestato e dell'inquadramento giuridico ed anche economico, si applicano i criteri stabiliti dal D.P.C.M. 8 marzo 2001. Ai medici veterinari inquadrati ai sensi del presente comma è riconosciuta la facoltà di optare, al momento dell'inquadramento, per il mantenimento della posizione previdenziale già costituita presso l'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (ENPAV). I medici veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati che, all'entrata in vigore della presente norma, non abbiano ancora perfezionato i requisiti richiesti possono comunque presentare domanda di inquadramento nei ruoli dirigenziali entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla pubblicazione della presente legge. Le Regioni rendicontano annualmente, al tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'art. 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano gli inquadramenti effettuati ai sensi del presente comma nell'am-

bito territoriale di competenza, le risorse impiegate a tale scopo ad incremento dei limiti di spesa di personale previsti dalla normativa vigente, nonché le corrispondenti ore di incarico convenzionale rese indisponibili. I criteri di valutazione adottati per l'inquadramento nella dirigenza e il conseguenziale riconoscimento giuridico ed anche economico del servizio prestato si applicano altresì ai medici veterinari già specialisti ambulatoriali che, nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore del presente comma, abbiano instaurato un rapporto di impiego continuativo con il Servizio Sanitario Nazionale o con altri enti, e siano successivamente entrati nel ruolo della dirigenza veterinaria."»

---

#### **66.0.41**

NATURALE, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 66-bis.**

*(Misure di prevenzione della diffusione di zoonosi)*

1. Al fine di prevenire e contenere la diffusione di zoonosi, a partire dal 1° febbraio 2026 è fatto divieto, su tutto il territorio nazionale, di procedere ad ogni forma di ripopolamento faunistico per fini venatori nonché all'immissione di cinghiali (*sus scrofa*) all'interno delle aziende faunistico venatorie e nelle aziende agri-turistico-venatorie.

2. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono all'adozione dei provvedimenti attuativi necessari per garantire la piena osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché all'irrogazione delle sanzioni previste in caso di violazione. Con la finalità di garantire il controllo dell'osservanza delle dette disposizioni è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

**66.0.42**

BERGESIO, CANTÙ, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, DREOSTO, TESTOR

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**"Art. 66-bis.**

*(Potenziamento del sistema di vigilanza e controllo sulla sicurezza alimentare)*

1. Al fine di rafforzare il sistema nazionale di vigilanza e controllo nel contesto della sicurezza alimentare, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2026, destinato, nei limiti del medesimo stanziamento, al rimborso diretto, anche parziale, delle spese sostenute dagli Istituti zooprofilattici sperimentali e dai laboratori per l'acquisto di test genomici e infrastrutture funzionali al whole genome sequencing per le indagini sui focolai di tossinfezione alimentare.

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità di accesso e i requisiti per l'erogazione delle risorse del fondo di cui al comma precedente.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

---

**66.0.43**

GELMINI, VERSACE

*Dopo l'articolo 66, inserire il seguente articolo:*

**"Art. 66-bis**

*(Fondo per il sostegno alle spese per prestazioni veterinarie per animali d'affezione conviventi con soggetti a basso reddito)*

1. Al fine della copertura delle spese veterinarie per l'identificazione e il controllo della riproduzione e per gli esami diagnostici sostenute dai soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 15.000 euro per gli animali d'affezione conviventi e' istituito nel bilancio di previsione del Ministero della Salute un fondo denominato "Fondo per le prestazioni veterinarie convenzionate per animali d'affezione", con dotazione 10 milioni per l'anno 2026.

2. Con decreto del Ministro della Salute, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono determinate le prestazioni di cui al comma 1 riconosciute in convenzione e sono attribuite all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia funzioni di coordinamento e monitoraggio del servizio veterinario convenzionato su tutto il territorio nazionale.

3. Nell'ambito dei servizi per l'igiene urbana veterinaria e per la diagnosi delle zoonosi urbane, gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali provvedono, con i propri mezzi e con le proprie strutture, a erogare le prestazioni riconosciute in convenzione ai sensi del comma 2.

4. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2026 alla dotazione di una struttura esterna attrezzata con sala operatoria in uso a ciascun Istituto Zooprofilattico Sperimentale.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, n. 328."

---

#### **66.0.44**

MAZZELLA, BILOTTI, Sabrina LICHERI, SIRONI, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo inserire il seguente*

#### **«Art. 66-bis**

*(Fondo animali d'affezione)*

1. Il fondo di cui al comma 207 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementato di 100.000 euro per l'anno 2026 e per il medesimo fondo sono stanziati ulteriori 350.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

2. A decorrere dall'anno 2026 il valore dell'ISEE entro il quale i proprietari ultrasessantacinquenni di animali d'affezione possono beneficiare del pagamento di visite veterinarie e operazioni chirurgiche veterinarie nonché per l'acquisto di farmaci veterinari è elevato a 25.000 euro.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, aggiorna i criteri di ripar-

tizione tra le regioni delle risorse e i requisiti e le modalità di accesso al fondo di cui al presente articolo.

Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100.000 euro per l'anno 2026 e 350.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307

---

#### **66.0.45**

MAIORINO, DAMANTE, PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 66-bis.**

*(Misure a favore degli animali di affezione)*

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. All'articolo 1, comma 208, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «e un'età superiore a sessantacinque anni» sono soppresse.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

**66.0.46**

NOCCO, MENNUNI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis**

*(Incremento del Fondo destinato a sostenere i proprietari di animali d'affezione nel pagamento di visite veterinarie e operazioni chirurgiche veterinarie nonché nell'acquisto di farmaci veterinari)*

1. Il "Fondo per il sostegno ai proprietari di animali d'affezione nel pagamento di visite veterinarie, operazioni chirurgiche veterinarie, oltreché nell'acquisto di farmaci veterinari", di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementato di 750.000 euro per l'anno 2026, ed è disposto per il medesimo Fondo uno stanziamento pari a 1.000.000 euro per l'anno 2027 e di 1.000.000 euro per l'anno 2028.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, complessivamente pari a 2.750.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

---

**66.0.47**

FINA

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis**

*(Fondo per il sostegno ai proprietari di animali d'affezione)*

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. All'articolo 1, comma 208, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «e un'età superiore a sessantacinque anni» sono soppresse.»

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2026: - 15.000.000;

2027: - 15.000.000;

2028: - 15.000.000;

---

**66.0.48**

BEVILACQUA, PIRRO, DAMANTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Fondo per la regolarizzazione delle iscrizioni e dei passaggi di proprietà nell'anagrafe canina)*

1. Al fine di favorire la regolarizzazione delle operazioni di identificazione e registrazione dei cani, nonché assicurare la corretta gestione dei passaggi di proprietà presso l'anagrafe canina, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, il "Fondo per la regolarizzazione anagrafica canina", di seguito denominato fondo, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Le risorse del fondo sono destinate al riconoscimento di contributi, anche in forma di voucher ovvero di riduzione tariffaria, in favore dei proprietari e dei detentori di cani per le finalità di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al fondo, la misura del contributo e le modalità di erogazione nonché le connesse procedure di rendicontazione. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono cofinanziare, con proprie risorse, le iniziative di cui al presente articolo, al fine di ampliare la platea dei beneficiari o la misura del contributo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

**66.0.49**

NATURALE, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, DAMANTE, PIRRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Agevolazioni fiscali in ambito veterinario)*

1. Al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all' articolo 10, comma 1, dopo il numero 18) è inserito il seguente:

"18-*bis*) le prestazioni veterinarie per l'identificazione, le vaccinazioni e il controllo della riproduzione degli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia.».

b) alla tabella A, parte II - bis, dopo il numero 41-*octies* sono aggiunti i seguenti numeri:

«41-*novies*) alimenti per animali da compagnia»

«41-*decies*) farmaci veterinari, prodotti farmaceutici veterinari da banco compresi gli antiparassitari e gli integratori alimentari per uso veterinario destinati animali da compagnia»

c) alla tabella A, Parte III, dopo il numero 127 - *undevieces*) è inserito il seguente:

«127-*vieces*) le prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione per animali da compagnia legalmente detenuti non a scopo di lucro;».

2. All'articolo 15, comma 1, dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *c-bis*) è sostituita dalla seguente:

"*c-bis*. Le spese veterinarie limitatamente alla parte che eccede euro 129,11 per ogni animale legalmente detenute."

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede, nel limite di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

---

**66.0.50**

PIRRO, CASTELLONE, GUIDOLIN, MAZZELLA, DAMANTE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Incremento prestazioni sanitarie offerte dai servizi residenziali specialistici, pedagogico-riabilitativi e terapeutico-riabilitative)*

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementata di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

---